LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL SIGNOR

DOMAT,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli, rettificata in varj luoghi

DAL DOTTOR

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili dello Statuto Veneto.

TOMO QUARTO.

IN VENEZIA, MDCCXCIII.

APPRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de' Superiori.

LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

LIBRO SECONDO.

Degli obblighi, che si contraggono senza una espressa convenzione.

Nel trattato delle leggi (1), abbiamo spiegata l' origine e la proprietà degli obblighi diversi, che la provvidenza ha introdotti nella società, per mantenervi il buon ordine; ed abbiamo procurato con quest' esame di scoprire i principj e lo spirito delle leggi relative a tali obblighi; poichè siccome Iddio ha reso necessario agli uomini lo stato sociale, acciò si applicassero ai doveri dell' amore reciproco, ordinato dalla legge scritta: così col mezzo degli obblighi rispettivi del loro stato, li mette a portata di corrispondere agli altri particolari doveri, che gli piace d' impor loro. Quindi dalla proprietà di questi differenti obblighi è necessario dedurre le rispettive loro regole, e sopra tutto le regole di quegli obblighi, che appartengono alle leggi civili.

Per procedere metodicamente nel dettaglio della materia delle leggi civili, ne abbiamo fatto un pia-

(1) *Cap. 1. num. 8. Cap. 2. num. 3. Cap. 3. e 4.*

no (1), in cui abbiamo distinte due specie di obblighi: quelli, che nascono dal reciproco consenso di due o più persone ne' contratti: e quelli che si formano senza il reciproco consenso, ma solo col consenso di colui che si obbliga, senza il consenso della persona che riceve l'obbligo, ed ancora senza il consenso di nessuna delle parti, ma per un puro effetto dell' ordine sociale. La seconda specie degli obblighi senza convenzione sarà la materia di questo secondo libro.

Colla sola lettura della tavola de' titoli di questo libro medesimo, sarà facile il distinguere gli obblighi che si formano col consenso di una sola delle parti, da quelli che sono indipendenti dal consenso di amendue.

Gli obblighi che si formano col solo consenso di colui che si obbliga, hanno questo rapporto cogli altri che si formano per via de' contratti, che fondandosi amendue sulla volontà delle persone, ve ne possano essere di quelli che siano contrari alla giustizia, alle leggi o ai buoni costumi; ed in questo caso essi non impongono altro dovere, che quello di riparare il male cagionato. Ma gli obblighi che nascono dalle cause, che l'ordine della provvidenza fa nascere nella società, come sono le tutele, gl' impieghi pubblici, e quelli che nascono dai casi fortuiti, o dagli altri avvenimenti umani, senza l'opera nostra; tutti questi obblighi non possono contenere niente d'ingiusto, perchè la stessa mano divina che li fa nascere, è quella che ne addita i doveri. Pur troppo accade che quando questi offici sono laboriosi e sen-

(1) Nel trattato delle leggi, *cap.* 14.

za lucro, la maggior parte degli uomini li riguardano come un giogo duro, oneroso e contrario al loro interesse ed al loro gusto, e tentano tutte le vie per esentarsene impunemente; quando all' incontro è uno stretto dovere di riconoscere in essi la volontà divina, che per noi forma *legge*, ed adempirli colla fedeltà ed esattezza dovuta ad un comando divino. Tra tutti gli obblighi che si formano senza contratto, non ve n' è alcuno di maggiore importanza, che imponga maggiori doveri, e che esiga maggiore fedeltà dell' obbligo de' tutori. Per questa ragione esso somministra un' ampia materia delle leggi civili; e per questa ragione medesima noi ne formeremo il primo titolo di questo secondo libro. Indi passeremo alle altre materie secondo il loro ordine.

TITOLO I.

De' Tutori.

Interessa egualmente la religione ed il buon ordine del governo, che coloro che restano privi del padre, prima di arrivare all' età in cui possano condursi da se medesimi, stiano sino al termine di questa età, sotto la condotta di una persona che facendo, per quanto è possibile, le veci di padre, abbia cura della loro educazione e de' loro beni. Le persone destinate a tale officio si chiamano tutori.

E' inutile lo spiegare in questo luogo quale sia l'età che chiamasi minorità, e che dà luogo alla tutela, e quanto essa duri; bastando il riassumere quanto abbiam detto su questo proposito nel trattato del-

le leggi , cap. 11. num. 9 ; e nel titolo delle persone , sezione 8. artic. 16. e sezione 2. articol. 8. e 9.

Le obbligazioni de' tutori appartengono alla classe di quelle che si formano senza contratto ; perchè esse sono indipendenti dalla volontà di colui ch'è incaricato di tale officio , per un effetto delle leggi sociali , le quali non possono permettere , che gli orfani siano lasciati in abbandono . Questo dovere pertanto prima di tutti per ordine di natura appartiene ai parenti più prossimi ; non solo perchè questa prossimità di parentela obbliga costoro in una maniera più stretta , ma ancora perchè la cura de' beni de' minori appartiene a coloro , che hanno il dritto di succedere ai medesimi . Costoro dunque debbono prima di tutti destinarsi a tale officio , quando non alleghino una legittima causa per esentarsene , o pure non siano capaci ad adempire ai doveri della tutela .

Siccome il tutore è obbligato , anche senza il concorso della sua volontà , ad addossarsi la cura de' beni e della persona del minore ; così il minore all'incontro è obbligato reciprocamente con il tutore di ratificare , allorchè sarà divenuto maggiore , tutto quello che il tutore avrà operato rettamente , e di abbonargli tutte le spese che avrà fatte giustificatamente . Quindi è , che la tutela forma una obbligazione reciproca tra il tutore ed il minore , come se fra di loro fosse interceduto un vero contratto ; e per questa ragione il dritto romano chiama la tutela un *quasi-contratto* , vale a dire simile

all' obbligazione che si forma fra due contraenti (1).

Prima di spiegare le regole della tutela, è necessario rimarcare alcune differenze tra il nostro dritto municipale ed il dritto romano; altrimenti nascerebbe imbarazzo sull'applicazioni delle leggi, che saranno da noi riportate.

Prima differenza: il dritto romano dava i tutori ai soli impuberi e non agli adulti, e la pubertà era il termine della tutela. In ordine poi agli adulti sino all'età di anni venticinque (ch'è il termine della piena età maggiore) si davano loro i curatori, e ciò in due soli casi: l'uno quando veniva dimandato da essi medesimi (2); l'altro quando veniva dimandato da taluno che doveva fare con essi qualche contratto o a fine di poter esercitare quelle azioni che avevano contro i minori (3). Il tutore pertanto era libero dal suo officio per la pubertà del minore, e non poteva esser costretto ad accettare l'altro officio di curatore (4). Solamente sul terminare della tutela, doveva avvertire il minore della necessità che questo aveva di farsi deputare un curatore, e se aveva nelle mani affari non ultimati,

(1) *Ved. la L. 5. §. 1. ff. de obligat. & act.*, ed il §. 2. *Instit. de obligat. quæ ex contract. &c.* Vedete in questi luoghi medesimi le altre specie de' quasi-contratti tra i coeredi, tra l'erede ed il legatario, tra i procuratori di un' assente, e tra quelli che possiedono qualche cosa in comune, senza un formale contratto; come pure tra colui che riceve una cosa non dovuta, e l'altro che ha il dritto di ripeterla. Ciascuna di queste materie sarà trattata a suo luogo.

(2) §. 2. *Instit. de curat.*

(3) *D. §. 2 e L. 2. §. 3 ff. qui petant. Tutor L. 1. C. eod.*

(4) *L. 20 Cod. de excus. Tutor.*

doveva continuare a prenderne cura, finchè si fosse deputato un curatore in suo luogo (1). All'incontro in Francia la tutela dura sino a venticinque anni compiti, perchè questa è l'età in cui, a similitudine del dritto romano, viene una persona riputata capace di qualunque sorte di obbligazioni, senza speranza di essere restituita *in integrum* in grazia dell'età. In questo titolo pertanto ci serviremo della parola tutore, tanto parlandosi degli impuberi, quanto parlandosi degli adulti, sebbene le leggi che riporteremo, debbano intendersi nel senso in cui parla il dritto romano.

Seconda differenza: nel dritto romano vi era una determinata classe di persone, chiamate specialmente *alla tutela* e *preferite a tutte le altre*; come colui ch'era stato nominato dal padre nel testamento, ed in mancanza di questa nomina, i parenti più prossimi (2). Nel caso poi che vi fossero più parenti in egual grado, erano tutti egualmente chiamati alla tutela. All'incontro in Francia si costuma di chiamare tutt' i parenti avanti il giudice che presiede alle tutele, e da esso si nomina un tutore, senza attendersi in conto alcuno nè la nomina fatta dal padre, nè l'ordine della parentela; ma i parenti hanno la libertà di fare un'altra scelta, se lo credono conveniente. La quale libertà non solo ha luogo nel caso, in cui i parenti, più prossimi alla tutela dovessero esserne esentati o per la loro in-

(1) *L. 5. §. 5. ff. de admin. &c. L. unic. C. ut caus. post. pub. adsit. tut.*

(2) *L. 1. ff. de testam. §. 1, Instit. de legit. agnat. tut. L. 5. e 6. ff. de legit. tutel. Novell. 118. §. l'articolo 4. della sez. 1.*

capacità o per qualche scusa legittima, ma molte volte ha esentati anche i parenti, sforniti di legittima scusa; il che fa che si dica, che in Francia le tutele sono dative. Questo sistema è fondato sopra un principio di equità; perchè può realmente accadere, che il parente più prossimo non abbia scusa sufficiente, e che intanto non abbia le qualità necessarie per quest' officio. Per altro tale libertà degenera sovente in abuso; il che accade quando i parenti più prossimi, avendo minor premura per i vantaggi del pupillo, che per il proprio comodo nell' esentarsi dalla tutela, impegnano colle loro brighe i parenti più remoti ad assumere tale officio. Tale abuso meriterebbe provvedimento.

La terza differenza consiste nella maniera con cui si destinano i tutori. In Roma non vi erano uffiziali pubblici, che esercitassero quelle funzioni, che nel regno di Francia si esercitano dai procuratori del re. Quindi era necessario che le madri de' minori, o i loro parenti, i loro amici, i loro liberti dimandassero a nome de' minori il tutore ai magistrati (1). All' incontro in Francia appartiene ai procuratori del re, ed a que' ministri che n' esercitano le funzioni ne' tribunali baronali, di provvedere i tutori ai minori; e le madri o i parenti, che vegliano sulla condotta del minore, possono farvi provvedere col ministero di questi officiali.

Le altre differenze che possono esservi tra il dritto romano, e le nostre costumanze saranno rilevate nei luoghi rispettivi, nè vi è bisogno di farne quì parola.

(1) *Nel ff. Tit. qui pet. tutor.*

SEZIONE I.

De' tutori, e della loro elezione.

SOMMARIO (1),

1. *Definizione della tutela.*
2. *Durata della tutela.*
3. *Tutela a' più prossimi, se non vi sia cosa in contrario.*
4. *Tutore eletto dal padre o dalla madre.*
5. *Uno o più tutori.*
* 6. *Se possa darsi il tutore ad un assente.*
* 7. *Se possa darsi il tutore ad alcuno per forza.*
* 8. *Ad un muto.*
* 9. *Ad un sordo.*
10. *Tutori onorarj.*
11. *I tutori debbono essere confermati dal giudice.*
12. *Tutori senza cauzione o colla cauzione.*
13. *Preferenza di chi dà cauzione.*
14. *Il padre e l' avo tutori.*
15. *Chi può esser tutore.*
16. *Giuramento del tutore.*

Il tutore è quello cui si commette la cura della persona e de' beni del minore o del pupillo. Ques-

(1) L' asterisco * indica gli articoli aggiunti da M. de Jouy; giacchè si è creduto piu comodo per il lettore di contraddistinguerli in questa forma, piuttosto che formare una tavola separata, come si è fatto ne' precedenti volumi.

ta carica chiamasi tutela (1), cioè l' obbligo di prender questa cura (2).

2. Il minore è quello che non ha ancora compiti venticinque anni (3). Coloro che si trovano sotto di questa età nella morte de' loro genitori, sono nello stato che chiamasi minorità, e sono messi in tutela finchè essa dura (4).

3. Sebbene sia cosa naturale eleggere per la tutela di un minore il suo più prossimo erede (5); nondimeno spesso accadendo che i più prossimi siano incapaci di essere tutori, o che abbiano legittime scuse per esentarsi, possono eleggersi per tutori i pa-

(1) Appellantur tutores quasi tuitores, atque defensores. §. 2. *ins. de tutel. l. 1. §. 1. ff. eod.*

(2) Est tutela, ut Servius definivit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter ætatem se defendere nequit, jure civili data, ac permissa. Tutores autem sunt, qui eam vim ac potestatem habent. §. 1. *& 2. ins. de tut. l. 1. ff. eod. d. l. §. 1.* Tutor personæ non rei datur. *L. 14. ff. de test. tut.* Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli præponatur. *L. 12. §. 3. ff. de adm. & per tut.*

(3) Minorem autem viginti quinque annis natu. Videndum est, an etiam diem natalis sui adhuc diximus, an horam qua natus est; ut si captus sit, restituatur, cum nondum compleverit: & ita erit dicendum, ut a momento in momentum tempus spectetur. Proinde & si bissexto natus est, sive priore, sive posteriore die Celsus scribit, nihil referre, nam id biduum pro uno habetur, & posterior dies Kalendarum intercalatur. *l. 3. §. 3. ff. de minor.* V. sul Bissesto l' articolo 20 della sez. 2. della rescissione.

(4) Masculi puberes, & fœminæ viripotentes usque ad vigesimum quintum annum completum curatores accipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc tamen ejus ætatis sunt, ut sua negotia tueri non possint. *Ins. de curat.* V. la nota nella preparazione di questo titolo, sulla differenza degl' impuberi e degli adulti, e sulla durata della tutela.

(5) Legitimæ tutelæ lege duodecim tabularum agnatis delatæ sunt, & consanguineis, id est, iis qui ad legitimam hæreditatem admitti possunt: hoc summa providentia, ut qui sperant hanc successionem, iidem tuerentur bona, ne dilapidarentur. *l. 1. ff. de leg. tut.*

renti più lontani (1); ed in mancanza di parenti, gli amici, e quando non vi fossero nè parenti nè amici capaci di esser tutori, o che questi avessero una legittima scusa, si può eleggere anche un estraneo. E se nel luogo del domicilio del pupillo non vi fosse persona adattata ad esser tutore, si può eleggerne una ne' luoghi vicini (2).

4. I padri (3), e le madri (4), possono eleggere tutori per i loro figli minori. Ma sebbene la loro scelta faccia presumere la capacità e la solvibilità della persona eletta, si potrà tuttavia fare un'altra elezione, quando vi sia una giusta causa; poichè può avvenire, o che il padre abbia malamente scelto, o che sia sopraggiunto qualche cambiamento, tanto ne' costumi, quanto ne' beni di colui ch'è stato scelto (5).

(1) Interdum alibi est hæreditas, alibi tutela; ut puta, si sit consanguinea pupillo: nam hæreditas quidem ad agnatam pertinet; tutela autem ad agnatum. *l. 1. §. 1. ff. de leg. tut.*

(2) Si, quando desint in civitate ex qua pupilli oriundi sunt qui idonei videantur esse tutores, officium sit magistratum inquirere ex vicinis civitatibus honestissimum quemque, & nomina præsidi provinciæ mittere, non ipsos arbitrium dandi sibi vindicare. *l. 24. ff. de tut. & cur. datis l. 1. §. 10. ff. de mag. conv.* Quæro an non ejusdem civitatis cives testamento quis tutores dare possit? Paulus respondit, posse. *l. 32. ff. de testam. tut.* V. l'artic. 2. della sez. 7.

(3) Lege duodecim tabularum permissum est parentibus, liberis suis sive feminini, sive masculini sexus, si modo in potestate sint, tutores testamento dare. *l. 4. §. 1. eod.*

(4) Sed & inquiri in eum, cui matris testamento datus est tutor, oportebit. *l. 4. §. 1. eod.*

(5) Utilitatem pupillorum prætor sequitur, non scripturam testamenti, vel codicillorum. Nam patris voluntatem prætor ita accipere debet, si non fuit gnatus scilicet eorum quæ ipse prætor de tutore comperta habet. *l. 10. ff. de conf. tut.* Quamvis autem ei potissimum se tutelam commissurum prætor dicat, cui testator delegavit, attamen nonnunquam ab hoc recedet: ut puta, si pa-

5. Si può per un sol minore eleggere uno o più tutori, se la sua condizione e l' estensione de' suoi beni richieggano, che l' amministrazione sia in mano a più persone (1). I tutori poi o esercitano in solido tutta la tutela, o ciascuno amministra ciò che separatamente è stato commesso al suo officio, secondo la regola che a suo luogo sarà spiegata (2).

6. Non è necessario che il minore o il pupillo al quale si assegna il tutore, sia presente nell' atto dell' elezione; ma può darsi il tutore ad un assente (3).

7. Può darsi il tutore ad un minore, ancorchè egli ripugni (4).

8. I minori, che alla debolezza dell' età aggiungono qualche malattia personale, che accresca sempre più la loro incapacità a trattare i loro affari, hanno più degli altri bisogno de' tutori; nè può il giudice dispensarsi dal dar loro il tutore col prete-

minus penso consilio hoc fecit: forte minor viginti quinque annis: vel eo tempore fecit, quo iste tutor bonæ vitæ vel frugi videbatur, deinde postea idem cœpit male conversari, ignorante testatore: vel si contemplatione facultatũm ejus res ei commissa est, quibus postea exutus est. *l. 3. §. 3. ff. de adm. & per tut.*

(1) Simul plures tutores dari possunt. *l. simul 23. ff. de tut. & cur.*

(2) Pupillo qui tam Romæ quam in provincia facultates habet, rerum quæ sunt Romæ, prætor, provincialium, præses, tutorem dare potest. *l. 27 ff. de tut. & cur. dat. l. 3 ff. de adm. & per tut. d. l. §. 1 l. 24 §. 1 eod.*

V. l' artic. 28 della sez. 3.

(3) Illud semper constitit præsidem posse tutorem dare tam absentem quam præsentem, & tam præsenti quam absenti. *l. illud 5 ff. de tut. & cur.*

(4) Nec non ignoranti & invito, *l. nec non 6 ff. de tutoribus & curatoribus.*

sto di tali malattie. Un muto adunque deve esser messo sotto il tutore (1).

9. Per la medesima ragione devesi dare il tutore ad un minore sordo (2).

10. Oltre i tutori che comunemente si danno a' minori di ogni condizione per esercitare la tutela, si nominano talvolta altri tutori, che chiamansi onorari, per le tutele che lo meritano. Il lor officio è d'invigilare sull' amministrazione di coloro che hanno il maneggio degli affari, e di consigliarli; e per distinguerli da quelli che amministrano, si dà a quest' ultimi il nome di tutori onorari (3).

11. Tutti i tutori, nominati dal padre o dalla madre del minore, o chiamati per la loro prossimità, o in altra maniera eletti, debbono esser confermati dal giudice della tutela, il quale trovasi nel luogo del domicilio del minore (4).

(1) Muto itemque mutæ impuberibus tutorem dari posse verum est, sed an auctoritas eis accomodari possit, dubitatur. Et si potest tacenti, & muto potest; est autem verius, ut Julianus libro vigesimo primo Digestorum scripsit, etiam tacentibus auctoritatem posse accomodare *l. muto 6. in principio, ff. de tutelis.*

V. la legge *nec mandante 2 §. furioso 3 ff. de tutor. & curat.* citata sull' artic. seguente.

(2) Surdo impuberi poterit tutor dari. *l. muto 6. §. surdo 2. ff. de tutelis.*

Furioso & furiosæ, & muto & surdo tutor vel curator a prætore vel præside dari poterit. *l. nec mandante 2 §. furioso 3 ff. de tutor. & curat.*

(3) Sunt quidam tutores qui honorarii appellantur . . . Sunt qui ad hoc dantur ut gerant. *l. 14 §. 1 ff. de sol. & lib. l. 26 §. 1 ff. de rest. tut. l. 1 §. 2 ff. de adm. & per tut.* Cæteri igitur tutores non administrabunt; sed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus . . . . dati sunt quasi observatores actus ejus qui gesserit & custodes. *l. 3 §. 2 ff. de adm. & per tut.* V. l' articolo 31 della sez. 3.

(4) Magistratus ejus civitatis unde filii tui originem per con-

12. L'elezione de' tutori può farsi in due maniere, per quel che riguarda la sicurezza de' beni de' minori. Una, quando gli elettori si rendono certi che tutti i tutori possono pagare, senza obbligarli a dar sicurtà: l'altra, quando i tutori non sono ammessi alla tutela, se non dando sicurtà (1). Il che ha luogo soltanto riguardo a quelli, i quali vogliono accettar la tutela con questa condizione.

13. Se fra più persone che possono essere elette tutori, uno esibisca il fidejussore, questi sarà preferito (2), qualora non vi fosse ragione di preferire un altro, per i costumi, o per altre cause.

14. Il padre ha l'amministrazione de' beni de'suoi figli, ed a questo riguardo fa le veci di lor tutore legittimo (3).

ditionem patris ducunt, vel ubi eorum sunt facultates, tutores vel curatores his quam primum secundum formam perpetuam dare curabunt. *l. un. C. ubi per tut. V. tot. tit. ff. de confirm. tutor. & tit. inst. de Atil. tut. V. l. ult. §. 1 & 2 C. de adm. tut.* ove si parla del consenso de' parenti sulla elezione di un curatore per una lite.

(1) (Legitimos tutores) cogi satisdare certum est. *l. 5. §. 1 ff. de tut.* Nonnunquam satisdatio ab eis non petitur. *D. l.1 §. 3.* Questi testi non riguardavano che i tutori chiamati per la prossimità. Poichè i tutori eletti col testamento del padre, non erano obbligati a dar cauzione. *L. 17 ff. de test. tut.*

(2) Non omnino autem is qui satisdat præferendus est: quid enim si suspecta persona sit, vel turpis, cui tutela committi, nec cum satisdatione debeat? .... Nec satis non dantes temere repelluntur quia plerumque bene probati & idonei atque honesti tutores, etiam si satis non dent, non debent rejici. Quinimo nec jubendi sunt satisdare. *l. 17 §. 1 ff. de test. tut.* Fides inquisitionis pro vinculo cedet cautionis. *l. 13 in fine ff. de tut. & cur. dat.* Cum reliquis oportet magistratum & mores creandorum investigare. Neque facultates enim, neque dignitas ita sufficiens est ad fidem, ut bona electio, vel voluntas, & benigni mores. *l. 21 §. 5 ff. eod.* V. l'artic. 30 della sez. 3.

(3) Si superstite patre per emancipationem tui juris effecta,

15. Si può eleggere per tutore ogni persona, in cui non si trovi incapacità o legittima scusa (1). Bisogna soltanto sapere chi sieno quelli che dalle leggi son dichiarati incapaci o esenti dalla tutela; il che sarà trattato nella sezione settima.

16. Il tutore eletto giura innanzi al giudice di bene esercitare il suo officio, e di procurare in ogni cosa il vantaggio del minore (2).

SEZIONE II.

Delle facoltà del tutore.

Sulla sezione presente e su quella che siegue bisogna osservare in generale, che l'officio del tutore abbracciando tutto ciò che riguarda la cura della persona e l'amministrazione de' beni del pupillo, esso contiene tutti que' diversi obblighi, che nascono necessariamente da tutti gli accidenti che possono insorgere in mezzo a questa moltiplicità d'incombenze.

matri successisti, rebusque tuis per legitimum tutorem patrem, eumdemque manumissorem administratis, &c. *l. 5 C. de dolo. Inst. de leg. per tut.* Quis enim talis affectus extraneus inveniatur, ut vincat paternum? vel cui alii credendum est res liberorum gubernandas parentibus derelictis. *l. 7 C. de Cur. fur.* V. l'artic. 5 della sez. 1 del titolo de' curatori.

(1) Dicendum primum est quos creari non oportet. *l. 1 §. ff. de excus.*

(2) Volumus, dum celebratur decretum quod tradit curam ei qui ad eam accedit, etiam jusjurandum eum dicere, sacrosancta Dei evangelia tangentem, quia per omnem pergens viam, utilitatem adolescentis aget. *Novell. 72 c. ult. v. l. 7 §. 5 C. de cur. fur.* V. l'artic. 1 della sez. 2 de' curatori.

ze. Ciò distingue la tutela dagli altri obblighi particolari, derivanti, per esempio, da un contratto di vendita, di locazione, di mutuo ed altri simili. Imperocchè tutti questi contratti hanno i loro obblighi particolari, che si limitano alla natura de' contratti medesimi. Ma la diversità di tanti oggetti compresi nell' amministrazione del tutore, lo soggetta ad una obbligazione generale ed indefinita (1). In questa e nella seguente sezione, si spiegheranno le regole che riguardano l'amministrazione del tutore, i suoi obblighi e l'autorità che gli dà la legge.

Inoltre è necessario avvertire gli usi che vi sono in Francia per ciò che riguarda le facoltà e gli obblighi del tutore, la maniera di educare il pupillo, l'impiego del suo denaro, il regolamento de' suoi affari, le spese di ogni specie, e tutto quello che merita regolamento nell' officio della tutela e che può soggiacere a qualche difficoltà. L'uso di Francia porta che il tutore sia nominato da' parenti del pupillo, o da altre persone, delle quali deve egli prendere il parere, e seguire i consigli; e su i pareri e sulle deliberazioni di queste tali persone si esamina la condotta del tutore, e se gli abbonano o rigettano le spese che soggiacciono a qualche difficoltà.

Per le cose poi di maggiore importanza, come sa-

(1) (Bonæ fidei judicia) sive generalia sunt, veluti pro socio; negociorum gestorum (tutela); sive specialia, veluti mandati, commodati depositi. *l. 3º ff. depo.*. V. l'artic. ultimo della sez. 1 della società.

rebbe per il matrimonio del minore o della minore, per l' alienazione de' loro stabili, e per altri affari di questa natura, si fa un congresso avanti il giudice, ed in questo tutte le suddette persone, o almeno il maggior numero de' parenti propongono il loro sentimento, il quale deve servire di norma al tutore. Nel diritto romano è cosa manifesta, che in certi casi il magistrato *ex officio* richiedeva il sentimento de' parenti, come per regolare l' educazione del pupillo, per alienare i suoi fondi, o per risolvere qualche grave difficoltà (1); e nella raccolta di Giustiniano si trova l' esempio di un consiglio dato al tutore dal padre del pupillo (2). Ma in Francia in ciò che riguarda il consiglio che deve prendere il tutore, si tiene un metodo differente; perchè questo consiglio abbraccia generalmente tutti gli affari della sua amministrazione. Quindi le regole che saranno riportate da noi circa le facoltà del tutore, debbono intendersi secondo quest' uso di Francia.

SOMMARIO.

1. *Officio del tutore.*
2. *Autorità del tutore.*
3. *Spese che può fare il tutore.*
4. *Spese che non può fare.*
5. *Amministrazione degli affari.*

(1) *L. 1 Cod. ubi pupilli educ. &c. L. 5 §. 11 ff. de reb. eor. qui sub tutel.*

(2) *L. 5 §. 8 ff. de admin. per tut.*

1. Essendo il tutore eletto per far le veci di padre al pupillo, questo officio comprende due obbligazioni generali: l' una per la condotta e per l' educazione della sua persona: l' altra per l' amministrazione e per la cura de' suoi beni. Perciò le leggi danno al tutore il potere e l' autorità necessaria per i suoi officj (1), e l' obbligano altresì di valer-

(1) Tutela est vis ac potestas ad tuendum eum, qui propter aetatem se defendere nequit, *l. 1 ff. de tut. §. 1 inst. eod.*

sene con quella esattezza e fedeltà che richiede tal ministero (1).

2. Il potere e l'autorità del tutore si estende a tutto ciò che può esser necessario per il buon uso della sua amministrazione; e le leggi considerandolo come un padre di famiglia, gli danno anche il nome di padrone, ma solamente per amministrare da buon padre di famiglia, e col peso di render conto dell' uso che avrà fatto dell' autorità confidatagli (2).

3. Il tutore può fare tutte le spese necessarie, utili ed oneste, per gli affari, per le riparazioni, per le liti, per li viaggi e per altre cose simili, secondo la qualità de' beni, la natura degli affari e le altre circostanze. *Nel dubbio poi dell'utilità o della necessità delle spese, le farà stabilire dal giudice* (3). Ma le spese non possono eccedere le rendi-

(1) V. le regole di questa sez. e le due seguenti.

(2) Generaliter quotiescumque non fit nomine pupilli, quod quivis pater-familias idoneus facit, non videtur defendi. *l.* 10 *ff. de adm. & per tut.* Tutor qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domini loco haberi debet *l.* 27 *ff. de adm. & per tut. l.* 157 *ff. de reg. jur.* Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur, cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat. *l.* 7 *§.* 3 *ff. pro emp.*

(3) Sumptus in pupillum tuum necessario & ex justis, honestisque causis judici qui super ea re cogniturus est, si probabuntur facti, accepto ferentur; etiam si prætoris decretum, de dandis eis non sit interpositum. Id namque quod a tutoribus, sive curatoribus bona fide erogatur, potius justitia quam aliena autoritate firmatur. *l.* 3 *C. de adm. tut.* Idem sumptus litis tutor reputabit, & viatica, si ex officio necesse habuit aliquò excurrere, vel proficisci. *l.* 1 *§.* 9 *ff. de tut. & rat. dist. l.* 1 *§.* 4 *ff. de cont. tut. & ut. act.*

te, fuori che nel caso di qualche gran necessità per il vantaggio del pupillo (1).

4. Il tutore deve aver cura degli affari del pupillo del pari che de' proprj. Se faccia spese inette o inutili, non può domandare che il pupillo sia tenuto ad approvarle nel rendimento de' conti della tutela. Quindi se un tutore facesse donativi di nozze alla madre del suo pupillo, questa spesa non sarebbe approvata, perchè è una spesa inutile (2). Non sarebbe lo stesso degli alimenti che il tutore avesse somministrato alla madre del pupillo. Questa spesa sarebbe approvata nel suo conto, qualora la madre si trovasse in uno stato indigente, e se il pupillo avesse una rendita sufficiente per somministrare questi alimenti, poichè bisogna che concorrano queste due circostanze (3).

5. L'amministrazione del tutore estendesi a tutto ciò ch' è necessario o utile al pupillo. Quindi può pagare i debiti che son liquidi, adempire ai pesi, esigere i crediti, fare le riparazioni necessarie. Ma

(1) Quid ergo si plus in eum impendit, quam sit in facultatibus, videamus, an possit hoc consequi? & Labeo scribit, posse. Sic tamen accipiendum est, si expedit pupillo ita tutelam administrari: cæterum si non expedit, dicendum est absolvi pupillum oportere; neque enim in hoc administrantur tutelæ, ut merganture pupilli. Judex igitur qui contrario judicio cognoscit, utilitatem pupilli spectabit, & an tutor ex officio sumptus fecerit. *l. 3 ff. de contr. tut. & ut. act.* V. i due articoli seguenti.

(2) Si munus nuptiale matri pupilli miserit, non eum pupillo imputaturum Labeo scripsit, nec per quam necessaria est ista muneratio. l. prima, §. *sed si* 5. *ff. de tut. & rationibus dist.*

(3) Si matrem pupilli aluit tutor, putat Labeo imputare eum posse; sed & verius, non nisi per quam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli. Utrumque igitur concurrere oportet ut & mater egena sit, & filius in facultatibus positus, l. prima, §. *præterea* 4 *ff. de tut. & rat. dist.*

non può alienare gli stabili del pupillo, se non per cause necessarie; come per pagar debiti, se sieno urgenti o onerosi, e solamente quando i danari, le rendite, i crediti ed i beni mobili non bastano. In questo caso l'alienazione si fa con cognizione di causa, col consenso de' parenti, dopo che il tutore ha fatto vedere lo stato de' beni con un conto sommario, e dopo che la vendita è stata ordinata dal giudice, con osservare le forme prescritte per queste sorte di vendite (1).

6. Il tutore può render migliore la condizione del pupillo, può accettare le donazioni che non sieno di peso, può transigere in guisa che se il pupillo sia creditore, conservi il suo credito, e se sia debitore, trovi il suo vantaggio, o colla diminuzione del debito o colla facilità del pagamento. Ma non può donare i beni del pupillo, nè transigere colla perdi-

(1) Tutor qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domini loco haberi debet. *l. 27 ff. de adm. & per tut.* Tutoribus recte solvi. *l. 14 §. 1 ff. de sol. l. 46 §. ul. ff. de adm. & per tut.* Minorum possessionis venditio, per procuratorem, delato ad prætorem vel præsidem provinciæ libello, fieri non potuit: cum ea res confici recte aliter non possit, nisi apud acta, causis probatis quæ venditionis necessitatem inferant, decretum solemniter interponatur. *l. 6 C. de præd. & ab reb. min. &c. l. 1 §. 2 ff. de reb. eor. qui sub. tut. l. 11 eod.* In primis hoc convenit excutere, an aliunde possit pecunia ad extenuandum æs alienum expediri. Quærere ergo debet, an pecuniam pupillus habeat, vel in numerato, vel in nominibus quæ conveniri possunt, vel in fructibus conditis, vel etiam in redituum spe atque obventionum. Item requirat, num aliæ res sint præter prædia, quæ distrahi possunt, ex quorum pretio æri alieno satisfieri possit. Si igitur deprehenderit non posse aliunde exolvi, quam ex prædiorum distractione, tunc permittet distrahi, si modo urgeat creditor, aut usurarum modus parendum æri alieno suadeat. *l. 5 §. 9 ff. de reb. eor. qui sub. tut.* Requirat ergo necessarios pupilli . . . jubere debet edi rationes. Idemque sinopsin bonorum pupillarium. *D. l. 5 §. 11.* V. l'artic. 24 e i seguenti della sez. 2 delle rescissioni.

ta o colla diminuzione di qualche diritto; nè imporre nuovi pesi, come servitù ne' fondi; nè intentare o sostenere liti dannose; nè dare il giuramento ad un debitore, purchè non fosse impossibile di assicurare altrimenti il credito del pupillo e non vi fosse altro mezzo che questo; e non può finalmente in niente deteriorare la condizione del suo pupillo (1).

7. Se il tutore abusi della sua autorità tanto dolosamente, quanto colposamente, ne sarà risponsabile. Come se manchi di prender consiglio in un affare che lo merita, se faccia qualche cattivo acquisto, se intenti o sostenga una lite dannosa (2).

8. Se il padre del pupillo avesse ordinato che il tutore si regolasse col consiglio della madre del pupillo medesimo, e che in questa maniera resterebbe

(1) Tutoribus concessum est a debitoribus pupilli pecuniam exigere, ut ipso jure liberentur: non etiam donare, vel etiam diminuendi causa cum iis transigere. Et ideo eum qui minus tutori solvit, a pupillo in reliquum conveniri posse. *l. 46 §. ul. de adm. & per tut.* Tutor ad utilitatem pupilli & novare & rem in judicium deducere potest. Donationes autem ab eo factæ, pupillo non nocent. *l. 22 eod.* Simili modo dici potest nec servitutem imponi posse feudo pupilli vel adolescentis, nec servitutem remitti. *l. 3. §. 5 ff. de red. eor. q. s. t.* Non est ignotum tutores vel curatores adolescentium, si nomine pupillorum vel adultorum scientes calumniosas instituant, actiones eo nomine condemnari oportere. *l. 6 C. de adm. tut.* Tutor pupilli, omnibus probationibus aliis deficientibus, jusjurandum deferens audiendus est: quandoque enim pupillo denegabitur actio. *l. 35 ff. de jurejur. V. l. 17 §. 1 & 2 eod.* V. l'articolo 5 della sezione 2 delle convenzioni. V. poco appresso l'articolo 10. V. l'articolo 2 della sezione 2 delle innovazioni.

(2) Competet adversus tutores tutelæ actio, si male contraxerint: hoc est si prædia comparaverint non idonea, per sordes, aut gratiam. *l. 7 §. 2 ff. de adm. & per. tut. l. 57 eod.* Si nomine pupillorum vel adultorum scientes calumniosas instituant actiones, eo nomine condemnari oportere. *l. 6. C. eod.* V. l'art. 9 e l'art. 11 della sez. 3.

discaricato dell'evento, non lascierà d'esser tenuto a quel che si troverà malamente amministrato con questo consiglio stesso, qualora fosse imprudente; ma se il consiglio fosse ragionevole, non potrà esser niente imputato al tutore per averlo seguitato (1).

9. Il tutore esercita la sua autorità per gli affari del pupillo in due maniere; l'una coll'autorizzare quel che fa il suo pupillo presente; l'altra coll'agire come tutore, sia o no presente il pupillo: ed in amendue questi casi è risponsabile di ciò che autorizza, e di ciò che fa (2).

10. Il potere e l'autorità del tutore hanno questo effetto, che tutto quel che amministra è considerato come il fatto proprio del pupillo; o che si obblighi per lui come suo tutore, o che altri si obblighino verso di lui, o che ottenga condanne dal giudice, o che sia egli condannato, il pupillo è quello che diviene il creditore o il debitore, e le obbligazioni e le condanne hanno il pieno effetto in favore o contro di lui (3).

(1) Pater tutelam filiorum consilio matris geri mandavit, & eo nomine tutores liberavit: non idcirco minus officium tutorum integrum erit; sed viris bonis conveniet salubre consilium matris admittere. Tametsi neque liberatio tutoris, neque voluntas patris, aut intercessio matris tutoris officium infringat. *l. 5 §. 8 ff. de adm. & per tut.*

(2) Sufficit tutoribus ad plenam defensionem, sive ipsi judicium suscipiant, sive pupillus, ipsis auctoribus. *l. 1 §. 2 ff. de adm. & per tut. V. d. l. §. 3 & 4.* V. l'art. 11 della Sez. 1.

(3) Si tutor condemnavit, sive ipse condemnatus est, pupillo & in pupillum potius actio judicati datur. *l. 2 ff. de adm. & per. tut. l. 7 ff. quand. ex fact. tut.* Si in rem minoris pecunia profecta sit, quæ curatori vel tutori ejus, nomine minoris mutuo data est, merito personalis in eundem minorem actio danda est. *l. 3 C. quando ex fact. tut.* Tutor qui & coheres pupillo erat, cum conveniretur fideicommissi nomine in solidum ipse cavit,

11. Il pupillo è talmente sotto la potestà del tutore, che non può obbligarsi senza la sua autorità. Ma siccome l' autorità del tutore tende solo al vantaggio del pupillo, perciò le obbligazioni che un terzo ha contratto con il pupillo sono valide, quantunque abbia questi agito senza l' autorità del tutore (1).

12. Le infermità del tutore non possono servire di pretesto per render valida l' obbligazione, contratta da un pupillo senza l' autorità del tutore. Poichè non potendo egli contrattare senza l' autorità di un tutore, non può acquistare questa capacità colle infermità del tutore. Se il tutore sia in tale stato di malattia che gli sia impossibile di attendere agli affari del pupillo, bisogna eleggerne un altro in suo luogo. Se il tutore fosse cieco potrebbe autorizzare il pupillo; poichè la cecità non lo rende incapace di tale officio (2).

13. Un tutore non può essere sforzato ad autorizzare il pupillo. Tuttavia se il suo rifiuto di autorizzarlo avesse cagionato qualche pregiudizio, sarà egli garante della perdita patita dal pupillo (3).

Quæsitum est, an in adultum pupillum pro parte danda sit utilis actio? respondit dandam. *l. 8 ff. quando ex fac. tut.* V. l'art. 16 di questa sez.

(1) Pupillus vendendo sine tutoris auctoritate non obligatur; sed nec in emendo, nisi in quantum locupletior factus est. *l. pupillus 5 §. 1 ff. de aut. & cont. tut.*

Obligari ex omni contractu pupillus sine tutoris autoritate non potest; acquirere autem sibi stipulando, & per traditionem accipiendo, etiam sine tutoris autoritate potest. *l. obligari 9 in principio, ff. de aut. & cons. tut.*

(2) Etiam si tutor cæcus factus sit, autor fieri potest. *l. etiam 16 ff. de aut. & cons. tut.*

(3) Si tutor pupillo nolit autor fieri, non debet eum prætor cogere, primum, quia iniquum est, etiamsi non expedit pupil-

14. Quando vi sono molti tutori, basta l'autorità di un solo (1).

15. L'autorità del tutore non è meno necessaria per le obbligazioni condizionate, che per le obbligazioni pure e semplici (2).

16. Trovandosi il pupillo pregiudicato in ciò che il tutore ha trattato, anche di buona fede, o unitamente con lui, o senza di lui, l'autorità del tutore non impedisce che non possa il pupillo esserne indennizzato (3), secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle restituzioni *in integrum*. Poichè il tutore ha soltanto l'autorità di conservare i beni del pupillo, non di pregiudicarlo.

17. *Se* il tutore avesse qualche pretensione contro il suo *pupillo*, non potrà autorizzarlo, per ciò che riguarderà il proprio interesse. Ma in questo caso si destina al pupillo un curatore, che in altra maniera chiamasi tutore surrogato, per difenderlo contro il suo tutore. Se poi il pupillo avesse due o più

lo, autoritatem eum præstare; deinde etsi expedit, tutelæ judicio pupillus hanc jacturam consequitur. *l. si tutor 17 ff. de aut. & cons. tut.*

(1) Pluribus tutoribus datis, unius autoritas sufficit. *l. etsi 4 ff. de aut. & cons. tut.*

Si plures sint tutores, unius autoritas sufficit. *l. pupillus 5 in principio ff. de aut. & cons. tut.*

(2) Et si conditionalis contractus cum pupillo fiat, tutor debet pure autor fieri. *l. etsi 8 ff. de aut. & cons. tut.*

(3) Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat. *l. 7 §. 3 ff. pro emp.* Nulla differentia est, num interveniat autoritas tutoris, an perperam adhibeatur. *l. 2 ff. de auct. & cons. tut.* Minoribus annis viginti quinque, etiam in his quæ præsentibus tutoribus vel curatoribus in judicio vel extra judicium gesta fuerint, in integrum restitutionis auxilium superesse, si circumventi sunt, placuit. *l. 2 C. si tut. vel cur. interv.* V. l'articolo 19 della sezione 2 delle rescissioni.

tutori, uno di essi lo difenderà contro l'altro. Ma se si trattasse di autorizzare il pupillo per accettare, per esempio, una successione onerosa, di cui il tutore si trovasse creditore, potrebbe autorizzarlo a dichiararsi erede, quantunque per una conseguenza della qualità ereditaria, il pupillo si trovasse obbligato verso di lui (1).

18. Il tutore non può accettare una cessione contro il suo pupillo; e se l'accetta perde il credito ceduto (2). Purchè le circostanze non lo giustifichino; come se il tutore paghi danaro del proprio per far rivocare, o per prevenire un sequestro de' beni del pupillo (3).

(1) In rem suam tutorem autorem fieri non posse. *l. 1 ff. de auct. & cons. l. 5 eod.* Si pupillus pupillave cum justo tutore, tutoreve cum eorum quo litem agere vult, & curator in eam rem petitur, &c. *l. 1 §. 2 ff. de tutel. l. 1 C. de in lit. dand. tut. V. Nov. 72 cap. 2.* Si plures tutores sint, a prætore curatorem posci litis causa supervacuum est: quia altero autore cum altero agi potest. *l. 24 ff. de test. tut.* Quanquam regula sit juris civilis, in rem suam autorem tutorem fieri non posse, tamen potest tutor proprii sui debitoris hereditatem adeunti pupillo autoritatem accomodare, quamvis per hoc debitor efficiatur: prima enim ratio autoritatis ea est, ut hæres fiat. Per consequentias contingit ut debitum subeat. *l. 1. ff. de auct. & cons. tut. l. 7. eodem.*

(2) Cadat ab eis, quæ ex hoc sunt quæsita propter transgressionem nostræ legis. *Nov. 72 cap. 5.*

(3) Non fit contra Senatusconsultum, si cujus tutor creditori patris pupilli exolvit, ut ejus loco succedat. *l. 12 ff. de reb. eor. qui sub. tut. &c.*

SEZIONE III.

Degli obblighi de' tutori.

SOMMARIO.

1. Colui che è stato eletto tutore, e che non ha scusa per esentarsi da quest' officio è obbligato di accettare la tutela e di esercitarla; e sarà risponsabile non solo di ciò che avrà malamente amministrato, ma eziandio di ciò che avrà mancato di amministrare (1).

2. Il primo obbligo del tutore è di prender cura della persona del pupillo, di provvedere alla sua educazione ed alla sua condotta, e di fare a tale oggetto le spese necessarie ed oneste, secondo la condizione ed i beni del pupillo medesimo (2).

3. Le madri de' pupilli hanno cura della loro educazione, quantunque non sieno tutrici. Purchè non vi fossero giuste cause di privarnele, il che sarà stabilito dal giudice, col parere de' congiunti (3).

(1) Gerere atque ministrare tutelam, extra ordinem tutor cogi solet. *l. 1 ff. de adm. & per. tut.* Ex quo scit se tutorem datum, si cesset, tutor suo periculo cessat. *D. l.* §. 1. In omnibus quæ fecit tutor, cum facere non deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet hoc judicio, *l. 1. ff. de tut. rat.* Tam de administratis, quam de neglectis. *l. 6 C. de test. tut.* Ex quo innotuit tutori se tutorem esse, scire debet periculum tutelæ ad eum pertinere. *l. 5 §. ul. ff. de adm. & per tut.* V. qui appresso l' artic. 11.

(2) Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli præponatur, in primis mercedes præceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium constituet. *l. 12 §. 3 ff. de adm. & per tut.* V. l' art. 5 ed i seguenti.

(3) Educatio pupillorum tuorum nulli magis quam matri eorum, si non vitricum eis induxerit, committenda est. Quando autem inter eum, & cognatos, & tutores super hoc orta fuerit

4. Se la madre del pupillo è passata alle seconde nozze, l' educazione potrà esserle tolta o lasciata col suo secondo marito, secondo le circostanze (1).

5. L' educazione del pupillo comprende i suoi alimenti, il suo vestiario, l' abitazione, i medicamenti, le paghe de' maestri, il mantenimento agli studj e agli altri esercizj, e generalmente tutte le spese necessarie ed oneste, secondo la sua condizione ed i suoi beni (2).

6. Le spese per l'educazione debbono essere regolate in maniera che non manchi nulla di onesto nè di necessario al pupillo, secondo la sua condizione e le sue rendite; procurando però che esse non assorbiscano tutte le rendite (3). *Anche per i pupilli*

dubitatio, aditus præses provinciæ, inspecta personarum qualitate & conjunctione, perpendet ubi puer educari debeat. *l. 1 C. ubi pup. educ. deb. Nov. 22 cap. 38.*

Non si è messo in questa regola, che la madre passata alle seconde nozze, è priva dell' educazione de' suoi figli di un altro letto, come sembra che voglia la legge citata su questo articolo; poichè sebbene questa considerazione debba talvolta avere un tal effetto, la nostra usanza nondimeno non priva la madre dell' educazione de' suoi figli per essere semplicemente passata alle seconde nozze. V. l' art. seguente.

(1) Questa è una conseguenza dell' articolo precedente e dell' articolo 4 della sezione 7, ove si è detto che il padrigno può esser tutore.

(2) Officio Judicis, qui tutelæ cognoscit, congruit reputationes tutoris non improbas admittere. Ut puta, si dicat impendisse in alimenta pupilli vel disciplinas. *l. 2 ff. ubi pup. educ.* Mercedes præceptoribus. *l. 12 §. 3 ff. de adm. & per tut.* Vestem & tectum. *l. 13 §. 3 ff. ubi pup. educ. v. l. ult. C. de aliment. pup. præst.*

(3) Modus autem, siquidem prætor arbitratus est, is servari debet, quem prætor statuit: Si vero prætor non est aditus, pro modo facultatum pupilli debet arbitrio judicis æstimari. *l. 2 §. 1 ff. ubi pup. educ.* Modum autem matrimonii spectare debet (præ-

esorbitantemente ricchi, le spese della educazione debbono essere moderate (1). Che se i beni del pupillo si aumentano o si diminuiscono, le spese dell' educazione, potranno a proporzione esser aumentate o diminuite secondo il bisogno (2).

7. Se il padre del pupillo abbia provveduto a ciò che riguarda la sua educazione, sia per il luogo in cui deve essere allevato, sia per la maniera o per le spese, bisogna stare alla sua disposizione; purchè giuste cause non obblighino a regolare diversamente queste cose. Quindi, per esempio, se il padre credendosi più ricco di quel che fosse in realtà, avesse ordinata un' educazione di una spesa troppo grande, si potrebbe moderarla; siccome potrebbesi aumentarla, se non bastasse ciò che aveva destinato, avendo sempre riguardo alla condizione ed a' beni del pupillo. Potrebbesi perciò commettere l'educazione ad altre persone, posponendo quelle che il padre aveva elette, qualora si trovasse che la cura di queste persone mettesse in pericolo la vita o i costumi del pupillo. E se un padre avesse affidata l'educazione del figlio ad un erede che gli avesse sostituito, dipenderebbe dalla prudenza del giudice e de' parenti del pupillo di prevenire ogni pericolo ed anche

tor) cum alimenta decernit. Et debet statuere tam moderate, ut non universum reditum patrimonii in alimenta decernat, sed semper sic, ut aliquid ex reditu supersit. *l.* 3. §. 1. *eod. Novel.* 74. *c.* 7.

(1) In amplis tamen patrimoniis positis, non cumulus patrimonii, sed quod exhibitioni frugaliter sufficit, modum alimentis dabit. *D. l.* 3. §. 3.

(2) Si forte potest decreta alimenta ad egestatem fuerit pupillus perductus, diminui debent quæ decreta sunt; quemadmodum solent augeri, si quid patrimonio accessit. *D. l.* 3. §. *ult.*

anche ogni sospetto, se lo giudicasse conveniente. Così in altre difficoltà simili, è rimesso all' arbitrio del giudice l' eseguire o non eseguire le disposizioni del padre, avendo sempre riguardo al vantaggio del pupillo (1).

8. L' educazione de' pupilli appartiene ai padri ed alle madri, ed in loro mancanza ai tutori. Possono tuttavia esservi circostanze che determinino a vietare ai tutori, ed anche ai padri ed alle madri l' educazione de' pupilli. Deesi aver cura di non affidare l' educazione de' pupilli a persone d' una vita sregolata; poichè sarebbe da temersi che il cattivo esempio non li potesse corrompere (2).

9. La spesa per l' educazione de' pupilli deve regolarsi secondo le loro facoltà e la loro età (3).

(1) Si pater statuit alimenta liberis, quos hæredes scripserit, ea præstando tutor reputare poterit; nisi forte ultra vires facultatum statuerit: tunc enim imputabitur ei, cui non adito Prætore desideravit alimenta minui. *l. 2. §. ult. ff. ubi pup. educ.* Solet Prætor frequentissime adiri, ut constituat ubi filii vel alantur vel morentur; non tantum in posthumis, verum omnino in pueris. *l. 1. ff. eod.* Si disceptetur ubi morari, vel ubi educari pupillum oporteat, causa cognita, id præsidem statuere oportebit. In causæ cognitione, evitandi sunt qui pudicitiæ impuberis possunt insidiari. *l. 5. eod.* Et solet ex persona, ex conditione & ex tempore statuere ubi potius alendus sit, & nonnumquam a voluntate patris recedit Prætor. Denique cum quidam testamento suo cavisset, ut filius apud substitutum educaretur, Imperator Severus rescripsit, Prætorem æstimare debere, præsentibus cæteris propinquis liberorum. Id enim agere prætorem oportet, ut sine ulla maligna suspicione alatur partus, & educetur. *l. 1. §. 1. eod.* V. l' artic. 20.

(2) Si disceptetur ubi morari, ubi educari pupillum oporteat, causa cognita, id præsidem statuere oportebit. In causæ cognitione evitandi sunt qui pudicitiæ impuberis possunt insidiari. *l. si disceptetur 5. ff. ubi pupilius.*

(3) Ad instructionem pupillorum vel adolescentium, pupillarum vel earum quæ intra vigesimum annum constitutæ sunt, solet decernere respectu, facultatum & ætatis eorum qui instituuntur. *l. jus 3. §. idem 5 ff. ubi pupillus.*

10. Se il pupillo sia privo di beni, o non ne abbia a sufficienza per il suo mantenimento, il tutore non è obbligato a spender del proprio; poichè quest' officio non consiste se non a prender quella cura che l' amministrazione richiede (1).

11. Il secondo obbligo del tutore riguarda l' amministrazione de' beni del pupillo; e quest' obbligo consiste nel prender la medesima cura de' beni e degli affari del pupillo, come un padre di famiglia la prende per i suoi. Quindi il tutore sarà risponsabile del dolo e delle colpe contrarie a questa cura; ma non del cattivo successo di una buona amministrazione, nè de' casi fortuiti (2).

12. Il primo dovere del tutore per l' amministrazione de' beni del pupillo, è di farne inventario coll' autorità del giudice, prima d' intromettersi nell' esercizio della tutela, affinchè sappia di che è incaricato, e possa renderne conto a suo tempo. Che se prima dell' inventario si dasse qualche affare che

(1) Si egeni sunt pupilli, de suo eos alere tutor non compellitur. *l.* 3. §. *ult. ff. ubi pup. educ.*

(2) A tutoribus & curatoribus pupillorum eadem diligentia exigenda est circa administrationem rerum pupillarium, quam pater familias rebus suis ex bona fide præbet. *l.* 33. *ff. de adm. & per tut.* Generaliter quotiescumque non fit nomine pupilli, quod quivis pater-familias idoneus facit, non videtur defendi. *l.* 10. *eod.* Præstando dolum, culpam, & quantam in suis rebus diligentiam. *l.* 1. *ff. de tutelis & rat.* Quidquid tutoris dolo vel lata culpa, aut levi, seu curatoris minores amiserint, vel cum possent non acquisierint, hoc in tutelæ seu negotiorum gestorum utile judicium venire, non est incerti juris. *l.* 7. *C. arb. tut.* Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestum est. *l.* 3. §. 7. *ff. de contr. tut. & tut. act.* Tutoribus vel curatoribus fortuitos casus adversus, quos caveri non potuit, imputari non oportere, sæpe rescriptum est. *l.* 4. *C. de adm. & per tut.* V. l' articolo 43.

non ammettesse dilazione, il tutore vi provvederà secondo il bisogno (1).

13. Fatto l'inventario de' beni, si consegnano al tutore tutti i documenti e le scritture, affinchè prenda cura degli affari, riscuota i crediti, usi le diligenze che dovranno farsi in giudizio per le liti, ed invigili a tutto ciò che potrà richiedere l'interesse del pupillo (2). Ma per rapporto alle liti, egli non può intentarne, e neppure proseguire quelle che si trovano intentate, senza che vi concorra il parere di quelle persone, ch'egli deve consultare. Con questo parere medesimo deve regolare gli atti contro i debitori del pupillo, per non far atti inutili contro i debitori insolvibili. In sostanza egli in tutte le cose dubbie deve dipendere da questo parere.

14. Tutti i fondi del pupillo passano in potere e nel possesso del tutore, per prenderne cura, e per raccoglierne i frutti e le altre rendite (3).

15. Potendo i mobili perire o perdersi, e dall'altra banda non producendo veruna rendita, debbono

(1) Tutores vel curatores, mox quam fuerint ordinati, sub præsentia publicarum personarum, inventarium rerum omnium & instrumentorum solemniter facere curabunt. *l. 24. C. de adm. tut.* Nihil itaque gerere, ante inventarium factum, eum oportet; nisi id quod dilationem nec modicam expectare possit. *l. 7. ff. de adm. & per tut. l. ult. §. 1. C. arbit. tut.*

(2) Inventario publice facto secundum morem solitum, res ei tradantur. *l. ul. §. 1. C. arb. tut.* Nomina paternorum debitorum, si idonea fuerint initio susceptæ tutelæ, & per latam culpam tutoris minus idonea tempore tutelæ esse cœperunt; judex qui super ea re datus fuerit, dispiciet: & si palam dolo tutoris, vel manifesta negligentia cessatum est, tutelæ judicio damnum quod ex cessatione accidisset, pupillo præstandum esse, statuere curabit. *l. 2. C. arb. tut. l. 57. ff. de adm. & per tut.* V. l'art. 11.

(3) Tutores possessorum loco habentur. *l. 15. §. 5. ff. qui satisd. cog.*

i tutori farli subito vendere, per impiegarne i danari in capitali fruttiferi. Che se si dasse qualche causa di ritardo, siccome non si dovrebbe allora imputare al tutore il non aver usata una sollecita diligenza, così non dovrebbe essere scusato se avesse usata qualche negligenza (1).

16. Il tutore non può comprare i beni del pupillo, nè a nome proprio, nè per mezzo di una terza persona; poichè non può essere venditore e compratore della medesima cosa; ed inoltre potrebbe facilmente usare qualche frode e contrattare a vil prezzo (2).

16. Se fra i mobili ve ne siano alcuni di un uso necessario o vantaggioso, come i bestiami di un po-

(1) Si tutor cessaverit in distractione earum rerum quæ tempore deperceunt, suum periculum facit; debuit enim confestim officio suo fungi. Quid si contutores expectabat vel differentes, vel etiam volentes se excusare, an ei ignoscatur? Et non facile ignoscetur, debuit enim partibus suis fungi, *non quidem præcipiti festinatione, sed nec moratoria cunctatione. l. 7. §. 1. ff. de adm. & per tut. l. ul. §. ul. c. eod.* Animalia supervacua 22. *in fine c. eod. l. ul. C. quando decr. op. n. e.* Si res pupillares quas in horreo conditas habere, aut etiam vendere debuisti, in hospitio tuo, ut asseveras, vi ignis absumptæ sunt; culpam seu segnitiem tuam non ad tuum damnum, sed ad pupilli tui spectare dispendium, minus probabili ratione deposcis. *l. 3. c. de peric. tut.* Ut ex mobilibus prædia idonea comparentur. *l. 14. C. de adm. tut.*

Per l' antico diritto romano, il tutore non solo era obbligato a far vendere i mobili, ma eziandio le case, per il pericolo degl'incendj; *domus vel alia res periculo subjecta.* L. 5. §. 9. ff. de adm. & per tut. l. 22. C. de adm. tut. L' imperador Costantino vietò di vendere alcuno stabile, ed anche i mobili, senza cognizione di causa e senza decreto del giudice, a riserva delle vesti e degli animali, il cui uso non era necessario ai pupilli, permettendo di vendere queste cose senza decreto del giudice. *D. l. 22.*

(2) Idem ipse tutor & emptoris & venditoris officio fungi non potest. *l. 5. §. 2. ff. auct. & cons. tut.* Sed si per interpositam personam rem pupilli emerit, in ea causa est, ut emptio nullius momenti sit, *D. l. §. 3. l. 9. ff. de rev. tut. q. 1. t.*

dere, i tini per la vendemmia ed altri simili, questi tali mobili non si debbono vendere (1).

18. Se la tutela deve finir presto, perchè il pupillo si trovi prossimo all' età maggiore, in questo caso il tutore non è obbligato a vendere tutti que' mobili, che saranno necessarj al pupillo divenuto che sia maggiore, e de' quali dovrebbe questi fare un nuovo acquisto (2).

18. Se per altre ragioni sarà necessario o almeno vantaggioso il conservare alcuni mobili, come le gioje, i quadri e gl' altri mobili preziosi di una illustre famiglia; come pure le mute de' cavalli ed altre cose necessarie alla persona o al patrimonio del pupillo: in questi casi ed in altri consimili il tutore potrà conservare queste tali cose, secondo la condizione de' minori, l' uso delle cose medesime e la ragionevolezza di altre circostanze (3).

20. Se il padre del pupillo avesse ordinata la vendita de' mobili, il tutore sarà tuttavia obbligato a venderli, a scanso di qualche circostanza particolare, che renda giusto il conservarli. Il che dovrà determinarsi dal giudice, col parere de' congiunti del pupillo (4).

(1) Animalia quoque *supervacua*, quamvis minorum, quin veneant non vetamus. *l. 22. in fin. C. de adm. tut.* V. l'art. 19.

(2) Siccome i mobili de' minori non debbono esser venduti se non per prevenirne la deteriorazione, e per impiegare il denaro, così cessando tali motivi nel caso di questo articolo, deve altresì cessare la disposizione della legge che ordina la vendita de' mobili.

(3) Gemmas, cæteraque mobilia prætiosa. *l. 22. c. de admin. tutor.*

(4) Usque adeo autem licet tutoribus patris præceptum negligere, ut si pater caveret, ne quid rei suæ distrahatur, vel ne

21. Se nel patrimonio di un pupillo vi saranno crediti attivi, i quali sia più vantaggioso il vendere che il procurarne l'esazione, a cagione del pericolo di fare spese inutili; come se si trattasse dell'erede di un mercante a minuto, il quale avesse lasciato un numero così grande di piccoli crediti, che fosse impossibile o troppo difficile di esigerli per la loro quantità, per la loro tenuità, o per la difficoltà di far stare a ragione i debitori: in tal caso potrà il tutore fare una vendita generale di tutti questi crediti, osservando però le solite formalità, e riservandosi que' crediti che fosse più vantaggioso esigere da se medesimo (1).

22. Tutto il denaro effettivo esistente nel patrimonio, e tutto quello che si ricaverà dalla vendita de' mobili e degli altri effetti, dovrà dal tutore impiegarsi nel pagamento de' debiti ereditarj e degli altri pesi. Ciò che vi rimane dovrà essere rinvestito in fondi o in crediti fruttiferi (2). Fra i debiti poi ereditarj, che il tutore deve pagare, si comprende ancora qualunque debito del pupillo col tutore medesimo (3).

23. Il tutore deve essere attento di esigere a suo

vestis, vel ne domus, vel ne aliæ res periculo subjectæ, liceat eis contemnere hanc patris voluntatem. *l.* 5. §. 9. *ff. de adm. & per tut.* V. gli artic. precedenti. V. l'artic. sulla volontà del padre.

(1) Queste sorte di crediti essendo egualmente soggetti a perire che i mobili, v'è la medesima ragione di venderli.

(2) Ex mobilibus prædia idonea comparentur. *l.* 24. *c. de adm. tut.*

(3) Sicut autem solvere tutor quod debet, ita & exigere quod sibi debetur potest, si creditor fuit patris pupilli. Nam & sibi solvere potest. *l.* 9. §. 5. *ff. eod. l.* 8. *C. qui dare tut.*

tempo; e se per aver differita l'esazione, qualche debitore diviene insolvibile, egli deve indennizzare del proprio il pupillo di quella perdita (1).

24. Se il patrimonio del pupillo è gravato di debiti, ed il tutore essendo uno de' creditori convenga cogli altri per qualche rilascio, per impedire che il pupillo non rinunzj alla successione, sarà obbligato a fare per parte sua il medesimo rilascio (2); purchè per considerazioni particolari, non si provvedesse diversamente da coloro, che danno il lor consiglio negli affari del pupillo.

25. Se il tutore abbia ottenuto da tutti i creditori del pupillo un ribasso de' loro crediti, e se anch' egli sia creditore dell'eredità del pupillo, può nascere la questione se anch'esso debba fare il ribasso come gli altri. Convien distinguere. Se il ribasso si fa ad oggetto che il pupillo accetti l'eredità, gravata di que' tali debiti, il tutore è obbligato anch' egli al ribasso. Ma se si fa per altro motivo, che quel-

(1) Si tutor constitutus quos invenerit debitores non convenerit, ac per hoc minus idonei efficiantur, vel intra sex primos menses pupillares pecunias non collocaverit, ipse in debitam pecuniam, & in usuras ejus pecuniæ, quam non fœneraverit convenitur. *l. Si tutor 15 ff. de adm. & per tut.*

(2) Cum hæreditas patris ære alieno gravaretur, & res in eo statu videretur, ut pupilla ab hæreditate paterna abstineretur; unus ex tutoribus cum plerisque creditoribus ita decidit, ut certa crediti portione contenti essent; acciperentque . . . . respondi eum tutorem qui cæteros creditores ad portionem vocaret, eadem parte contentum esse debere. *l. 59. ff. de adm. & per tut.*

Se i parenti del minore trovassero a proposito di distinguere la condizione del tutore da quella degli altri creditori, considerando la sua cura e 'l vantaggio che procurasse al minore, ottenendo dagli altri un rilascio che non avrebbe forse egli stesso il mezzo di fare, potrebbe esser giusto che il tutore non fosse obbligato al medesimo rilascio.

lo di far accettare al pupillo l' eredità o di fare altro contratto, il tutore non è tenuto al ribasso (1).

26. I danari che proverranno dalla restituzione de' capitali e degli altri crediti del pupillo, o che gli ricaderanno per successione o per altra via, saranno impiegati in fondi o in rendite, del pari che quelli della vendita de' mobili. E se il tutore non faccia le sue diligenze per questo impiego, o che se ne serva per suo uso, sarà tenuto agl' interessi delle somme che avrà mancato d' impiegare (2).

27. L' interesse de' danari del pupillo non comincia a correre contro il tutore dal momento che gli ha ricevuti; ma gli si dà un tempo per farne l' impiego, o sieno danari che trovinsi esistenti nel tempo dell' inventario, o che provengano dalla vendita de' mobili o da altre cause, o pure da' risparmi delle rendite di cui si parlerà nell' articolo seguente (3).

28. Quando un tutore ha ricevuto danaro, deve

(1) Cum in eo esset pupillus, ut ab hæreditate patris abstineretur, tutor cum plerisque creditoribus decidit ut certam portionem acciperent, idem curatores cum aliis fecerunt, quæro an & tutor idemque creditor patris eamdem portionem retinere debeat? Respondi eum tutorem qui cæteros ad portionem vocaret, eadem parte contentum esse debere. *l. cum in eo 14 ff. de pactis.*

(2) Si post depositionem pecuniæ comparare prædia tutores neglexerunt, incipient in usuras conveniri: quamquam enim a prætore cogi eos oportet ad comparandum, tamen si cessent, etiam usuris plectendi sunt, tarditatis gratia, nisi per eos factum non est, quominus compararent. *l. 7. §. 3. ff. de admin. & per tut.* Pecuniæ, quam in usus suos converterunt tutores legitimas usuras præstant. *D. l. §. 4. l. 1. c. de usurp. pag.*

(3) Usuræ a tutoribus non statim exiguntur, sed interjecto tempore ad exigendum, & collocandum duorum mensium, idque in judicio tutelæ servari solet. Quod spatium, seu laxamentum temporis tribui non oportet his qui nummos impuberum vel adolescentium in suos usus converterunt. *l. 7. §. 11. ff. de admin. & per tut.*

impiegarlo nel pagare le spese necessarie per l'educazione del pupillo e per gli altri pesi: e se pagate queste spese gli rimangano danari, deve impiegarli in capitali per aumentare le rendite del pupillo. Se il tutore trascuri d'impiegare questo danaro in capitali, deve indennizzare il pupillo della perdita avvenuta per sua negligenza. Questa è la ragione per cui viene il tutore obbligato a pagare gl'interessi delle somme che ha in suo potere, come se le avesse realmente impiegate. Per altro si dà al tutore una dilazione per fare questo impiego, e dopo spirato il termine di questa dilazione, egli è tenuto a pagare gl'interessi. La dilazione accordata al tutore è di sei mesi secondo la nostra usanza, la quale in questa parte si uniforma alla disposizione del diritto romano, che dava similmente sei mesi di tempo al tutore (1).

29. Se il tutore non abbia trovato alcun impiego, non è giusto che paghi gl'interessi. Quando non trova a fare un buon impiego de' danari che ha in suo potere, deve chiamare a congresso i parenti del pupillo, per vedere qual uso potrà farsi di questi danari. Se il tutore non prende questa precauzione, si presume ch'egli gli abbia impiegati; ed in oltre gli viene imputato a colpa il non aver consultati i parenti del pupillo, i quali avrebbero potuto suggerirgli qualche utile rinvestimento.

30. Se il tutore abbia rinvestito il denaro proprio, non può dispensarsi dal pagare gl'interessi de' dana-

(1) V. la legge si tutor 15 *ff. de adm. & per tut.* citata sull'articolo 3 di questa sezione.

ri del pupillo, sotto pretesto che non ha potuto trovare un buon impiego (1).

31. Il tutore deve gl' interessi anche dopo la maggior età del pupillo, se ricusi di render conto e di pagare il residuo (2).

32. Se le rendite del pupillo superino le spese, il tutore è obbligato d'accumulare ciò che rimane in ogni anno, per farne un capitale ed impiegarlo in fondi fruttiferi, quando vi sarà una somma sufficiente per far questo impiego. E se non lo fa, pagherà gl' interessi della somma che rimane da queste rendite, secondo la regola spiegata nell' articolo XXVII (3).

33. Le rendite che si ricaveranno dai fondi e dai

(1) Non est audiendus tutor cum dicat ideo cessasse pupillorem pecuniam, quod idonea nomina non inveniret, si arguatur eo tempore suam pecuniam bene collocasse. *l. tutor 13 §. non 1 ff. de adm. & per tut.*

(2) Tutor qui post pubertatem pupilli negotiorum ejus administratione abstinuit; usuras præstare non debet, ex quo obtulit pecuniam . . . . Ulpianus notat, non sufficit obtulisse, nisi & deposuit obsignatam tuto in loco. *l. tutor 28. §. tutor 1. ff de adm. & per tut.*

(3) Ita autem depositioni pecuniarum locus est, si ea summa corradi, id est, colligi possit, ut comparari ager possit. Si enim tam exiguam esse tutelam facile probatur, ut ex nummo refecto prædium puero comparari non possit, depositio cessat. Quæ ergo tutelæ quantitas depositionem inducat, videamus: & cum causa depositionis exprimatur, ut prædia pupillis comparentur, manifestum est, ut ad minimas summas non videatur pertinere, quibus modus præfiniri generaliter non potest, cum facilius causa cognita, per singulos possit examinari. *l. 5. ff. de adm. & per. tut.* Ved. l' articolo 27 e la nota che vi è stata fatta, e l' articolo seguente.

Se il tutore si trovi debitore del suo pupillo, sarà tenuto a comprendere nel fondo che proverrà dalle rendite, gl'interessi di ciò ch'egli stesso dovrà; poichè ha dovuto farne il pagamento; ed è riguardo a lui lo stesso che se gli avesse ricevuti da un altro debitore. A semetipso exigere eum oportuit. *l. 38. ff. de neg. gest.*

capitali, fatti con i risparmj, saranno anch'esse accumulate per farne altri capitali, e per impiegarle in fondi o in annui censi, quando potranno esser bastanti, come si è detto nell' articolo precedente, e secondo che vi darà luogo la durata della tutela; poichè tutti i danari delle rendite non essendo più in mano de' debitori, ma in potere del tutore, sono per rapporto al pupillo come tanti capitali che debbono rinvestirsi (1).

34. Se non si trovi occasione di fare un impiego utile e lecito, il tutore sarà fuori di ogni obbligo. Ma a tale oggetto deve prendere le precauzioni necessarie, far le sue diligenze, e far ridurre ad atto pubblico il parere delle persone, dalle quali dovea prender consiglio, da cui apparisca che i danari son rimasti in cassa, e che non si è trovato da rinvestirli (2).

(1) Si usuras exactas tutor vel curator usibus suis retinuerint, earum usuras agnoscere eos oportet. Sane enim parvi refert, utrum sortem pupillarem, an usuras in usus suos converterent. *l. 7. §. 12. ff. de adm. & per. tut.* Ex duobus tutoribus pupilli, altero defuncto, adhuc impubere pupillo, qui supererat, ex persona pupilli sui, judice accepto, consecutus est cum usuris quantum ex tutela ad tutorem defectum pervenerat. Quæsitum est judicio tutelæ quo experitur pubes factus, utrum ejus tantum portionis quæ ab initio ex tutelæ ratione pervenerat ad defunctum contutorem usuræ veniant, an etiam ejus summæ, quæ ex usuris pupillo aucta post mortem ejus ad superstitem æque cum sorte translata sit, aut transferri debuit. Respondit, si eam pecuniam in se vertisset, omnium pecuniarum usuras præstandas. Quod si pecunia mansisset in rationibus pupilli, præstandum quod bona fide percepisset, aut percipere potuisset, si fœnori dare cum potuisset, neglexisset. Cum id quod ab alio debitoris nomine usurarum cum sorte datur, ei qui accipit, totum sortis vice fungitur, vel fungi debet. *l. 58. §. 1. ff. de adm. & per. tut.*

(2) Si pecuniam pupillarem neque idoneis hominibus credere, neque in emptionem possessionum convertere potuisti, non ignorabit judex usuras ejus a te exigi non oportere. *l. 3. C. de usurp. pup.* Si tutor pecuniam pupillarem credere non potuit, quod

Altrimenti ne sarà egli risponsabile, secondo la regola spiegata nell'articolo seguente.

35. Se il tutore non faccia impiego, e non prenda le precauzioni necessarie per suo discarico, sarà tenuto agl'interessi del denaro; poichè in questo caso si presume ch'egli abbia impiegato il denaro in proprio uso (1).

36. Se un pupillo abbia due o più tutori, e nell'elezione siasi destinato a ciascuno il suo officio, avranno essi la loro amministrazione distinta, e niuno sarà tenuto a quella degli altri (2). Ma se a due o a più siasi commessa la medesima amministrazione, ne saranno tenuti tutti in solido, tanto se la esercitano insieme o separatamente, quanto se convengano tra loro di lasciarla ad un solo. E se tutti trascurino l'amministrazione, saranno tutti tenuti l'uno per l'altro, perchè il loro officio è comune (3).

non erat cui crederet, pupillo vacabit. *l. 12. §. ul. ff. de adm. & per tut.* V. l'artic. seguente.

(1) Si comparare prædia tutores neglexerint, incipient in usuras conveniri. *l. 7. §. 3. ff. de adm. & per tut.* Nisi per eos factum non est, quominus compararent. *D. §. 3.* V. l'artic. precedente e l'artic. 26.

(2) In divisione administratione deducta, sive a præside, sive a testatoris voluntate; unumquemque pro sua administratione convenire potest (adolescens), periculum invicem tutoribus seu curatoribus non sustinentibus. *l. 2. §. 1. C. de divid. tut.*

(3) Si divisio administrationis inter tutores sive curatores in eodem loco seu provincia constitutos facta necdum fuerit, licentiam hàbet adolescens & unum eorum eligere, & totum debitum exigere. *D. l. 2. l. 1. §. 11. & 12. ff. de tut. & rat. & distr.* Si vero ipsi inter se res administrationis diviserunt, non prohibetur adolescens unum ex his in solidum convenire. *D. l. 2. in fine.* Si quidam ex his (qui non administraverint) idonei non sint, onerabuntur sine dubio cæteri: nec inique, cum singulorum contumacia pupillo damnum in solidum dederit. *l. 38. §. 1. ff. de adm. & per tut.*

37. Se sieno stati eletti due o più tutori per amministrare in solido, quest' amministrazione non impedirà che il pupillo, chiamandoli al rendimento de' conti, non sia obbligato a dividere la sua azione tra quelli che hanno amministrato, ed a far che ciascuno di essi o i loro eredi rendano conto della sua amministrazione; nè può molestare l'uno per l'altro, purchè non ve ne fosse alcuno tra loro insolvibile. E se vi vi sieno quelli che non hanno amministrato, non saranno essi molestati prima di esser stati discussi coloro che avranno amministrato. Che se i tutori avessero rinunziato al benefizio di divisione e di discussione, potranno essere obbligati in solido a render conto. Ma abbia o no luogo questo benefizio, quelli che avran pagato per gli altri avranno i dritti del pupillo per agire contro di essi, e per ricuperare ciò che avran pagato di più della loro porzione (1).

38. Quando vi fossero molti tutori destinati ad un pupillo, senza che coll' atto della tutela vi fosse al-

(1) Licet tutorum conventione mutuum periculum minime finiatur, tamen eum qui administravit, si solvendo sit, primo loco, ejusque successores conveniendos esse non ambigitur. *l. ul. C. de divid. tut.* Si quidem omnes simul gesserunt tutelam, & omnes solvendo sunt, æquissimum erit dividi actionem inter eos pro portionibus virilibus, exemplo fidejussorum. *l. 1. §. 11. ff. de tut. & rat. dis. V. l. 2. ff. de cur. bon. dando.* Et si forte quis ex facto alterius tutoris condemnatus præstiterit, vel ex communi gestu, nec mandatæ sunt actiones, constitutum est a divo Pio & ab imperatore nostro & divo patre ejus, utilem actionem tutori adversus contutorem dandam. *D. l. 1. §. 13. ff. de tut. & rat. distr. l. 2. C. de divid. tut.*

Non si spiega in questo articolo quel che significano queste parole divisione e discussione perchè ciò ben si comprende dalle regole seguenti. V. l' artic. 3. della sez. 1. del titolo dell' obbligazione insolido tra due, ec.

cuna divisione di beni assegnata alla particolare amministrazione di ciascuno, essi sono in solido obbligati all' amministrazione l'uno per l' altro, qualunque divisione abbiano fatta tra loro (1).

39. Se due o più tutori eletti per una medesima amministrazione, non vogliano nè amministrare insieme, nè essere gli uni risponsabili per gli altri, nè affidare l'amministrazione ad uno di cui gli altri sieno risponsabili; e se uno di loro si esibisca di dar cauzione per amministrare egli solo, e gli altri non diano sicurtà, sarà questi preferito ed amministrerà solo (2). Che se tutti si esibiscano di dar cauzione, sarà preferito il più capace ed il più idoneo al pagamento, e per se stesso, e per la sua cauzione. poichè è meglio che la tutela sia amministrata da un solo, e che gli altri non sieno tenuti ad essere risponsabili della sua amministrazione (3). Ma se niuno dia cauzione e non convengano di amministrare tutti insieme, o che un solo amministri per gli altri, l'amministrazione sarà divisa; ed in questo caso niuno sarà risponsabile se non della sua parte.

(1) Tres tutores pupillo dati sunt, unus tutelam gessit, & solvendo non est, secundus Titio gerendam mandavit, & Titius quædam administravit, tertius nihil omnino gessit: quæsitum est quatenus quisque eorum teneatur? Et tutorum quidem periculum commune est in administratione tutelæ. *l. tres tutores 55 in principio, ff. de adm. & per. tut.*

(2) Cum quis offert satisdationem ut solus administret, audiendus est. *l. 1. ff. de test. tut. §. 1. ins. de satisd. tut. l. 4. in fine C. de tut. vel cur. qui sat. n. d.*

(3) Quod si plures satisdare parati sint, tunc idoneor præferendus erit: ut & tutorem persona inter se, & fidejussorum comparentur. *l. 18. ff. de test. tut.* Apparet igitur prætori curæ fuisse, ne tutela per plures administretur. *l. 3. §. 6. ff. de adm. & per. tut.* Nam enim facilius unus tutor & actiones exercet, & excipit. *D. l.*

Se poi si destina un solo per amministrare, non volendo gli altri essere risponsabili per lui, saranno essi esenti da ogni obbligo (1).

40. Quantunque i tutori onorarj non sieno tenuti ad amministrare come gli altri tutori, nondimeno se ad un tutore onorario fosse stata nella sua deputazione assegnata qualche ingerenza, ed egli vi avesse mancato; o pure se per connivenza, o per colpa lata avesse dissimulata la cattiva condotta dell' altro tutore, potrebbe esserne tenuto secondo le circostanze (2).

41. L' ultimo obbligo del tutore è di render conto della sua amministrazione, di essere risponsabile di ciò che avrà malamente amministrato o mancato di amministrare, di pagare le somme di cui si tro-

(1) Si non erit a testatore electus tutor, aut gerere nolet, tum is gerat, cui major pars tutorum tutelam decreverit. Prætor igitur jubebit eos convocari, aut si non coibunt, aut coacti non decernent, causa cognita, ipse statuet quis tutelam geret. Plane si non consentiant tutores prætori, sed velint omnes gerere, quia fidem non habeant electo, nec patiuntur succedanei esse alieni periculi, dicendum est prætorem permittere eis omnibus gerere. Item, si dividi inter se tutelam velint tutores, audiendi sunt, ut distribuatur inter eos administratio, vel in partes, vel in regiones; & si ita fuerit divisa, unusquisque exceptione summovebitur pro ea parte vel regione quam non administrat. *l. 3. §. 7. 8. 9. & l. 4. ff. de adm. & per. tut. l. 55. eod. §. 1. Ins. de satisdationibus tut.* V. l' artic. 9. della sezione prima.

(2) Honorarium tutorem periculum solere pati, si male passus sit administrari tutelam. *l. 60. §. 2. ff. de rit. nupt.* Cæteri igitur tutores non administrabunt, sed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus: nec quisquam putet ad hos periculum nullum redundare. Constat enim hos quoque, excussis prius facultatibus ejus qui gesserit, conveniri oportere. Dati sunt enim quasi observatores actus ejus, & custodes. Imputabiturque eis quandoque cur, si male eum conversari videbant, suspectum (eum) non fecerunt. Assidue igitur & rationem ab eo exigere oportet, & sollicite curare qualiter conversetur, &c. *l. 3. §. 2. ff. de adm. & per. tut.* V. l' artic. 6. della sezione 1.

verà debitore, cogl' interessi dal giorno in cui è stato liquidato il conto, e di restituire i frutti di cui avrà goduto (1). L'obbligo poi di render conto è così indispensabile, che se il padre del minore, destinando un tutore, l'avesse esentato dal rendimento de' conti, non lascierà di essere a ciò obbligato. Altrimenti potrebbero restare impunite le ruberie di un tutore; il che sarebbe contro i buoni costumi e 'l diritto pubblico (2).

42. I tutori non sono solamente tenuti a render conto, dopo terminato il loro officio; ma possono essere astretti a farlo anche nel corso dell' amministrazione quando vi sia una causa legittima. Per esempio, se i creditori del pupillo vogliano far sequestrare e vendere i suoi beni, fa d'uopo che il tutore

(1) Tutorem quoque ut tam rationem, quam si quid reliquorum nomine debet, reddat, apud prætorem convenire potes. *l. 9. C. arbitr. tut.* In omnibus quæ fecit tutor cum facere non deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet hoc judicio. *l. 1. ff. de tutelis & rat. dis. d. l. §. 3.* Sciendum est tutorem post officium finitum, usuras debere in diem quo tutelam restituit. *l. 7. §. ul. ff. de adm. & per. tut.* Circa tutelæ restitutionem, pro favore pupillorum latior interpretatio facta est. Nemo enim ambigit hodie, sive judex accipiatur in diem sententiæ, sive sine judice tutela restituatur, in eum diem quo restituerit, usuras præstari. *l. 1. §. ul. ff. de usur.* Si postea quam pupillus ad pubertatem pervenerit, tutor in restituenda tutela aliquamdiu moram fecerit, certum est fructuum nomine & usurarum medii temporis, tam fidejussores ejus quam ipsum teneri. l. 10. *ff. rem pup. salv. fore.*

(2) Quidam decedens filiis suis dederat tutores, & adjecerat, *eosque aneclogistos esse volo*. Et ait Julianus, tutores nisi bonam fidem in administratione præstiterint, damnari debere, quamvis testamento comprehensum sit, ut aneclogisti essent . . . . & est vera ista sententia. Nemo enim jus publicum remittere potest hujusmodi cautionibus: nec mutare formam antiquitus constitutam. *l. 5. §. 7. ff. de adm. & per tut.*

tutore faccia vedere con un piccolo bilancio, se vi sieno o no danari per pagare i debiti (1).

43 Debbono i tutori inserire ne loro conti tutto l' introito che hanno fatto, o che dovevano fare ; e mettere nell' uscita le partite inesigibili, acciò siano loro bonificate, quando sia giusto ; come nel caso che eglino abbiano fatte le diligenze necessarie contro i debitori insolvibili. Poichè il tutore è risponsabile di una fedele ed esatta amministrazione, ma non de' casi fortuiti (2).

44. Il tutore può mettere ne' suoi conti tutte le spese, che una ragionevole amministrazione l'obbligava a fare (3). Bisogna contarvi ancora le spese che egli ha fatto col parere delle persone destinate a consigliarlo, e quelle che sono state ordinate dal giudice; purchè non vi sia stato dolo per parte sua (4). Che se qualche accidente renda inutili le spese che si dovevano fare, il tutore non lascierà di ricuperarle (5).

(1) Imprimis igitur quoties desideratur ab eo, ut remittat distrahi, requirere debet, qui se instruat de fortunis pupilli jubere debet edi rationes : itemque sinopsim bonorum pupillarium. *l.* 5 §. 11 *ff. de reb. eor. qui sub. tut.*

(2) Rationem reddat. *l.* 9 *C. arb. tut.* Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestum est. *l.* 3 §. 7 *ff. de contr. tut & ut. act.* V. l'art. 11.

(3) Si tutelæ judicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit. *l.* 1 §. 4 *ff. de contr. tut. & ut. act.* V. l'art. 3 della sez. 2.

(4) Manet actio pupillo si postea poterit probari obreptum esse prætori. *l.* 5 §. 15 *ff de reb. eor. qui sub. tut.* Quantunque questo riguardi un altro soggetto, si può tuttavia qui applicare.

(5) Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestum est. *l.* 3 §. 7 *ff. de contr. tut. & ut. act.* V. l'art. 7 della sez. 2 di quelli che amministrano gli affari degli altri, senza loro saputa.

45. Tutti i beni del tutore sono ipotecati dal giorno della sua elezione, per tutto ciò che potrà dovere nel suo rendimento de' conti (1).

46. Se la madre, tutrice de' suoi figli passi alle seconde nozze, senza aver fatto destinar loro un tutore, senz' aver renduto conto della sua amministrazione, e senz' aver liquidato ed assicurato quel che potesse dover loro, resteranno ipotecati in favore de' pupilli i beni del suo secondo marito, per tutto ciò che si troverà esser loro dovuto, tanto per i conti passati, quanto per i conti futuri (2).

(1) Pro officio administrationis tutoris vel curatoris bona, si debitores existant, tanquam pignoris titulo obligata, minores sibimet vindicare minime prohibentur. Idem etsi tutor, vel curator quis constitutus, res minorum non administraverit. *l. 20 C. de adm. tut. l. 7 §. 5 inf. C. de cur. fur. l. 1 §. 1 C. de rei ux. act.* V. l' artic. 5 della sez. 2 delle ipoteche. V. qui appresso l' art. 6 della sez. 5.

Il minore ha l' ipoteca su i beni del tutore dal giorno dell' atto di tutela, ed anche prima, se abbia amministrato prima di essere stato nominato tutore. *Henris tom. 2 lib. 4 quest. 35 Despeisses, t. 1 p. 532 n. 12. Brodeau a Louet, let. H. n. 23. Chenu a Papon, l. 15 t. 5 art. 6.*

(2) Si mater, legitime liberorum tutela suscepta, ad secundas . . . aspiraverit nuptias, antequam eis tutorem alium fecerit ordinari, eisque quod debetur ex ratione tutelæ gestæ persolverit, mariti quoque ejus, præteritæ tutelæ gestæ ratiociniis, bona jure pignoris tenebuntur obnoxia. *l. 6 C. in quib. caus. pig. v. h. t. contr.* Bona ejus primitus, qui tutelam gerentis affectaverit, nuptias in obligationem venire & teneri obnoxia rationibus parvulorum præcipimus, ne quid incuria, ne quid fraude depereat. *l. 2 C. quando mul. tut fungi pot.*

Questa regola è piena di equità, per prevenire le frodi che potrebbero seguire dal secondo matrimonio, e che farebbero passare i beni mobili de' minori, ed anche quelli della madre a' figli del secondo letto, o al marito stesso; e questa regola per la sua equità, ancorchè non si osservi esattamente, si è creduto non doversi preterire.

Il minore non ha ipoteca su i beni del secondo marito se non dal giorno del contratto di matrimonio *Despeisses, p. 537 col. 1 in*

SEZIONE IV.

Degli obblighi de' fidejussori de' tutori, e di coloro che li propongono, e de' loro eredi.

SOMMARIO.

1. *Obblighi de' fidejussori de' tutori.*
2. *Il tutore deve essere discusso prima del fidejussore.*
3. *Di chi attesta la idoneità de' tutori.*
4. *Degli elettori.*
5. *Obblighi degli eredi del tutore.*
6. *Obblighi degli eredi del tutore per gli affari da esso incominciati.*
7. *Degli affari sopraggiunti dopo la morte del tutore.*
8. *Se l' erede s' intrometta nella tutela.*
9. *Il fidejussore del tutore è discusso prima del contutore che non ha fidejussore.*

1. I fidejussori de' tutori sono tenuti a tutto ciò che questi potranno dovere a causa della loro amministrazione (1). Ma se dopo finita la tutela, siasi

princ. Chopin, de leg. Andeg. l. 3 tit. 5 n. 1 6. Bonifacio. l. 2. della conseguenza di questi decreti *l. 4 tit. 1 cap. 15.* rapporta un decreto, con cui è stato deciso che il minore ha l' ipoteca su i beni del secondo marito, per l' amministrazione fatta anche prima del matrimonio.

(1) Si stipulatio rem salvam pupillo fore, interposita est, vel cautum est in id quod a tutore, vel curatore servari non potest, manet fidejussor obligatus ad supplendam tibi indemnitatem. *l. 2 C. de fidejuss. tut. tot. Tit. ff. & C. eod. Inst. de satisd. tut.*

il tutore ingerito in qualche nuovo affare del pupillo, e questo affare non avesse rapporto alcuno colla tutela, il fidejussore non sarà tenuto (1).

2. Se i fidejussori de' tutori si sieno obbligati come semplici fidejussori, e senza rinunziare al benefizio della discussione, non potranno essere molestati, se non dopo la discussione de' tutori (2), e secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle cauzioni e de' fidejussori.

3. Conviene mettere nel numero delle cauzioni de' tutori quelli che senza obbligarsi espressamente come fidejussori, hanno attestato che il tutore era idoneo a pagare. Poichè debbono esserne responsabili non altrimenti che se si fossero renduti fidejussori (3).

4. Se nell' elezione di un tutore vi sia qualche frode di coloro che lo eleggono, come se si elegga

V. l'artic. 41 della sez. 3, e la legge 10 *ff. rem pup. sal. fore*, citata al di sopra.

(1) Paulus respondit, propter ea quæ post pubertatem, nulla necessitate cogente, sed ex voluntate sua tutor administravit, fidejussorem qui salvam rem fore cavit, non teneri. *l. 46 §. 4 ff. de adm. & per. tut.*

(2) *V. Nov. 5 cap. 1.* Si stipulatio rem salvam pupillo fore interposita est, vel cautum est in id quod a tutore vel curatore servari non potest, manet fidejussor obligatus ad supplendam tibi indemnitatem. *l. 2 in fin. C. de fidej. tut.*

Per l'antico diritto romano si può agire contro i fidejussori de' tutori, prima della discussione del tutore. *l. ult. ff. rem pup. salv. fore. l. 7 ff. de fidej. tut. l. 1 C. eod.* Ma la Novella 4 cap. 1 ha dato a' fidejussori indistintamente il benefizio di discussione, senza eccettuarne i fidejussori de' tutori; e questo benefizio e inerente all' obbligo del fidejussore, ch' e di pagare in caso che non paghi il principal obbligato. Ad supplendam indemnitatem. *D. l. 1 C. de fid. tut.*

(3) Eadem causa videtur affirmatorum, qui scilicet cum idoneos esse tutores affirmaverint, fidejussorum vicem sustinent *l. 4 in fine ff. de fidej. tut.*

una persona verisimilmente insolvibile, gli elettori ne sono risponsabili. Ma prima che il minore possa agire contro gli elettori, deve procedere contro il tutore, e contro la sua sicurtà (1).

5. Gli eredi del tutore sono risponsabili di tutta la sua amministrazione, ed anche de' danni cagionati con dolo o colpa, e delle sue ommissioni; e debbono render conto per lui, nella maniera che avrebbe dovuto renderlo egli stesso (2).

6. Quantunque gli eredi de' tutori non sieno tutori, tuttavia se un erede del tutore morto sia in età di agire, e sia capace, è obbligato a prender cura degli affari che il tutore aveva incominciati, fino a che non si destini un altro tutore, o che non vi si provvegga in altra maniera. E se per dolo o per colpa lata a ciò mancasse, ne sarebbe egli tenuto (3).

(1) Adversus nominatorem tutoris vel curatoris minus idonei non ante perveniri potest, quam si bonis nominati, itemque fidejussorem ejus, necnon collegarum, ad quorum periculum consortium administrationis spectat, excussis, non sit indemnitati pupilli vel adulti satisfactum *l. 4 C. de magistr. conv.*

(2) Hæredes eorum qui tutelam vel curam administraverunt, si quid ad eos ex re pupilli vel adulti pervenerit, restituere coguntur. In eo etiam quod tutor vel curator administrare debuit, nec administraverit, rationem reddere eos debere non est ambigendum *l. ul. C. de hæred. tut.* Pater vester tutor vel curator datus, si se non excusavit, non ideo vos minus hæredes ejus tutelæ vel utili judicio convenire potestis, quod cum tutelam seu curam non administrare dicitis; nam & cessationis ratio reddenda est. *l. 2 eod. l. 10 C. arb. tut.* Tutelæ actio tam hæredibus quam etiam contra successores competit *l. 12 eod.*

(3) Sciendum est nullam tutelam hæreditario jure ad alium transire. *l. 16 §. 1 ff. de tutel.* Quamvis hæres tutor non est, tamen ea quæ per defunctum inchoata sunt, per hæredem, si legitimæ ætatis & masculus sit, explicari debent, in quibus dolus ejus

7. Riguardo agli affari incominciati dal tutore, e che non sono venuti in cognizione del suo erede, non è questi obbligato a prenderne cura. Ma se per colpa lata abbandonasse un affare del pupillo, venuto in sua cognizione, senza provvedervi egli stesso o farvi provvedere, ne sarebbe risponsabile (1).

8. Se l' erede del tutore s' ingerisca nell' esercizio della tutela, sarà tenuto alla medesima cura, come se fosse tutore (2).

9. Quando molti tutori sono obbligati ad una medesima amministrazione, ed un solo di essi abbia il fidejussore, i contutori non debbono essere molestati per qualunque debito contratto da questo tutore, prima che sia stato discusso il suo fidejussore (3).

admitti potest. *l. 1 ff. de fidejuss. & nom. & hær. tut.* V. l' artic. seguente, e l' artic. 3 della 6.

(1) Negligentia plane propria hæredi non imputabitur *l. 4 §. 1 ff. de fidejuss. tut.* Hæredes tutorum ob negligentiam quæ non latæ culpæ comparari possit, condemnari non oportet. *l. 1. C. de hered. tut.*

(2) Cum ostendimus hæredem quemque tutelæ judicio posse conveniri, videndum an etiam proprius ejus dolus, vel propria administratio veniat in judicium. Et extat Servii sententia existimantis, si post mortem tutoris hæres ejus negotia pupilli gerere perseveraverit, aut in arca tutoris pupilli pecuniam invenerit & consumpserit, vel pecuniam quam tutor stipulatus fuerat exegerit, tutelæ judicio eum teneri suo nomine. *l. 4 ff. de fidejuss. & nom. & hær. tut.*

(3) Usque adeo autem ad contutores non venitur, si sint solvendo contutores, ut prius ad fidejussores veniatur, *l. 1 §. 15 ff. de tut. & rat. dist.*

SEZIONE V.

Degli obblighi de' pupilli verso i tutori.

SOMMARIO.

1. *Obbligo generale del pupillo verso il tutore.*
2. *Il pupillo deve approvare le spese ragionevoli.*
3. *Agenti.*
4. *Alimenti al padre, alla madre, a' fratelli ed alle sorelle del pupillo.*
5. *Interessi di ciò che va creditore il tutore.*
6. *Ipoteca del tutore.*
7. *Caso in cui il tutore è preferito.*

1. Essendo i tutori obbligati a tutto ciò che riguarda l' amministrazione de' beni del pupillo, ed avendo l' autorità di fare tutto ciò che richiede il dovere del lor officio, sono i pupilli altresì obbligati di approvare e ratificare, divenuti che sian maggiori, tutto quel che i tutori hanno ragionevolmente e di buona fede amministrato; ed inoltre hanno con i loro tutori quelle obbligazioni che si spiegheranno nelle seguenti regole (1).

2. Il pupillo divenuto maggiore, deve abbonare

(1) Quæ bona fidè a tutore gesta sunt rata habentur. *l. 12 §. 1 ff. de adm. & per. tut.* Contrariam tutelæ actionem prætor proposuit, induxitque in usum, ut facilius tutores administrationem accederent, scientes pupillum quoque sibi obligatum fore ex sua administratione, *l. 1 ff. de contr. tut. & ut. act.*

nel rendimento de' conti della tutela tutte le spese che saranno state fatte per la sua persona, per i suoi beni e per i suoi interessi, secondo che saranno riconosciute utili, e secondo che le spese saranno state tassate, nel caso in cui il tutore avesse l' obbligo di farle tassare (1).

3. Se la qualità della tutela esiga, che per sollevare il tutore si assuma in suo aiuto un agente, o un fattore, nel conto delle spese gli sarà bonificato il salario di questo agente, secondo il prezzo che sarà stato fissato, pendente la tutela, o secondo quello che sarà arbitrato nell' atto del rendimento de' conti; e ciò a proporzione della condizione del pupillo, della qualità de' suoi beni e della moltiplicità de' suoi affari. Con questo però che il tutore deve esser risponsabile del fatto di quel tale che avrà assunto in suo aiuto. E sebbene il tutore non avesse assunta alcuna persona in suo aiuto, tuttavia se la natura della sua amministrazione esigeva l' opra di un subalterno, se gli dovrà bonificare la spesa, che sarebbe stata necessaria a tale oggetto (2).

(1) Si tutelæ judicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit *l. 1 §. 4 ff. de contr. tut. & ut. act.* Etenim provocandi fuerant tutores, ut promptius de suo aliquid pro pupillo impendant, dum sciunt, se recepturos id quod impenderint. *D. l.* V. l'art. 3. della sez. 2.

(2) Est etiam adjutor tutelæ, quem solet prætor permittere tutoribus constituere, qui non possunt sufficere administrationi tutelæ, ita tamen ut suo periculo eum constituat. *l. 13 §. 1 ff. de tutelis* Decreto prætoris actor constitui periculo tutoris solet, quotiescumque aut diffusa negotia sunt, aut dignitas, vel ætas, aut valetudo tutoris id postulet. *l. 24 ff. de adm. & per tut.* Principalibus constitutionibus declaratur sumptuum qui bona fide in tutelam, non qui in ipsos tutores fiunt, ratio haberi solet: nisi ab eo qui eum dat, certum salarium ei constitutum est. *l. 33 §. ult.*

4. Se un pupillo, provvisto di beni proprj abbia padre, madre, fratelli o sorelle in stato indigente, il tutore può, anche senza decreto del giudice, somministrare gli alimenti a tutte queste persone, in quella somma, che sarà giudicata ragionevole, e questa partita gli dovrà poi essere bonificata nel suo rendimento de' conti (1).

5. Se il tutore non avendo in mani roba o rendite del pupillo, si trovi nella necessità di fare qualche spesa, ed a tale oggetto prenda denaro in prestito o ancora impieghi il denaro proprio, se gli dovrà bonificare l'interesse di questo denaro per tutto il tempo, che non avrà avuto in suo potere fondi, rendite o altri mezzi per rimborsarsi (2).

ff. eod. Ergo etsi ex inquisitione propter rei notitiam fuerit datus tutor, eique alimenta statuerint contutores, debebit eorum ratio haberi, quia justa causa est præstandi. *l.* 1 §. 7 *ff. de tut. & rat. distr.*

(1) Aliud est si matri forte, aut sorori pupilli tutor ea quæ ad victum necessaria sunt præstiterit, cum semetipsa sustinere non possit. Nam ratum id habendum est. *l.* 13 §. 2 *ff. de adm. & per. tut.* Existimo, etsi citra magistratuum decretum tutor sororem pupilli sui aluerit, & liberalibus artibus instituerit, cum hæc aliter ei contingere non possent, nihil eo nomine, tutelæ judicio pupillo aut substitutis pupilli præstare debere. *l.* 4 *in fine ff. ubi pup. educ.* V. l'artic. 4 della sez. 2 delle rescissioni.

(2) Consequitur autem pecuniam, si quam de suo consumpsit, etiam cum usuris, sed vel trientibus, vel his quæ in regione observantur, vel his quibus mutuatus est, si necesse habuit mutuari, ut pupillo ex justa causa prorogaret. *l.* 3 §. 1 *ff. de contr. tut. & ut. act.* Usuras utrum tamdiu consequetur tutor, quamdiu tutor est, an etiam post finitam tutelam videamus, an ex mora tantum? & magis est ut, quoad ei reddatur pecunia, consequatur. *D. l.* 3 §. 4 Si tamen fuerit in substantia pupilli, unde consequeretur, dicendum est non oportere eum usuras a pupillo exigere. *D. l.* §. 5. V. l'artic. 3 della sez. 2 di quelli che amministrano gli affari ec. Questi interessi non sono usurarj, se il tutore soffra qualche perdita per quel danaro che avanza; ma non deve farlo imprudentemente senza il consenso de' parenti.

6. Siccome il pupillo gode l' ipoteca su i beni del tutore, così all' incontro questi la gode su i beni del pupillo, per qualunque somma potesse egli andar creditore a conto della tutela (1). Imperocchè la tutela forma una obbligazione reciproca tra il pupillo ed il tutore, e si stipula fra di loro una specie di contratto, del quale l' ipoteca è un accessorio. In conseguenza se il pupillo, per ragion d' esempio, divenuto maggiore contrae un debito, prima che il suo tutore gli abbia reso conto, il tutore gode l' ipoteca per tutto quello di che può rimaner creditore in questo rendimento di conti, e sarà preferito al nuovo creditore del pupillo.

7. Inoltre il tutore gode l' ipoteca e la prelazione sopra tutti gli altri creditori del pupillo per tutto quello ch' egli avrà speso per ricuperare o per conservare i beni e le altre ragioni del pupillo (2).

(1) Et ut plenius dotibus subveniatur, quemadmodum in administratione pupillarium rerum, & in aliis multis juris articulis tacitas hypothecas inesse accipimus, ita & in hujusmodi actione damus ex utroque latere hypothecam. *l. un. §. 1. C. de rei ux. act.* Etenim provocandi fuerunt tutores, ut promptius de suo aliquid pro pupillis impendant; dum sciunt, se recepturos id quod impenderint. *l. 1 ff. de contr. tut. & ut. act.* Hoc casu mutuæ sunt actiones *§. 2 inst. de oblig. quæ quasi ex contr. l. 5 §. 1 ff. de obl. & act.* V. l' artic. 45 della sez. 3. Quando questa ipoteca del tutore non fosse fondata su queste leggi, è una conseguenza naturale della sua amministrazione, e dell' obbligazione reciproca che si forma tra il tutore e il pupillo.

(*Louet, l. H. cap. 23.*)

(2) V. l' artic. 5 della sez. 3 de' curatori, e l' artic. 25 della sez. 5, de' pegni e delle ipoteche.

SEZIONE VI.

Come finisca la tutela, e della remozione del tutore.

SOMMARIO.

1. *La tutela finisce colla maggior età.*
2. *Della tutela di molti pupilli.*
3. *Continuazione dell' amministrazione dopo la maggior età.*
4. *La tutela finisce colla morte del pupillo.*
5. *E colla morte del tutore.*
6. *E colla morte civile dell' uno e dell' altro.*
7. *Remozione o scusa.*
8. *Cause della remozione di un tutore.*
9. *Tutore deposto per cattiva amministrazione.*
10. *Cattiva amministrazione punibile.*

* 11. *Non finisce la tutela se il tutore sia stato preso da' nemici.*

* 12. *E neppure se ciò accada al minore.*

* 13. *La povertà del tutore non è un motivo per deporlo.*

* 14. *Assenza del tutore.*

* 15. *Tutore infedele che offre di dar sicurtà.*

1. L' officio del tutore finisce colla maggiorità del pupillo: poichè essendo divenuto maggiore, può egli stesso prender cura de' suoi beni e de' suoi af-

fari. Ma la *dispensa dell' età* non produce il medesimo effetto (1).

2. Se vi sieno due o più pupilli sotto una medesima tutela, questa finisce per ciascuno nella sua maggior età; e colui che è divenuto maggiore può obbligare il tutore a rendergli conto, quantunque duri ancora la tutela riguardo agli altri (2).

3. Sebbene la tutela finisca nel momento che il minore è giunto alla maggior età, il tutore però con questo cangiamento non esce di obbligo in maniera, che possa subito abbandonare ogni sorte di cura degli affari; ma deve continuare la sua amministrazione in quelle faccende che non potrebbe trascurare, senza cagionare qualche perdita o danno. E deve provvedere a tutto ciò che necessariamente richiede cura, e che non soffre dilazione, fino a che abbia renduto conto, o che, aspettando di render conto, rimetta gli affari e le scritture in mano del pupillo, divenuto maggiore, acciò possa invigilarvi da se stesso (3).

(1) Pupilli pupillæque, cum puberes esse cœperint, a tutela liberantur *Inst. quib. modo tut. fin. l. 1 C. quando tut. vel cur. esse desinant.* Masculi quidem puberes, & fœminæ viripotentes, usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc tamen ejus ætatis sunt: ut sua negotia tueri non possint *Inst. de cur.* V. le note nella preparazione di questo titolo. V. riguardo al benefizio dell' età l'artic. 22 della sez. 2 delle rescissioni.

* Chiamansi in Italia *Dispensa dell' età* i rescritti speciali del sovrano che per grazia abilitano i minori all' amministrazione de' loro beni, prima che siano divenuti maggiori. I francesi chiamano questi rescritti *bénéfice d'âge.* *

(2) Tutelæ judicium ideo differri non oportet, quod fratris & cohæredis impuberis idem tutelam sustineat. *l. 36 §. 17 ff. de adm. & per tut.*

(3) Tutores qui necdum administrationem ad curatores tran-

4. La tutela finisce ancora colla morte del pupillo (1). Tuttavia il tutore non deve abbandonare ciò che richiede la sua cura, fino a che gli eredi del pupillo sieno in istato di discaricarlo, secondo la regola spiegata nell'articolo precedente.

5. Se il tutore muoja durante la tutela, questa finisce (2), non solo riguardo a lui, ma eziandio riguardo ai suoi eredi i quali non saranno tenuti che secondo le regole spiegate nella sezione quarta, perchè l'officio della tutela è personale.

6. La morte civile del tutore o del pupillo fa terminar la tutela del tutore; perchè egli allora diviene incapace d'esercitare alcun officio (3): del pupillo; perchè egli non è più padrone nè della sua persona nè de' suoi beni, ed in conseguenza non ha più bisogno di tutore. Bensì il tutore del pupillo morto civilmente, è obbligato a custodirne i beni, secondo la regola 3 e 4 di questa sezione medesima,

stulerunt, defensioni causarum pupillarium assistere oportere, sæpe rescriptum est. Et ideo, si ut proponis, instrumenta quibus afferri possunt causæ provocationis, etiamnum hi quorum meministi apud se detinent, aditus præses provinciæ periculi sui eos admoneri præcipiet. *l. un. C. ut caus. post. puber. ads. tut.* Quasi connexum sit hoc tutelæ officio, quamvis post pubertatem admittatur. *l.* 5 §. 5 *in fine, ff. de adm. & per tut. d. l.* §. 6. *V. l.* 27 *ff. de appell. l.* 13 *ff. de tut. & rat. distr.* V. l'art. 6 della sez. 4.

(1) Finitur tutela morte pupilli. *l.* 4 *ff. de tut. & rat. distr.* §. 3 *inst. quib. mod. tut. fin.*

(2) Finitur (tutela) morte tutoris *l.* 4 *ff. de tut. & rat. dist.* §. 3 *inst. quib. mod. tut. fin.*

(3) Sed & capitis diminutione tutoris, per quam libertas vel civitas ammittitur, omnis tutela perit. §. 4 *Inst. quib. mod. tut. fin. l.* 14 *ff. de tutel. de l.* §. 1 & 2. Pupilli & pupillæ capitis diminutio, licet minima sit, omnes tutelas tollit. *D.* §. 4. *d. l.* 14.

per l' indennità di coloro che vi avranno dritto, ed a' quali dovrà egli render conto.

7. Finisce la tutela, quando il tutore viene dispensato per qualche causa legittima, o viene rimosso per qualche frode (1).

8. Il tutore può esser rimosso, se la sua cattiva condotta meriti che gli si tolga l' amministrazione. Per esempio, se con rendersi prevaricatore, occulti le ragioni del pupillo; se ne abbandona gl' interessi; se scomparisce all' improvviso o si assenta lasciando la tutela in disordine; se avendo in mano i fondi del pupillo non lo provvede degli alimenti e delle altre cose necessarie; e generalmente parlando per la rimozione del tutore basta qualunque causa, quando ancora essa si riducesse a semplice negligenza, la quale però fosse tale, che esigesse la deputazione di altro soggetto (2).

(1) Si suspectus quis fuerit remotus, desinit esse tutor. *l.* 14. §. 4 *ff. de tutel.* Desinunt etiam tutores esse qui vel removentur a tutela, ob id quod suspecti visi sunt: vel qui ex justa causa sese excusant, & onus administrandæ tutelæ deponunt §. *ul. inst. quib. mod. tut. fin.*

(2) Nunc videamus, ex quibus causis suspecti removeantur. Et sciendum est aut ob dolum in tutela admissum, suspectum licere postulare: si forte grassatus in tutela est, aut sordide egit, vel perniciose pupillo, vel aliquid intercepit ex rebus pupillaribus, jam tutor. *l.* 4 §. 5 *ff. de susp. tut.* Is tutor qui inconsiderantet pupillum, vel dolo abstinuit hæreditate, potest suspectus postulari. *D. l.* 3 §. 17. Tutor qui ad alimenta pupillo præstanda copiam sui non faciat, suspectus est, poteritque removeri. *D. l.* 3 §. 14 & §. 14. item, si quis datus tutor non compareat, solet edictis evocari: novissimeque, si copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri, ob hoc ipsum quod copiam sui non fecit. Quod & perraro, & diligenti habita inquisitione faciendum est. *l.* 7 §. *ul. eod.* Si fraus non sit admissa, sed lata negligentia, quia ista prope fraudem accedit, removeri hunc quasi suspectum oportet. *D. l.* 7

9. Il tutore rimosso per aver amministrato dolosamente è notato d' infamia ; ma non così il tutore rimosso per la sua negligenza. E se nel giudizio di deposizione non fosse espressa la causa, non vi sarebbe nota d' infamia, presumendosi in questo caso, che il tutore sia stato deposto solo per la sua negligenza (1).

10. Se un tutore avesse dato danaro per ottener la tutela, o se le sue mancanze fossero tali che oltre la deposizione, meritassero altra pena, egli potrà esser punito secondo la qualità del fatto (2).

11. Se il tutore fosse fatto prigioniero di guerra non termina il suo officio; e solo i parenti o gli amici del pupillo possono farne destinare un altro interinamente.

§. 1. Et generaliter si qua justa causa prætorem moverit, cur non debeat in ea tutela versari, rejicere eum debebit. *l. 3. §. 12 eod.*

(1) Suspectos tutores ex dolo, non etiam eos qui ob negligentiam remoti sunt, infames fieri manifestum est. *l. ul. C. de susp. tut.* Qui ob segnitiem, vel rusticitatem, inertiam, simplicitatem, vel ineptiam remotus sit, in hac causa est, ut integra existimatione, tutela vel cura abeat. *l. 3 §. ul. ff. de susp. tut.* Decreto igitur debebit causa revocandi significari, ut appareat de existimatione. Quid ergo, si non significaverit causam remotionis decreto suo? Papinianus ait, debuisse dici hunc integræ esse famæ; & est verum *l. 4 §. 1 & 2 ff. de susp. tut.*

(2) In eos extra ordinem animadvertitur, qui probentur nummis datis tutelam occupasse. *l. 9 ff. de tut.* Qui tutelam, corruptis ministeriis prætoris, redemerant. *l. 3 §. 15 in f. ff. de susp. tut.* Solent ad præfecturam urbis remitti etiam tutores, sive curatores, qui male in tutela sive cura versati, graviori animadversione indigerent, quam ut sufficiat eis suspectorum infamia. Quos probari poterit, vel nummis datis tutelam occupasse, vel præmio accepto operam dedisse ut non idoneus tutor alicui daretur: vel consulto circa edendum patrimonium quantitatem minuisse: vel evidenti fraude pupilli bona alienasse. *l. 1 §. 7 ff. de off. præf. urbis l. 1 §. ul. de susp. tur.*

12. Se fosse fatto prigioniero di guerra il pupillo, la tutela continua.

13. La povertà del tutore non è una causa sufficiente per rimoverlo, quando all' incontro non siavi alcun sospetto sulla fedeltà della sua amministrazione (1).

14. Quando il tutore abbandona del tutto gli affari del pupillo, se ne deve eleggere un altro. Deve però avvertirsi che l' assenza del tutore non sempre somministra un motivo sufficiente alla sua rimozione; ma devesi distinguere l' assenza momentanea, e l' assenza perpetua dal luogo, in cui gli affari del pupillo esigono la sua residenza. In quest' ultimo caso il tutore può esser rimosso, ma non già nel primo (2).

15. Il tutore trovato infedele nella sua amministrazione deve esser deposto, ancorchè fosse pronto a dar

(1) Suspectum tutorem eum putamus qui moribus talis est ut suspectus sit. Enimvero tutor, quamvis pauper est, fidelis tamen & diligens, removendus non est quasi suspectus. *l. suspectum 8 ff. de suspect. tut.*

(2) Si absens sit tutor, & alimenta pupillis desideret, si quidem negligentia, & nimia cessatio in administratione tutoris objiciatur, quæ etiam ex hoc arguatur, quod per absentiam ejus deserta derelictaque sunt pupilli negotia, evocatis affinibus atque amicis tutoris, prætor edicto proposito, causa cognita, etiam absente tutore, vel removendum eum qui dignus tali nota videbitur decernet, vel adjungendum curatorem; & ita qui datus erit, expediet alimenta pupillo. Si vero necessaria absentia tutoris & improvisa acciderit, forte quod subito ad cognitionem principalem profectus, nec rei suæ providere, nec consulere pupillo potuerit, & speratur redire, & idoneus sit tutor, expedirет alium adjungi, & pupillus alimenta de re sua postulet, recte constituetur ad hoc solum, ut ex re pupilli alimenta expediat. *l. si absen. 6 ff. ubi pupillis.*

dar cauzione di meglio condursi nell' avvenire; perchè si presume che egli esibisca la cauzione, per aver il comodo di commettere nuove infedeltà (1).

SEZIONE VII.

Delle cause che rendono incapace un tutore, e di quelle che lo dispensano.

Fra le cause che réndono una persona incapace ad esser tutore, e fra quelle che la dispensano (il che forma il soggetto della sezione presente) noi non inseriremo una legge di Giustiniano compresa nella Novella 7 cap. 1, la quale inabilita alla tutela i debitori o i creditori de' pupilli. Imperciocchè le nostre consuetudini, nel caso che il tutore prescelto sia creditore o debitore del pupillo, proveggono alla sicurezza del pupillo medesimo, coll' inventario de' suoi beni, da farsi avanti il giudice, il quale ancora ritiene presso di se le carte originali, e li documenti delle ragioni del pupillo contro il tutore. Nel caso poi di qualunque controversia, che per tale motivo potesse insorgere tra di loro, si provvede colla deputazione di un curatore o di un tutore sur-

(1) Suspectus fieri is quoque qui satisdederit, vel nunc offerat potest. Expedit enim pupillo rem suam salvam fore, quam tabulas rem salvam fore cautionis habere, nec ferendus est contutor qui ideo collegam suum suspectum non fecit, quoniam cautum erat pupillo; quia satisdatio propositum tutoris malevolum non mutat, sed diutius grassandi in re familiari facultatem præstat, *l. suspect. 5 & l. quia ff. de suspect. tut.*

rogato (1). Che se la qualità del credito e della controversia, esigesse per il maggiore vantaggio del pupillo la deputazione di un altro tutore, allora è rimesso al prudente arbitrio del giudice l'obbligare i parenti del pupillo a nominare un altro soggetto.

SOMMARIO.

1. *Differenza tra le cause, che inabilitano, e quelle che scusano.*
2. *Fondamento di queste cause.*
3. *Le donne sono incapaci della tutela.*
4. *Si eccettuano la madre, e l'ava del pupillo.*
5. *Sono incapaci della tutela i minori.*
6. *I malati.*
7. *I figli di famiglia.*
8. *Altre cause d'incapacità.*
9. *Le cause che scusano sono di due specie.*
10. *Le cause d'incapacità possono addursi anche in linea di scusa.*
11. *Sono scusati dalla tutela i settuagenarj.*
* 12. *Ma debbono aver compito l'anno settantesimo.*
* 13. *Altre scuse della tutela. Le malattie.*
14. *Il numero de' figli.*
15. *Le altre tutele.*
16. *Un' altra tutela assai difficile.*
* 17. *Tre altre tutele.*

(1) V. la nota sull' artic. 17.

1. L' incapacità esclude dalla tutela anche coloro, che vogliono assumerla (1): i motivi di scusa dispensano coloro, che volendo, possono essere tutori (2).

(1) Ut nec volens ad tutelæ onus admittatur. §. 14 *inst. de excus. tut. vel cur.*

(2) Excusantur tutores vel curatores variis ex causis. *ins. de excus. tut.*

2. L' incapacità si fonda sull' equità naturale, o su qualche legge positiva (1).

3. Le donne sono incapaci della tutela, toltane solo quella de' loro figli. Imperocchè l' officio di tutore esige una certa autorità, ed obbliga ad incombenze, di cui l' esercizio sarebbe indecente alle donne, fuori del caso della tutela de' loro figli (2).

4. Le madri e le avole possono essere tutrici de' loro figli; poichè l' autorità che dà loro la natura sopra di essi, e l' impegno pei loro interessi, le eccettuano dalla regola che esclude le femmine dalla tutela (3). E siccome la madre può essere tutrice, così la tutela può essere altresì commessa suo secondo marito, patrigno del minore (4).

5. I minori sono incapaci della tutela, perchè anzi essi hanno bisogno del tutore (5).

6. Chi patisce di qualche malattia, che gl' impe-

(1) Questo si osserverà nelle regole seguenti.

(2) Feminæ tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est. *l. ul. ff. de tut. l. 1 C. quando mul. tut. off. f. p. l. 2 ff. de reg. jur. l. 21 de tut. & cur.* Tutela plerumque virile officium est. *l. 16 ff. de tutel.* V. l' art. seguente.

(3) Feminæ tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est; nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent *l. ul. ff. de tut. tot. tit. C. quand. mul. tut. off. f. p. Nov. 118 cap.*

(4) Si pater tuus quem privigni sui tutelam administrasse proponis, &c. *l. 3 C. de contr. jud. tut. V. l. 2 C. de interd. mar. l. 32 §. 2 ff. de adopt.*

V. la sez. , art. 45 per l' ipoteca su i beni del marito.

(5) Minores viginti quinque annis olim quidem excusabantur; nostra autem constitutione prohibentur ad tutelam vel curam aspirare, adeo ut nec excusatione opus sit. Qua constitutione cavetur, ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocetur, nec adultus. Cum sit incivile, eos qui alieno auxilio in rebus suis administrandis agere noscantur, & ab aliis reguntur, aliorum tutelam vel curam subire. *§. 13 inst. de excus. tut. l. ul. C. de leg. tut.*

disce ad attendere agli affari propri, è incapace della tutela (1). Per esempio un pazzo, un cieco, un sordo, e chiunque soggiace a malattie permanenti che producano le stesse conseguenze (2). Se tali malattie sopravvengano dopo assunto l' esercizio della tutela, e siano perpetue, bastano per venire ad una nuova deputazione; ma se fossero momentanee, si potrà interinamente eleggere un curatore, che supplisca alle veci del tutore, se ve ne sia bisogno (3).

7. Il figlio di famiglia di età maggiore, quantunque soggetto alla patria potestà, può essere tutore. Il padre però non sarà responsabile dell' amministrazione del figlio, quando espressamente o implicitamente non siasi obbligato per lui, oppure non siasi ingerito nell' amministrazione. Ma il solo assenso del padre alla scelta o all' amministra-

(1) Mutus tutor dari non potest, quoniam autoritatem præbere non potest. *l.* 1 §. 2 *ff. de tut.* Surdum non posse dari tutorem plerique & Pomponius libro sexagesimo nono ad edictum probant. Quia non tantum loqui, sed & audire tutor debet. *D. l.* §. *ul.* Surdus, mutus nec legitimi tutores esse possunt, cum nec testamento, nec alio modo utiliter dari possint. *l.* 10 §. 1 *ff. de legit. tut.* Luminibus captus, aut surdus, aut mutus, aut furiosus, aut perpetua valetudine tentus tutelæ seu curæ excusationem habet. *l. un. C. qui morbo l.* 3 *C. qui dare tut.* Adversa valetudo excusat: sed ea quæ impedimento est quominus quis suis rebus superesse possit, ut imperator noster cum patre rescripsit. *l.* 10 *in f. ff. de excus.* §. 7 *inst. eod.*

(2) Et non tantum ne incipiant, sed & a cæpta excusari debent. *l.* 11 *ff. eod.* Post susceptam tutelam, cœcus, aut surdus, aut mutus, aut furiosus, aut valetudinarius deponere tutelam potest. *l.* 40 *ff. de excus.*

(3) Si quis ita ægrotus fuerit, ut oporteat eum non omnino dimitti a tutela, in locum ejus curator interim dabitur. Senatus autem hic rursus recipiet tutelam. *l.* 10 §. 8 *eod.*

zione del figlio, non basta per soggettarlo a tale obbligo (1).

8. Se oltre alle surriferite cause d' incapacità concorra nella persona del tutore eletto qualche altra causa, che lo renda incapace o almeno sospetto, è riserbato all' officio ed alla prudenza del giudice il riprovare tale scelta. Per esempio, se il tutore avesse dato denaro per essere eletto, tale elezione non solo non deve essere confermata, ma egli deve esser punito di quest' azione criminosa. Se il padre avesse espressamente proibito, che qualche persona fosse data per tutore al figlio, questo tale non potrà essere eletto se non se per gravi motivi (2). E' vero però che tale esclusiva non irroga alcuna infamia alla persona esclusa (3). Inoltre si deve usare molta riserva nel prescegliere coloro i quali hanno gran maneggi per ottener la tutela (4).

9. I motivi di scusa, del pari che quelli d'inca-

(1) Si filius familias tutor a prætore datus sit, si quidem pater tutelam agnovit, in solidum debet teneri: si non agnovit, dumtaxat de peculio. Agnovisse autem videtur, sive gessit, sive gerenti filio consensit, sive omnino attigit tutelam. *l. 7 c. de tut.* Nec multum videri in hoc casu facere patris scientiam & consensum ad obligandum eum in solidum. *l. 21 ff. de adm. & per. tut.*

(2) In eos extra ordinem animadvertitur, qui probentur nummis datis tutelam occupasse. *l. 9 ff. de tut. l. 21 ff. ul. ff. de tut. & cur.*

(3) Sed & si quis a parentibus prohibitus fuerit tutor esse, hunc neque creari oportet: & si creatus sit, nec recusaverit, prohiberi eum esse tutorem, manente epitimia. *l. 21 §. 2 ff. de tut. & cur. dat.*

(4) Semper autem maxime hoc observent magistratus, ne creent eos qui seipsos volunt ingerere, ut creentur. *l. 21 §. ult. ff. de tut. & cur. dat. V. l. 19. ff. de test. tut.*

pacità sono fondati su qualche impedimento naturale, o su qualche legge (1).

10 Le cause d'incapacità che si possono onestamente allegare, possono altresì servire di cause di scusa. Perciò la minorità e le malattie che rendono incapace della tutela, ne debbono ancora scusare (2).

11. Coloro che sono nell'età di settant' anni compiti, possono scusarsi (3).

12. Ma per godere di questa esenzione, bisogna realmente avere settant' anni compiti, ne può in questo caso applicarsi la regola che: *annus inceptus habetur pro completo* (4).

13. La malattia è una scusa valida quando è di tal natura, che impedisce all' infermo di attendere a proprj affari. Tal malattia esenta dalla tutela anche chi ha incominciato ad amministrare (5).

(1) Questo è quel che si vedrà negli articoli seguenti.

(2) Minores viginti quinque annis olim quidem excusabantur; nostra autem constitutione prohibentur ad tutelam vel curam aspirare. §. 13 *inst. de exc. tut.*

(3) Excusantur a tutela & curatoria qui septuaginta annos compleverunt. *l.* 2. *ff. de excus.* §. 13. *inst. eod. l. un. C. qui ætate.*

(4) Non excusatur a tutela qui septuagesimum annum ætatis ingressus fuit *l. qui filium* 74 §. *Fabius* 1 *ff. ad senat. trebell.*

Majores septuaginta annis a tutelis & muneribus personalibus vacant. Sed qui ingressus est septuagesimum annum, nondum egressus, hac vacatione non utetur, quia non videtur major esse septuaginta annis, qui annum agit septuagesimum. *l. majores* 3 *ff. de jure immunitatis.*

Excessisse autem oportet septuaginta annos tempore illo quo creantur. *l. excusantur* 2, *in principio*, *ff. de excusat.*

(5) Adversa quoque valetudo excusat, sed ea quæ impedimento est quominus quis suis rebus superesse possit, & non tantum ne incipiant, sed & a cœpta excusari debent. *l. non solum* 10 §. *si quis ult. & l. & non* 11 *ff. de excusationibus.*

14. Se colui che è chiamato ad una tutela, abbia cinque figli legittimi e viventi, è scusato. Non si contano nel numero de' figli, per servir di scusa, quelli che non sono ancora nati, quantunque conceputi. I nipoti poi ed altri discendenti da figli morti, son contati come rappresentanti la persona del padre. Quindi molti figli d'un figlio non son contati che per un solo (1).

15. Colui che ha già il peso di tre tutele, può scusarsi da una quarta. Non si riguardano come molte tutele quelle di molti pupilli, quando i beni si regolano con una sola amministrazione (2). Nè si annovera tra le tutele che possono servir di scusa

(1) Remittit a tutela & curatoria & liberorum multitudo *l. 2 §. 2. ff. de excus.* Qui ad tutelam vel curatoriam vocantur, Romæ quidem trium liberorum incolumium numero, de quorum etiam statu non ambigitur, in Italia vero quatuor, in provinciis autem quinque, habent excusationem. *l. 1 C. qui num. lib. se excus. §. 1 inst. de excus. tut.* Legitimos autem liberos esse oportet omnes, etsi non sint in potestate. *D. l. 2 §. 3 ff. de excus.* Oportet autem liberos vivos esse, quando tutores patres dantur. *D. l. 2 §. 4 l. 1 C. qui num. lib.* qui in ventre est, etsi in multis partibus legum comparatur jam natis, tamen in præsenti quæstione, neque in reliquis civilibus muneribus prodest patri: *D. l. §. 6.* remissionem tribuunt nepotes ex filiis masculis nati *D. l. §. 7.* quoscumque autem nepotes fuerint ex uno filio, pro uno filio numerantur. *D. §. 7.*

Quel che si è detto de' nipoti in questo articolo, non si limita soltanto a quelli de' maschi, come si osserva in questo §. 7. Poichè sebbene le figlie ed i loro figli sieno in altra famiglia, sovente avviene che le figlie ed i loro figli sieno egualmente e forse più di peso ai padri che i figli maschi; e sarebbe cosa dura che un avo materno carico di nipoti nati da molte figlie premorte, fosse privo di questa scusa.

(2) Tria onera tutelarum dant excusationem. Tria autem onera sic sunt accipienda: ut non numerus pupillorum plures tutelas faciat, sed patrimoniorum separatio. *l. 3 ff. de excus. l. 2 §. ult. sed. l. un. c. qui num. tut.* V. l'art. seguente.

l' obbligo de' tutori onorarj, nè quello de' fidejussori de' tutori (1).

16. Se una sola tutela fosse tanto estesa e tanto onerosa, che fosse cosa troppo dura chiamare il tutore ad una seconda, sarà egli in questo caso scusato (2).

17. Chi già esercita tre tutele, non può essere incaricato della quarta, fino che dura l' amministrazione delle tre prime; purchè non abbia ricercato le tre prime col disegno di essere esentato da una quarta tutela onerosa (3).

18. Quando una persona è stata incaricata di una terza tutela, ed ha appellato dalla sentenza di elezione, se prima dell' esito dell' appellazione vien eletto tutore di un altro pupillo, può opporre questa prima elezione come una scusa valida, sebbene abbia appellato dalla detta sentenza. Imperocchè non è giusto addossargli la quarta tutela, quando è ancora incerto se sarà discaricato dalla terza. Siccome però non è ragionevole il volersi esentare da una tutela col pretesto di un' altra tutela, nell' atto stesso che si ricusa di accettarla; così dovrà assegnargli un termine, dentro il quale sia egli te-

(1) Si civitatis princeps, id est, magistratus, incidente ei creatione, obnoxius fuerit periculo tutelæ, hanc non connumerabit aliis tutelis: quemadmodum nec fidejussores tutelæ: sed neque qui ob honorem tutores conscripti sunt *l. 15 §. 9 ff. de exc.*

(2) Cæterum putarem, recte facturum prætorem, si etiam unam tutelam sufficere crediderit, si tam diffusa & negotiosa sit, ut pro pluribus cedat, *l. 31 §. 4 ff. de excus.*

(3) Tria onera tutelæ non affectatæ, vel curæ præstant vacationem quamdiu administrantur §. *item tria 6 inst. de excus. tut. vel curat.*

nuto di fare ultimare questo giudizio di appellazione (1).

19. Se colui che è incaricato di due tutele sia nominato per due altre, non v' ha dubbio che debba essere discaricato d' una delle due, perchè non è ragionevole di addossare ad una persona quattro tutele. Ma la scusa non potrà servire che per l' ultima, e non per la terza, perchè non era ancora nel caso dell' esenzione quando è stato scelto per la terza. Si tratterà dunque soltanto di sapere quale delle due ultime tutele sia la terza, il che si determinerà colle date delle sentenze di nomina. Ma se non si potesse rilevare quale delle due nomine sia anteriore, (il che può avvenire se sieno del medesimo giorno e in diverse giurisdizioni) dipenderà dalla prudenza del giudice il determinare quale delle due tutele dovrà essere amministrata da colui che era di già incaricato di due altre; nè la scelta può appartenere a colui che è stato nominato (2).

(1) Diximus tres habentes tutelas ad quartam non vocari. Quæsitum est igitur si quis duas habens tutelas, deinde ad tutelam tertiam vocatus appellaverit, & adhuc pendente judicio appellationis ad quartam tutelam promoveatur, utrum a quarta se excusans mentionem faciet tertiæ, an omnino dimittet illam. Et a divo Severo & Antonino constitutum invenio non oportere ad quartam promoveri a tertia appellantem, sed pendente tertia creationis excusatione, illius finem expectare terminum futurum quartæ creationis. Recta ratione. Si enim ordine præpostero quartam suscipiat quis, eveniet ut post tertiam extantem, injusta tertiæ appellatione apparente, quatuor oneribus gravetur contra leges. *l. diximus 4 ff. de excus.*

(2) Si duas habenti tutelas, aliquæ simul super inductæ fuerint, quæ est ordine tertia, auxiliabitur ei ad remissionem quartæ, etsi imperator fuerit qui quartam injunxerit aut tertiam, & antequam cognoscat imperatoris mandata, promotus erit ad aliam.

20. Se siavi stata inimicizia capitale tra il padre del pupillo, e quello che fosse eletto suo tutore nè sia seguita la riconciliazione, il tutore sarà dispensato (1).

21. Se tra il pupillo ed il tutore eletto vi sia pendente una lite di rimarco, cioè se si tratti dello stato, o di tutti, o almeno di una parte considerabile de' beni del pupillo, questa tal persona sarà dispensata dall accettare la tutela. Ma se sia una lite di piccoli oggetti non basta (2).

22. Se tra il pupillo ed il padre, o la madre, o i fratelli, o le sorelle, o i nipoti del tutore eletto siavi pendente una lite di rimarco, l' equità ed anche l' interesse del pupillo esigono, che questa tale persona sia esentata dalla tutela. Imperocchè non deve egli essere impegnato ad una tutela, in cui siano gravi controversie tra i suoi parenti così prossimi, ed all' incontro è troppo giusto di dare al pupillo un tutore esente da qualunque rapporto che

Si autem ordo non apparuerit, sed in una die quæ creationis proponerentur in diversis chartis, non qui creatus est, sed qui creavit eliget, quem oporteat eum suscipere *l. si quas* 5 *in principio, ff. de excusationibus*.

(1) Inimicitiæ quas quis cum patre pupillorum vel adultorum exercuit, si capitales fuerunt, nec reconciliatio intervenit, a tutela vel cura solent excusare §. 11 *inst. de excus. tut. l.* 6 §. 17 *ff. de excusat.*

(2) Amplius autem absolvitur a tutela cum quæstionem quis pupillo de statu movet: cum videtur hoc non calumnia facere, sed bona fide *l.* 6 §. 18 *ff. excus.* Item, propter litem, quam cum pupillo vel adulto tutor vel curator habet, excusari non potest, nisi forte de omnibus bonis vel hereditate controversia sit §. 4. *inst. de excus. tut. vel curat.* Propter litem quam quis cum pupillo habet excusare se a tutela non potest, nisi forte de omnibus bonis aut plurima parte eorum controversia sit. *l.* 21 *ff. eod. l.* 16 *C. eod.* V. l' articolo seguente, e la nota che vi è stata fatta.

lo impedisca di esercitare il suo officio col dovuto impegno (1).

23. Sono dispensati dalle tutele tutti coloro che per il loro officio, o per altre cause hanno qualche privilegio, che li dispensi da questo peso. Il che dipende dalla qualità dell' officio, quando sia di tal natura che si renda quasi incompatibile colla tutela; come sarebbe un' ambasceria, il comando di una fortezza o di un' armata, o pure un privilegio positivo, contenuto in qualche editto o in qualche rescritto del sovrano (2).

24. Gli ecclesiastici non possono essere destinati tutori, nè curatori, perchè per attendere intieramente ad un ministero così santo debbono star lontani da ogni altra cura, e molto più dall' ingerirsi negli affari mondani. Se però un ecclesiastico consente a caricarsi della educazione e degl interessi de' suoi parenti orfani, se gli permette di accettare la tutela per aver cura delle loro persone, ed in conseguenza anche de' loro beni, ch' è una funzione annessa alla prima (3).

(1) Humanitatis ac religionis ratio non permittit ut adversus sorores, vel filios sororis, actionum necessitates tutelæ occasione suscipias. Cum & ipsius etiam pupilli, cui tutor datus es, aliud videatur exigere utilitas, scilicet ut eum tutorem potius habeat, qui ad defensionem ejus non inhibeatur affectu. *l. 23. c. de excus. tut.*

Convien osservare su questo articolo, che dalle circostanze bisogna giudicare se la lite sia tale che possa servir di scusa, o se basti nominare un curatore o tutore surrogato, il quale ne prenda la cura in luogo del tutore. V. l' artic. 17 della sez. 2.

(2) *V. l. 6 §. 1 & seq. ff. de excus.*

(3) Generaliter sancimus omnes viros reverendissimos episcopos, nec non presbyteros, diaconos & subdiaconos . . . immunitatem ipso jure omnes habere tutelæ sive testamentariæ, sive legi-

25. Se colui ch' è destinato ad una tutela non ha beni bastanti per poter attendere, senza il proprio danno, a quest' officio; o pure se non sa nè leggere, nè scrivere, se non ha abilità sufficiente per la condotta degli affari proprj, se gli manchi il tempo per attendere agli affari altrui, in tutti questi casi sarà egli dispensato, o pure costretto ad accettare, avendosi riguardo alla condizione delle persone, alla qualità de' beni ed alle altre circostanze (1).

26. Nel caso che il tutore eletto appelli dalla sentenza con cui viene deputato, egli è obbligato ad assumere la tutela, ed esercitarla interinamente fino che sarà dichiarato esente dall' accettarla (2).

timæ, sive dativæ: & non solum tutelæ eos esse expertes, sed etiam curæ non solum pupillorum & adultorum, sed & furiosi, & muti, & surdi, & aliarum personarum quibus tutores vel curatores a veteribus legibus dantur. *l. 52 c. de episc. & cleric.* Propter hoc ipsum beneficium eis indulgemus, ut aliis omnibus derelictis, dei omnipotentis ministeriis inhæreant. *D. l.* Deo autem amabiles episcopos . . . . ex nulla lege tutores aut curatores cujuscumque personæ fieri permittimus: presbyteros autem & diaconos & subdiaconos jure & lege cognationis tutelam, aut curam suscipere hæreditatis permittimus, &c. *Nov. 123 cap. 5.*

(1) Mediocritas & rusticitas interdum excusationem præbent secundum epistolas divorum Hadriani & Antonini. Ejus qui se neget litteras scire, excusatio accipi non debet, si modo non sit expers negotiorum *l. 6 §. ult. ff. de excus.* Eos qui litteras nesciunt esse excusandos divus Pius rescripsit. Quamvis & imperiti litterarum possunt ad administrationem bonorum sufficere *§. 8 inst. eod.* Paupertas sane dat excusationem si quis imparem se oneri injuncto possit probare. Idque divorum fratrum rescripto continetur. *l. 7 l. 40 §. 1 eod. §. 6 inst. eod.*

(2) Ipso jure tutor est antequam excusetur *l. 31 ff. de excus.* Tutor vel curator cujus injusta appellatio pronunciata erit, cujusve excusatio recepta non sit, ex quo accedere ad administrationem debuit, erit obligatus *l. 20 ff. de adm. & per. tut.* Tutor datus adversus ipsam creationem provocavit; hæres ejus postea victus, præteriti temporis periculum præstabit: quia non videtur levis culpa, contra juris autoritatem, mandatum tutelæ officium detrectare, *l. 39 §. 6. eod. v. l. 16. C. de excus. tut.*

27. Chi ha una scusa legittima per esentarsi dalla tutela, se tuttavia accetta la sua deputazione, opure di proprio moto assume l' amministrazione, non potrà più addurre la sua scusa (1).

28. Se il tutore, dopo accettata la tutela, divenga incapace, come se divenga cieco, sordo, muto, o pure impazzisca; o se gli sopravvengano altre infermità equivalenti, sarà egli dispensato dal continuare nell' officio, e se gli dovrà dare un successore (2).

29. Un privilegio, acquistato dopo la nomina alla tutela, non esenta dall' accettarla; poichè tale esenzione suffraga unicamente per i casi futuri, ma non libera da un peso, cui attualmente si soggiace (3).

30. I motivi di scusa, che non inducono incapacità, e che sopravvengono dopo la scelta del tutore, non dispensano. In conseguenza il numero de' figli nati posteriormente, e l' età settuagenaria, compita dopo la tutela, non iscusano in alcuna maniera (4).

(1) Tutores qui posteaquam bona pupillorum administraverunt, a præside provinciæ, quasi re integra, excusari se impetrasse asseveras, periculum administrationis evitare minime posse, manifestum est. *l. 2. C. si tutor. vel cur. fal. alleg. exc. l. 17. §. 5. ff. de excus.*

(2) Complura senatusconsulta facta sunt, ut in locum furiosi, & muti, & surdi tutoris, alii tutores dentur. *l. pen. ff. de tut.* Post susceptam tutelam cæcus, aut surdus, aut furiosus, aut valetudinarius deponere tutelam potest *l. 40 ff. de excus.*

(3) Tutor petitus, ante decreti diem, si aliquod privilegium quærit, recte petitionem institutam excludere non poterit. *l. 28. §. de excus.* quasi præventus *v. l. 7 ff. de jud.*

(4) Oportet autem liberos vivos esse, quando patres tutores dantur *l. 2 §. 4 ff. de excus.* Excessisse autem oportet septuaginta annos tempore illo quo creantur, *D. l. 2.*

31. Per essere dispensato dalla tutela non è sempre una scusa legittima l'abitazione in luogo diverso da quello in cui è domiciliato il pupillo. La ragione si è che nel luogo del domicilio del pupillo può non esservi persona idonea; ed all' incontro può darsi il caso, che l'equità naturale e l'interesse del pupillo esigano che non si faccia caso di questa lontananza. Ciò però deve intendersi nel caso che la lontananza non sia troppo gravosa al tutore, o pure non sia dannosa al pupillo; il che dipenderà dalle circostanze, le quali dovranno servire di norma (1).

32. Se il tutore eletto non abbia alcuna causa di scusa, bastante da se sola ad esimerlo da questo offizio, come l'età settuagenaria, o il numero de' figli, ma, per esempio, abbia solo 60 anni, e tre figli, la riunione di questi due motivi, incapaci da per se soli, non basta ad esentarlo (2).

(1) Quæro an non ejusdem civitatis civis testamento qui tutores dare possit? Paulus respondit, posse *l.* 22 *ff. de test. tut.* Qui in testamento dati sunt tutores, renuent, secundum leges, administrationem earum quæ in alia provincia sunt possessionum. *l.* 10 §. 4 *ff. de excus.* Sed & hoc genus excusationis est, si quis se dicit ibi domicilium non habere, ubi ad tutelam datus est. *l. ult.* §. *ult. ff. eod.* V. l'art. 3 della sez. 1.

(2) Qui jura multa poterit dicere, quorum unumquodque per seipsum satis validum non est, an possit excusari quæsitum est? Puta septuaginta quis annorum non est, neque tres habet tutelas, sed neque quinque filios, at aliquod aliud jus remissionis habet, nimirum duas tutelas, & duos filios, & sexaginta annorum est, aut alia quædam talia dicit, per seipsa quidem perfectum auxilium non præbentia, quæ tamen si invicem conjuncta sint justa appareant. Sed visum est hunc non excusari *l.* 15 §. 11 *ff. de excus.*

Ma se questo tutore avesse 69 anni e quattro figli, non sarebbe del pari ed anche più giusto che fosse discaricato, che se avesse 70 anni senza figli, o solamente 40 con cinque figli?

TITOLO II.

DE' CURATORI.

Oltre alla debolezza dell' età vi sono altre cagioni che rendono incapaci le persone a ben condursi. Chi si trova in questo stato è messo sotto la condotta di altre persone che fanno con lui le veci del tutore, e che si chiamano curatori. Quindi è che si dà il curatore ai pazzi, ed a tutti coloro, che per qualche infermità sono incapaci di regolare i loro interessi, come sarebbe uno, che fosse nel tempo stesso sordo e muto.

Fra le persone incapaci a ben condursi si considerano i prodighi, che dissipano il loro patrimonio in folli spese. E siccome s' interdice loro l' amministrazione de' beni, così si deputa un curatore che ne assuma la cura.

Talvolta si dà il curatore ad un pupillo, che ha il tutore; e ciò nel caso che fra il tutore ed il pupillo insorga qualche lite, o debba farsi qualche contratto (1).

Vi è ancora un' altra sorte di curatori, i quali sono necessarj per amministrare un patrimonio abbandonato, di cui non siavi chi prenda cura. Come se una persona, obbligata a stare lungamente

(1) V. l'artic. 11 della sez. 2 de' tutori, e la sez. 7 del medesimo titolo.

mente lontana dalla patria, non avesse incaricato alcuno della cura de' suoi beni; se in una successione non si presenta alcun erede legittimo, oppure se quelli che hanno dritto a succedere, vi rinunciano; se un debitore abbandona tutto il suo patrimonio ai creditori. Ne' surriferiti casi ed in altri consimili, ne' quali vi siano effetti senza che se ne sappia il padrone, e di cui nessuno si prenda cura, il giudice procede alla destinazione di un curatore affine di amministrarli, e conservarli a coloro che vi hanno o potranno avervi interesse.

Siccome tutti questi diversi curatori sono incaricati della cura de' beni e degli affari loro affidati, e taluni di essi sono incaricati ancora della cura della persona, come i curatori de' pazzi; così quest' officio è analogo a quello del tutore, e soggiace alle medesime regole in tutto ciò che riguarda le obbligazioni, che vi sono annesse, ed i motivi che scusano dall' accettarlo, ed in tutti gli altri rapporti che possono convenirgli. In conseguenza conviene supplire in questo titolo con tutte le regole de' tutori, che sono state esposte nel titolo precedente, e che sono applicabili ai curatori.

Fra i curatori, di cui si parlerà in questo titolo, non si metteranno i curatori, che si deputano nelle cause criminali alli processati dopo la loro morte, come quelli che sono stati uccisi in duello, o si sono uccisi da se medesimi. Imperocchè le funzioni di questi tali curatori sono di un altro carattere, e facendo parte della materia criminale, non se ne deve ragionare in questo luogo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorte di curatori, e della loro autorità.

SOMMARIO.

1. *Curatore de' pazzi.*
2. *Pupillo pazzo.*
3. *La pazzia deve essere provata.*
4. *Il figlio curatore di suo padre o di sua madre divenuti pazzi.*
5. *Figlio di famiglia pazzo.*
6. *Il marito non può essere curatore di sua moglie divenuta pazza.*
7. *Pazzia con lucidi intervalli.*
8. *Infermità che ricercano un curatore.*
9. *Curatori de' prodighi, a' quali è interdetta l' amministrazione.*
10. *Il prodigo deve essere provato tale.*
11. *Il figlio non può essere curatore del padre prodigo.*
12. *Durata dell' officio del curatore di un prodigo.*
13. *Curatore pei beni d' un assente.*
14. *Curatore all' infante non ancor nato.*
15. *Curatore ad una successione.*
16. *Curatore per li beni derelitti.*
17. *Il creditore può esser curatore de' beni del debitore.*
18. *Autorità de' curatori.*

1. Essendo i pazzi incapaci della condotta della loro persona e della cura dei loro beni, quantunque siano maggiori, si eleggono loro i curatori, che prendono cura dell'una e degli altri (1).

2. Non si destina il curatore ad un pazzo, se non nella maggior età. Poichè se un pupillo è pazzo, basta, ed è più decente dargli un tutore a causa della minorità, che un curatore a causa della pazzia, almeno fino a che diventi maggiore (2).

3. La pazzia di un maggiore deve esser provata in giudizio, per dargli un curatore; sì perchè la sola autorità del giudice può creare un curatore, sì ancora perchè in certi casi potrebbe avvenire, che vi fosse qualche finzione per parte di colui che sembrasse pazzo, o che altre persone, per qualche loro mira interessata, lo supponessero pazzo quando non fosse tale (3).

4. Il figlio può essere eletto curatore dei suoi genitori divenuti pazzi (4).

(1) Mente captis, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt §. *inst. de curat.* furiosi, licet majores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt §. 3 *eod. l.* 1 *C. de cur. fur.* Consilio & opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed & corpus, ac salus furiosi *l.* 7 *ff. eod.*

(2) Putavi etsi minor viginti quinque annis furiosus sit, curatorem ei, non ut furioso, sed ut adolescenti dari, quasi ætatis esset impedimentum; & ita definiemus ei quem ætas curæ vel tutelæ subjicit, non esse necesse quasi dementi quæri curatorem. Et ita imperator Antoninus rescripsit, cum magis ætatis quam dementiæ tantisper sit consulendum *l.* 3 § 1 *ff. de tutel.*

(3) Observare prætorem oportebit, ne cui temere, citra causæ cognitionem plenissimam, curatorem det, quoniam plerique vel furorem vel dementiam fingunt, quo magis curatore accepto onera civilia detrectent *l.* 6 *ff. de cur. fur.*

(4) Furiosæ matris curatio ad filium pertinet, Pietas enim

5. Se un figlio di famiglia diventi pazzo, non gli si destina il curatore; poichè suo padre è naturalmente incaricato della condotta della sua persona, e dell' amministrazione dei suoi beni (1).

6. Nel caso in cui siavi necessità di eleggere il curatore ad una donna maritata, o a quella ch' è stata promessa sposa, sia per pazzia, sia per altre cagioni, non possono essere eletti curatori nè il marito (2), nè il promesso sposo (3).

7. Il curatore di un pazzo che ha i lucidi inter-

parentibus, etsi inæqualis est eorum potestas, æqua debebitur *l.* 4 *ff. de cur. fur.* Extat divi Pii rescriptum, filio potius curationem permittendam in patre furioso, si tamen probus sit *l.* 1 *in fin. ff. eod.* Nec dubitabit (proconsul) filium quoque patri curatorem dari *l.* 2 *eod.*

(1) Cum furiosus, quem morbus detinet perpetuus, in sacris parentis sui constitutus est, indubitate curatorem habere non potest. Quia sufficit ei ad gubernationem rerum, quæ ex castrensi peculio, vel aliter ad eum pervenerunt, & vel ante furorem ei acquisitæ sunt, vel in furore obveniunt, vel in his quorum proprietas ei tantummodo competit, paterna verecundia. Quis enim talis affectus extraneus inveniatur, ut vincat paternum? vel cui alii credendum est res liberorum gubernandas, parentibus derelictis? *l.* 7 *ff. de cur. fur.* V. l'art. 10 della sez. 1 de' tutori.

(2) Maritus, etsi rebus uxoris suæ debet affectionem, tamen curator ei creari non potest *l.* 2 *C. qui dare tut.* Virum uxori mentæ captæ curatorem dari non oportet *l.* 15 *ff. de cur. fur.* §. 19 *inst. de excus. tut.*

(3) Non potest curator esse sponsæ sponsus *l.* 1 §. *ult. ff. de excus. tut.*

Questa regola sembra fondata, o sull' interesse che potrebbe avere il marito nell' affare che richiedesse l'elezione di un curatore alla sua moglie, o su gl' inconvenienti di obbligare il marito a render conto a sua moglie. Queste medesime ragioni riguardano parimente il futuro sposo, poichè può seguire il matrimonio; e se non si effettua il matrimonio, vi sarebbe ancora meno ragione che lo sposo restasse curatore.

Non si elegge curatore alla moglie pazza per l'amministrazione de' suoi beni dotali; perchè quest' amministrazione appartiene al marito, che ha diritto di goderne. V. l'art. 4 della sez. 1 del titolo delle doti.

valli, esercita il suo officio soltanto nel tempo della pazzia, e cessa di esercitarlo negl' intervalli, nei quali il pazzo ricupera la ragione. Ma l' offizio di questo curatore dura per tutta la vita della persona soggetta a tal pazzia, per non fare in ogni ricaduta una nuova elezione (1).

8. Si destinano curatori a tutte le persone, che per qualche infermità sono incapaci dell' amministrazione dei loro beni e dei loro affari, come sarebbe un sordo e un muto, e quelli che per altri simili difetti si trovassero in tale incapacità (2).

9. Quelli che dissipano i loro beni in folli spese, e la cui cattiva condotta obbliga a dichiararli prodighi, ed a vietar loro l' amministrazione, con decreto del giudice sono inabilitati al maneggio dei loro beni, e dei loro interessi, con addossarsene l' amministrazione ad un curatore. Lo stesso accade di una donna, che per i suoi costumi o

(1) Manere (curatorem sancimus) donec talis furiosus vivit, quia non est pene tempus, in quo hujusmodi morbus deseratur: sed per intervalla quæ perfectissima sunt nihil curatorem agere. sed scipsum posse furiosum, dum sapit, & hæreditatem adire, & omnia alia facere, quæ sanis hominibus competunt. Sin autem furor stimulis suis cum accenderit, curatore in contractu suo conjungi, ut nomen quidem curatoris in omne tempus habeat, effectum autem quoties morbus redierit. Ne crebra, vel quasi ludibriosa fiat curatoris creatio & frequenter tam nascatur quam desinere videatur *l. 6 C. de cur. fur.*

(2) Sed & aliis dabit proconsul curatorem qui rebus suis superesse non possunt *l. 2 ff. de curat. fur.* Surdis & mutis, & qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt §. 4 *inst. de curat.* Quibus curatores quasi debilibus, vel prodigis dantur, vel surdo & muto, vel fatuo, *l. 19 in fine l. 20 l. 21 ff. de rebus auc jud. possid.* His qui in ea causa sunt, ut superesse rebus suis non possint, dare curatorem, proconsulem oportebit. *l. 12 ff. de tut. & cur. dat.*

per la sua cattiva condotta meriti tale provvedimento (1).

10. Ad un prodigo non può interdirsi l'amministrazione dei beni; nè può destinarsi il curatore, prima ch' egli sia legalmente provato tale (2). A tale oggetto però basta che un figlio sia stato dichiarato prodigo nel testamento paterno; quando non vi fosse qualche circostanza particolare, per cui non si dovesse far conto di questa dichiarazione (3).

11. Il figlio non può essere curatore del padre dichiarato prodigo, sebbene possa esserlo del padre divenuto pazzo (4).

12. L'officio del curatore di un prodigo non finisce, prima che sia questi stato dal giudice riabilitato all'amministrazione dei suoi beni (5).

(1) Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio; quod moribus quidem ab initio intrudu-ctum est. Sed solent prætores vel præsides, si talem hominem invenerint, qui neque finem, neque tempus expensarum habet, sed bona sua dilapidando & dissipando profundit, curatorem ei dare, exemplo furiosi. *l. 1 ff de curat. fur.* Nam æquum est prospicere nos etiam eis, qui, quoad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum *l. 12 §. ult. ff. de tut. & cur. dat.* Et mulieri quæ luxuriose vivit, bonis interdici potest *l. 15 ff. de cur. fur.*

Quando tua bona paterna avitaque, nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque interdico. *Paulus 3 sent. tit. 4 §. 7.*

(2) Si talem hominem invenerint *l. 1 ff. de cur. fur.*

(3) Per omnia judicium testatoris sequendum est, ne quem pater vero consilio prodigum credidit, eum magistratus, propter aliquod forte suum vitium, idoneum putaverit. *l. 16 §. ult. eod.*

(4) Curatio autem ejus, cui bonis interdicitur, filio negabitur permittenda *l. 1 §. 1 ff. de cur. fur. Vide totam legem & l. 4 eodem.*

(5) Tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem, vel ille sanos mores receperit; quod si evenerit, ipso jure desinunt esse in potestate curatorum *l. 1 ff. de curat. fur.*

13. Deve destinarsi il curatore ad una persona, che trovandosi da molto tempo assente dalla sua patria, non ha incaricato nessuno, acciò amministri i suoi beni e tratti i suoi affari. Il che però deve intendersi quando ve ne sia necessità (1).

14. Se una vedova sia stata dal suo marito lasciata gravida, non si deve destinare il tutore al figlio che deve nascere; ma solo in caso di necessità si può destinare un curatore per sostenere i dritti di questo figlio postumo, e per amministrare i beni che gli spettano (2).

15. Quando un patrimonio resta senza eredi, o perchè non vi siano eredi instituiti, nè eredi *ab intestato*; o perchè gli eredi legittimi siano assenti, o pure ricusino di accettare l'eredità, o non vogliano

Quantunque sia vero che la resipiscenza metta il prodigo ed il pazzo in istato di ripigliar la cura de' loro affari, tuttavolta riguardo al prodigo è necessario che siccome gli è stata vietata dal giudice l'amministrazione, così egli faccia dal giudice stesso togliere questo divieto, tanto per discarico del suo curatore, quanto per la sicurezza di coloro che dovranno trattare con lui.

(1) Ei cujus pater in hostium potestate est, tutorem dari non posse palam est . . . imo curator substantiæ dari debet, ne in medio pereat. *l. 6 §. ult. ff. de tut.* Cum cognatos tuos nondum postliminio regressos affirmes, sed adhuc in rebus esse humanis, & bona eorum fraudibus diversæ partis dissipari, interpellatus rector provinciæ providebit, eum sub observatione consueta constituere, qui stipulante servo publico, satis idonee dederit *l. 3 C. de postlim. revers. v. l. 6 §. ult. ff. quibus ex caus. in poss. ec. l. 15 ff. ex quib. caus. maj.* Si bonis curator datus sit, vel absentis, vel ab hostibus capti, *l. 22 §. 1 ff. de rebus auct. jud. possid.* Quia rebus suis superesse non possunt §. 4 *inst. de cur.*

(2) Ventri tutor a magistratibus populi romani dari non potest, curator potest *l. 20 ff. de tut. & cur. dat.* Bonorum ventris nomine curatorem dari oportet. *l. 8 ff. de cur. fur. l. 24 ff. de reb. auct. jud. V. tit. de ventre in poss. mit. & curator ejus, l. 1 §. 17 & 18 eod.*

se vi fossero altri figli, e bastasse una sola tutela per tutti, lo stesso tutore servirebbe per l'interesse de' figli futuri.

ingerirsi nell'amministrazione, fino a tanto che deliberano se debbono o no accettarla; e se intanto sia necessario di provvedere alla direzione degli affari, ed all'amministrazione de' beni, si destina in questo caso un curatore, ch' esercita il suo officio per la indennità dei creditori del patrimonio medesimo, o di quelli di che vi avranno dritto (1).

16. Quando un debitore abbandona il suo patrimonio ai creditori, possono questi far destinare un curatore al patrimonio medesimo, oppure eleggere uno fra di loro acciò lo amministri (2).

17. Per il patrimonio abbandonato dal debitore ai creditori, o per la sua eredità dopo la sua morte, si può destinare in curatore uno dei creditori medesimi, o altra persona che ne prenda cura (3).

(1) Si diu incertum sit, hæres extaturus necne sit, causa cognita permitti oportebit, bona, rei servandæ causa, possideri. Et si ita res urgeat, vel conditio bonorum, etiam hoc erit concedendum, ut curator constituatur. *l. 8 ff. quib. ex caus. in poss. eat.* Diu deliberant hæredes instituti adire, bonis a prætore curator datur *l. 3 ff. de cur. fur. l. 12 §. 1 ff. de rebus auct. jud. poss. Toto tit. ff. de cur. bon. dando*. V. gli articoli seguenti.

(2) De curatore constituendo hoc jure utimur, ut prætor adeatur, isque curatorem curatoresve constituat ex consensu majoris partis creditorum. *l. 2 & toto tit. ff. de cur. bon. dando.* V. l' art. seguente.

(3) Nec omnimodo creditorem oportet esse eum qui curator constituitur; sed possunt & non creditores *l. 2 §. 4 ff. de cur. bon. dand.* Si diu incertum sit hæres extaturus necne sit, causa cognita, permitti oportebit bona, rei servandæ causa possideri. Et si ita res urgeat, vel conditio bonorum etiam hoc erit concedendum, ut curator constituatur unus ex creditoribus. *l. 8 & l. 9 ff. quibus ex caus. in poss. eat.*

Non bisogna confondere queste sorte di curatori o direttori di cui si è parlato in questo e nell'articolo precedente, con i curatori che si eleggono per la validità di un sequestro reale di beni abbandonati, come di una eredità senza eredi. In tal caso, que' curatori che si eleggono, non debbono essere creditori, perchè altrimenti sarebbero essi stessi le parti.

18. L' autorità dei curatori è regolata dalla facoltà ch' è stata loro conferita, e possono fare tutto ciò che appartiene a quest' officio (1).

SEZIONE II.

Degli obblighi de' curatori.

SOMMARIO.

1. *Giuramento ed amministrazione de' curatori.*
2. *Differenza tra i tutori ed i curatori.*
3. *Obblighi de' curatori.*

1. Tutti i curatori, di cui si è parlato nella sezione precedente, son tenuti del pari che i tutori a dare il giuramento; ed a fare l' inventario de' beni dei quali sono incaricati, e ad avere su ciò che dipende dalla loro amministrazione, la medesima cura che i tutori debbono per la loro (2).

2. Non vi è quasi altra differenza tra gli obblighi

(1) Quæ per eum eosve, qui ita creatus creative essent acta, facta, gestaque sunt, rata habebuntur, eisque actiones, & in eos utiles competunt *l. 2 §. 1 ff. de curat. bon. dando*, V. l' art. 5 della sez. 2.

(2) Tactis sacrosanctis evangeliis edicat omnia se recte, & cum utilitate furiosi agere: neque prætermittere ea quæ utilia furioso esse putaverit, neque admittere quæ inutilia existimàverit *l. 7 §. 5 C. de Cur. fur. Nov. 72 cap. ult.* Eadem observatione & pro jurejurando, & pro inventario & satisdatione, & hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. *D. l. 6. §. 6 in fine.* In paucissimis distant curatores a tutoribus *l. 13 ff. de excus.* V. la legge citata sull' artic. 2 della sez. seguente. V. l' artic. 12 della sez. 1 de' tutori, e poco appresso l' artic. 2.

dei curatori e quelli dei tutori, se non che i tutori sono eletti per le persone, e per li *beni*, e la loro amministrazione finisce nella maggior età di coloro che sono sotto la lor condotta: all' incontro alcuni curatori si destinano soltanto per li beni, ed il loro officio non ha tempo prefisso; ma dura o finisce, secondo che continua o viene a cessare, la causa della loro elezione (1).

3. Debbono applicarsi all' officio ed agli obblighi dei curatori le regole spiegate nel titolo dei tutori, e che possono a quelli convenire. Per esempio: non possono accettare cessioni di dritti o di crediti contro quelli di cui son curatori; i loro beni sono ipotecati dal giorno della loro elezione, per le somme *delle quali si trovano debitori*: non possono alienare i *beni di quelli che sono sotto la lor* condotta, se non osservando le formalità legali. E così delle altre regole, secondo le disposizioni ed i motivi che possono riguardare il ministero dei curatori (2).

(1) In paucissimis distant curatores a tutoribus *l. 13 ff. de excus.* V. la sez. precedente.

(2) Et hæc dicimus in omni curatore, in quibus omnino curas aliquorum introducunt leges, prodigorum forte, aut furiosorum, aut amentium, aut si quid aliud jam lex dixit, aut si quid inopinabile natura adinvenerit. *Nov. 72 c. 5 in fine*. Hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. *l. 7 §. 6 C. de cur. fur.* Si prædia minoris viginti quinque annis distrahi desiderentur, causa cognita præses provinciæ debet id permittere. Idem servari oportet, etsi furiosi, vel prodigi, vel cujuscumque alterius prædia, curatores velint distrahere *l. 11 ff. de reb. eor. qui sub. tut.* V. nel titolo de' tutori le regole che possono convenire ai curatori.

V. *l. 15 §. 1 de cur. furios.*

SEZIONE III.

Degli obblighi de' Curatori.

SOMMARIO

1. *Azione de' curatori della persona.*
2. *Azione de' curatori de' beni.*
3. *Azione del curatore de' beni dell' assente.*
4. *Azione del curatore di cui è terminato l' officio.*
5. *Effetto dell' azione del curatore.*
6. *Ipoteca de' curatori.*

1. I curatori destinati per le persone e per li beni, hanno la loro azione per ricuperare ciò che potrà esser loro dovuto, e per la sicurezza di ciò che avessero bene amministrato, e per le altre conseguenze della loro amministrazione, o contro le persone stesse, delle quali sono stati curatori, se divengano capaci di ricevere il rendimento dei conti, o contro gli eredi o gli altri ai quali dovrà esser renduto conto (1).

2. I curatori, la cui amministrazione riguarda solo i beni, hanno la loro azione contro le persone interessate alla conservazione di questi beni; come

(1) Sed etsi curator sit vel furiosi, vel prodigi, dicendum est, etiam his contrarium dandum judicium. Idem in curatore quoque ventris probandum est. Quæ sententia fuit Sabini, existimantis cæteris quoque curatoribus, ex iisdem causis dandum contrarium judicium *l. 1 §. 2 ff. de contr. tut. & util. act.*

contro gli eredi che possono sopravvenire ad una successione vacante, e contro i creditori de' beni abbandonati (1).

3. Se il curatore dei beni di un assente ha la sua azione contro di lui, dopo il suo ritorno, o contro quelli ai quali i beni appartengono: con più ragione deve averla colui che s' ingerisce di moto proprio a prender cura de' beni di un assente (2).

4. Se dopo che un curatore abbia amministrato, se ne scelga un altro in suo luogo; sia che quello cessi d'essere curatore per qualche scusa, sia per altre cause, avrà la sua azione per ciò che avrà amministrato contro le persone, alle quali potrà aver rapporto l' amministrazione a lui commessa, e potrà parimente agire contro il curatore eletto in suo luogo, il quale lo notificherà a queste medesime persone.

5. Con quest' azione i curatori ricuperano tutto quel che hanno ragionevolmente speso del loro, cogl' interessi dei loro crediti, se ve ne fossero, e quel che può esser loro dovuto a titolo di salario della loro amministrazione; come pure fanno ratificare quel che hanno bene amministrato (3).

6. I curatori dei pazzi, degl' infermi, dei prodi-

(1) Quæ per eum eosve, qui ita creatus creative essent, acta, facta, gestaque sunt, rata habebuntur, eisque actiones, & in eos utiles competunt. *l. 2 §. 1 ff. de cur. bon. dan.*

(2) V. l'artic. 2 di questa sezione. Cum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur actiones. *Inst. de obl. quæ quasi ex contr. l. 5 ff. de obl. & act.* V. la sez. 2 di coloro che amministrano gli affari degli altri.

(3) V. gli articoli 1. 2. 3. e 5. della sezione 5. del titolo dei tutori.

ghi e degli assenti, hanno le loro ipoteche sopra tutt' i beni delle persone per le quali hanno amministrato. I curatori poi destinati alle successioni vacanti e agli altri beni, hanno la loro azione su i beni, dei quali hanno avuto l'amministrazione. Tutti questi curatori hanno parimente il privilegio e la prelazione sopra tutt' i beni che han procurato di ricuperare, o che hanno conservati, per li danari da essi impiegati, come, per esempio, per le spese fatte in giudizio per ricuperare un credito, per le riparazioni di una casa o di altri fondi (1).

A N A L I S I

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Dei Tutori, e dei Curatori.

In questo luogo trattiamo unitamente dei tutori e dei curatori; poichè le disposizioni del nostro statuto relative ai primi sono comuni anche ai secondi; e benchè alcune leggi sembrino distinguere i pupilli dai minori, nullaostante il più delle volte si confondono i termini di *tutela* e di *curatela*.

Presso di noi, come presso i romani, la tutela è di tre sorti, testamentaria, legittima, e dativa.

(1) V. gli artic. 6 e 7 della sez. 5 de' tutori, e l' artic. 25 della sez. 5 de' pegni e delle ipoteche.

L' ipoteca comincia dal medesimo giorno, come si è detto de' tutori. V. la sez. 5 art. 6.

Prima di esaminarle in particolare, parleremo di ciò che le risguarda tutte generalmente.

Pupilli o minori per il jus veneto sono i maschi fino all'età di 16 anni compiuti, e le femmine fino ai 14. (Legge 1586 14 settembre Correz. Cicogna, pag. 167.) Col confronto di questa legge sembra strana quella disposizione che prescrive che gli orfani non possano far carte valide, a riserva delle repromesse (che sono le contradoti) e de' testamenti, se non siano pervenuti ai 18 anni; ove anche viene stabilito che per contrarre legalmente prima di quest' età, sia necessario che nei contratti si sottoscrivano due giudici dell' Esaminador. (Lib. 1 cap. 28 pag. 18.) Perchè negli orfani si ricercano i 18 anni, se ai 16 compiuti cessa la minorità?

Anticamente per uscir di tutela bastavano i soli 12 anni tanto nel maschio quanto nella femmina: (*Lib.* 2 *cap.* 1 *p.* 29.) il che in seguito fu regolato ai 12 anni nella femmina, ed ai 14 nel maschio; leggi che ora non dovrebbero più esistere nello statuto poichè sono derogate. (Lib. 6 cap. 24 pag. 82.)

Nello stesso modo che si danno tutori ai pupilli, si assegnano anche ai mentecatti ed ai prodighi; se non che quando il mentecatto è un padre di famiglia, la tutela appartiene ai di lui figliuoli a norma di ciò che si è detto nell' articolo della patria potestà (Tomo 1 pag. 296.)

Se il mentecatto non ha figliuoli in età di assumere la tutela, gli si assegna un tutore provisionale finchè alcuno de' figliuoli pervenga all' età legittima. (Lib. 2 cap. 9 pag. 32.)

Se poi il mentecatto prima della mantecattaggine fosse stato tutore o commissario altrui la tutela o la commissaria finchè risana, passa nei parenti del committente. (Lib. 2 cap. 12 pag. 3.)

Sui prodighi e sui furiosi non v'è legge, ma in pratica anche a questi si dà il tutore, provata però prima legalmente la prodigalità.

Tutti i tutori e curatori debbono far un esatto

inventario della facoltà della persona soggetta a tutela. Tanta è l'autorità dell' inventario per obbligare il tutore, che se di poi volesse egli reclamare contro ciò che ivi fu scritto, la legge proibisce che gli si presti ascolto; sendo chè l'inventario forma contro di lui la presunzione denominata *juris & de jure*, la quale non ammette prova in contrario. Stat. veneto *Delle presunzioni* §. *Nel primo caso pag.* 6 *tom.*

Affinchè l'inventario sia legale, dee esser fatto da due stimatori coll'intervento del notajo del magistrato del Petizion, il quale v' interviene invece dei giudici, che per la disposizione della legge dovrebbero esser presenti in persona (lib. 2 cap. 2 pag. 29 *& volemo*.)

L' inventario è di tanta importanza che se non viene prima presentato non si concede l'amministrazione al tutore. (Leg. ead. §. eod. e lib. 2 cap. 1 pag. 29 t.) Quest'inventario poi si deposita in una cassa separata nella cancelleria inferiore onde possa servire di lume in ogni tempo. Questa disposizione è stabilita unicamente per gli commissarj testamentarj. (legge 521 2 giugno pag. 239); ma essa in pratica si estende anche ai tutori ed ai curatori, essendo ora caduta in disuso l'altra legge, che parlando dei tutori, ordina che il loro inventario si depositi presso il procurator di san Marco (lib. 2 cap. 2 §. *& volemo* pag. 29.)

La facoltà del tutore consiste nel governare i pupilli e le cose loro in tal guisa che faccia *le cose utili, ed ometta le inutili*; le quali parole si debbono ben ponderare; perchè la legale autorità del tutore è assai più ristretta di quello che comunemente si crede.

In fatti il tutore non può vendere livellare o ipotecare i beni del pupillo senza l'autorità del giudice.

Perchè poi il giudice v' interponga la sua autorità (il che in Venezia si fa con terminazione del magistrato del Petizione) fa d' uopo che ne abbia ri-

conosciuto legalmente la necessità; e a tal fine deesi 1mo addurre il motivo per cui s' impetra la terminazione: 2do. presentare i documenti dello stato dei beni: 3zo. esibire le prove della realità de' debiti aggravanti il pupillo. Se il danaro ritratto dalla vendita o ipoteca superasse i debiti, il rimanente dovrà investirsi in zecca, da dove non si potrà levare se non che con mandato del giudice, provato prima il legale impiego che se ne vorrà fare. A questa medesima legge sono soggetti gli effetti mobili preziosi, come gioje, argenti ec. (Correz. Erizzo 1640 12 marzo pag. 190.)

Non può nemmeno il tutore fare spese straordinarie per il pupillo, nè far autorizzare dal giudice la liquidazione degli alimenti e del vestito, quando prima non siansi presentate alla giustizia le necessarie informazioni (Correz. Erizzo pag. 190, e Pratica del Foro pag. 143 t.)

Talmente ristretta è in questo l'autorità del tutore, che non gli è permesso di far transazioni, compromessi o atti volontarj (lib. 6 cap. 22) per il pupillo; nè di far o ricercar divisione dell' eredità pupillare con altri eredi, senza avere una terminazione particolare del giudice ogni qualvolta occorra alcuno di questi atti; essendo espressamente ordinato, che anche nelle terminazioni generali fatte al tutore vi si annetta questa clausola, che gli atti sopradetti siano di nissun valore, se non vengano approvati e decretati particolarmente. (Correz. Erizzo pag. 19 t.)

Tra le cose che può fare il tutore in forza della sola terminazione di tutela, senza che vi sia bisogno di altra terminazione particolare, vengono spezialmente adittate nel nostro statuto le seguenti:

1mo. Può amministrare le rendite del pupillo, in quella maniera che le amministrerebbe un buon padre di famiglia (lib. 2 cap. 7 pag. 31.)

2do. Può maritare o monacare le sorelle o figlie del pupillo, assegnando loro la dote secondo la facoltà, preso consiglio dai più stretti parenti e congiunti

giunti (lib. 2 cap. 8 pag 31 , e lib. stesso cap. 11 pag. 32.) Queste leggi parlano del solo tutore del mentecatto; ma l' identità della ragione le fa estendere ad ogni sorte di tutori. Qui avverto che sarebbe ben fatto che il tutore, prima di costituire la dote ne impetrasse l' autorità del giudice con particolar terminazione; il che anche si suol fare dai tutori esatti.

320. Può intervenire in giudizio nelle cause attive del pupillo, o per esercitar prelazione nei contratti di vendita (lib. 3 cap. 27 pag. 41) o per reclamare contro le fabbriche o lavori che pregiudicassero al pupillo, dovendo esprimere che reclama *tutorio nomine*, altrimenti il suo reclamo non avrebbe vigore (lib. 3 cap. 62 pag. 51); avvertendo inoltre che il tutore può esercitare i suoi reclami 30 giorni dopo la sua elezione, nulla pregiudicando al pupillo il tempo decorso prima ch' egli avesse tutore, per la massima legale che, *non valentibus agere non currit præscriptio* (lib. 2 cap 4 e 5)

Veramente la seconda di queste leggi, cioè quella del cap. 5 concede al tutore la facoltà di reclamare 30 giorni dopo che gli saran pervenuti a cognizione o la vendita o i lavori seguiti in pregiudizio del pupillo: io però credo che siavi errore nell' espressioni; perchè altrimenti questa legge sarebbe in manifesta contraddizione con la precedente. Ma non per questo debbo lasciar di avvertire, che supponendo che il tutore possa reclamare 30 *giorni dopo dal dì che ne avrà avuto cognizione*, vi si aggiugne un' eccezione, quando all' atto della vendita o della fabbrica, *non gliene fosse stata data particolare notizia*. Osservisi pure che anche queste leggi si possono estendere a tutti i pupilli; benchè parlino del solo mentecatto. Quest' osservazione, oltre l' evidenza che l' accompagna, è appoggiata altresì ad una clausola d' una legge del lib. 6. cap. 22; ove parlandosi de' pupilli e de' mentecatti, dicesi *nei quali quella stessa rason volemo sia osservado*.

Prima di terminare quest'articolo sulla facoltà dei

tutori, avverto che il giudice può permettere ai medesimi con particolar terminazione di negoziare per il pupillo, quando le di lui circostanze ed il suo ben essere lo esigano, assegnando al tutore il 4to. delle utilità per la sua opera. (Lib. 2 cap. 2 pag. 30). Benchè questa legge si restringa ai soli pupilli di Venezia, essa dovrebbe estendersi anche agli altri luoghi, ove non siavi disposizione municipale in contrario.

Dal dì che il tutore assume la tutela, i di lui beni sono *ipso jure* ipotecati per la sua amministrazione in caso di defraudo. Terminata poi la tutela il che segue nella tutela legittima e dativa, quando il pupillo è giunto all' età ottima; nella testamentaria quando è decorso il tempo determinato dal testatore; e nelle tutele dei mentecatti, prodighi e furiosi, quando cessano i motivi per cui furono assegnate, (*lib. 2 cap.* 13 pag. 33, e lib. *6 cap.* 23 pag. 50); *si fa* seguire un atto del giudice chiamato terminazione d'estrazione di tutela; ed il tutore o curatore è obbligato a render un conto esatto della sua amministrazione entro il tempo di sei mesi o al pupillo o a' di lui eredi quando questi fosse premorto. (*lib.* 2 *cap.* 2 pag. 29.)

Esaminate le facoltà e gli obblighi dei tutori in generale, resta ora da considerare le leggi particolari relative ai tutori testamentarj, legittimi, e dativi.

Del tutore testamentario, e dei commissarj.

Sul tutore testamentario non vi è disposizione particolare nel nostro statuto, ve n'ha bensì molte sui commissarj, le quali qui riferisco, come quelle che appartengono in qualche maniera alle tutele.

Dopo aver avuto notizia della morte del testatore, il commissario s' è presente ha 90 giorni di tempo ad accettare la tutela (lib. 4 cap. 17 pag. 57): e gli viene concesso il tempo di un anno, s'egli è absente, e ritornando entro l'anno 90 giorni per deli-

berare da computarsi dal dì del suo ritorno (libro stesso cap. 19 pag. stessa.)

A quest' oggetto viene ingiunto al notajo, che entro otto giorni dal dì della sepoltura del defunto debba notificare la sua elezione al commissario. (lib. eod. cap. 18 pag. ead.)

Questa legge non si osserva, ed era ben facile che così dovesse seguire. Essa non ingiugne pena al notaio che manca a questa commissione, di modo che sembra piuttosto un consiglio che una legge. E' poi anche superflua, poichè stabilisce che il commissario sia tenuto ad accettare la tutela entro il tempo sopra prescritto, sia che il notajo gliene porga notizia o no.

Il commissario absente può mandare un sostituto che accetti a di lui nome la commissaria. In questo caso vi è una disposizione singolare nello statuto, ed è, che se il sostituto arrivasse entro l'anno, ma dopo il suo arrivo non restassero 90 giorni del medesimo anno, egli non potrà differire a deliberare, se voglia accettare o rigettare la commissaria, 90 giorni computabili dal dì del suo ritorno, come potrebbe fare il suo principale, ma solamente altrettanti giorni quanti ne mancano al compimento dell' anno; che se gli restassero più di nonanta giorni non può differire per tutto il tempo che manca, ma dee decidersi entro i 90 giorni dal dì del suo arrivo; e lasciando passare questo termine, perde il diritto di poter assumere la commissaria. (Lib. eod. cap. 19 pag. 58.)

Che se i commissari non assumeranno la commissaria nè per se medesimi nè per sostituti entro il termine stabilito, essa si deferirà nel più propinquo, il quale avrà quel tempo ad accettarla ch' è prescritto per gli commissarj testamentarj. (ivi. *Ma se*.)

Se il testatore muore fuori di Venezia (notisi che per fuori di Venezia s' intende in paese estero, perchè i Veneziani al tempo di questa legge non possedevano beni in T. F.), ed avrà instituito de' commissarj presenti, questi dovranno accettare la commissaria entro giorni 30 dal dì della sepoltura del

testatore. (Lib. eod. cap. 20 pag. 59.) Che se sono instituiti molti commissarj, ed alcuni ricusano d' accettare la commissaria, chi l' accetta l' amministrerà per l' intiero, sui soli beni peraltro che si trovano nel luogo ove è morto il testatore; e negli altri beni si osservano le disposizioni prescritte nella commissaria delle persone che muojono in Venezia.

Che se morendo il testatore in paese estero non siavi commissario che assuma la commissaria, viene ingiunto agli ambasciadori che risiedono nel regno ove è morto il testatore di addossarsi provvisionalmente la commissaria, e di scriverne poi ai procuratori di san Marco, commissarj in mancanza d' ogni altro. (Lib. 4 cap. 50 pag. 59.)

Se i commissari sono absenti dal defunto, ma si trovano in Venezia al tempo che giugne la nuova della sua morte e della loro elezione, debbono accettare la commissaria entro 90 giorni, altrimenti si presume che la rigettano: se poi sono fuori di Venezia hanno un anno di tempo, ed osservasi quanto si è stabilito nel caso che il testatore muoja in Venezia ed i commissarj siano assenti: che se alcuni sono presenti ed alcuni assenti, in amendue questi casi il tempo dell' anno si computa dal dì che la notizia della morte del testatore sia giunta a Venezia.

Tutte le sopraccennate disposizioni per quanto risguarda il tempo ad accettare la commissaria sono abolite; e la legge che ora osservasi è questa: o i commissari sono in Venezia, e sono tenuti ad accettare la commissaria entro 30 giorni dal dì della morte del testatore; o sono absenti, e viene loro concesso il tempo di un anno ed un giorno per poterla accettare, e ritornando entro l' anno debbono accettarla entro 30 giorni dal dì del loro ritorno. Se in ognuno de' suddetti casi non l' accettano, s' intende che l' abbiano rigettata. (lib. 6 cap. 48 pag. 90.)

Accettata la commissaria, se i commissarj sono negligenti nell' adempiere al loro uffizio, possono esser-

vi astretti dal giudice entro quel tempo, e sotto quelle pene che loro prescriverà (Lib. 6. cap. 49.)

Non mi trattengo sulle leggi che ordinano 1mo. Che il commissario non possa far le divisioni della roba alla sua cura assoggettata quando non abbia avuto speciale facoltà dal testatore, o non siavi autorizzato con terminazione del giudice. (Lib. 3 cap. 7 pag. 36): 2do Che possa essere citato in giudizio dal padrone della casa per il credito d' affitti della persona assoggettata alla commisaria (lib. 3 cap. 9 pag. 37): 3zo. Che non possa vendere o ipotecare le cose della commissaria, neppure pagando debiti o dotando figlie o sorelle della persona a lui soggetta, o per altre cagioni, senza speciale decreto del giudice (lib. 4 cap. 21 pag. 59, e legge 1619 7 luglio, correz. Priuli pag. 175.), eccettuato il caso in cui ne avesse avuto particolare facoltà dal testatore. (lib. 4 cap. 23 pag. 60): 4to. Che non possa pregiudicar alla commissaria con compromessi, o sentenze volontarie. (leg. 6 cap. 60 pag. 91): 5to Che sia obbligato a fare un inventario particolare dei beni del defunto, ed a presentarlo in cancelleria inferiore sotto pena di 100 ducati oltre la sua responsabilità per la frode che avesse commessa. (correz Grimani cap. 2 pag. 178 t., e leggi civili 1521 2 giugno pag. 239 t.) *Osservisi che queste non sono due leggi, ma è la stessa legge per inavvertenza dell' editore o del compilatore stampate in due luoghi.* 6to. Che gli competa il diritto di dimandar le seconde e le terze stime sui beni tolti in pagamento di dote e levati alla commissaria, o anche di ricuperarli a pro della commissaria esborsandone il danaro (correz. Trevisan cap. 10 pag. 160): non mi trattengo dissi su queste leggi, perchè sono tutte essenziali all' autorità impartita ai tutori, ed alle obbligazioni loro ingiunte.

Credo bensì opportuno di avvertire, che se il commissario avrà qualche credito contro la commissaria, coll' intromettersi nell' amministrazione della mede-

sima non si pregiudicherà nella sua azione. (Lib. 4 cap. 33 pag. 60.)

Qui pure fo cenno, riservandomi a parlarne particolarmente nell'articolo *dei testamenti*, della legge del cap. 56 del lib. 6 p. 92 ove si ordina, che il commissario non sia tenuto a credere ad alcuna persona ecclesiastica secolare o regolare, che dicesse d'aver avuto commissione dal testatore di fare alcune disposizioni della di lui roba, benchè nel testamento risultasse la commissione, quando però non fosse in esso espressamente specificata la cosa che il testatore avesse voluto lasciare, nel qual caso diverrebbe un legato.

Del tutore legittimo.

Quando manca il tutore testamentario dee eleggersi il legittimo. Le persone cui compete la tutela legittima sono quelle stesse cui spetterebbe la successione intestata; e nel concorso di varj parenti si deferisce sempre al più prossimo, quando non vi siano ragioni sufficienti per escluderlo.

Che se si presentassero al giudice i parenti da un solo lato, paterno o materno, per impetrare che fosse assegnato un tutore al pupillo, il giudice citati prima i parenti non intervenuti, quando da questi non sia addotta ragione per escludere la persona nominata dai parenti che si sono presentati, ed egli la riconosca idonea, dovrà eleggerla in tutore. (lib. 2 cap. 2 pag. 29.)

Il tutore legittimo non è obbligato a prestar malleveria della sua amministrazione, basta solo che presti giuramento di ben amministrare; ma se all'atto della sua elezione si potesse dubitar della di lui fede, il giudice può esigere la malleveria.

La massima, che la tutela si deferisce colla stessa norma delle successioni intestate ammette un'eccezione a favore della madre e del avia, alle quali compete la tutela in preferenza ad ogni altro parente. Evvi a dir vero un recente celebre giudizio in

cui fu esclusa la madre a fronte dello zio paterno. Ma questo caso non deesi estendere a conseguenza, che che credasi da alcuni meschini causidici, i quali non sanno che un giudizio, comunque solenne, non può esser posto a fronte di una chiara disposizione della legge. A disinganno poi di questi tali avverto, che la preferenza stabilita dalla legge per la madre o l'avia, come in ogni altro tutore legittimo, non ha luogo quando siavi una legale eccezione, e che le eccezioni si propongono in due modi o direttamente o indirettamente, attenendosi sopra di esse al discernimento del giudice.

Della tutela dativa.

Ogni persona riconosciuta proba e capace d'amministrare gli altrui affari, e prestante pieggeria idonea può essere eletta in tutore. Se il tutore è ricco giura per la sicurezza della sua amministrazione, ed è dispensato dalla pieggieria. Sono esclusi dalla tutela, come pure delle commissarie, tutti gli ecclesiastici e le persone religiose di qualunque qualità, eccettuati i soli casi in cui mancando ogni altra assistenza fosse necessario l'addossar loro la tutela o la commissaria, il che dee farsi con particolar terminazione del giudice, provatane prima la singolarità della circostanza. Tale è l'effetto della recente legge 20 settembre 1767; prima della quale deferivasi la tutela ai preti, e perfino ai monaci ed alle monache anche dopo la professione, con consentimento però del superiore o della superiora del monastero, e purchè fossero stati nominati tutori prima di professare. Ma anche allora era proibito l'accettare tutele o commissarie dopo la professione, dalla qual disposizione erano eccettuati i superiori, come abbatì, abbadesse, priori ec. (lib. 1 cap. 32 pag. 64.). Riferisco questa legge ora abolita, per far conoscere a quegli ostinati che credono di poter imparare il diritto veneto sul dizionario del Ferro, ch' egli il più delle volte cita le disposizioni delle leggi

a rovescio. Ne facciano il confronto di fatto alla pag. 334 *articolo tutela* §. *Qualunque persona*. Se non temessi di annoiare i lettori di buon senso, vorrei citare sessanta esempi almeno di siffatti errori madornali.

Oltre la tutela testamentaria legittima e dativa ne abbiamo una quarta specie affidata ai procuratori di san Marco di sopra, i quali in mancanza d'ogni altro tutore fanno assumere col mezzo de' loro ministri l'amministrazione de' beni de' pupilli, facendo registrare ogni cosa nei libri e quaderni dell offizio, e rendendo un conto esatto del maneggio come gli altri tutori. Allorchè i procuratori di san Marco hanno assunto la tutela, se alcun parente volesse assumere la contutela con loro, ordina la legge che siavi ammesso purchè il danaro appartenente al pupillo resti sempre depositato presso i procuratori. (Lib. 6 cap. 21 pag. 80; e *ex auctenticis*. Cons. 35 pag. 124.)

Malgrado le tante saggie e pie disposizioni de' veneti legislatori, trovansi di spesso pupilli, minori, orfani, mentecatti, e furiosi, le cui rendite sono dissipate, per non esservi tutore o curatore che le amministri. Basta che questi infelici cadano in balìa di anime scelerate, ch' essi possono essere derubati impunemente senza che nissuno li difenda. Potrebbesi prevenire tale iniquità con un mezzo facile e sicuro, obbligando i parrochi sotto gravi pene pecuniarie, a notificare a' giudici competenti lo stato di tutti que' miseri, che incapaci d'agire da se, mancano di tutore o di curatore.

TITOLO III.

Dei sindaci, rettori ed altri amministratori dei corpi pubblici, e delle comunità.

Nel titolo delle persone si è avvertito, esservi nella società alcuni corpi pubblici, ed alcune comunità ecclesiastiche e laiche, come sono i capitoli, le case religiose, i corpi o siano le comunità de' paesi, le università, i collegj delle arti ec.; e si è ancora osservato, che tutti questi corpi rappresentano le persone che li compongono. Imperocchè siccome ciascun privato ha dritti, privilegj, beni, officj ed interessi, che gli sono proprj; così i corpi pubblici hanno i loro. Ma la differenza più essenziale tra un corpo pubblico ed una persona privata consiste in questo, che ciascun privato ha un dominio assoluto su le cose proprie, con la piena libertà di disporne a suo piacere, quando non siavi qualche ostacolo particolare, come la minorità o qualche altra incapacità: all'incontro nessun individuo che compone un corpo pubblico può da se solo, nè tutti gl'individui uniti insieme, possono disporre de' dritti e de' beni de' rispettivi loro corpi, con la medesima libertà che ha un privato di disporre de' suoi. In conseguenza non possono alienare i beni, senza una giusta causa, e senza osservare le solennità ordinate dalle leggi. La ragione di questo sistema legale si è, che tutti questi corpi tanto ecclesiastici, quanto politici sono stati fondati per il ben pubblico, onde

interessa il ben pubblico ch' essi non vengano meno. E così il buon ordine esige che questi corpi, senza giuste cause non alienino i loro beni, acciò non perisca il fondamento principale della loro sussistenza.

La facoltà, inerente a questi corpi, di mettere alcune persone alla testa de' loro affari, acciò possano agire per la cura de' loro beni, e per la difesa de' loro dritti, è una conseguenza necessaria di questi diversi stabilimenti delle comunità, tanto ecclesiastiche quanto secolari. Questi tali soprintendenti hanno diversi nomi. Essi sono chiamati scabini, consoli delle città, sindaci, rettori, amministratori, e con altri nomi consimili, analoghi alla qualità de' corpi medesimi: e tra essi ed i corpi che li eleggono si forma una obbligazione reciproca senza un positivo contratto. E siccome le obbligazioni, senza contratto formano il soggetto di questo libro, così collochiamo in questo titolo le obbligazioni di questi tali corpi e de' loro deputati.

Fra queste obbligazioni non bisogna confondere quelle che si formano tra questi corpi pubblici, ed i procuratori da essi costituiti a trattare una causa o una lite particolare. Perchè in quest' ultimo caso l'obbligazione si forma con un positivo contratto, ed è compresa nella materia del titolo de' procuratori.

Non si parlerà quì delle altre materie diverse che riguardano le comunità, come i loro usi, la loro origine, le maniere con cui esse si formano, i loro dritti, i loro privilegj ec. Imperocchè tali materie non appartengono a questo luogo, ma fanno parte

del diritto pubblico; di cui si è parlato altrove (1). La materia adunque di questo titolo si riduce unicamente a ciò che riguarda in generale l' elezione e le facoltà de' sindaci, de' rettori ec., e gli obblighi che si formano tra essi ed i loro elettori, in ciò che riguarda gli affari appartenenti al loro offizio.

SEZIONE I.

Dell' elezione de' sindaci, dei direttori e di altri amministratori dei corpi e delle comunità, e della loro autorità.

SOMMARIO.

1. *Uso dei sindaci e di altri direttori.*
2. *Da chi sono eletti.*
3. *Come sono eletti.*
4. *Quegli ch' è nominato ha il suo voto per compire il numero degli elettori.*
5. *Autorità di colui che vien eletto;*
6. *Durata di quest' autorità.*

1. Quelli a' quali è permesso di formare corpo, o comunità, hanno parimente i loro diritti, i loro privilegj, i loro beni, i loro affari; e non potendo tutti unitamente attendere a quel che riguarda la loro comunità, possono destinarvi persone che ne ab-

(1) Capitolo 14 del Trattato delle leggi articolo 27 Tomo 3 pag. 42.

biano cura, e che chiamansi sindaci, o con altri nomi (1).

2. I sindaci e gli altri deputati che devono maneggiare gli affari de' corpi e delle comunità, sono eletti dai membri delle comunità medesime, quando non siavi qualche legge particolare, riguardante il modo di fare simili elezioni. E se l'intero corpo sia tale che tutti quelli che lo compongono non possono radunarsi, o non debbono tutti aver parte alla direzione degli affari comuni, se ne sceglie un certo numero, secondo le regole o le consuetudini; e questo numero che rappresenta il corpo intero, fa la scelta di quelli che debbono essere incaricati della cura degli affari (2).

3. Le elezioni si fanno colla pluralità de' voti, allor che coloro che debbono comporre l'assemblea, trovansi convocati nella maniera e nel numero prescritto dalle regole o dalla consuetudine; come se debbano esservene i due terzi o altra parte, o un dato numero. Gli elettori poi devono osservare le formalità legali (3).

(1) Quibus permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cujusque alterius eorum nomine, proprium est, ad exemplum reipublicæ, habere res communes, arcam communem, & actorem sive syndicum, per quem, tamquam in republica, quod communiter agi, fierique oporteat, agatur fiat *l.* 1 §. 1 *ff. quod cuj. un. nom.*

(2) Nulli permittetur nomine civitatis vel curiæ experiri, nisi ei cui lex permittit, aut lege cessante ordo dedit *l.* 3 *ff. quod cuj. un. nom.* Quibus summa reipublicæ commissa est *l.* 14 *ff. ad munic.* Secundum locorum consuetudinem *l.* 6 §. 1 *in f. ff. quod. cui. un. nom.*

(3) Quod major pars curiæ efficit, pro eo habetur, ac si omnes egerint *l.* 19 *ff. ad municip.* Cum duæ partes adessent, aut amplius quam duæ *l.* 3 *ff. quod cuj. un. nom.*

4. Per il numero legale degli elettori, vi si può contare la persona di colui ch' è eletto, quando egli sia di questo numero (1).

5. Quelli che sono stati legittimamente eletti, hanno l' autorità di esercitare la carica che loro è stata data, e secondo l' estensione o i limiti ad essi prescritti (2).

6. L' autorità de' sindaci e di altri direttori finisce colle loro cariche, nel tempo prefisso. Cessa ancora con la rivocazione, se possa aver luogo; purchè sia fatta regolarmente, e sia nota a colui che vien rivocato, ed a quelli che debbono trattar con lui (3).

SEZIONE II.

Degli obblighi dei sindaci e dei direttori.

SOMMARIO.

1. *Cura dei sindaci.*
2.) *Loro obblighi.*
3.)

1. Quelli che sono eletti da' corpi e dalle comunità per l' amministrazione de' loro affari, debbono

(1) Planæ ut duæ partes Decurionum adfuerint, is quoque quem decernent numerari potest *l.* 4 *ff. quod cuj. un. nom.*

(2) Per quèm, tanquam in Republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat, *l.* 1 §. 1 *in f. ff. quod cuj. un. nom.*

(3) Quid si actor datus postea decreto Decurionum prohibitus sit? An exceptio ei noceat? & puto sic hoc accipiendum, ut ei

usarvi la medesima cura e la stessa diligenza che i procuratori costituiti; e sono risponsabili non solo del dolo e della colpa lata, ma eziandio delle colpe contrarie a questa cura (1).

2. I sindaci e gli altri direttori che intraprendono un affare coll' ordine del corpo o della comunità che li ha eletti, son obbligati ad incaricarsi di tutto quello che ne viene in sequela. Così chi è incaricato d' intentare una lite, è tenuto ad assistervi continuamente, finchè dura la sua amministrazione. In generale, egli è obbligato ad essere risponsabile della sua condotta verso quelli che l' hanno destinato al governo, e a far costare le sue facoltà a quelli con cui deve trattare; come pure a far ratificare dalla comunità quel che avrà amministrato (2).

3. Gli altri obblighi de' sindaci e de' direttori son loro indicati colle cariche ad essi date, e coll' autorità ricevuta. Così gli obblighi de' prefetti e degli scabini sono regolati dalla natura del loro officio; quelli di un sindaco o di altro direttore o prevosto d' un capitolo o di un altro corpo, son regolati dalle facoltà e dalle cariche che son loro conferite; ed

permissa videatur, qua & permissa durat *l. 6 §. 2 ff. quod cuj. un. nom.* V. l' artic. 1 della sez. 4 delle procure.

(1) Actor iste procuratoris partibus fungitur *l. 6 § 3 ff. quod cuj. un. nom.* Magistratus Reipublicæ non dolum solummodo, sed & latam negligentiam debent *l. 6 ff. de adm. rer. ad civ. pert.* V. l' art. 4 della sez. 3 delle procure.

Quest' obbligazione non ha il suo effetto contro i superiori ed i procuratori delle case religiose, i quali sono persone morte civilmente, ed in conseguenza la comunità non ha quest' azione contro di loro.

(2) Actor universitatis si agat, compellitur etiam defendere *l. 6 §. 3 quod cuj. un. nom.* Si de decreto dubitetur, puto interponendam & de rato cautionem. *D. §. 3.*

in generale tutti i preposti hanno gl' incarichi proprj de' loro officj, secondo che viene loro assegnato dalle regole, ó dalle consuetudini, o dalla volontà degli elettori (1).

SEZIONE III.

Degli obblighi delle comunità che destinano sindaci o altri deputati.

SOMMARIO.

1. *Obbligo di ratificare.*
2. *Obbligo di abbonare le spese.*
3. *Limiti degli obblighi delle comunità.*
4. *Come il prevosto possa esser tenuto in suo nome.*
5. *L' obbligo di un corpo non dividesi tra gl' individui.*

1. Le comunità che hanno eletti sindaci o altri direttori, son tenute a ratificare ciò che costoro hanno bene amministrato secondo la loro autorità. Poichè non potendo quelli che compongono le comunità agir tutti, e neppure sapere tutto quel che riguarda la loro comunità, si presume che sappiano de' loro affari tanto, quanto ne sa colui che vi han-

(1) Actor ipse procuratoris partibus fungitur *l.* 6. §. 3 *ff. quod cuj. un. nom.* Diligenter fines mandati custodiendi sunt *l.* 5 *ff. mand.* Pecuniam publicam tractare, sive erogandam decernere *l.* 2 §. 1 *ff. ad munic.* Exigendi tributi munus *l.* 17 §. 7 *eod.* Ad Rempublicam administrandam *l.* 8 *ff. de mun. & hon. Tit. ff. de adm. rer. ad civ. pert.*

no destinato; che le notizie acquistate dal deputato siano comuni a tutto il corpo; e che quel che il deputato amministra e tratta s' intenda fatto con tutti i membri, purchè questi non ecceda i limiti delle facoltà conferitagli (1).

2. La comunità è obbligata di approvare le spese ragionevoli fatte dal suo direttore per gli affari ad esso affidati (2).

3. Le comunità restano obbligate pel fatto della persona, cui han data la direzione, fin dove si estendono i maneggi che son loro permessi, e secondo che ridondano in loro vantaggio. Per esempio: se una comunità abbia data l' autorità di formare un debito, sarà *solo obbligata per le somme di cui sarà stato fatto un impiego utile* (3); o se abbia data *la facoltà di fare una vendita*, questa sarà valida solamente nel caso che sia stata fatta per una causa necessaria, e che sieno state osservate le formalità prescritte per queste sorti di vendite (4).

4. Se una comunità non siasi resa responsabile del fatto del suo deputato, si giudicherà dalle circostanze, se debba o no garantire coloro che hanno con-

trattato

(1) Sicut municipium nomine actionem prætor dedit, ita & adversus eos justissime edicendum putavit *l. 7 ff. quod cuj. un. nom.* Municipes intelliguntur scire quod sciunt hi quibus summa Reipublicæ commissa est *l. 14 ff. ad municip.* V. l' artic. 5 della sez. 2 delle convenzioni.

(2) Legato, qui in negotium publicum sumptum fecit, puto dandam actionem in municipes *l. 7 ff. quod cuj. un. nom.*

(3) Civitas mutuidatione obligari potest, si ad utilitatem ejus pecuniæ versæ sunt *l. 27 ff. de reb. cred. l. 11 ff. de pign. & hyp.*

(4) *V. l. 14 C. de sacr. Eccles. Nov. 7 c. 1 Nov. 120 V. l' art. seguente.*

trattato con lui. Per esempio: se gli scabini di una città pigliano a mutuo danaro per pagare debiti, o per farne qualche altro impiego, ed il mutuante affida loro il danaro precisamente per questo oggetto, essi soli saranno risponsabili, se vi abbiano mancato. Al contrario se il direttore d'una comunità venda un di lei podere ad un compratore, che si contenta per la sua sicurezza di una deliberazione della comunità che dasse l'autorità di vendere, e si contenti ancora della vendita che questo direttore gli fa secondo questa autorità, e fosse poi risoluta la vendita, per essere stata fatta senza necessità, o per mancanza delle necessarie formalità, in questo caso il direttore non ne sarà garante. In generale i direttori che contrattano per le comunità, son tenuti del loro fatto particolare verso quelli che han corsa la lor fede, ma non del fatto della comunità, qualora abbiano contrattato secondo l'autorità da quella ricevuta (1).

5. L'obbligo di una comunità non dividesi tra le persone che la compongono, come se fosse l'obbligo di ciascuno in particolare; ma tutto il corpo è quello che resta obbligato pel fatto di colui che ha destinato alla direzione de' suoi affari. E siccome questi particolari non entrano in loro nome nelle obbligazioni che il corpo contrae, nè si obbligano espressamente; perciò coloro che si obbligano verso le

(1) Civitas mutuidatione obligari potest, si ad utilitatem ejus pecuniæ versæ sunt. Alioquin ipsi soli qui contraxerunt, non civitas, tenebuntur *l.* 27 *ff. de reb. cred.* V. l'articolo precedente sulle alienazioni, e la nota sull'art. 1 della sez. 2 sugli obblighi degli amministratori.

comunita, non si obbligano in favore di ciascuno de' suoi membri (1).

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Dei sindaci, rettori ed altri amministratori dei corpi pubblici, e delle comunità.

Su questo titolo il nostro statuto non ha leggi.

TITOLO IV.

Di coloro che s'incaricano dell' affare di un altro, senza che questi lo sappia.

La legge di natura ci obbliga a fare per un altro ciò che vorremmo, che si facesse per noi. In vigore di questa legge siamo obbligati ad avere la cura possibile degli affari di coloro, che per una lunga

(1) Si municipes, vel aliqua universitas ad agendum det actorem, non erit dicendum, quasi a pluribus datum, sic haberi: hic enim pro Republica vel universitate intervenit, non pro singulis *l. 2 ff. quod cuj. un. nom.* Si quid debetur universitati, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debeat *l. 7 §. 1 eod.*

assenza dalla patria, trovansi nella critica circostanza di lasciarli in abbandono. Prescindendo ancora dai principj della religione, un solo sentimento di umanità impone questo dovere verso gli assenti, ed obbliga a prender cura de' loro affari e de' loro beni tutti coloro che per qualche avvenimento particolare si trovano nelle circostanze di poterlo fare. Le leggi civili invitano tutti ad adempire questo dovere, con render sicuro chiunque si addossa l'affare di un assente, che il suo oprato sarà ratificato, e che sarà rimborsato di tutto quello che avrà speso utilmente a tale oggetto (1).

Questa specie di officio, le conseguenze che ne derivano, e le sue regole, debbono essere la materia di questo titolo. Imperocchè si forma in questo caso una obbligazione senza un positivo contratto, la quale è reciproca tra il padrone di un affare, e colui che ne prende cura senza di lui saputa. Questa specie adunque di obbligazione deve collocarsi in questo luogo.

Devesi poi avvertire sulla materia, compresa in questo titolo, la differenza che passa tra il tutore ed il curatore, e la persona che maneggia gli affari di un altro, senza che questo lo sappia. Il tutore ed il curatore, essendo stati nominati dal giudice, hanno in favor loro l'ipoteca sopra tutti i beni del-

(1) Utilitatis causa receptum est invicem eos obligari *l. 5 ff. de obl. & act.* Itque utilitatis causa receptum est, ne absentium qui subita festinatione coacti, nulli demandata negotiorum suorum administratione, peregre profecti essent, desererentur negotia. Quæ sane nemo curaturus esset, si de eo quod quis impendisset, nullam habiturus esset actionem §. 1 *inst. de obl. qua qu. ex cont. n. l. 5 ff. de obl. & act.*

la persona, ch' è vissuta sotto la tutela, e sopra tutti i beni amministrati come curatore. Coloro poi che maneggiano gli affari di un altro senza sua saputa, non hanno la stessa ipoteca; ma godono solo della prelazione, che possono aver acquistata per il denaro da essi impiegato per la conservazione de' beni, o per il pagamento di qualche debito (1).

Tra l' officio di colui che agisce per un altro senza che questi lo sappia, e l' officio del procuratore costituito vi è molta affinità. Quindi debbonsi a questo titolo unire tutte le regole esposte nel titolo delle procure, qualora vi possano convenire.

SEZIONE I.

Degli obblighi di colui che maneggia gli affari di un altro, senza che questi lo sappia.

SOMMARIO.

1. *Obbligo di continuare l' affare incominciato.*
2. *Cura dell' affare intrapreso.*
3. *Se colui che s' ingerisce negli affari di un assente, ne trascuri una parte.*
4. *Affare intrapreso senza necessità.*
5. *Di colui che maneggia un solo affare.*
6. *Casi fortuiti.*
7. *Se l' assente muore prima che sia finito il maneggio.*
8. *Interessi dei danari ricevuti per l' assente.*

(1) V. l' artic. 6 della sez. 3 de' curatori, e la sez. 5 dei pegni e delle ipoteche.

9. Di colui che maneggia l' affare di una persona, credendo maneggiar quello di un' altra.
10. Se una donna agisca per un assente.
11. Di quelli che agiscono per necessità.
12. Casi in cui quegli che agisce non è tenuto ad una esattissima cura.

1. Le leggi civili non obbligano alcuno a prender cura degli affari altrui, a riserba di quelli che ne sono incaricati per qualche dovere particolare, come i tutori, i curatori e gli altri amministratori. Ma colui che volontariamente s' impegna a prender cura dell' affare di un altro, non è più nella libertà di abbandonarlo. Quindi sarà tenuto alle conseguenze della sua amministrazione, a continuare ciò che avrà incominciato, fino che lo finisca, o fino che il padrone sia in istato di provvedervi da se stesso; renderà conto di ciò che avrà fatto o mancato di fare (1). Quegli poi per il quale si sarà agito resta dal canto suo obbligato a que' doveri che saranno spiegati nella sezione 2.

2. Colui che ha intrapreso il maneggio degli affa-

(1) Tutori vel curatori similis non habetur, qui citra mandatum, negotium alienum sponte gerit. Quippe superioribus quidem necessitas muneris administrationis finem, huic autem propria voluntas facit *l.* 20 *C. de neg. gest.* Nova inchoare necesse mihi non est: vetera explicare, ac conservare necessarium est *l.* 21 §. 2 *ff. eod.* Sicut autem is qui utiliter gessit negotia dominum habet obligatum negotiorum gestorum, ita e contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat rationem §. 1 *inst. de obl. quæ quasi ex contr.* Cum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur obligationes *D.* §. Æquum est ipsum actus sui rationem reddere, & eo nomine condemnari, quidquid vel non ut oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet *l.* 2 *ff. de neg. gest.*

ri di un altro senza che questi lo sappia, è obbliga-
to ad averne la medesima cura che avrebbe se fosse
procuratore costituito, giacchè ne fa le veci; e pre-
stando un servigio, deve farlo in maniera che non
sia di nocumento, per la sua negligenza o per alcu-
na colpa. In conseguenza sarà tenuto non solo del
dolo e della mala fede che potrebbe esserci per par-
te sua, ma eziandio del difetto di attenzione e di
cura; e quando anche fosse negligente ne' suoi affa-
ri, deve per quelli di un altro, de' quali si è incari-
cato, avere un' esattissima cura, e sarà risponsabile
di qualunque colpa contraria a questa cura; purchè
le circostanze non debbano mettervi qualche mode-
razione, secondo la regola che sarà spiegata nell' ar-
ticolo ultimo (1).

3. Se la persona che ha intrapreso la condotta de-
gli affari di un assente ne trascuri una parte, ed il
carico che se n'è presa, allontani le altre per-
sone che avrebbero potuto provvedervi, essa ne sarà
tenuta secondo le circostanze (2).

(1) Secundum quæ super his quidem, quæ nec tutor nec cu-
rator constitutus ultro quis administravit, cum non tantum dolum
& latam culpam, sed & levem præstare necesse habeat, a te con-
veniri potest *l. 20 C. de neg. gest.* Quo casu ad exactissimam quis-
que diligentiam compellitur reddere rationem. Nec sufficit talem
diligentiam adhibere qualem suis rebus adhibere solet, si modo
alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia §. 1
in fin. inst. de obl. quæ quasi ex contr. Si mater tua, major an-
nis constituta, negotia quæ ad te pertinent gesserit, cum omnem
diligentiam præstare debeat, &c. *l. 14 C. de usur.* Si negotia ab-
sentis & ignorantis geras, & culpam, & dolum præstare debes *l.
11 ff. de neg. gest.* V. l'artic. 4 della sez. 3 delle procure.

(2) Videamus in persona ejus qui negotia administrat, si quæ-
dam gessit, quædam non: contemplatione tamen ejus, alius ad
hæc non accessit; & si vir diligens, quod ab eo exigimus, etiam
ea gesturus fuit, an dici debeat negotiorum gestorum eum teneri

4. Al contrario se colui che maneggia gli affari di un assente, intraprenda senza necessità qualche nuovo negozio, che l'assente non era obbligato ad intraprendere; come se compri per lui alcune mercanzie, o se lo interessi in qualche commercio, soffrirà egli solo tutte le perdite che ne accaderanno, sebbene in caso di guadagno ciò vada in benefìcio dell' assente. Ma se in questo stesso affare si trovasse perdita da una parte e guadagno dall' altra, quegli che lo avesse intrapreso, potrebbe compensare il guadagno colla perdita che dovrebbe soffrire (1).

5. Quegli che non ha verun obbligo di maneggiare gli affari di un altro, può limitarsi ad uno ed astenersi dagli altri, se fra loro non abbiano alcuna connessione (2).

6. Sebbene chi maneggia gli affari di un altro vi si sia volontariamente intromesso, non è però tenuto ai casi fortuiti ed agli altri avvenimenti, che potrebbero rendere inutile il buon uffizio che ha prestato (3).

& propter ea quæ non gessit? quod puto verius *l. 6 §. 12 ff. de neg. gest. v. l. 1 §. ult. ff. de eo qui pro tut. vel pro cur. nec. gest.* V. poco appresso l'art. 5.

(1) Interdum etiam casum præstare debere: veluti si novum negotium, quod non sit solitus absens facere, tu nomine ejus geras; veluti venales novitios coemendo, vel aliquam negotiationem incundo. Nam si quod damnum ex ea re sequutum fuerit, te sequetur, lucrum vere absentem. Quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum cum damno debet *l. 11 ff. de neg. gest.*

(2) Nova inchoare necesse mihi non est *l. 21 §. 2 ff. de neg. gest. l. 16 eod.* Satis abundeque sufficit, si cui vel in paucis amici labore consulatur *l. 20 C. eod.* V. poco innanzi l'artic. 3.

(3) Negotium gerentes alienum, non interveniente speciali pa-

7. Se quegli il cui affare è stato da un altro intrapreso, venga a morire prima che siasi terminato l'affare, o fosse già morto prima che questa persona vi si fosse intromessa, sarà obbligato di continuare per l'interesse degli eredi, o di altri a' quali potrà appartenere l'affare. Poichè questa è una conseguenza del suo obbligo, che bisogna considerare nella sua origine, indipendentemente da' cambiamenti di padrone che possono avvenire (1).

8. Se nell'amministrazione degli affari o de' beni di un assente siavi qualche rendita in denaro effettivo, la quale rimanga in potere dell'amministratore, e questi la impieghi in suo profitto o pure trascuri d'impiegarla utilmente, come sarebbe per pagare un debito dell'assente, soggetto alle usure; in questi ed in altri casi consimili, sia che l'amministratore abbia mancato per un positivo dolo, sia che abbia mancato per una colposa negligenza, egli potrà essere obbligato a pagare gl'interessi, secondo la somma rimasta in suo potere, secondo il tempo che lo avrà tenuta, e secondo le altre circostanze (2).

cto, casum fortuitum præstare non compelluntur l. 22 *C. de neg. gest. l. 22 ff. eod.* V. l'artic. 7 della sez. 2.

(1) Ait prætor. *Si quis negotia alterius, sive quis negotia, quæ cujusque, cum is moritur fuerint, gesserit, judicium eo nomine dabo l. 3 ff. de neg. gest.* Hæc verba, si quis negotia, quæ cujusque, cum is moritur fuerint, gesserit, significant illud tempus quo quis post mortem alicujus negotia gerit, de quo fuit necessarium edicere. *D. l. 3 §. 6 l. 12 §. ult. eod.* Si, vivo Titio, negotia ejus administrare cœpi, intermittere mortuo eo non debeo . . . . nam quæcumque prioris negotii explicandi causa geruntur, nihilum refert quo tempore consummentur, sed quo tempore inchoarentur *l. 21 §. 2 eod.*

(2) Qui aliena negotia gerit, usuras præstare cogitur, ejus scilicet pecuniæ, quæ purgatis necessariis sumptibus, superest

9. Se taluno credendo di amministrare l' affare di un suo amico, amministri per errore quello di un' altra persona, non si forma alcun obbligo tra questo amministratore ed il suo amico, di cui credeva di trattare l' affare, ma bensì tra esso ed il padrone dell' affare medesimo, come se non fosse occorso alcun errore (1).

10. Una donna che ultroneamente s' ingerisce nell' amministrazione di un affare altrui, senza saputa del padrone, soggiace ai medesimi obblighi che si sono spiegati nelle regole precedenti. Imperocchè sebbene le donne non possano essere elette nè tutrici nè curatrici, contraggono però le obbligazioni che nascono da un' amministrazione assunta ultroneamente (2).

11. Coloro che per qualche necessità trovansi obbligati all' amministrazione degli affari altrui (come per esempio, in certi casi l' erede di un tutore (3)) contraggono i medesimi obblighi di colui che volontariamente s' ingerisce; ed hanno le medesime azioni contro quelli, di cui amministrano gli affari, con più ragione ancora di colui che s' è impegnato senza necessità (4).

l. 31 §. 3 ff. de neg. gest. Non tantum sortem, verum etiam usuras ex pecunia aliena perceptas, negotiorum gestorum judicio præstabimus; vel etiam quas percipere potuimus *l. 19 §. 4 eod. v. l. 6 §. ult. eod.*

(1) Sed & si, cum putavi Titii negotia esse, cum essent Sempronii, ea gessi, solus Sempronius mihi actione negotiorum gestorum tenetur *l. 5 §. 1 ff. de neg. gest. l. 45 §. 2 eod.*

(2) Hæc verba, *si quis*, sic sunt accipienda *sive quæ*. Nam & mulieres negotiorum gestorum agere posse & conveniri non dubitatur *l. 3 §. 1 ff. de neg. gest.*

(3) V. l' art. 6 della sez. 4 dei tutori.

(4) Hac actione tenetur non solum is qui sponte, & nulla

12. Sebbene quelli che s' intromettono negli affari degli altri, sieno tenuti regolarmente ad una cura esattissima, secondo la regola spiegata nell' articolo 2; tuttavia se le circostanze sieno tali che fosse una cosa crudele l'esigere questa cura da quello che avesse amministrato l' affare di un altro, si potrebbe allora usar qualche equità, e non renderlo risponsabile di un errore che non fosse dolo. Il che deve dipendere dalla qualità delle persone, dal loro vincolo d' amicizia o di parentela, dalla natura dell' affare, dalla necessità che vi era di provvedervi (come se si trattava di prevenire un sequestro o una vendita de' beni dell' assente), dalle difficoltà che potrebbero incontrarvisi, dalla condotta di colui che si è intromesso e da altre simili circostanze (1).

S E Z I O N E II.

Degli obblighi di colui, del quale un altro ha maneggiato gli affari.

S O M M A R I O.

1. *Su che si fondi l' obbligo di colui, di cui è stato trattato l' affare.*

necessitate cogente, immiscuit se negotiis alienis & ea gessit: verum & is, qui aliqua necessitate urgente, vel necessitatis suspicione, gessit *l. 3 §. 10 ff. de neg. gest.* Quo jure contra eos etiam, quorum te necessitate compulsum negotium gessisse proponis, per judicium negotiorum gestorum uteris *l. 16 C. de neg. gest.*

(1) Interdum negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari: nam si affectione coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis obtuleris, æquissimum esse dolum dumtaxat te præstare: quæ sententia habet æquitatem *l. 3 §. 9 ff. de neg. gest.*

2. Obbligo d'approvare e di eseguire ciò ch' è stato ben amministrato.
3. Rimborso delle spese.
4. Spese eccessive.
5. Interessi dei crediti.
6. Spese non necessarie:
7. Se una spesa utile perisca per un caso fortuito.
8. Approvazione di ciò che sia stato malamente amministrato.
9. Dei servigj prestati per dovere o per liberalità.
10. Eccezione dell' articolo precedente.
11. Norma per fissare questa sorte di spese.

1. Colui di cui un altro ha maneggiato qualche affare senza sua saputa, è obbligato verso di lui a tutto ciò che richieggono le conseguenze dell' affare medesimo (1). Questa obbligazione, sebbene s'ignori, si contrae per dovere di riconoscenza ad un tal servigio, e contiene gli obblighi che saranno spiegati nelle seguenti regole.

2. Quegli il cui affare è stato ben amministrato, è tenuto a discaricare chi ne ha presa la cura, dalle conseguenze della sua amministrazione; come pure ad adempire ciò che ha promesso in nome suo, ad indennizzarlo degli obblighi ne' quali è en-

(1) Hoc edictum necessarium est: quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur, vel pignoris distractionem, vel pœnæ committendæ actionem, vel injuria rem suam amittant *l. 1 ff. de neg. gest.* Cum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque nascuntur obligationes, quæ appellantur negotiorum gestorum §. 1 *inst. de obl. quæ quasi ex cont.* Ex qua causa hi quorum negotia contracta fuerint, etiam ignorantes obligantur. *D.* §.

trato, ed a ratificare quel che ha bene amministrato (1).

3. Se colui che ha trattato l'affare di un assente, vi abbia fatte spese necessarie o utili, e tali che l'assente stesso avrebbe potuto o dovuto fare, le ricupererà (2).

4. Se per una spesa necessaria sia stato impiegato più del bisogno, si ridurrà la spesa a quello che doveva esservi impiegato (3).

5. Se chi ha fatte queste spese, sia stato obbligato a prendere denaro ad interesse, o a metterci del suo una somma che gli sia stata di aggravio, il principale sarà tenuto agl' interessi delle somme impiegate, quand' anche colui che le ha somministrate fosse stato obbligato, per qualche necessità, ad incaricarsi della cura di quest' affare (4).

6. Le spese che sono state fatte imprudentemen-

(1) Sane sicut æquum est ipsum actus sui rationem reddere, & eo nomine condemnari, quidquid vel ut non oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet: ita ex adverso justum est, si utiliter gessit, præstari ei quidquid eo nomine vel abest ei, vel absfuturum est *l. 2 ff. de neg. gest.* Vel etiam ipse se in rem absentis alicui obligaverit *D. l. 2.* Quod utiliter gestum est, necesse est apud judicem pro rato haberi *l. 9 ff. eod.*

(2) Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis; tamen quidquid utiliter in rem ejus impenderit . . . . habeat eo nomine actionem *l. 2 ff. de neg. gest.* Quæ utiliter in negotia alicujus erogantur . . . . actione negotiorum gestorum, peti possunt *l. 45 eod.*

(3) Si quis negotia aliena gerens, plusquam oportet impenderit, recuperaturum cum id quod præstare debuerit *l. 25 ff. de neg. gest.*

(4) Ob negotium alienum gestum, sumptuum factorum usuras præstari bona fides suasit. Quo jure contra eos etiam, quorum te necessitate compulsum negotia gessisse proponis, per judicium negotiorum gestorum uteris *l. 18 C. de neg. gest. l. 19 §. 4 in fin. ff. eod. l. 37 ff. de usur.* V. l'artic. 5 della sez. 5 de' tutori, e l'artic. 11 della sez. 1 di questo titolo.

te per una persona la quale non volesse, o non potesse farle, anderanno a conto di colui, che le avrà fatte di sua volontà. Per esempio, se siasi fatta in una casa qualche riparazione inutile, o qualche cambiamento che il padrone non potesse, nè volesse fare. Perocchè non doveva obbligarlo indiscretamente ad una spesa, che gli era di aggravio (1).

7. Se la spesa sia stata necessaria, e tale che il padrone avrebbe dovuto farla, e per qualche caso fortuito perisca oppure si smarrisca ciò ch' era stato fatto utilmente, il padrone sarà tenuto a rimborsar questa spesa a chi l' ha fatta, ed a cui non può imputarsi tale accidente. Per esempio, se l' amico di un assente, la cui casa fosse in pericolo di rovinare, la facesse puntellare; se comprasse le provvisioni necessarie per il mantenimento della sua famiglia, e la casa o queste provvisioni periscano per un incendio o per altro caso fortuito, senza colpa di colui che ha prestati tali servi-

(1) Sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat, non semper debere dari. Quid enim si eam insulam fulsit, quam dominus, quasi impar sumptui, dereliqueret, vel quam sibi necessariam non putavit? Oneravit, inquit, dominum, secundum Labeonis sententiam: cum unicuique liceat & damni infecti nomine, rem derelinquere. Sed istam sententiam Celsus eleganter deridet. Is enim negotiorum gestorum, inquit, habet actionem, qui utiliter negotia gerit; non qui rem non necessariam, vel quæ oneratura est patrem-familias, adgreditur. Juxta hoc est, & quod Julianus scribit: eum qui insulam fulsit, vel servum ægrotum curavit, habere negotiorum-gestorum actionem, si utiliter hoc faceret, licet eventus non sit secutus. Ego quæro: quid si putavit se utiliter facere, sed patri familias non expediebat? Dico non habiturum negotiorum gestorum actionem. Ut enim eventum non spectamus, debet utiliter esse cœptum. *l. 10. §. 1. ff. de neg. gest.*

gj, egli non lascierà di ricuperare ciò che vi aveva speso (1).

8. Se il principale, di cui un altro ha maneggiato l'affare, abbia approvato ciò che si è fatto, dopo averlo esaminato, non potrà più gravarsene, quand' anche avesse qualche ragione per non approvarlo; purchè non vi fosse stato qualche inganno, ignorato da lui nel tempo di questa approvazione (2).

9. Le spese che una persona può fare per un altro a titolo di liberalità, o per atto di carità, non sono rimborsate, e non si annoverano tra quelle che fanno coloro che maneggiano gli affari, colla speranza di ricuperare ciò che avranno speso del loro. Per esempio: se un zio dia gli alimenti alla nipote, e pentito poi della sua liberalità, o sia di aver adempito questo dovere di parentela, voglia ripeterli, non sarà ascoltato. Lo stesso sarebbe, e con più ragione, di una madre che avesse alimentati i suoi

(1) Sive hereditaria negotia, sive ea quæ alicujus essent, gerens aliquis, necessario rem emerit; licet ea interierit, poterit quod impenderit, judicio negotiorum gestorum consequi. Veluti si frumentum aut vinum familiæ paraverit, idque casu quodam interierit, forte incendio, ruina. Sed ita scilicet hoc dici potest, si ipsa ruina, vel incendium sine vitio ejus acciderit *l. 22 ff. de neg. gest.* Habere negotiorum gestorum actionem, si utiliter hoc faceret, licet eventus non sit secutus *l. 10 §. ult. ff. eod.* V. l'articolo 6 della sezione 1. Is autem qui negotiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed sufficit si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium, & ideo si insulam fulsit, vel servum ægrum curavit, etiam si insula exusta est, vel servus obiit, aget negotiorum gestorum. *D. l. 10 §. 1 ff. eod.* V. l'articolo 4 della sezione 3 dei tutori.

(2) Pomponius scribit: si negotium a te, quamvis male gestum, probavero, negotiorum tamen gestorum te mihi non teneri . . . . . quod reprobare non possim semel probatum. Et quemadmodum, quod utiliter gestum est, necesse est apud ju-

figli. Ma se oltre gli alimenti, avesse costui somministrata qualche somma di danaro per gli affari, ed apparisse che l'avesse data con animo di ricuperarla, potrebbe allora farsela restituire (1).

10 Se una persona abbia fatte per un altro queste tali spese, per un dovere di parentela o di carità, e se era in sua libertà di spendere per una mera liberalità, oppure col disegno di ricuperare quel che vi avrà impiegato; l'intenzione di questa persona servirà di regola, per obbligare a pagare oppure discaricare colui che ha profittato di queste spese. Di questa intenzione poi si giudicherà dalla qualità delle persone, da' loro beni, dalle precauzioni prese da colui che ha speso, e da altre simili circostanze (2).

11. La più stretta parentela non basta per far presumere; che la spesa che uno ha fatto per un altro, sia stata una liberalità. E quand' anche non vi fosse alcuna protesta di ricuperare quel che si è

dicem pro rato haberi, ita omne quod ab ipso probatum est *l. 9 ff. de neg. gest.* Ita verum se putare, si dolus malus a te absit. *D. l.*

(1) Titium, si pietatis respectu sororis aluerit filiam, actionem hoc nomine contra eam non habere respondi *l. 27 in f. ff. de neg. gest.* Munere pietatis fungebaris, quæ causa non admittit negotiorum gestorum actionem *l. 1 C. de neg. gest.* Alimenta quidem, quæ filiis tuis præstitisti, tibi reddi non justa ratione postulas; cum id exigente materna pietate feceris. Si quid autem in rebus eorum utiliter & probabili more impendisti, si non & hoc materna liberalitate, sed recipiendi animo fecisse te ostenderis, id negotiorum gestorum actione consequi potes *l. 11 C. eod.* V. i due artic. seguenti.

(2) Si paterno affectu privignas tuas aluisti, seu mercedes pro his aliquas magistris expendisti, ejus erogationis tibi nulla repetitio est. Quod si, ut repetiturus ea quæ in sumptum misisti, aliquid erogasti, negotiorum gestorum tibi intentanda est actio *l. 15 C. de neg. gest.* V. l'art. seguente.

speso, se dalle circostanze apparisse, che non vi sia stata intenzione di donare, la persona che ha fatte tali spese, potrà ripeterle. Per esempio: se una madre la quale avesse cura de' beni e degli affari de' suoi figli, o un' avola che avesse questa stessa cura de' suoi nipoti, gli avessero alimentati e mantenuti, si dovrebbe presumere in questo caso che l' intenzione della madre, o dell' avola non sia stata che di alimentare i figli o i nipoti con i loro propri beni da esse amministrati; e questa spesa sarebbe loro menata buona, quand' anche non avessero fatta veruna protesta; molto più, se non avessero tenuto registro col disegno di ricuperarla (1).

ANALISI

(1) Nesennius Appolinaris Julio Paulo salutem. Avia nepotis sui negotia gessit. Defunctis utriusque, aviæ heredes conveniebantur a nepotis hæredibus negotiorum gestorum actione. Reputabant hæredes aviæ alimenta præstita nepoti. Respondebatur, aviam jure pietatis de suo præstitisse, nec enim aut desiderasse ut decernerentur alimenta, aut decreta essent. Præterea constitutum esse dicebatur ut, si mater aluisset, non posset alimenta quæ pietate cogente de suo præstitisset, repetere. Ex contrario dicebatur, tunc hoc recte dici ut de suo mater aluisse probaretur: at in proposito, aviam, quæ negotia administrabat, verisimile esse de re ipsius nepotis eum aluisse. Tractatum est numquid utroque patrimonio erogata videantur? Quæro, quid tibi justum videatur? Respondi: hæc disceptatio in factum consistit. Nam & illud quod in matre constitutum est, non puto ita perpetuo observandum. Quid enim, si etiam protestata est, se filium ideo alere, ut aut ipsum, aut tutores ejus conveniret? Pone peregre patrem ejus abiisse, & matrem, dum in patriam revertitur, tam filium, quam familiam ejus exhibuisse. In qua specie etiam in ipsum pupillum negotiorum gestorum dandam actionem Divus Pius Antoninus constituit. Igitur in re facti facilius putabo aviam, vel hæredes ejus audiendos, si reputare velint alimenta: maxime si etiam in rationem impensarum ea retulisse aviam apparebit. Illud nequaquam admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata videantur *l. 34 ff. de neg. gest.*

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Di coloro che s' incaricano dell' affare di un altro, senza che questi lo sappia.

Neppure su questo titolo abbiamo leggi nel nostro statuto.

TITOLO V.

Di coloro che posseggono una cosa in comune, senza un formale contratto.

Quando più persone posseggono una cosa in comune, senza che siavi stato fra loro alcun contratto, come un patrimonio comune a più coeredi, oppure un legato comune a più legatarj; in questo caso si formano fra costoro diversi obblighi, secondo esige l' interesse comune. Vale a dire, chi tiene la cosa in sue mani deve averne cura; tutti debbono contribuire alla spesa che sarà occorsa per conservarla; debbono farne una eguale divisione ec. Tutti questi ed altri obblighi consimili formeranno il soggetto di questo titolo.

In due maniere una cosa può essere comune a più persone. L'una, quando tutti hanno un dritto indiviso sopra l'intiera cosa; come i beni di una eredità, i quali sono talmente comuni a tutti i coeredi, che ciascuna porzione appartiene ai medesimi, fino che non se n'è fatta la divisione. L'altra, quando a ciascuno è stata assegnata la sua porzione, sebbene non siasi fatta la divisione. Per esempio: un testatore può lasciare in legato a due persone un podere, con assegnarne le porzioni, che devono toccare a ciascun legatario; il che fa sì, che almeno sia comune fra costoro quella porzione di podere, ch'è necessaria per mettervi i termini, affine di fissare i confini della porzione di ciascuno. In questi casi insorgono fra costoro diversi obblighi, come sarebbe quello di venire alla divisione, di piantare i termini, e di rifondere l'usufrutto, che uno di essi potesse aver goduto.

Non si parlerà in questo titolo della comunione de' beni, che per le consuetudini di molti nostri paesi è stabilita tra il marito e la moglie. Imperocchè sebbene questa comunione de'beni intervenga senza un espresso contratto, ma solamente in conseguenza del matrimonio, tuttavia tale materia appartiene agli statuti, che vi hanno stabilite regole di più specie; e solo vi si possono applicare le regole di questo titolo, e quelle del titolo delle società, secondo possono convenirvi.

Quando si dice, che la comunione de' beni tra il marito e la moglie è una materia del dritto consuetudinario, si vuole dire solamente, che questa comunione di beni riconosce il suo fondamento da

molte consuetudini; ma non ne viene in conseguenza, che negli altri luoghi ne' quali non vi è questa consuetudine, o nelle altre provincie, le quali hanno il loro dritto scritto, senza che vi si parli di questo, non possano i conjugi nel contratto de' sponsali aggiungere la condizione della comunione de' beni fra di loro; conforme poteva farsi anche nel dritto romano, secondo si raccoglie dalla L. 16 § 3 *ff. de aliment. & cib. legat* In questo caso però si forma una comunione di beni o sia una società convenzionale; e siccome tutte queste società, fondate su di una consuetudine, o su di un patto particolare, debbono regolarsi secondo le consuetudini medesime, o secondo le condizioni del contratto, oppure secondo le regole generali de' patti; così non vi è cosa da aggiungere su questo particolare, oltre a quello ch' è stato spiegato nel titolo delle convenzioni, ed in quello delle società, o che si spiegherà nel titolo presente.

SEZIONE I.

Come una cosa possa esser comune a molte persone senza contratto.

SOMMARIO

1. *Donatarj o legatarj d'una medesima cosa.*
2. *Coeredi.*
3. *Eredi di un socio.*
4. *Compratori di porzioni indivise.*
5. *Obblighi per la cosa comune.*

1. Una cosa può essere comune a due o a più persone, senza che vi sia tra loro società, convenzione o altro per il fatto loro. Così due donatarj o legatarj d' una medesima cosa la possiedono in comune tra loro, senza società e senza convenzione (1).

2. I coeredi di una medesima successione, sia per testamento, sia *ab intestato*, sono legati da' diritti e da' pesi della successione che hanno in comune; e questo legame formasi senza convenzione (2).

3. L' erede di un socio trovasi legato senza convenzione con i soci del suo autore; e quantunque non sia egli socio, tuttavolta questo legame è un effetto del diritto acquistato su la cosa comune (3).

4. Colui che compra la porzione di un diritto, o altra cosa comune a molte persone, entra ne' loro obblighi, senza società e senza convenzione, lo stesso avviene se diversi compratori acquistano, ciascuno singolarmente e separatamente,

(1) Communiter res agi potest citra societatem: ut puta cum non affectione societatis incidimus in communionem, ut evenit in re duobus legata *l. 31 ff. pro socio*. Si donatio communiter nobis obvenit *D. l.* Sine societate communis res est, veluti inter eos quibus eadem res testamento legata est *l. 2 ff. com. div.* Cum sine tractatu, in re ipsa & negotio communiter gestum videtur *l. 32 ff. pro socio*; *V. §. 3 inst. de obl. quæ quasi ex contr.* Hos conjunxit ad societatem, non consensus, sed res *l. 25 §. 16 in f. ff. fam. ercisc.* V. l'artic. 2 della sez. 2 delle società.

(2) Si hæreditas communiter nobis obvenit *l. 31 ff. pro socio*. Cum cohærede non contrahimus, sed incidimus in eum *l. 25 §. 16 ff. fam. ercisc.*

(3) Licet (hæres) socius non sit, attamen emolumenti successor est *l. 63 §. 8 ff. pro socio*. V. l'artic. 3 della sez. 2, e tutta la sez. 6 delle società.

differenti porzioni indivise di una medesima cosa (1).

5. Ne' casi degli articoli precedenti, ed in tutti gli altri casi simili, che rendono comune a due o a più persone una medesima cosa senza convenzione, formansi tra queste persone diversi obblighi, per semplice effetto del loro interesse nella cosa che loro è comune; e questi obblighi saranno spiegati nella sezione seguente (2).

SEZIONE II.

Degli obblighi reciprochi tra coloro che hanno qualche cosa in comune senza convenzione.

SOMMARIO.

1. *Obblighi generali di quelli che hanno una cosa comune.*
2. *Cura della cosa comune.*
3. *Debbonsi mettere in massa comune i frutti.*
4. *Rimborso de' crediti e degli interessi.*
5. *Deteriorazione della cosa comune.*
6. *L' uno non può senza l' altro innovare nella cosa comune.*
7. *Pena di colui che fa un cambiamento, senza il consenso degli altri.*

(1) Aut si a duobus separatim emimus partes eorum, non socii futuri *l.* 31 *ff. pro socio*.

(2) Alter eorum alteri tenetur communi dividundo judicio §. 3 *inst. de obl. quæ quasi ex contr.* In re ipsa & negotio *l.* 32 *ff. pro soc.* Hos conjunxit ad societatem non consensus sed res *l.* 25 §. 16 *in f. ff. fam. ercisc.*

8. *Se il cambiamento sia stato tollerato.*
9. *Cambiamento senza saputa di uno degl' interessati.*
10. *Cambiamento tollerato, quantunque dannoso.*
11. *Obbligo di dividere la cosa comune.*
12. *Se la cosa comune non possa dividersi.*
13. *Peso sopra uno de' fondi che si dividono.*
14. *Lesione nella divisione.*
15. *Garanzia tra quelli che ricevono le porzioni.*
16. *Titolo de' beni divisi.*
17. *Delle cose che non è permesso di mettere in divisione.*
18. *Cose malamente acquistate.*

1. Gli obblighi di coloro che hanno qualche cosa in comune sanza convenzione, in generale sono; di dividerla quando un di loro vorrà; di rendersi ragione tra loro su i guadagni e sulle perdite, computando i frutti goduti e le spese; di essere ognuno risponsabile del fatto proprio, e del danno che ha potuto cagionare nella cosa comune. Questi obblighi e le loro conseguenze saranno spiegate nelle seguenti regole (1).

2. Finchè la cosa comune tra i coeredi, o fra

(1) In communi dividundo judicio nihil provenit, ultra divisionem rerum ipsarum quæ communes sunt: & si quid in his damni datum factumve est: sive quid eo nomine aut abest alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re communi *l. 3 ff. comm. divid.* Idem eorum etiam, quæ vobis permanent communia, fieri divisionem providebit: tam sumptuum, si quis de vobis in res communes fecit, quam fructuum: item, doli & culpæ (cum in communi dividundo judicio hæc omnia venire non ambigatur) rationem..., ut in omnibus æquabilitas servetur, habiturus *l. 4 in f. C. [illegible]* Inter eos communicentur commoda & incommoda *l. 19 in f. ff. fam. ercisc.*

altri rimane indivisa, quello de' propietarj che l' ha in suo potere, è obbligato a prenderne cura come fosse cosa propria; e deve essere risponsabile non solo di ogni dolo e frode, ma eziandio delle colpe contrarie a questa cura. Non è tenuto poi alle medesime diligenze, che deve usare quegli che volontariamente s'incarica dell' affare di un altro; poichè lo ha impegnato il suo interesse in un affare che riguardava l' interesse altrui. Quindi deve soltanto usarvi la medesima cura, che avrebbe pel proprio affare (1).

3. Colui che ha goduto della cosa comune, deve metterne in massa tutti i frutti ed i lucri. Poichè senza di questo si offenderebbe l' eguaglianza, che deve essere tra i socj (2).

4. Se uno de' proprietarj d' una cosa o di un affare comune abbia fatta qualche spesa necessaria, come per riparazioni, per spese di una lite o per altre simili cause, gli sarà rimborsata insieme

(1) Non tantum dolum, sed & culpam in re hæreditaria præ-
stare debet cohæres. Quoniam cum cohærede non contrahimus,
sed incidimus in eum. Non tamen diligentiam præstare debet,
qualem diligens pater familias; quoniam hic propter suam par-
tem, causam habuit gerendi: & ideo negotiorum gestorum actio
ei non competit. Talem igitur diligentiam præstare debet, qua-
lem in suis rebus. Eadem sunt si duobus res legata sit. Nam
& hos conjunxit ad societatem non consensus, sed res *l.* 25 §. 16
ff. fam. ercisc. Cætera eadem sunt, quæ in familiæ erciscundæ ju-
dicio tractavimus *l.* 6 §. 11 *ff. comm. divid.*

(2) Si socius solus aliquid ex ea re lucratus est, velut operas
servi, mercedesve, hoc judicio eorum omnium ratio habetur *l.* 11
in fin ff. comm. divid. l. 4 §. 3 *eod.* Sive locando fundum com-
munem, sive colendo, de fundo communi quid socius consecutus
sit, communi dividundo judicio tenebitur *l.* 6 §. 2 *eod.* Tam sum-
tuum quam fructuum (fieri divisionem) *l.* 4 *C. eod.* Ut in omni-
bus æquabilitas servetur. *D. l. in f.*

cogl' interessi dal tempo del suo credito (1). Poichè la cosa si è conservata per mezzo di queste spese, oppure è cresciuta di valore, e le spese possono essere state di aggravio a colui che le ha fatte.

5. Quelli che hanno un affare o altra cosa comune fra di loro, sono reciprocamente tenuti l'uno verso l'altro a render conto del maneggio, o della cura che ne hanno avuta, ed ognuno sarà risponsabile del danno o delle perdite, che avrà potuto cagionarvi (2).

6. Niun de' proprietari di una cosa comune può farvi cambiamènti, che non sieno da tutti approvati, ed uno solo ancora può impedire a tutti gli altri di far innovazioni (3); perchè ognuno di loro ha la libertà di conservare illeso il suo dritto. Il che però deve intendersi de' cambiamenti che non sono necessarj per la conservazione della cosa, poichè non sarebbe giusto ch' essa si lasciasse perire per il capriccio de' proprietarj.

(1) Sicut autem ipsius rei divisio venit in communi dividundo judicio, ita etiam præstationes veniunt. Et ideo, si quis impensas fecerit, consequatur *l. 4. §. 1 ff. comm. divid. l. 11 eod.* Qui sumptus necessarios probabiles in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem habet *l. 31 §. ult. ff. de neg. gest.* Si quid unus ex sociis necessario de suo impendit in communi negotio, judicio societatis servabit & usuras *l. 67 §. 2 ff. pro socio l. 52 §. 10 eod.* Sumptuum quos unus ex hæredibus bona fide fecerit, usuras quoque consequi potest a cohærede, ex die moræ, secundum rescriptum imperatorum Severi & Antonini *l. 18 §. 3 ff. fam. ercisc.*

(2) In hoc judicium venit quod communi nomine actum est, aut agi debuit ab eo qui scit se socium habere *l. 14 ff. comm. divid.* Venit in communi dividundo judicium, etiam si quis rem communem deteriorem fecerit, forte arbores ex fundo excidendo *l. 8 §. 2 ff. eod. l. 19 C. fam. ercisc.*

(3) Sabinus, in re communi neminem dominorum jure facere quicquam, invito altero, posse. Unde manifestum est

7. Se uno de' proprietarj faccia un cambiamento nella cosa comune senza necessità, opponendovisi l'altro, sarà tenuto a metter le cose nello stato in cui erano prima, se si può; e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che avrà cagionati (1).

8. Se il cambiamento sia stato conosciuto e tollerato, quantunque senza un consenso espresso, quegli che l'avrà tollerato non potrà obbligare l'altro a rimettere le cose nel primiero stato (2).

9. Se uno faccia qualche cambiamento in assenza o senza saputa del padrone, e gli cagioni qualche perdita, oppure abbia il padrone una giusta ragione per non approvare tal cambiamento, sarà obbligato di rimettere le cose nello stato in cui erano (3), per quanto sarà possibile, e sarà equo; e se avesse cagionato qualche danno, dovrà ripararlo.

10. Colui che avendo veduto il cambiamento, vi avrà acconsentito, non potrà in appresso lagnarsene, quand' anche ne soffrisse qualche perdita o danno (4).

11. E' sempre in libertà di ognuno di quelli che

prohibendi jus esse. In re enim pari, potiorem causam esse prohibentis constat *l.* 28 *ff. comm. divid.* Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. *l.* 5 *in f. C. de auct. praest.* Quantunque questo testo si riferisca ad un altro soggetto, tuttavolta si può qui applicare.

(1) Manifestum est prohibendi jus esse *l.* 28 *ff. comm. divid.* V. il testo citato sull'art. seguente.

(2) Sed etsi in communi prohiberi socius a socio, ne quid faciat, potest, ut tamen factum opus tollat cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc praetermisit *l.* 28 *ff. comm. divid.*

(3) Quod si quid, absente socio, ad laesionem ejus fecit, tunc etiam tollere cogitur *l.* 28 *ff. comm. divid.*

(4) Si facienti consensit, nec pro damno habet actionem *l.* 28 *ff. comm. divid.*

hanno qualche cosa in comune, di dividerla; e possono di comune accordo prefigersi un dato tempo per fare la divisione, ma non possono stabilire di non farla giammai (1). Imperocchè sarebbe contro i buoni costumi l'aver sempre un motivo di discordia, col possesso indiviso d'una cosa comune.

12. Se le cose di cui deve venirsi alla divisione, non possono dividersi in porzioni uguali, si potranno ridurre ad eguaglianza per via di denaro, o con altri compensi. Se poi la cosa sia affatto indivisibile, come un officio, una casa impossibile a dividersi senza molto danno o senza grave incomodo, in tal caso questa cosa si darà tutta ad un solo per un dato prezzo, che sarà diviso fra tutti; oppure si venderà all' incanto, con ammettere anche un estraneo al concorso, quando non vi sia fra gl' interessati chi voglia o possa applicare alla compra (2).

13. Quando nella divisione di uno o più fondi in molte porzioni, sia necessario di sottoporre alcune

(1) In commutatione, vel societate, nemo compellitur invitus detineri. Quapropter aditus præses provinciæ, ea quæ communia tibi cum sorore perspexerit, dividi providebit *l. ult. C. comm. div. l. 29 in f. eod. l. 43 ff. fam. ercisc.* Si conveniat, ne omnino divisio fiat, hujusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est. Sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet *l. 14 §. 2 ff. comm. div.*

(2) Cum regionibus dividi commode aliquis ager inter socios non potest, vel ex pluribus singuli, æstimatione justa facta, unicuique sociorum adjudicantur, compensatione invicem facta, eoque cui res majoris pretii obvenit cæteris condemnato. ad licitationem nonnunquam etiam extraneo emptore admisso; maxime si se non sufficere ad justa pretia alter ex sociis sua pecunia vincere vilius licitantem profiteatur *l. 3 c. comm. div. l. 1 c. eod.* Si familiæ erciscundæ vel communi dividundo judicium agatur, & divisio tam difficilis sit, ut pene impossibilis esse videatur, potest judex in unius personam totam condemnationem conferre & adjudicare omnes res *l. 55 ff. fam. ercisc.*

di esse a qualche servitù, acciò che gli altri proprietarj possano godere l' uso delle loro porzioni, come sarebbe un passaggio, un acquidotto ec., in questo caso gli arbitri o i periti, che avranno riconosciuta la necessità di tal servitù, potranno imporla a quel fondo, che dovrà essere soggettato (1); ma nel tempo stesso per rendere eguale la condizione del proprietario del fondo serviente, se gli darà un compenso in denaro, oppure con assegnargli una porzione maggiore di terreno, o con altri mezzi.

14. Se in una divisione fatta anche tra persone che non sieno nella minore età si trovi lesione enorme, si deve procedere a nuova divisione, ancorchè la lesione non sia accaduta per dolo delle parti, nè vi abbiano esse avuta alcuna colpa (2).

15. Dopo la divisione di una cosa comune ciascuno de' socj viene considerato in riguardo all' altro socio come un venditore, ed essi debbono garantirsi reciprocamente le loro porzioni da qualunque evizione. Per esempio: se dopo esser stata divisa

(1) Sed etiam cum adjudicat, poterit imponere aliquam servitutem, ut alium alii servum faciat, ex iis quos adjudicat *l. 22 §. 3 ff. fam. ercisc.*

(2) Majoribus etiam, per fraudem, vel dolum, vel perperam sine judicio factis divisionibus solet subveniri. Quia in bonæ fidei judiciis, quod inequaliter factum esse constiterit, in melius reformabitur *l. 3 ff. comm. utr. jud.*

La divisione fatta tra' suoi figli dal padre vivente non può essere annullata, quando ogni figlio abbia la sua legittima *l. 10 §. 11 C. fam. erciscundæ*. Papon nelle sentenze, lib. 15 tit. 6 artic. 5 Despeisses, t. 1 pag. 149.

Si può intentar giudizio contro una divisione quantunque fatta per forma di transazione. *Chenu sopra Papon, eod. art. 5.*

In materia di divisione il minore favorisce il maggiore, perchè fa rimettere le cose nel medesimo stato in cui erano prima, e per conseguenza divengono di nuovo comuni ed indivise.

una eredità, un creditore ereditario eserciti la sua ipoteca contro i beni toccati ad uno de' socj, tutti gli altri soci debbono indennizzarlo secondo la loro tangente. Il che ha luogo anche nel caso che nella divisione non si fosse fatta menzione di evizione (1).

16. Sebbene i documenti originali risguardanti gl' interessi comuni appartengano a ciascuno de' socj, tuttavia possono essere lasciati in potere di un solo di essi, il quale se ne renderà mallevadore con tutti gli altri, con dar loro le copie autentiche, e coll' obbligo di esibire gli originali, tutte le volte che ne verrà il bisogno. Così tra i coeredi i documenti restano in mani dell' erede principale. Che se non vi sia una giusta ragione di preferire uno de' socj per dargli in consegna queste carte, oppure se essi non rimangano d' accordo circa la persona che dovrà ricevere tale consegna, allora dovrà la persona tirarsi a sorte, o dovrà essere destinata dal giudice, oppure le carte si dovranno consegnare ad un notajo, il quale ne darà copia autentica agl' interessati. Deve poi avvertirsi non essere in regola che si metta all' incanto la destinazione della persona che dovrà conservare queste carte (2).

(1) Divisionem prædiorum vicem emptionis obtinere placuit *l. 1 C. comm. utr. jud.* Si familiæ erciscundæ judicio, quo bona paterna inter te & fratrem tuum æquo jure divisa sunt, nihil super evictione rerum singulis adjudicatarum specialiter inter eos convenit, id est, ut utriusque eventum rei suscipiat, recte possessionis evictæ detrimenta, fratrem & cohæredem tuum pro parte agnoscere. Præses provinciæ, per actionem præscriptis verbis, compellet *l. 14 c. fam. erciss.* Judex familiæ erciscundæ curare debet, ut de evictione caveatur, his quibus adjudicat *l. 25 §. 21 ff. fam. ercisc.*

(2) Si quæ sunt cautiones hæreditariæ, eas judex curare de-

17. Se tra le cose da dividersi tra più persone ve ne sieno di tal natura, che possano servire unicamente ad usi illeciti, come materie venefiche, delle quali non potrebbe farsi alcun buon uso, o libri di magia ec. (1) in questo caso tali cose non entrano nella divisione; ma i soci istessi, oppure il giudice, quando ne venga in cognizione, dovrà dispórne in maniera, che non possa farsi di esse alcun cattivo uso (2).

18. Le cose di mal acquisto, come il prodotto di un furto, di un sacrilegio, non entrano nella divisione, ma dovranno restituirsi a chi sarà di ragione (3).

bet, ut apud eum maneant, qui majore ex parte hæres sit. Cæteri descriptum & recognitum faciant, cautione interposita, ut cum res exegerit, ipsæ exhibeantur. Si omnes iisdem ex partibus hæredes sint, nec inter eos conveniat apud quem potius esse debeant, sortiri eos oportet; aut ex consensu vel suffragio eligendus est amicus apud quem deponentur: vel in æde sacra deponi debent *l. 5 ff. fam. ercisc. l. 4 §. ult. eod.* De instrumentis quæ communia fratrem vestrum tenere proponitis, rector provinciæ aditus, apud quem hæc collocari debeant existimabit. *l. 5 C. comm. utr. jud.*

Nam ad licitationem rem deducere, ut qui licitatione vicerit, hæc habeat instrumenta hæreditaria, non placet neque mihi, neque Pomponio *l. 7 ff. fam. ercisc. V. l. ult. ff. de fide inst.*

(1) *Questa è una delle molte ridicolosaggini che provano quanto la scienza del diritto abbisogni di riforma*. Nota dell'autore dell'Analisi.

(2) Mala medicamenta & venena veniunt quidem in judicium: sed judex omnino interponere se in iis non debet. Boni enim & innocentis Viri officio eum fungi oportet. Tantumdem debebit facere & in libris improbatæ lectionis, magicis forte, vel his similibus. Hæc enim omnia protinus corrumpenda sunt. *l. 4 §. 1 ff. fam. ercisc.*

(3) Sed etsi quid ex peculatu vel ex sacrilegio acquisitum erit, vel vi, aut latrocinio, aut agressura, hoc non dividetur *l. 4 §. 2 ff. fam. ercisc.*

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Di coloro che posseggono una cosa in comune, senza un formale contratto.

Anche su questo titolo manchiamo di leggi nel nostro statuto.

TITOLO VI.

Di quelli che hanno fondi contigui.

Vi è un'altra specie d'obbligo, senza convenzione, ed è quello che formasi tra i proprietarj de' fondi contigui, per un effetto della loro situazione, e che obbliga a mettervi i termini, se sieno incerti, o a non uscirne, qualora vi sieno stati messi.

SEZIONE I.

Come si mettono i termini ne' fondi.

SOMMARIO.

1. *Differenza tra gli edifizj e gli altri fondi.*

2. *Distanza dal confine per piantare, per edificare o per fare altre cose.*
3. *Del muro comune, e del muro proprio di un solo.*
4. *Fondi separati da una strada pubblica.*
5. *Fondi traversati da un ruscello.*
6. *Diversi riguardi per regolare i termini.*
7. *Chi possa far prefiggere i termini.*
8. *L'esame dei confini deve farsi dopo quello del possesso.*

1. L' uso de' termini ha luogo principalmente ne' terreni, quando non vi sia una fabbrica, che ne fissi l' estensione. Ma le case e gli altri luoghi murati, tanto in città, quanto in campagna hanno per confini le muraglie fattevi fino dal principio, le quali o sono del solo proprietario, o comuni con il vicino (1).

2. Sebbene i fondi vicini abbiano la loro linea di divisione che ne segna i confini; e sebbene tutto il fondo appartenga intieramente fino ai suoi confini al proprietario; nulladimeno non ha questi la libertà di fare nelle adjacenze del confine tutti i lavori che vuole, come piantare, edificare ec. Ma secondo la qualità della piantagione, dell' edificio o

(1) Hoc judicium locum habet in confinio prædiorum rusticorum; in urbanorum displicuit; neque enim confines hi, sed magis vicini dicuntur: & ea communibus parietibus plerumque disterminantur. Et ideo, etsi in agris ædificia juncta sint, locus huic actioni non erit. Et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit *l.* 4 §. 10 *ff. fin. regund.* V. l' art. seguente.

di altro lavoro, deve osservare le regole stabilite dagli statuti o dalle consuetudini locali (1).

3. Il muro che trovasi sul confine, è divisorio; ed essendo comune a' due fondi, serve di termine (2). Ma il muro di chi edifica nel suo fondo, appartiene a lui solo, serbando la distanza necessaria dal muro comune (3).

4. I poderi intersecati da una strada pubblica, non confinano gli uni cogli altri, ed i proprietarj di questi fondi non hanno bisogno di mettere i termini tra di loro; purchè non vi dasse occasione il cambiamento della strada (4).

5. I ruscelli che non sono di pubblico uso, e che appartengono ai particolari di cui traversano i fondi, non regolano i confini, ma ognuno ha quelli, che gli da il suo titolo o il suo possesso (5).

6. Se

(1) Sciendum est, in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quam Athenis Solon dicitur tulisse . . . . Si quis sepem ad alienum prædium fixerit, infoderitque, terminum ne excedito. Si maceriam, pedem relinquito. Si vero domum, pedes duos. Si sepulcrum, aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito. Si puteum, passum latitudinis. At vero oleam, aut ficum, ab alieno ad novem pedes plantato. Cæteras arbores, ad pedes quinque *l. ul. ff. fin. regund.* V. l'artic. 8 della sez. 2 delle servitù.

(2) (Prædia urbana) communibus parietibus plerumque disterminantur *l.* 4 §. 10 *ff. fin. regund.*

(3) V. l'articolo precedente.

(4) Sive via publica intervenit, confinium non intelligitur, & ideo finium regundorum agi non potest. Quia magis in confinio meo via publica, vel flumen sit, quam ager vicini. *l.* 4 *in f. &* *l.* 5 *ff. fin. regund.* V. l'artic. 6 della sez. 1 degli obblighi che si formano per i casi fortuiti.

(5) Sed si rivus privatus intervenit, finium regundorum agi potest *l.* 6 *ff. fin. regund.*

6. Se i confini de' fondi di città o di campagna siano incerti, si regolano secondo i titoli, se ve ne sono che indichino o il luogo de' limiti, o l' estensione che i fondi debbono avere; oppure secondo le antiche tracce, secondo le antiche tradizioni, o altre prove simili. E potendo dopo il contratto avvenire diversi cambiamenti ne' confini, si regolano dal possesso e da' riguardi, che debbonsi avere a questi cambiamenti. Come se un proprietario di due fondi, i quali aveano i loro confini, vendendone uno, vi metta termini diversi, o se si facciano altri cambiamenti con diversi acquisti o successioni che confondono o distinguono i fondi. Finalmente si possono regolare i confini con altri mezzi, che possono farli riconoscere (1).

7. Gli enfiteuticarj, gli usufruttuarj, i pignoratarj possono del pari che i proprietarj, esercitare l' azione *finium regundorum* con i possessori de' fondi vicini (2).

8. Se nella medesima causa si disputi del posses-

(1) In finalibus quæstionibus vetera monumenta, census autoritas, ante litem inchoatam, ordinati, sequenda est, modo si non varietate successionum, & arbitrio possessorum fines additis vel detractis agris, postea permutatos probetur *l. 21 ff fin. regund. l. 2 c. eod.* Eos terminos, quantum ad dominii quæstionem pertinet, observari oportere fundorum, quos demonstravit is qui utriusque prædii dominus fuit, cum alterum eorum venderet. Non enim termini, qui singulos fundos separabant, observari debent: sed demonstratio adfinium, novos fines inter fundos constituere *l. 12 ff. fin. reg.* Successionum varietas, & vicinorum novi consensus, additis vel detractis alterutro, determinationis veteris monumenta sæpe permutant *l. 3 c. eod.*

(2) Finium regundorum actio & in agris vectigalibus, & inter eos qui usumfructum habent, vel fructuarium & dominum proprietatis vicini fundi, & inter eos qui jure pignoris possident, competere potest *l. 4 §. 9 ff. fin. regund.*

so, e dell' apposizione de' termini, devesi prima di tutto pronunziare il giudizio sopra il possesso (1). Imperocchè la controversia de' confini riguarda la proprietà, la quale deve essere giudicata prima de' confini (2).

SEZIONE II.

Degli obblighi reciprochi tra' proprietarj de' fondi contigui.

SOMMARIO.

1. Il proprietario di un fondo, facendo una piantagione, un edifizio o altro lavoro, deve osservar le distanze tra detto lavoro, ed il confine, secondo ordinano gli statuti o le consuetudini locali (3). Se vi contravvenga, sarà obbligato a demolire il suo edifizio, a svellere la piantagione, a rimettere le cose

(1) Si quis super sui juris locis prior de finibus detulerit quærimoniam, quæ proprietatis controversiæ cohæret, prius possessionis quæstio finiatur *l.* 3 *C. fin. reg.*

(2) V. l' artic. 17 della sez. 1 del possesso.

(3) V. l' artic. 2 della sez. 1.

nello stato dovuto, ed all' emenda de' danni e spese cagionate col suo attentato (1).

2. Se il possessore di un fondo oltrepassando i limiti, commetta una usurpazione a danno del vicino, sarà tenuto a' danni ed interessi per quel che riguarda la sua intrapresa (2); ed alla restituzione de' frutti o delle altre rendite, dal tempo della sua usurpazione. Ma l' usurpatore di buona fede non dovrà i frutti, se non dopo l' interpellazione giudiziale (3).

3. Se i confini di due fondi divengano incerti, sia per il fatto del proprietario di uno di essi, sia per un caso fortuito, come se una inondazione avesse portati via i termini, o altro avvenimento avesse tolti i segni della separazione de' fondi; si metteranno di nuovo i termini col parere de' periti o secondo i titoli, o con altri mezzi accennati nell' articolo 7 della sez. 1; e chi avrà usurpato, sarà tenuto alla restituzione de' frutti o delle altre rendite, ed a' danni ed interessi se ve ne siano (4).

(1) Culpa & dolus exinde præstantur *l. 4 §. 2 ff. fin. regund.* Sed & si quis judici non pareat in succidenda arbore, vel ædificio in fine posito deponendo, parteve ejus, condemnabitur, *D. l. 4 §. 3.*

(2) In judicio finium regundorum etiam ejus ratio fit quod interest. Quid enim, si quis aliquam utilitatem ex eo loco percepit, quem vicini esse appareat? Inique damnatio eo nomine fiet? *l. 4 §. 2 ff. regund.*

(3) Post litem contestatam etiam fructus venient in hoc judicio: nam & culpa & dolus exinde præstantur. Sed ante judicium percepti non omnimodo hoc in judicium venient: aut enim bona fide percepit, & lucrari eum oportet, si eos consumpsit: aut mala fide, & condici oportet *l. 4 §. 2 ff. fin. regund.*

(4) Si irruptione fluminis fines agri confundit inundatio; ideoque usurpandi quibusdam loca, in quibus jus non habent, occasionem præstat: præses provinciæ alieno eos abstinere, & domi-

4. Se sieno stati rimossi i termini per il fatto di uno de' possessori, sarà egli tenuto non solo alla restituzione de' frutti e de' danni ed interessi, ma potrà anche per questo delitto essere inquisito criminalmente; e sarà condannato a quella pena, che il fatto potrà meritare, secondo le circostanze (1).

5. Gli arbitri o i periti che regolano i limiti, possono secondo le circostanze dello stato de' luoghi, dell' ambiguità de' confini, e del comodo di amendue i proprietarj, o dividere ciò che è in controversia, se sia incerto il diritto di ciascuno, o aggiudicarlo ad uno, quando convenga, o mettere i termini in un altro luogo, lasciando da una parte l'equivalente che si toglie dall' altra, e obbligando a qualche compenso quello de' proprietarj che profitta di questo cambiamento (2).

no suum restitui, terminosque per mensorem declarari jubet *l. 8 ff. fin. regund.* Ad officium de finibus cognoscendis pertinet, mensores mittere, & per eos dirimere ipsam finium quæstionem, ut æquum est, si ita res exigit, oculisque suis subjectis locis. *D. l. §. 1.*

(1) Divus Hadrianus in hæc verba rescripsit: quin pessimum factum sit, eorum qui terminus finium causa propositos propulerunt, dubitari non potest. De pœna tamen modus ex conditione personæ, & mente facientis magis statui potest, &c. *l. 2 & toto titulo ff. de term. mot. l. 4 §. 4 ff. fin. regund. V. l. 4 C. eod.*

(2) Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non possit dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimat. Et si forte amovendæ veteris obscuritatis gratia, per aliam rationem fines dirigere judex velit, potest hoc facere per adjudicationem & condemnationem. Quo casu, opus est ut ex alterutrius prædio alii adjudicandum sit. Quo nomine is cui adjudicatur, invicem pro eo quod ei adjudicatur, certa pecunia condemnandus est. Sed & loci unius controversia in partes scindi adjudicationibus potest, prout cujusque dominium in eo loco judex compererit *l. 2 §. 1 l. 3 & l. 4 ff. fin. regund.*

ANALISI

SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

Di quelli che hanno fondi contigui.

Su questo titolo non vi sono leggi nel veneto statuto.

TITOLO VII.

Di chi senza contratto riceve una cosa, che non gli è dovuta, o ritiene una cosa altrui.

In molte maniere può accadere, che taluno possegga una cosa, la quale sia tenuto a restituire, senza esservi obbligato con un contratto. Eccone alcuni esempi. Chi per errore riceve il pagamento di una somma non dovutagli, è obbligato a restituirla. Chi credendosi essere il solo erede, si è impossessato di tutto un patrimonio, è obbligato a restituire la loro tangente agli altri, che avranno dritto alla medesima eredità. Chi trova una cosa perduta, deve renderla al padrone. Chi trova nel suo fondo cose altrui, trasportatevi da una illuvione, deve re-

stituirle al padrone, o permettere che questi se le vada a prendere.

Gli esempi quì riportati dimostrano, che in due maniere si può ritenere una cosa altrui, senza contratto. Vale a dire; o per effetto di un caso fortuito, come ne' surriferiti due ultimi esempi; oppure in conseguenza di un fatto volontario, come ne' due primi.

Qualunque sia il modo, con cui si ritiene la cosa altrui, cioè o per un puro accidente, o per un fatto volontario, le obbligazioni che ne nascono sono quasi le medesime. Nulladimeno si è creduto meglio di non confondere, e di non unire insieme queste due specie di avvenimenti; ed in questo titolo si considereranno solamente que' casi, ne' quali taluno ritiene la cosa altrui senza contratto, in sequela di un fatto volontario; come accade a chi riceve un pagamento non dovutogli. Imperocchè l'altra maniera di ritenere una cosa per un puro caso fortuito, è compresa nel seguente titolo IX, in cui si parla in generale degli obblighi, che si formano per i casi fortuiti; tanto se il caso fortuito metta in mani di una persona qualche cosa altrui; come accade ne' due primi esempj, citati quì sopra; quanto se il caso fortuito dia luogo ad una obbligazione di un' altra specie, come nel caso di colui, al quale sono state salvate dal naufragio le sue robe colla perdita di quelle di un altro, gittate in mare per alleggerire la nave; giacchè è egli tenuto ad entrare a parte della perdita delle robe gittate; e quest' obbligo si forma, senza che uno abbia la cosa altrui. In questo titolo e nel seguente titolo IX, si espor-

ranno tutte le regole, che riguardano le diverse maniere, con cui può aversi in suo potere una cosa altrui; ma nello stesso titolo IX si parlerà ancora di altre sorti di obbligazioni, che riconoscono la loro origine dai casi fortuiti.

Sono infiniti i casi, ne' quali può taluno ritenere la cosa altrui, senza un positivo contratto; ma basta di esemplificarne alcuni, in cui entrano le regole appartenenti a questo soggetto, per poterle poi facilmente applicare a tutti gli altri casi possibili.

SEZIONE I.

Alcuni esempj de' casi compresi in questo titolo, e che non hanno niente d' illecito.

SOMMARIO.

1. *Chi riceve quel che non gli è dovuto è obbligato a restituirlo.*
2. *Pagamento fatto da chi credesi debitore, e non lo è.*
3. *Pagamento fatto da un terzo.*
4. *Il creditore non restituisce ciò che gli è stato pagato innanzi tempo.*
5. *Se si paghi per errore, o volontariamente quel che non è dovuto.*
6. *Pagamento fatto in dubbio.*
7. *Di chi di due cose ne deve una:*
8. *Esempio di un' altra specie.*
9. *Altro esempio.*
10. *Restituzione d' una cosa posseduta, senza giusto titolo.*

II. *Pagamento di un debito, che si potrebbe non pagare.*

1. Colui che riceve un pagamento di ciò che non gli è dovuto, quand' anche credesse di buona fede che gli fosse dovuto, e che chi paga fosse nell' istesso errore, tuttavia non acquista verun diritto su di quel che gli è pagato in questa guisa, ma deve restituirlo. Perciò colui che ha ricevuto il legato di un testamento, che poi si trova falso, deve restituire ciò che ha ricevuto con questo titolo. Sarebbe lo stesso quando il testamento non fosse falso, ma il legato si trovasse rivocato da un codicillo, venuto alla luce dopo il pagamento (1).

2. Se un creditore riceva un pagamento dalle mani di colui, che credendo esser suo debitore in realtà non lo fosse, e che pagando credesse soddisfare al suo debito, allora questo pagamento non disobbliga il vero debitore, ed obbliga quello che lo riceve', a restituire ciò che gli è stato pagato per errore: per esempio, se l' erede presuntivo, sapendo la morte di un suo parente cui deve succedere, ed ignorando un testamento che lo priva di tutta la successione, paghi del proprio un debito ereditario, prima

(1) Si quid ex testamento solutum sit, quod postea falsum, vel inofficiosum, vel irritum, vel ruptum apparuerit, repetetur. *l. 2 §. 1 ff. de cond. ind.* Si post multum temporis . . . codicilli diu celati, prolati, qui ademptionem contineant legatorum solutorum, vel diminutionem, per hoc, quia aliis quoque legata relicta sunt (solutum ex testamento repetetur) *l. 2 §. 1 ff. de cond. ind.* Is cui quis per errorem non debitum solvit, quasi ex contractu debere videtur. *§. 5 inst. de obl. quæ quasi ex contr.*

di prender possesso dell' eredità, perchè crede di adempire al suo obbligo come erede; il creditore che avrà ricevuto questo danaro sarà tenuto a restituirlo, e conserverà il suo diritto contro i beni ereditarj (1). Ma se il creditore con tale pagamento avesse perduta la prova del suo credito; come se avesse lacerato un documento, in guisa che corresse pericolo di non esser più pagato dal vero debitore, in questo caso il pagamento si sostiene, e chi ha pagato deve solo accusare la sua imprudenza. Per altro egli avrà l'azione contro il debitore, per tutto quello che ha pagato in suo discarico.

3. Chi paga ad un creditore un debito altrui, non ha dritto di ripetere questo pagamento; perchè il creditore ha ricevuto ciò che gli era dovuto, e si presume che chi ha pagato, abbia avuta intenzione di estinguere il debito del vero debitore (2).

4. Se un debitore paghi prima del tempo, quando anche il pagamento fosse dovuto solo dopo la sua

(1) Indebitum est non tantum, quod omnino non debetur: sed & quod alii debetur, si alii solvatur: aut si id quod alius debeat, alius, quasi ipse debeat, solvat. *L. 65 §. ult. ff. de condict. indeb.* Quamvis debitum sibi quis recipiat, tamen si is qui dat, non debitum dat, repetitio competit. Veluti si is qui hæredem se, vel bonorum possessorem falso existimans, creditori hæreditario solverit. Hic enim neque verus hæres liberatus erit: & his quod dedit, repetere poterit. Quamvis enim debitnm sibi quis recipiat; tamen si is qui dat non debitum dat, repetitio competit. *l. 19 §. 1 ff. de cond. indeb.* V. l'art. 7 della sez. 1 de' vizj delle convenzioni.

Conviene intendere questa regola nel caso, in cui quegli che si credesse erede, e che tal non fosse, avesse pagato di sua propria borsa, prima d'intromettersi nella successione, ed essendo ancora intatte le cose. Non bisogna confondere il caso di questa regola col caso di quella che segue.

(2) Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit: tametsi ab alio quam a vero debitore, solutum est. *l. 44 ff. de cond. indeb.*

morte, egli non ha dritto di ripeterlo (1). La ragione si è, ch'egli ha pagato ciò che doveva, ed ha solo voluto anticipare il pagamento. Ma se si trattasse di un debito condizionato, e dipendente da una condizione impossibile a verificarsi, o che almeno non si fosse mai verificata, in tal caso chi ha ricevuto questo pagamento, fatto per errore, deve restituirlo. Ma se il caso della condizione dovesse necessariamente verificarsi, il pagamento non potrà ripetersi (2).

5. Chi per errore fa un pagamento, che credeva dovuto, potrà ripeterlo, tanto se il debito non sussistesse, quanto ancora se fosse sopravvenuto un caso ignoto al debitore, e che annullasse il debito, come se, dopo avere un debitore pagato l'erede del suo creditore, venga alla luce un codicillo, che gli condona il suo debito. Ma colui, che sebbene sappia avere qualche ragione per esimersi dal pagamento, tuttavia paga, non può ripetere; perchè si presume, che abbia volontariamente rinunciato al dritto di non pagare (3).

(1) In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit. *l. 10. ff. de cond. indeb.* Si cum moriar dare promisero, & antea solvam, repetere me non posse Celsus ait. Quæ sententia vera est *l. 17 eod.* V. l'artic. 5 della sez. 1. de' pagamenti.

(2) Sub conditione debitum, per errorem solutum, pendente quidem conditione, repetitur *l. 16 ff. de cond. indeb.* Quod si ea conditione debetur, quæ omnimodo exstatura est, solutum repeti non potest; licet sub alia conditione, quæ an impleatur incertum est, si ante solvatur, repeti possit. *l. 18. eod.*

(3) Si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actionem condicere poterat. Sed si sciens se non debere, solvit, cessat repetitio. *l. 1. §. 1. ff. de cond. ind.* Indebitum autem solutum accipimus, non solum si omnino non debeatur, sed & si per aliquam exceptionem perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti poterit, nisi sciens se tutum exceptione, solvit. *l. 26. §. 3. ff. eod.*

6. Colui che nel dubbio, se debba o no pagare, finalmente considerando di poter essere debitore, paga per liberarsi da ogni molestia, potrà ricuperare quello che ha pagato, quando in realtà non doveva nulla. Ma se apparisce, che le parti hanno, in mezzo a questa incertezza, voluto terminare le loro controversie facendo con questo pagamento una specie di transazione, in questo caso il pagamento si sostiene (1).

7. Se colui che di due cose ne deve una, le abbia date amendue, o per equivoco o per ignoranza, non sarà in libertà di colui che le ha ricevute, di scegliere quella che gli piace di ritenere; ma il debitore conserverà il diritto di eleggere e di lasciar quella che vorrà dare, e di riprendersi l' altra (2).

8. Colui che si trova in possesso di una cosa altrui, sia mobile o stabile, e con qualunque titolo possegga, di vendita, di donazione ec., è obbligato a restituirla al padrone, quando comparisce e prova

(1) Pro dubietate eorum, qui mente titubante indebitam solverint pecuniam, certamen legum latoribus incidit, idne quod ancipiti animo persolverint, possint repetere an non? Quod nos decidentes sancimus, omnibus, qui incerto animo indebitam dederint pecuniam, vel aliam quamdam speciem persolverint, repetitionem non denegari: & præsumptionem transactionis non contra eos induci, nisi hoc specialiter ab altera parte approbetur. *l. ult. C. de cond. indeb.*

(2) Si quis servum certi nominis, aut quamdam solidorum quantitatem, vel aliam rem promiserit: & cum licentia ei fuerit unum ex his solvendo liberari, utrumque per ignorantiam dependerit: dubitabatur, cujus rei daretur a legibus rei repetitio, utrumve servi, an pecuniæ, & utrum stipulator, an promissor habeat hujus rei facultatem. Et Ulpianus quidem . . . . Nobis hæc decidentibus Juliani & Papiniani sententia placet, ut ipse habeat electionem recipiendi, qui & dandi habuit. *l. 10. C. de cond. indeb.*

il suo dritto. Quindi il compratore di un fondo se resta evitto dal vero padrone, deve restituirglielo, e quest'obbligo è del numero di quelli che formansi senza convenzione (1).

9. L'erede che nell'assenza del suo coerede, e credendosi solo erede, si mette in possesso di tutti i beni, si obbliga senza convenzione a restituire all'altro la porzione dell'eredità, quando questi si presenterà (2).

10. Colui che ritiene una cosa altrui senza una giusta causa, o a cui erasi data una cosa per una causa che cessa, o sotto una condizione che non si verifica, non avendo più causa per cui possa ritenerla, deve restituirla. Così quegli che avesse ricevuta la dote per un matrimonio che non si effettua o che è annullato, deve restituire ciò che ha ricevuto a questo titolo (3). Con più ragione coloro che han ricevuto danaro, o altra cosa per una causa ingiusta, son tenuti a restituirla.

11. I debitori che volontariamente pagano i debiti che avrebbero potuto far annullare in giudizio, ma

(1) V. la sez. 10. del contratto di vendita.

(2) V. l'art. 3 della sez. 3 degl'interessi.

(3) Constat id demum posse condici alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non justam causam. *l. 1. §. ult. ff. de cond. sine causa*. Nihil refert utrumne ab initio sine causa quid datum sit, an causa propter quam datum sit, secuta non sit. *l. 4. eod.* Fundus dotis nomine traditus, si nuptiæ insecutæ non fuerint, condictione repeti potest. *l. 7 §. ult. ff. de condict. caus. dat. l. 8 eod. l. 1 ff. de cond. ob. turp. vel inj. caus.* Si può ricevere qualche cosa per una causa ingiusta senza convenzione, come per un'angheria o per altra violenza, e si può parimente ricevere qualche cosa per una convenzione ingiusta. Su di che vedi l'artic. ultimo della sez. 4 de' vizj delle convenzioni, e la sez. seguente.

che l'equità naturale rende legittimi, non possono
ripetere il pagamento, a fronte di questa loro ap-
provazione (1). Per esempio, se una moglie che si
è obbligata senza l'autorità del marito, o anche con
quest'autorità ne' luoghi dove gli statuti locali non
permettono alla moglie, che sta sotto la podestà del
marito di obbligarsi, essendo vedova soddisfi al suo
obbligo, il quale sarebbe stato dichiarato nullo in
giudizio, non potrà ripetere il pagamento. Simil-
mente un minore divenuto maggiore, pagando un
debito dal quale avrebbe potuto esentarsi, non potrà
ripetere quel che avrà pagato; poichè in questi casi
vi era un'obbligazione naturale, che il debitore ha
voluto adempire.

SEZIONE II.

Altri esempj sulla stessa materia de' casi prodotti da un fatto illecito.

In questo luogo noi intendiamo per fatto illecito non
solo quelle azioni, che sono espressamente vietate da
una legge positiva, ma ancora tutte quelle, che le-
dono l'equità, la onestà, i buoni costumi, sebbene
non siano vietate da alcuna legge espressa. Impe-
rocchè tutto quello, che si oppone all'equità, al-
l'onestà, ed ai buoni costumi, è contrario ai pre-

(1) Naturales obligationes non eo solo æstimantur, si actio aliqua earum nomine competit, verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. *l. 10 ff. de obl. & act.* V. l'artic. 4 della sez. 1 de' pagamenti.

cetti della legge divina, ed allo spirito delle leggi umane.

SOMMARIO.

1. *Fatto illecito di tre specie.*
2. *Fatto illecito per parte di chi dà.*
3. *Fatto illecito per parte di chi riceve.*
4. *Fatto illecito per parte di amendue.*

1. In tre maniere si può, per un fatto illecito, ritenere il denaro o la roba altrui. Imperocchè il fatto può essere illecito, o solo per parte di chi dà, o solo per parte di chi riceve, o finalmente per parte di amendue (1). Così chi, sotto colore di cortesia, fa un regalo ad una persona, che egli sa dover essere suo giudice o suo arbitro, ma che dal canto suo ignora il motivo di questo regalo, egli dona illecitamente una cosa, che l'altro può ricevere, senza offender la giustizia. Così, chi per se medesimo o per terza persona, colla minaccia di usare qualche grave violenza, riscuote denaro o altro, o pure si fa restituire i documenti di qualche suo credito o di altro dritto, questo fatto è illecito unicamente per parte di colui che esercita questa violenza, ma non dell'altro che la patisce. Così finalmente quando una persona per se stessa o per mezzo d'altri, rice-

(1) Omne quod datur, aut ob rem datur, aut ob causam. Et ob rem, aut turpem, aut honestam. Turpem autem; aut ut dantis sit turpitudo, non accipientis; aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis; aut utriusque. *l. 1. ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.*

ve denaro o altra cosa per commettere un delitto, un attentato o altra azione ingiusta, il fatto è illecito tanto per parte di chi dà, quanto per parte di chi riceve.

2. Quando il fatto è illecito solamente per parte di chi dà, colui che ha ricevuto non è obbligato alla restituzione, purchè qualche circostanza particolare non gl' imponga questo dovere. Così nel caso, riportato nel primo articolo, di un giudice o di un arbitro che ha ricevuto un regalo, di cui ignora il vero motivo; se poi verrà a risapere questo motivo, dovrà astenersi di fare da giudice o da arbitro, o pure dovrà restituire il regalo. Talvolta ancora può essere obbligato all'uno ed all' altro, secondo può esigere la prudenza e l'equità, in vista delle particolari circostanze, della qualità delle persone, del fatto contingente ec. (1).

3. Quando il fatto è illecito soltanto per parte di colui che ha ricevuto una cosa per una causa ingiusta, quegli che l'ha data potrà farsela restituire, quantunque l' altro abbia adempita la sua obbligazione (2); nè vi è ragione perchè possa egli essere esentato dalla restituzione, quand' anche non se glie ne facesse alcuna richiesta, nè dalle altre pene che il fatto potrà meritare, se venga dedotto in giudizio.

4. Se il fatto sia illecito e per parte di chi dà, e

(1) Questa è una conseguenza del primo caso, spiegato nell' articolo precedente. Ut dantis sit turpitudo. *l. 1. ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.*

(2) Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiam si res secuta sit, repeti potest. *l. 1 §. 2 ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.* Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existimantium id quod ex injusta causa apud aliquem sit, posse condici. In qua sententia etiam Celsus est. *l. 6. ff. eod.*

per parte di chi riceve, quegli che ha dato perderà giustamente quel che ha sì malamente impiegato, e non avrà alcuna azione per ricuperarlo (1). E quegli che ha ricevuto non potrà ritenersi questo profitto ingiusto; e quand' anche avesse eseguito l' incarico, di cui aveva ricevuta la mercede, sarà obbligato a restituire a quel tale, che vi avrà un dritto legittimo, e dovrà soggiacere alle pene meritate.

SEZIONE III.

Degli obblighi di colui che ritiene una cosa altrui senza convenzione.

SOMMARIO.

1. *Restituzione del danaro e degl' interessi se vi hanno luogo.*
2. *Cura della cosa.*
3. *Restituzione de' frutti,*
4. *E dell' aumento avvenuto nella cosa.*
5. *Se colui che aveva una cosa altrui, l'abbia alienata.*

1. L' obbligo di colui che ritiene una somma di danaro di un' altra persona, sia che l' abbia ricevuta in pagamento senza essergli dovuta, sia che l' abbia

(1) Ubi autem & dantis & accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus. *l. 3 ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.* V. gli articoli 3, 4 e 5 della sez. 4 de' vizj delle convenzioni, e la nota su questo articolo 5.

bia avuta in altra maniera, consiste in restituir questo danaro cogl' interessi (1) decorsi dal tempo della domanda; purchè sia stato possessore di buona fede. Che se per parte sua vi fosse stata mala fede, dovrebbe pagare gl' interessi dal tempo, in cui ha incominciato a possedere con mala fede.

2. Se debba restituirsi qualche altra cosa diversa dal danaro, colui che comincia a conoscere quest' obbligo, deve averne cura, e conservarla fino a che la restituisca. Ma se la cosa deteriori, o perisca nel tempo che credeva di buona fede che fosse sua, e prima che glie ne fosse fatta la domanda, o che fosse in mora di restituirla, egli non sarà tenuto a nulla, quand' anche la cosa fosse perita o deteriorata per colpa sua; poichè la sua condizione deve essere la stessa come se fosse stato il padrone della cosa. Ma dopo la domanda, se egli fosse in mora, sarebbe tenuto a quel che accadesse, anche senza sua colpa (2).

(1) Pecuniæ indebitæ, per errorem, non ex causa judicati solutæ, esse repetitionem jure condictionis non ambigitur. Si quid igitur probare potueris patrem tuum, cui heres extitisti, amplius debito creditori suo persolvisse, repetere potes. Usuras autem ejus summæ præstari tibi frustra desideras. Actione enim condictionis ea sola quantitas repetitur, quæ indebita soluta est. *l. 1. C. de cond. ind.*

(2) Non solum autem rem restitui, verum & si deterior res sit facta, rationem judex habere debebit. Finge enim debilitatum hominem, vel verberatum, vel vulneratum restitui; utique ratio per judicem habebitur, quanto deterior sit factus. *l. 13 ff. de rei vind.* Si servus petitus, vel animal aliud demortuum sit, sine dolo malo & culpa possessoris, pretium non esse præstandum plerique ajunt. Sed est verius, si forte distracturus erat petitor, si accepisset, moram passo debere præstari: nam si ei restituisset, distraxisset, & pretium esset lucratus. *l. 15 §. ult. eod.* Si homo sit qui post conventionem restituitur; si quidem a bonæ fidei possessore, puto cavendum esse de dolo solo: debere cæteros etiam de culpa

3. Se si debba restituire un fondo, o un'altra cosa fruttifera, il possessore che deve restituirla, è tenuto altresì a restituire i frutti o i profitti che ne ha percepiti, o solo dopo la domanda, o anche dal tempo che ne ha goduto, secondo la qualità della causa che ha fatto passare la cosa nelle sue mani, e secondo le circostanze (1).

sua: inter quos erit & bonæ fidei possessor, post litem contestatam. *l. 45 eod.*

(1) Indebiti soluti condictio naturalis est: & ideo etiam quod rei solutæ accessit, venit in condictionem. Ut puta partus qui ex ancilla natus sit, vel quod alluvione accessit. Imo & fructus quos is, cui solutum est, bona fide percepit, in condictionem veniunt. *l. 15 ff. de cond. indeb. l. 38. §. 2. ff. de usur.* Ei qui indebitum repetit & fructus & partus restitui debent. *l. 65. §. 5. ff. de cond. ind.*

V'ha molti casi ne' quali la buona fede non discarica il possessore dalla restituzione de' frutti. V. gli artic. 9, 10 e 14 della sez. 3 degl' interessi. *V. l. 7. §. ult. & l. 12 ff. de cond. caus. dat.*

Le leggi citate su questo articolo non si riferiscono a tutt' i casi spiegati nella sezione prima, ma soltanto al caso di colui che ha ricevuto una cosa la quale non gli era dovuta; e se questa cosa produca qualche frutto o altre rendite, le leggi obbligano indistintamente alla restituzione de' frutti il possessore stesso che ha goduto di buona fede, quantunque colui che avesse ricevuto danaro che non gli era dovuto, non ne debba gl' interessi, come si è detto nel primo articolo di questa sezione. Ma si è creduto che questa regola, la quale può esser giusta in certi casi, potrebbe in altri esser rigorosa ed ingiusta, restringendola anche a ciò che fosse stato dato senza esser dovuto. Così, per esempio, se un erede consegna ad un povero legatario un fondo che gli era dato in un codicillo, ed avendo questo legatario goduto per molti anni, si trovi falso il codicillo, senza ch' egli abbia alcuna parte alla falsità, ma avendo goduto di buona fede, abbia consumato questi frutti per mantenere la sua famiglia, e non possa restituirli senza ridursi alla mendicità o soffrir molto discapito, sarebbe forse ingiusto il discaricarlo da questa restituzione, alla quale un legatario ricco o comodo potrebb' essere tenuto per questa ragione, che non dovrebbe profittare dell' usufrutto di una cosa in cui non ha verun diritto, e di cui il vero padrone si troverebbe spogliato con un falso titolo? Avendo riguardo a questi varj avvenimenti, e ad altre cause che possono obbligare alla restituzione de' frutti, o discaricarne, si è creduto che l' applicazione di questa regola debba esser lasciata alla prudenza del giudice, secondo la causa dell' usufrutto e secondo le circostanze.

4. Se la cosa che deve essere restituita si fosse aumentata nel tempo che n'era in possesso colui che si trova obbligato a restituirla, come se fosse cresciuta di numero una truppa di bestiami, o un podere contiguo ad un fiume fosse divenuto più grande, il tutto soggiace alla restituzione (1).

5. Se quegli che possedesse una cosa altrui, credendo di buona fede esserne il padrone, l'avesse alienata con questa buona fede, non sarebbe tenuto a restituire altro che il profitto che ne ha ricavato, come sarebbe il prezzo, che ne avesse ricavato, quantunque l'avesse venduta meno del giusto valore (2).

SEZIONE IV.

Degli obblighi del padrone della cosa.

SOMMARIO.

Il padrone deve pagare ciò che si è speso per conservar la cosa.

Il padrone, che ricupera una cosa dalle mani di un altro, ancorchè la ricuperasse da un possessore di mala fede, è obbligato a restituirgli tutto ciò che

(1) Ut puta partus qui ex ancilla natus sit, vel quod alluvione accessit. *l. 15. ff. de cond. ind.*

(2) Hominem indebitum (dedi) & hunc sine fraude modico distraxisti; nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes. *l. 26. §. 12. ff. de cond. ind.*

ha questi utilmente speso per conservarla; e se vi son frutti da restituire, bisogna dedurne le spese fatte per ricoglierli (1).

ANALISI
SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

Di chi senza contratto riceve una cosa, che non gli è dovuta, o ritiene una cosa altrui.

Su quest' articolo non abbiamo leggi nel nostro statuto.

TITOLO VIII.

De' danni cagionati per colpe che non possono imputarsi a delitto.

Possono distinguersi tre sorte di colpe, per cui può accadere qualche danno. Quelle che s' imputano a delitto. Quelle delle persone che mancano agli obblighi de' contratti, come un venditore che non consegna la cosa venduta, un inquilino che non fa le riparazioni a cui è tenuto. E quelle che non hanno rapporto alle convenzioni, e che non s' imputano a

(1) Ei qui indebitum repetit, & fructus & partus restitui debent, deducta impensa. *l.* 65 §. 5 *ff. de condict. ind.*

Quod in fructus redigendos impensum est, non ambigitur ipsos fructus diminuere debere. *l.* 46 *ff. de usur.* V. l' artic. 11 della sez. 3 degl' interessi, e la nota su questo articolo.

delitto; come se per inavvertenza si getti da una finestra qualche cosa che imbratti una veste; se un bestiame mal custodito faccia qualche danno; se si cagioni un incendio per imprudenza; se un edifizio che minaccia rovina, non essendo riparato, cada sopra l'edifizio del vicino e lo danneggi.

Di queste tre sorte di colpe quelle soltanto dell' ultima specie formano la materia di questo titolo; poichè i delitti non debbono confondersi colle materie civili, e perciò che riguarda i contratti, se n'è pienamente ragionato nel primo libro.

Si può vedere sulla materia compresa in questo titolo, ciò che si è detto nel titolo degl' interessi, e de' danni ed interessi.

SEZIONE I.

Di ciò ch'è gittato da una casa, o che ne può cadere e far danno.

SOMMARIO.

1. *Chi abita nella casa è tenuto a questo danno.*
2. *Il divieto di gittare robe riguarda la sicurezza di ogni sorte di luoghi.*
3. *Multa pecuniaria.*
4. *Se alcuno sia ucciso o ferito.*
5. *Se molti abitano nel medesimo luogo.*
6. *Se un solo tenga la casa ed affitti camere.*
7. *Di chi riceve nelle loro case scolari o altre persone.*
8. *Se siasi gittato col disegno di nuocere.*

9. Proibizioni di tener cose pendenti che possono cadere e nuocere.

10. Se una cosa tenuta appesa cada e faccia qualche male.

11. Tegole cadute da un tetto.

1. Colui che abita in una casa o come proprietario o come inquilino, o in altra maniera, è tenuto al danno che può cagionare quel che si gitta, o si versa da qualche luogo di questa casa, sia di giorno, sia di notte. E deve reintegrare chi avrà sofferto il danno, tanto se avesse egli stesso gittato qualche cosa, quanto se l'avesse gittata alcuno della sua famiglia o de' suoi servi, anche in sua assenza o senza sua saputa (1).

2. Il divieto di gittare robe o versar acqua, riguardando la sicurezza de' luoghi ove possa prodursi danno, non è limitato alle strade, alle piazze ed agli altri luoghi pubblici, ma si estende a tutt'i luoghi ove questa inavvertenza può recar danno (2).

(1) Prætor ait de his qui ejecerint, vel effuderint: *Unde in eum locum quo vulgo iter fiet, vel in quo consistitur, dejectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum qui ibi habitaverit, in duplum judicium dabo. L. 1. ff. de his qui effud. vel dejec.* Habitator suam suorumque culpam præstare debet. *l. 6 §. 2 eod.* Insciente domino. *D. l. 1.* Labeo ait locum habere hoc edictum, si interdiu dejectum sit, non nocte: sed quibusdam locis & nocte iter fit. *l. 6. §. 1. eod.* V. gli articoli seguent.

(2) Summa cum utilitate id prætorem edixisse, nemo est qui neget. Publice enim utile est, sine metu & periculo per itinera commeari. Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit, an vero privatus, dummodo per eum vulgo iter fiat; quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur. Semper enim ea loca, per quæ vulgo iter solet fieri, eamdem securitatem debent

3. Oltre al risarcimento del danno cagionato dalla cosa gittata o versata, chi abita in quella casa sarà condannato all' emenda stabilita dal magistrato della *polizia* (1), o pure a quella, che sarà ordinata dai giudici ordinarj, secondo le circostanze.

4. Se la cosa gittata uccida o ferisca qualcuno, dovrà procedersi criminalmente contro l'autore di tal disordine; il quale oltre all'emenda civile de'danni cagionati, dovrà soggiacere ad una pena criminale, secondo la qualità del fatto. Alla quale emenda de' danni, e ad altre pene, proporzionate alle circostanze, sarà tenuto il padrone o il principale inquilino della casa (2).

5. Se molti abitino in comune in quel luogo da dove è stata gittata roba o versata acqua, ciascuno di essi sarà tenuto in solido all'emenda del danno accaduto; purchè però non potesse venirsi in cognizione del padrone, o de'subalterni, che avessero cagionato questo danno. Ma se si tratti di un'abitazione separata, ciascuno deve solo essere risponsabile delle cose cadute dal suo appartamento (3).

habere. *l.* 1 §. 1 & 2 *ff. de his effud. vel dejec.* In eum locum quo vulgo iter fit, vel in quo consistitur. *D. l.* 1.

(1) In duplum judicium dabo. *l.* 1. *ff. de his qui effud. vel dejec.*

(2) Si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum judicium dabo: si vivet, nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem æquum judici videbitur, eum cum quo agetur condemnari, tanti judicium dabo. *l.* 1 *ff. de his qui effud. vel dejec.*

(3) Si plures in eodem cœnaculo habitent, unde dejectum est, in quemvis hæc actio dabitur: cum sane impossibile est scire quis dejecisset, vel effudisset; & quidem in solidum. *l.* 2 & *l.* 3 *ff. de his qui effud. vel dejec.* Si vero plures, diviso inter se cœnaculo habitent, actio in eum solum datur, qui inhabitat eam partem, unde effusum est, *l.* 5 *eod.* V. l' articolo seguente.

6. Sebbene il proprietario o il principale inquilino di una casa non ne occupi che una piccola porzione; nulladimeno se egli affitti camere, o vi alloggi qualche amico, sarà tenuto del fatto di tutti coloro, che ha ricevuti in casa. Ma se si sapesse il luogo preciso da dove è stata gittata una cosa, si potrà agire tanto contro chi abita in questo luogo particolare, quanto contro il padrone o l' inquilino principale della casa (1), e questi secondi avranno l' azione contro il primo.

7. I maestri di scuola, gli artefici ed altri che ricevono in casa scolari, ed altre persone applicate ad imparare il commercio, o qualche arte, o qualche manifattura, sono tenuti del fatto di tutte queste persone (2).

8. Tutti gli articoli precedenti s' intendono di ciò ch' è stato gittato o versato per inavvertenza e sen-

(1) Idem erit dicendum & si quis amicis suis modica hospitiola distribuerit. Nam & si quis cœnaculariam exercens ipse maximam partem cœnaculi habebat, solus tenebitur. Sed etsi hospitalia habeat, solus tenebitur. Sed quis si cœnaculariam exercens modicum sibi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur, quasi in hoc cœnaculo habitantes unde dejectum effusumve est. Interdum tamen (quod sine captione actoris fiat) oportebit prætorem, æquitate motum, in eum potius dare actionem, ex cujus cubiculo vel exedra dejectum est, licet plures in eodem cœnaculo habitent. Quod si ex mediano cœnaculi quid dejectum sit, verius est omnes teneri. *l.* 5 §. 1 & 2 *ff. de his qui effud. vel dejec.* V. l' articolo precedente.

Il governo della polizia s' indirizza a coloro che tengono le case, perchè si considerano come abitanti che sono al pubblico risponsabili delle persone che ricevono in casa, per ciò che riguarda il fatto di cui quì si tratta.

(2) Si horrearius aliquid dejecerit, vel effuderit, aut conductor apothecæ, vel qui in hoc dumtaxat conductum locum habet, ut ibi opus faciat, vel doceat, in factum actioni locus est, etiam si quis operantium dejecerit vel effuderit, vel si quis discentium. *l.* 3 *ff.* 5 §. *de his qui effud. vel dejec.*

za dolo. Che se vi fosse dolo, l'ingiuria, il delitto, il danno sarebbero puniti con tutto rigore, secondo la qualità del fatto e le circostanze (1).

9. Se in un tetto, in una finestra o altrove stia pendente qualche cosa, che cadendo possa cagionare male o danno, colui che tiene questo luogo sarà condannato ad un' emenda economica da stabilirsi dalla *polizia*, o da' tribunali ordinarj secondo le circostanze; quand' anche la cosa non fosse caduta, o fosse stata messa in quel luogo da un altro; poichè interessa il ben pubblico che si cammini senza pericolo e senza essere esposto ad accidenti di tal natura (2).

10. Se la cosa tenuta pendente venga a cadere e cagioni qualche male, chi abita nella casa sarà tenuto al danno, oltre la pena in cui sarebbe incorso anche nel caso, che non fosse seguito alcun male (3).

(1) Interdum injuriæ appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus. *l. 1 ff. de injur.*

(2) Prætor ait: *Ne quis in suggrunda protectove, supra eum locum quo vulgo iter fiet, inve quo consistetur, id positum habeat, cujus casus nocere cui possit. Qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum judicium dabo. L. 5 §. 6 ff. de his qui effud. vel dejec.* Hæc edictum superioris portio est: consequens etenim fuit prætorem etiam in hunc casum prospicere, ut si quid in his partibus ædium periculose positum esset, non noceret. *D. l. 5 §. 7.* Ait prætor, *ne quis in suggrunda protectove.* Hæc verba, *Ne quis*, ad omnes pertinent, vel inquilinos, vel dominos ædium, sive inhabitent, sive non, habent tamen aliquid expositum his locis. *D. l. 5 §. 8.* Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum patitur. Quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali judicio dominus, sed suo nomine tenebitur. *D. l. 5 §. 10.* Prætor ait, *cujus casus nocere possit.* Ex his verbis manifestatur non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum est ut nocere possit. *D. l. 5 §. 11.*

(3) Coercetur autem qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat, sive non nocuit *l. 5 §. 11 ff. de his qui effud. vel dej.*

11. Se per solo effetto di una tempesta cadano tegole da un tetto che fosse in buono stato, il danno che può avvenirne è un caso fortuito, a cui il proprietario o l'inquilino non è tenuto. Ma se il tetto fosse in cattivo stato, colui che dovesse provvedervi, potrà esser tenuto al danno accaduto, secondo le circostanze (1).

SEZIONE II.

De' danni cagionati dagli animali.

Il vincolo fondamentale che riunisce gli uomini in società, non solo vieta loro di offendere per se medesimi i loro simili, ma li obbliga ancora a tenere tutte le cose loro in tale stato, che nessuno possa esserne offeso nella persona, nè danneggiato nella roba. Da quì nasce l'obbligo di custodire i proprj animali in maniera, che non possano essi deteriorare o danneggiare i beni altrui.

Il danno più frequente cagionato dagli animali è quello, che fanno le bestie di campagna, quando

(1) Servius quoque putat, si ex ædibus promissoris vento tegulæ dejectæ damnum vicino dederint, ita eum teneri, si ædificii vitio id acciderit, non si violentia ventorum, vel qua alia ratione, quæ vim habet divinam. Labeo & ratione adjicit: quod si hoc non admittatur, iniquum erit: quod enim tam firmum ædificium est, ut fluminis, aut maris, aut ruinæ, aut incendii, aut terræ motus vim sustinere possit? *l. 24 l. 43 ff. damn. inf.*

Quantunque le leggi citate su questo articolo parlino nel caso di un vicino il quale avesse prese le sue misure per prevenire il pericolo, tuttavolta non sarebbe egli giusto che un proprietario o inquilino fosse punito di una negligenza che fosse andata congiunta ad un tale accidente? *V. Deuteron. c. 22. 8.*

pascolano in luoghi o pure in tempi, ne' quali non si deve pascolare. Siccome la materia appartenente a questa sorte di danni è regolata dalle nostre consuetudini locali diversamente da quello che lo era dal dritto romano, così noi inseriremo in questa sezione solamente alcune regole generali comunemente ricevute, senza far parola di ciò che il dritto romano dispone diversamente dalle nostre consuetudini, e neppure parleremo a fondo di queste consuetudini medesime. Per esempio, nel dritto romano non era lecito di fermare il bestiame trovato a far danno (1). Ma alcune nostre consuetudini permettono di arrestarlo, e di tenerlo per qualche tempo in prova del danno dato, e condannano alla emenda del danno il padrone o il custode del bestiame, ancorchè il danno sia stato cagionato da animali fuggiti dagl'occhi del custode.

SOMMARIO.

1. *Il padrone degli animali è tenuto al danno da essi cagionato.*
2. *Emenda.*
3. *Altro danno diverso da quello del pascolo.*
4. *Il bestiame trovato a far danno non deve offendersi.*
5. *Del padrone, che non può trattenere il suo cavallo o altra bestia.*
6. *Bovi che cozzano.*
7. *De cavalli che mordono, o s' inalberano.*

(1) L. 39 §. 1 ff. ad legem Aquil.

8. *Cani mordaci.*
9. *Bestie feroci.*
10. *Bestia che fa danno perchè è stata aizzata da un uomo,*
11. *O perchè è stata incitata da un' altra bestia.*
12. *Bestia che uccide un' altra bestia altrui.*

1. Se un bestiame custodito o scappato pascoli in un luogo in cui il suo padrone non avesse diritto, o in un tempo in cui il pascolo non fosse permesso, sarà il padrone tenuto al danno che il suo bestiame avrà cagionato (1).

2. Se si faccia pascolar il bestiame in un luogo non soggetto al pascolo, o in un tempo che il pascolo deve cessare, il padrone o il custode del bestiame non solo sarà tenuto al danno, ma sarà eziandio condannato ad una multa che il fatto potrà meritare, secondo le circostanze (2).

3. Se il bestiame custodito, o non custodito, faccia qualche altro danno diverso da quel che si fa

(1) Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, actio ex lege duodecim tabularum descendit. *l. 1 ff si quadr. paup. fec. dic.*

De his quæ per injuriam depasta contendis, ex sententia legis Aquiliæ agere minime prohiberis *l. ult. C. de leg. Aquil.* Si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. *l. 93 §. 1 ff. ad leg. Aquil. V. Exod. 2 5.*

(2) Si quis ovium vel equarum greges in saltus rei dominicæ alienus immiserit, fisco illico vindicentur. *l. 1 C. de fund. & salt. rei dom.* Insignis autoritas tua, hac conditione a publicis pratis ac amœnis pascuis animalia militum prohiberi præcipiat, ut universi cognoscant, de emolumentis eorum, tuique officii facultatibus, duodecim libras auri fisci commodis exhibendas, si quisquam posthac memorata prata mutilare tentaverit. Non mitiore decernenda pœna, si etiam prata privatorum Antiochenorum fuerint devastata. *l. 2. C. de pasc. publ. & privat. l. ult. ead.*

pascolando, come se rompa o danneggi alberi, il padrone o il custode ne sarà tenuto, e sarà condannato anche ad un' emenda se vi ha luogo (1).

4. Chi avrà sorpreso nel suo podere il bestiame di un altro a pascere o a fare altro danno, non può venire a' fatti che nuocano al bestiame, nè cacciarlo via diversamente da quel che farebbe se fosse suo. E se cagiona qualche danno a questo bestiame, dovrà ripararlo (2).

5. Chi possede o maneggia animali, sarà tenuto ad ogni altro danno che può essere da quelli cagionato, quando possa o debba prevenire il male. Così un mulattiere, un carrettiere o altro vetturino, che non ha la forza o l'abilità di frenare un cavallo vivace, o una mula stizzosa, sarà tenuto al danno che ne avverrà; poichè non dovea intraprendere ciò che non sapeva o non poteva fare. Così, colui che, per aver caricato troppo un cavallo o altra bestia, o per non aver evitato un passo pericoloso, o per qualche altra colpa, dia causa ad una caduta che arreca danno a qualche passeggiero, sarà risponsabile di questo fatto. Ed in tutti questi casi, colui che avrà soffer-

(1) Si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. *l. 39 §. 1 ff. ad leg. Aquil.*

(2) Quintus Mutius scribit: equa cum in alieno pasceretur in cogendo, quod prægnans erat, ejecit. Quærebatur dominus ejus possetne cum eo qui coegisset lege Aquilia agere, quia equam ejiciendo ruperat. Si percussisset, aut consulto vehementius egisset, visum est agere posse. Pomponius, quamvis alienum pecus in agro suo quis deprehendisset, sic illud expellere debet, quomodo si suum deprehendisset: quoniam si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. Itaque qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non jure id includit; nec agere illud aliter debet quam ut supra diximus, quasi suum sed vel abigere debet sine damno, vel admonere dominum ut suum recipiat. *l. 39. ff. ad leg. Aquil.*

to il danno, avrà l'azione contro questo vetturino o contro il suo commissionante (1).

6. Se un bue abbia il costume di cozzare, e ferisca qualcheduno, o cagioni altro danno, il padrone che non lo avrà rinchiuso o raffrenato, o non avrà dato avviso in maniera che si potesse evitarlo, sarà tenuto al male che ne avverrà (2).

7. Quelli che hanno cavalli o muli che mordono o s'inalberano, debbono avvertirne gli altri, o farli custodire, per prevenire le occasioni del pericolo: altrimenti sono tenuti al danno che ne potrebbe avvenire (3).

(1) *Mulionem* quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, si eæ alienum hominem obtriverint, vulgo dicitur culpæ nomine teneri. Idem dicitur, & si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum si infirmitas culpæ adnumeretur; cum affectare quisque non debeat in quo vel intelligit, vel intelligere debet, infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem juris est in persona ejus qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem, retinere non poterit *l.* 8 §. 1 *ff. ad leg. Aquil.* Si propter loci iniquitatem, aut propter culpam mulionis, aut si plus justo onerata quadrupes, in aliquem onus everterit; hæc actio cessabit, damnique injuriæ agetur *l.* 1 §. 4 *ff. si quadr. paup. fec. dic.*

(2) Quidam boves vendidit, ea lege uti daret experiundos: postea dedit experiundos; emptoris servus in experiundo percussus ab altero bove cornu est. Quærebatur, num venditor emptori damnum præstare deberet? Respondi, si emptor boves emptos haberet, non debere præstare; sed si non haberet emptos, tum, si culpa hominis factum esset ut a bove feriretur, non debere præstari; si vitio bovis, debere *l.* 52 §. 3 *ff. ad leg. Aquil.* V. Exod 21 29 36.

(3) Itaque, ut Servius scribit, tunc hæc actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes. Puta si æquus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus, petierit, aut mula propter nimiam ferociam *l.* 1 §. 4 *ff. si quadr. paup. fec. dic.* Agaso cum in tabernam equum deduceret, mulam equus olfecit, mula calcem rejecit, & crus Agasonis fregit. Consulebatur possetne cum domino mulæ agi, quod ea pauperiem fecisset? respondi posse *l. ult. eod.* Si cum equum permulsisset quis, vel palpatus est, & calce eum percusserit, erit actioni locus *l.* 1 §. 7 *eod.*

8. Se un cane che ha il vizio di mordere non sia raffrenato, o se scappi per mancanza di buona custodia e ferisca qualcheduno, il suo padrone sarà tenuto al male che cagiona; e ciò con più ragione se fosse un cane che si dovesse tener in catena, e che non fosse messo fuor di stato di nuocere a quelli, che potrebbero avvicinarglisi per inavvertenza (1).

9. Coloro che tengono bestie feroci, come leoni, tigri, orsi ed altre simili, debbono tenerle in guisa che non possano nuocere; e saranno risponsabili dei danni avvenuti per difetto di buona custodia (2).

Conviene avvertire su questo ultimo testo di non imputare facilmente al padrone di un cavallo o di altra bestia, gli accidenti che possono esser cagionati dall'imprudenza di coloro a'quali accadono. Così, per esempio, se una persona la quale ignora che un cavallo tira calci, gli si avvicini troppo senza necessità, e gli metta la mano sulla groppa, stando a tiro di un calcio, questa è una imprudenza; poichè non doveva fidarsi. E questa imprudenza può cagionare un calcio di un cavallo in circostanze, in cui nulla debba essere imputato al suo padrone.

(1) Sed & si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit, & alicui damnum dederit; si contineri firmius ab alio poterat, vel si per eum locum induci non debuit, hæc actio cessabit, & tenebitur qui canem tenebat. *l.* 1 §. 5 *ff. si quadr. paup. fec. dic.* Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset, ibi a cane feroce læsus esset, non posse agi canis nomine, quidam putant: at si solutus fuisset, contra *l.* 2. §. 1 *eod.*

(2) Questa è una conseguenza dell'articolo precedente. In bestiis autem, propter naturalem feritatem, hæc actio locum non habet. Et ideo, si ursus fugit, & sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. Et ideo, & si eum occidi, meum corpus est. *l.* 1. §. 10. *ff. si quadr. paup. fec. dic.*

Per render giusta l'impunità del padrone di quest'orso, bisognerebbe supporre che fosse scappato senza di lui colpa; come se taluno per malizia l'avesse messo in libertà, senza che si potesse nulla imputare al padrone; poichè se fosse scappato per sua colpa, l'equità e l'interesse pubblico richiederebbero ch'ei fosse risponsabile di una colpa di tal conseguenza. E siccome profitta dell' uso che può farsi di questa bestia, essendone il padrone, è siccome

10. Se un cane o altro animale morda o faccia qualche altro danno, soltanto perchè è stato provocato o aizzato, chi avrà dato causa al male avvenuto, dovrà ripararlo, e se l'ha sofferto egli stesso, deve imputarselo (1).

11. Se la bestia che ha cagionato il danno fosse stata provocata da altra bestia, il padrone di questa ne sarà tenuto (2).

12. Se due montoni o due buoi, appartenenti a due padroni, si azzuffino, e l'uno ammazzi l'altro, il padrone del bue o del montone, che sarà stato il primo a percuotere, sarà tenuto a risarcire al padrone della bestia morta il danno patito, o pure a cedergli la bestia che ha cagionato questo danno (3).

SEZIONE

può anche rivendicarla, avendola acquistata o a prezzo di danaro, o colla sua industria, ed avendo impiegato tempo e cura per ricavarne qualche profitto, così deve esserne responsabile.

(1) Item, cum eo qui canem irritaverat, & effecerat ut aliquem morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit, Aquiliæ actionem esse. *l. 11 §. 5 ff. ad leg. Aquil. l. 1 §. 6 ff. si quadr. paup. fec. dic. V. d. l. §. 7.*

(2) Et si alia quadrupes aliam concitavit, ut damnum daret ejus quæ concitavit nomine, agendum erit. *l. 1 §. 8 ff. si quadr, paup. fec. dic. V. d. l. §. 7.*

(3) Cum arietes vel boves commisissent, & alter alterum occidit, Quintus Mutius distinxit: ut si quidem is periisset qui aggressus erat, cessaret actio: si is qui non provocaverat, competeret actio. Quamobrem, eum tibi aut noxam sarcire, aut in noxam debere oportere *l. 1 §. 11 ff. si quadr. paup. fec. dic,*

SEZIONE III.

Del danno che può avvenire dalla caduta di un edifizio o di qualche nuovo lavoro.

Essendo in questa materia la nostra usanza diversa dalla disposizione del diritto romano, e non osservando noi la regola, la quale voleva che quegli, il cui edifizio poteva esser danneggiato dalla caduta di un altro, ch'era in pericolo di rovinare, fosse messo in possesso di questo fondo vicino, se il proprietario non gli dava sicurtà pel danno ch'era da temere (1), si è procurato perciò di adattare alla nostra usanza le regole del diritto romano, secondo che possono applicarvisi.

SOMMARIO.

1. *Intimazione di demolire o di puntellare:*
2. *Permissione del giudice di provvedere al pericolo.*
3. *Danni ed interessi contra il proprietario negligente.*
4. *Se l' edifizio cada prima della denunzia.*
5. *Degli ornamenti superflui nell'edifizio abbattuto dalla caduta di un altro.*
6. *Caduta per un caso fortuito, dopo la denunzia.*
7. *Se la casa che minaccia rovina, appartenga a molti padroni.*

(1) Si intra diem a Prætore constituendum [non caveatur, in possessionem ejus rei mittendus est. *l.* 4 *§.* 1 *ff. de damn. inf.*

8. *Nuova opera vietata.*
9. *Nuova opera che si ha diritto di fare, quantunque dannosa.*
10. *Opera che non si può fare in pregiudizio del vicino.*
11. *Non si può cambiare l'antico corso delle acque.*
12. *Proibizioni d'innovare.*
13. *Innovazioni in un luogo pubblico.*

1. Se un edifizio è in pericolo di rovinare il proprietario della casa o di altro fondo vicino, vedendo il suo in pericolo di esser danneggiato dalla caduta dell'altro, può fare un'intimazione a quello che n'è il padrone acciò lo demolisca o lo ripari, in guisa che faccia cessare il pericolo (1); ed essendo questo un male futuro che può accadere ad ogni istante, e che bisogna prevenire, se il padrone non vi dia sollecito riparo, vi sarà provveduto secondo le regole seguenti.

2. Se dopo l'intimazione giudiziale, il proprietario dell'edifizio, la cui caduta può nuocere al vicino, trascuri di provvedervi, colui che vede il suo fondo in pericolo per la rovina dell'altro, può domandare per provvisione, che gli sia permesso di far egli medesimo ciò che i periti giudicheranno ne-

(1) Damnum infectum est damnum nondum factum, quod futuum veremur *l. 2 ff. de damn. inf.* Hoc edictum prospicit damno nondum facto *l. 7. §. 1 eod.* Prætor ait: damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdari, jubebo. *D. l. 7.* Res damni infecti celeritatem desiderat, & periculosa dilatio *l. 1 eod.* Hoc edictum prospicit damno nondum facto *l. 7 §. 1 eod. l. 2 eod.*

cessario per prevenire la c duta di quest' edifizio, o con puntellarlo o con demolirlo, se bisogna; e gli sarà dal proprietario rimborsata la spesa che avrà fatta (1).

3. Se nel tempo della tardanza del proprietario, condannato o eccitato a demolire o a puntellare il suo edifizio, avvenga la caduta, sarà egli tenuto ai danni ed interessi secondo le circostanze (2).

(1) Eum cui ita non cavebitur, in possessionem ejus rei cujus nomine ut caveatur postulabitur, ire; & cum justa causa esse videbitur, etiam possidere jubebo *l. 7 ff. de damn. inf.* Cassius scribit, eum qui damni infecti stipulatus est, si propter metum ruinæ ea edificia quorum nomine sibi cavit, fulsit, impensas ejus rei ex stipulatu consequi posse *l. 28 eod. l. 25 §. 34 eod.*

(2) In eum qui neque caverit, neque in possessione esse, neque possidere passus erit, judicium dabo, ut tantum præstet, quantum præstare eum oporteret, si de ea re ex decreto meo, ejusve cujus de ea re jurisdictio fuit, quæ mea est, cautum fuisset *l. 7 ff. de damn inf.* In hac stipulatione venit quanti ea res erit *l. 28 eod.* In eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, quod ex justo metu factum est. *D. l.* 28. Sed etsi conducere hospitium nemo velit propter vitium ædium, idem erit dicendum *l. 29 eod.*

Se pel pericolo della caduta di questo edifizio, o pel danno che la caduta seguita ha potuto cagionare ad una casa vicina, il proprietario o gl' inquilini di questa casa sieno stati costretti a lasciare la loro abitazione, e questa stessa casa sia o caduta o pure renduta inabitabile, il proprietario dell' edifizio caduto sarà egli tenuto non solo a' danni ed interessi della caduta, o alle deteriorazioni di questa casa, ma eziandio all' indennizzazione della perdita di queste pigioni? E tutte queste indennizzazioni saranno dovute in qualunque caso, senza distinzione delle diverse circostanze che possono esservi? E se accadesse, per esempio, che il proprietario della casa che minacciasse rovina fosse in una lunga assenza, o non avendo il mezzo di riparare la casa, nè di puntellarla, avesse risposto all' intimazione che, non potendo soddisfarvi, pregava il suo vicino ch' era una persona ricca, di puntellare egli medesimo quest' edifizio, o di farvi le riparazioni necessarie, offerendogli per sicurtà l' ipoteca sulla casa stessa, e questo vicino non volendo farne niente, fosse caduta la casa; non sarebbe giusto in tali circostanze minorare l' indennizzazione, o anche discaricarne questo proprietario? Ma se si suppone un proprietario ricco e ne-

4. Se l'edifizio cada prima che vi fosse la denunzia al proprietario, non sarà questi tenuto al danno se voglia abbandonare il suolo e i materiali; e non sarà neppure obbligato in questo caso di levar via questi materiali; perchè colui che ha sofferto il danno deve imputar a se stesso di non aver a suo tempo provveduto al pericolo che poteva conoscere. Ma se questo proprietario vuol ripigliarsi i suoi materiali o ritenere il suolo, sarà tenuto a tutto il danno cagionato dalla caduta del suo edifizio, quantunque non vi fosse denunzia precedente alla caduta; e sarà eziandio tenuto in questo caso a levar via non solo i materiali che possono servire, ma ancora tutto l' inutile (1).

gligente, il quale intimato di puntellare il suo edifizio, l'abbia lasciato cadere sulla casa di un vicino povero; questa negligenza non dovrà forse esser punita con una intera indennizzazione, e colla perdita dell'edifizio, ed anche della pigione?

(1) Unicuique licet damni infecti nomine rem derelinquere *l. 10 §. 1 ff. de neg. gest.*

Evenit ut nonnunquam damno dato nulla nobis competat actio, non interposita antea cautione: veluti, si vicini ædes ruinosæ ceciderint. Adeo ut plerisque placuerit, nec cogi quidem eum posse ut rudera tollat, si modo omnia quæ jaceant, pro derelicto habeat *l. 6 ff. de damn. inf.* Hoc edictum prospicit damno nondum facto, cum cæteræ actiones ad damna quæ contigerunt sarcienda pertineant, ut in legis Aquiliæ actione, & aliis. De damno vero facto, nihil edicto cavetur. Cum enim animalia quæ noxam commiserunt, non ultra nos soleant onerare, quam ut noxa ea dedamus: multo magis ea quæ anima carent, ultra nos non deberent onerare: præsertim cum res quidem animales, quæ damnum dederint ipsæ extent: ædes autem si ruina sua damnum dederunt, desierint extare: unde quæritur, si antequam caveretur, ædes deciderunt, neque dominus rudera velit egerere, eaque derelinquat, an sit aliqua adversus eum actio? & Julianus consultus, si priusquam damni infecti stipulatio interponeretur, ædes vitiosæ corruissent, quid facere debet is in cujus ædes rudera decidissent, ut damnum sarciretur: respondit, si dominus ædium quæ ruerunt, vellet tollere, non aliter permittendum, quam ut omnia, id est, ut

5. Se per la caduta di un edifizio il quale ne avesse abbattuto un altro, avessero luogo i danni e gl' interessi, e se nella casa che la rovina di questo edifizio avesse abbattuta, vi fossero pitture, sculture o altri ornamenti di solo piacere; non si farebbe una stima esatta delle cose di questa natura, il cui uso superfluo non deve comprendersi in una tal perdita. Ma questa stima si farebbe moderatamente, con equità e senza rigor di giustizia, secondo la qualità del fatto che avesse dato causa al danno, secondo quella delle persone, e secondo le altre circostanze che potessero richiederlo (1).

6. Se una casa che minaccia rovina, e per la quale il vicino ha fatta la denunzia, sia poi distrutta per un caso fortuito, come da una inondazio-

quæ inutilia essent auferret: nec solum de futuro, sed & de præterito damno cavere eum debere. Quod si dominus ædium quæ deciderunt, nihil fecit, interdictum reddendum ei, in cujus ædes rudera decidissent, per quod vicinus compelletur, aut tollere, aut totas ædes pro derelicto habere l. 7 § 1 & 2 ff. eod. V. gli articoli 4 e 5 della sez. 2 del titolo degli obblighi che si formano per i casi fortuiti.

(1) Ex damni infecti stipulatione non oportet infinitam vel immoderatam æstimationem fieri, ut puta ob tectoria, & ob picturas: licet enim in hæc magna erogatio facta est; attamen ex damni infecti stipulatione moderatam æstimationem faciendam: quia honestus modus servandus est, non immoderata cujusque luxuria subsequenda *l. 40 ff. de damn. inf.*

Fa d'uopo osservare la differenza tra questo caso e quello dell' articolo 4 della sezione 4 delle servitù, in cui quegli che abbatte il muro comune per renderlo sufficiente all'uso della servitù, non deve nulla pel valore delle pitture che il suo vicino aveva su questo muro; poichè nel caso di questo articolo 4, ogni proprietario ha diritto di demolire e rifare il muro comune, secondo che richiede l'uso della servitù, e non deve per conseguenza verun danno ed interesse; e colui che avesse fatte queste spese superflue, deve solo incolpar se stesso di averle esposte ad un tale avvenimento. Quì al contrario l' edifizio del vicino, caduto per sua colpa ha abbattuto l'altro.

ne, o dalla violenza de' venti; e la sua caduta abbatta la casa vicina, il proprietario della casa la cui caduta ha danneggiata l'altra, non sarà tenuto a questo caso fortuito, purchè l'inondazione o il vento non l'abbia abbattuta solo a causa del cattivo stato in cui si trovava (1).

7. Se l'edifizio che colla sua caduta ha cagionato qualche danno appartenga a molti padroni, questi non ne saranno tenuti in solido, ma ognuno a proporzione della parte che aveva nell'edifizio medesimo (2).

8. Quelli che fanno qualche nuova opera, cioè che fanno qualche cambiamento nello stato de' luoghi (3) sia ne' poderi urbani o rustici, sia in luoghi particolari o pubblici, debbono adattarli in maniera che non offendano in niente il diritto delle altre persone interessate al cambiamento che pretendono fare (4); poichè sebbene in casa propria possano farsi i cambiamenti di cui si ha bisogno, e sovente anco-

(1) Idem ait: si damni infecti ædium mearum nomine tibi promisero, deinde hæ ædes vi tempestatis in tua edificia ceciderint, eaque diruerint, nihil ex ea stipulatione præstari, quia nullum damnum vitio mearum ædium tibi contigit: nisi forte ita vitiosæ meæ ædes fuerint, ut qualibet vel minima tempestate ruerint *l.* 24 §. 10 *ff. de damn. inf.*

(2) Si plurium sint ædes quæ damnosæ imminent, utrum adversus unumquemque dominorum in solidum actio competit, an in partem? & scribit Julianus, quod & Sabinus probat, pro dominicis partibus conveniri eos oportere *l.* 40 §. 3 *ff. de damn. inf. l.* 5 §. 1 *eod.*

(3) Opus novum facere videtur qui, aut ædificando, aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat *l.* 1 §. 11 *ff. de oper. nov. nunt.*

(4) Sic debet meliorem suum agrum facere, ne vicini deteriorem faciat *l.* 1 §. 4 *ff. de aqua & aq. pluv. arc.* Prodesse sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur. *D. l.* §. 11.

ra quelli che incomodano le altre persone, come spiegherassi nell'articolo seguente; tuttavia non si possono far quelli che un altro può aver il diritto d' impedire. Quindi sebbene si possa alzare la propria casa, e con ciò pregiudicare alla veduta del vicino, colui nondimeno ch'è soggetto alla servitù di non alzare il suo edifizio, non ha più questa libertà, finchè la servitù può avere il suo uso (1). Così colui che per una sorgente che avesse nel suo podere, o per un ruscello che traversasse il suo fondo, potesse lasciarne libero lo scolo per quel luogo da cui naturalmente scorre, avrebbe perduta questa libertà pel diritto di un vicino, che potesse prendere quest'acqua con un corso regolato in un certo luogo (2). Se poi in questi casi il proprietario di un fondo vi faccia qualche innovazione che nuoce o al vicino, o anche ad altri che hanno fondi separati dal suo, ma che avessero diritto d'impedirlo; sarà tenuto a rimetter le cose nel primiero stato, ed a riparare il danno che la sua intrapresa avrà potuto cagionare (3).

(1) V. l'artic. 9 della sez. 2 delle servitù, e l'articolo 2 della sez. 6 del medesimo titolo.

(2) V. l'artic. 5 della sez. delle servitù, e l'artic. 4 della sez. 4 del medesimo titolo.

(3) Quem in locum nuntiatum est ne quid operis novi fieret
qua de re agitur, quod in eo loco, antequam nuntiatio missa fie-
ret, aut in ea causa esset ut remitti deberet, factum est, id resti-
tuas *l. 20 ff. de op. nov. nunt.* Quod si ita restitutum non erit,
quanti ea res erit, tantum pecuniam dabit *l. 21 § 4. eod.* Non so-
lum proximo vicino, sed etiam superiori opus facienti nuntiare
opus novum potero. Nam & servitutes quædam intervenientibus
mediis locis, vel pubblicis, vel privatis esse possunt *l. 8. eod.* Sive
autem intra oppida, sive extra oppida, in villis vel agris opus no-
vum fiat, nuntiatio ex hoc edicto locum habet, sive in privato,
sive in publico opus fiat. *D. l. 1 §. 14 eod.*

9. Colui che facendo una innovazione nel suo fondo si prevale del suo diritto, senza offendere nè la legge, nè la consuetudine, nè il titolo, nè il possesso, che potessero renderlo soggetto a' suoi vicini, non è tenuto al danno che potrà loro avvenirne. Purchè però non facesse questo cambiamento soltanto per nuocere agli altri, senza suo vantaggio; poichè in questo caso sarebbe una malizia che almeno per un principio di equità non si dovrebbe permettere. Ma se l'opera gli fosse utile, come se facesse nel suo podere una riparazione lecita, per difenderlo contro le inondazioni di un torrente o di un fiume, e vi rimanesse più esposto il fondo vicino, o ne ricevesse qualche altro incomodo, non sarà tenuto ad alcun danno. Così colui, che scavando nel suo fondo per trovarvi acqua, facesse mancar quella di un pozzo o di una sorgente del suo vicino, non ne sarebbe tenuto (1); poichè in questi casi e in altri simili, tali avvenimenti son casi fortuiti, ed effetti naturali dello stato, in cui chi fa i cambia-

(1) Marcellus scribit cum eo qui in suo fodiens, vicini fontem avertit, nihil posse agi: nec dolo actionem. Et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi, id fecit. *L. 1 §. 12 ff. de aq. & aq. pluv. arc. l. 21 eod.* In domo mea puteum aperio, quo aperto venæ putei tui præcisæ sunt; an tenear? ait Trebatius non teneri me damni infecti: neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari, in ea re in qua jure meo usus sum *l. 24 §. 12 ff. de damn. inf.* V. l'artic. 6 della sez. 2 delle servitù. Idem Labeo ait: si vicinus flumen, torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, & hoc modo sit effectum ut vicino noceatur, agi cum eo aquæ pluviæ arcendæ non posse: *Aquam* enim *arcere*, hoc esse curare ne influat. Quæ sententia verior est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat *l. 2 §. 9 ff. de ac. & aq. pluv. arc.* Neque malitiis indulgendum est *l. 38 ff. de rei vind.*

menti ha avuto diritto di mettere le cose; e non è il suo fatto che cagiona il danno.

10. Se l'innovazione che un proprietario fa nel suo fondo, offendesse qualche legge o qualche consuetudine, o se fosse un' intrapresa contro un titolo o contro un possesso in pregiudizio di un vicino che potesse soffrirne qualche danno, potrebbe costui impedirlo, e pretendere anche di essere risarcito de' danni e degl' interessi che ne avesse sofferto. Quindi colui che scavando nel suo fondo, oltrepassa la giusta distanza, e mette in pericolo i fondamenti dell' edifizio del suo vicino, è tenuto all'emenda del danno (1).

11. Se le acque delle pioggie o altre abbiano il loro corso da un fondo ad un altro, regolato o dalla natura del luogo o da qualche stabilimento o da un titolo o da un antico possesso, i proprietarj di questi fondi non possono niente innovare in questo antico corso. Quindi colui che ha il fondo dalla parte superiore non può cangiare il corso dell'acqua, o con deviarlo, o con renderlo più rapido, o con farvi altre innovazioni, in pregiudizio del padrone del fondo inferiore. Quegli poi che ha il fondo dalla parte di sotto, non può neppure impedire che il suo fondo non riceva l'acqua che deve ricevere nel modo stabilito (2). Ma i cambiamenti che naturalmente accadono senza il fatto degli uomini, e che cagionano qualche perdita ad uno de' vicini, profit-

(1) Si tam alte fodiam in meo ut paries tuus stare non possit, damni infecti stipulatio committetur. *l. 24 §. 12 ff. de damn. inf.*

(2) V. gli art. 5 e 6 della sez. 1 del titolo seguente.

tandone l'altro, debbonò essere o sofferti o riparati, secondo le regole spiegate nel titolo seguente (1).

12. Colui che pretende che un'innovazione da un altro intrapresa gli rechi pregiudizio, deve indirizzarsi al giudice, il quale potrà proibire di cominciare il lavoro, o di continuare ciò che si è cominciato, fino a che sia giudicato se l'innovazione debba o no esser permessa. Gl'impedimenti poi possono essere ordinati per provvisione, sul solo piano della nuova intrapresa, se vi sia dubbio che possa nuocere (2).

13. Le innovazioni ne'luoghi pubblici son vietate con più ragione di quelle che si fanno ne'luoghi privati; e sono di più punite con multe, e con altre pene, secondo la qualità del fatto e secondo le circostanze (3).

(1) In summa tria sunt per quæ inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas, quæ semper pro lege habetur, minuendarum litium causa *l. 2 ff. de aq. pluv. arc.* Item sciendum est, hanc actionem vel superiori adversus inferiorem competere, ne aquam quæ natura fluat, opere facto, inhibeat per suum agrum decurrere, & inferiori adversus superiorem, ne aliter aquam mittat, quam fluere natura solet *l. 1 §. 13 eod.* Toties locum habet (hæc actio) quoties manufacto opere agro aqua nocitura est; id est, cum quis manu fecerit quo aliter fluere, quam natura soleret, si forte immittendo eam aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare effecit *l. 1 §. 1 ff. de aq. & aq. pluv. arc.* Quod si natura aqua noceret, ea actione non continetur *D. §. 1 in f.* Iidem aiunt si aqua naturaliter decurrat, aquæ pluviæ actionem cessare. Quod si opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur, aut in inferiorem derivatur, aquæ pluviæ arcendæ actionem competere *l. 1 §. 10 ff. de aq. & aq. pluv. arc.*

(2) Hoc edicto permittitur, ut, sive jure, sive injuria opus fieret, per nuntiationem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenus, quatenus prohibendi jus is qui nuntiasset, non haberet *l. 1 ff. de oper. nov. nunt.*

(3) Nuntiatio ex hoc edicto locum habet, sive in privato,

SEZIONE IV.

Delle altre specie di danni cagionati per semplici colpe. *

* *Ved. su questa materia la sezione* 2. *del Tit. degl' Interessi, danni ed interessi.*

SOMMARIO

1. *Danni cagionati per colpe senza dolo.*
2. *Difetto di consegna.*
3. *Danno cagionato da un fatto innocente.*
4. *Precauzione ne' lavori e fatiche che possono produrre qualche danno.*
5. *Ignoranza di ciò che devesi sapere.*
6. *Incendj.*
7. *Danno cagionato per evitare un pericolo.*
8. *Danno che si può impedire.*
9. *Danno avvenuto per un caso fortuito, preceduto da qualche fatto che ne dà occasione.*
10. *Danno cagionato per un caso fortuito, preceduto da una colpa.*

sive in publico opus fiat *l.* 1 §. 14 *ff. de oper. nov. nunt.* Publici juris tuendi gratia *l. d.* 1 §. 16. Nuntiamus autem . . . si quid contra leges, edictave principum, quæ ad modum ædificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro, vel in loco religioso, vel in publico, ripave fluminis, quibus ex causis & interdicta proponuntur. *D. l.* §. 17.

1. Tutte le perdite e tutt'i danni, che possono accadere pel fatto di qualche persona, sia per imprudenza, per leggierezza, per ignoranza di ciò che si deve sapere, sia per altre simili colpe levissime, debbono esser riparati da quello, la cui imprudenza o altra colpa ci ha dato luogo; poichè sempre ha commessa una ingiustizia, sebbene non abbia avuta intenzione di nuocere. Così quegli che imprudentemente giuocando al pallone in un luogo dove potesse esservi pericolo per i passeggieri, venga a ferire qualcheduno, sarà tenuto al male che avrà cagionato (1).

2. *Il mancar di adempire ad un obbligo è altresì una colpa*, che può dare occasione a' danni ed interessi a' quali si sarà tenuto. Così un venditore che è in mora di consegnare ciò che ha venduto, un depositario che differisce di restituire il deposito, un erede che ritiene un legato, tutti quelli, che avendo in lor potere una cosa che debbono consegnare, ricusano o differiscono il farlo, son tenuti non solo a' danni ed interessi che il lor ritardo avrà potuto cagionare, ma eziandio al valore stesso della cosa, se perisca dopo che saranno stati in mora di resti-

(1) Interdum injuriæ appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus *l. 1 ff. de injur.* Injuriam autem sic accipere nos oportet, non quemadmodum circa injuriarum actionem, contumeliam quamdam; sed quod non jure factum est, hoc est contra jus . . . Igitur injuriam hic damnum accipiemus culpa datum, etiam ab eo qui nocere noluit. *l. 5 §. 1 ff. ad l. Aquil.* Si per lusum a jaculantibus servus fuerit occisus, Aquiliæ locus est *l. 6. §. ult. eod.* Nam lusus quoque noxius in culpa est. *l. 10 eod.* In lege Aquilia & levissima culpa venit. *l. 44 eod.*

tuirla, quand' anche avvenisse per un caso fortuito; poichè questo avvenimento poteva non accadere tra le mani del padrone, o avrebbe egli potuto disporre della cosa, prima che perisse (1).

3. Se avvenga qualche danno per una conseguenza, non prevista di un fatto innocente, senza che possa esserne incolpato l'autore di questo fatto, non sarà costui tenuto ad una tal conseguenza; poichè tale avvenimento deve aver avuta qualche altra causa, unita a questo fatto, come l'imprudenza del danneggiato, o qualche caso fortuito; ed a questa imprudenza, o a questo caso fortuito deve essere imputato il danno. Così, per esempio, se taluno vada a traversare un giuoco pubblico del pallone, mentre che si giuoca, e la palla di già tirata venga a ferirlo, il fatto innocente di colui che ha spinta la palla, non lo rende risponsabile di un avvenimento che si può imputare o all' imprudenza di colui al quale è accaduto, se non poteva ignorare che questo era un giuoco di pallone, o ad un caso fortuito, se gli era ignoto questo giuoco, e non si potesse tacciar d'imprudenza il giuocatore (2).

(1) Quod te mihi dare oporteat, si id postea perierit quam
per te factum erit quominus id mihi dares, tum fore id detrimen-
tum constat. *l. 5 ff. de reb. cred.* V. l'art. 17 della sez. 2 e l'art.
3 della sez. 7 del contratto di vendita; e l'art. 10 della sez. 3
del deposito.

(2) Si, cum alii in campo jacularentur, servus per eum lo-
cum transierit, Aquilia cessat. Quia non debuit per campum jacu-
latorium iter intempestive facere *l. 9. §. ult. ff. ad leg. Aquil.*
Item, Mela scribit: si, cum pila quidam luderent, vehementius
quis pila percussa in tonsoris manus eam dejecerit, & sic servi
quem tonsor radebat, gula sit præcisa adjecto cultello, in quocum-
que eorum culpa sit, eum lege Aquilia teneri. Proculus, in ton-
sore esse culpam. Et sane, si ibi tondebat ubi ex consuetudine lu-

4. Quelli che fanno qualche lavoro o fatica, che può produrre danno ad altre persone, ne saranno tenuti, se non abbiano usato le precauzioni necessarie per prevenirlo. Così i muratori, i falegnami ed altri, i quali con macchine sollevano materiali in alto; quelli che dalla cima di un albero recidono e gettano a basso i rami, debbono avvertir le persone che il loro lavoro potrebbe mettere in pericolo; e se nol fanno in tempo, saran tenuti al danno che ne avverrà, ed anche alle altre pene, secondo le circostanze. Così i cacciatori o altri che fanno fossi nelle strade, o in altri luoghi senza averne il diritto, saranno risponsabili del danno che ne potrà seguire (1).

5. Convien mettere nel numero de' danni cagio-

debatur, vel ubi transitus frequens erat, est quod ei imputetur. Quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere *l.* 11 *eod.* V. l'artic. 9.

(1) Si putator ex arbore ramum cum dejecerit, vel machinarius, hominem prætereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat, nec ille proclamavit, ut casus ejus evitari posset. Sed Mutius etiam dixit, si in privato idem accedisset, posse de culpa agi. Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum, aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit. Secundum quam rationem non multum refert per publicum, an per privatum iter fieret: cum plerumque per privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter erit dolum dumtaxat præstare debet, ne immitet in eum quem viderit transeuntem. Nam culpa ab eo exigenda non est: cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit *l.* 31 *ff. ad leg. Aquil.* Præterea si fossam feceris in silva publica, & bos meus in eam inciderit, agere possum hoc interdicto, quia in publico factum est *l.* 7 §. 8 *ff. quod vi aut clam.* Qui foveas ursorum, cervorumque capiendorum causa faciunt, si in itineribus fecerunt, eoque aliquid decidit, factumque deterius est, lege Aquilia obligati sunt. At si in aliis locis ubi fieri solent, fecerunt, nihil tenentur. *l.* 28 *ff. ad leg. Aquil.*

nati da colpe, quelli che avvengono per l'ignoranza delle cose che si debbono sapere. Così quando un artigiano, per non saper quello che appartiene alla sua professione, faccia un errore che cagioni qualche danno, ne sarà tenuto. Così, se accada che un carrettiere avendo mal situate le pietre sopra una carretta, la caduta di una pietra cagioni qualche male, egli ne sarà risponsabile (1).

6. Gl' incendj quasi sempre sono cagionati da qualche colpa, o almeno da trascuraggine o imprudenza; e chiunque per una colpa anche leggiera avrà cagionato un incendio, è obbligato a ripararne le conseguenze (2).

(1) Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam libro octavo Digestorum scripsit. Si quis vitulos pascendos, vel sarciendum quid poliendumve conduxit, culpam præstare eum debere, & quod imperitia peccavit, culpam esse; quippe ut artifex conduxit *l. 9 §. 5 ff. locati*.
Imperitia quoque culpæ adnumeratur. Veluti si medicus ideo servum tuum occiderit, quia male eum securit, aut perperam ei medicamentum dederit §. 7 *inst. de leg. Aquil. l. 7 §. ult. l. 8 ff. ad leg. Aquil.* Si ex plaustro lapis ceciderit, & quid ruperit vel fregerit, Aquiliæ actione plaustrarium teneri placet; si male composuit lapides, & ideo lapsi sunt *l. 27 §. 33 eod.* V. l'artic. 5 della sez. 2.

(2) Plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium *l. 3 §. 1 ff. de of. præs. vig.* Qui ædes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus, verberatus, igni necari jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit: si vero casu, id est negligentia, aut noxam sarcire jubetur, aut si minus idoneus sit, lævius castigatur *l. 9 ff. de incend.* In lege Aquilia & levissima culpa venit *l. 44 ff. ad leg. Aquil.* Si fornacarius servus coloni ad fornacem obdormisset, & villa fuerit exusta: Neratius scribit, ex locato conventum præstare debere, si negligens in eligendis ministeriis fuit. Cæterum si alius negligenter ignem subjecerit fornaci, alius negligenter custodierit: an tenebitur, qui subjecerit? Nam qui custodiit nihil fecit: qui recte ignem subjecit, non peccavit. Quid ergo est? puto utilem competere actionem, tam in eum, qui ad fornacem obdormivit, quam in eum qui negligenter custodiit. Nec quisquam dixerit in eo qui obdormivit, rem eum humanam

7. Accade talvolta che il fatto volontario di una persona cagioni qualche danno, senza che questa sia obbligata a ripararlo. Eccone alcuni esempj. Se un colpo di vento sbalzi un naviglio sulle corde dell' ancore di un altro naviglio o sulle reti de' pescatori, ed il padrone del naviglio sbalzato non abbia altra maniera per districarsi, che con recidere le corde dell' ancora e delle reti, egli potrà farlo impunemente, senza essere obbligato a riparare questo danno, il quale è derivato da una positiva necessità. Lo stesso deve dirsi di coloro, che in mezzo ad un incendio, non potendo salvare una casa, alla quale si è già comunicato il fuoco, la demoliscono ad oggetto di preservare dal fuoco le altre case. Imperocchè in tutti questi avvenimenti, il danno riconosce la sua origine da un puro caso fortuito, e ciascuno deve soggiacervi per la parte sua (1).

8. Chiunque

passum: cum deberet vel ignem extinguere, vel ita munire, ne evagaretur *l.* 27 §. 9 *ff. ad leg. Aquil.*

(1) Item, Labeo scribit, si cum vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius, & nauta funes præcidisset: si nullo alio modo, nisi præcisis funibus, explicare se potuit, nullam actionem dandam. Idemque Labeo & Proculus & circa retia piscatorum, in quæ navis inciderat, æstimaverunt *l.* 29 §. 3 *ff. ad leg. Aquil.*

Quod dicitur damnum injuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum injuria datum, quod cum damno injuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum qui, incendii arcendi gratia, vicinas ædes intercidit. Nam hic scribit cessare legis Aquiliæ actionem. Justo enim metu ductus, ne ad se ignis perveniret, vicinas ædes intercidit. Et sive pervenit ignis, sive ante extinctus est, existimat legis Aquiliæ actionem cessare *l.* 49 §. 1 *eod. V. l.* 3 §. 7 *ff. de incend. l.* 7 §. 4 *ff. quod vi aut clam.* V. l' artic. 5 della sez. 2 degl' interessi.

Non

8. Chiunque è obbligato ad impedire un danno, e potendolo impedire, non lo fa, deve, secondo le circostanze, esserne condannato all' emenda. Così un padrone che vede un danno cagionato da un suo familiare, se è in suo potere d'impedirlo, e non lo impedisce, ne sarà risponsabile (1).

9. Quando segue qualche perdita o qualche danno per un caso fortuito, ed il fatto di qualche persona che vi si trova frammischiata, sia stato o la causa o l'occasione di questo avvenimento, dalla qualità del fatto, e dalla connessione che può avere con quel ch' è avvenuto, devesi giudicare se questa persona ne debba essere risponsabile, o se ne debba essere discaricata. Quindi nel caso del primo e del quarto articolo di questa sezione, l'avvenimento è imputato a quello, per il di cui fatto è seguito qualche danno. Così, al contrario, nel caso dell'articolo 3 e dell'articolo 7 l'avvenimento non gli è imputato (2). Ecco un altro caso, diverso da quelli riportati in tutti i suddetti articoli. Se una persona che maneggia gli affari di un altro senza sua saputa, o un tutore o un curatore o altro amministratore, avendo ricevuto una somma di danaro per la

Non si è messo in questo articolo, rapporto al caso dell' incendio, l'esempio che dà questa legge, di un particolare che abbatte la casa vicina alla sua, poichè questa licenza suppone una necessità pel bene pubblico, di cui un particolare non deve essere il giudice. Ma in questo caso vi si provvede dal magistrato della Polizia, o dalla moltitudine, che vedendo il pericolo, ha diritto di provvedervi.

(1) Quoties, sciente domino, servus vulnerat, vel occidit, Aquilia dominum teneri dubium non est. Scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere potuit, teneatur si non fecerit *l. 44 §. 1 & l. 45 ff. ad leg. Aquil. l. 4 C. de nox. act.*

(2) V. gli articoli 1 e 3, 4 e 7 di questa sez.

persona i di cui affari erano nelle sue mani, tenesse riserbato questo danaro per qualche tempo, senza farne impiego, potendo anche pagar debiti che la sua amministrazione l'obbligasse a pagare o ad altri creditori, o a se stesso, se fosse in questo numero, ed intanto avvenga che questo danaro sia rubato, o perisca per un incendio, o si diminuisca il valore delle specie; tal perdita potrebbe cadere su di questa persona, se non vi fosse stato alcun motivo di conservare questo danaro, e se per sua colpa non si fosse impiegato, o con prenderlo per suo pagamento, o con pagarlo ad altri creditori, o con farne altri usi, ne' quali la perdita potrebbe riguardar le persone, dalle quali fosse stato ricevuto il danaro, qualora qualche causa ne avesse fatto differir l' impiego. Il che dipenderebbe dalla qualità della condotta che questa persona avesse tenuta, o dalle altre circostanze che potrebbero o obbligare o esentare dall' essere risponsabile di questa perdita (1).

(1) Debitor meus, qui mihi quinquaginta debebat, decessit. Hujus hereditatis curationem suscepi, & impendi decem: deinde redacta ex venditione rei hereditariæ centum in arca reposui: hæc sine culpa mea perierunt; quæsitum est an ab herede, qui quandoque extitisset: vel creditam pecuniam quinquaginta petere possim, vel decem quæ impendi? Julianus scribit, in eo verti quæstionem ut animadvertamus, an justam causam habuerim deponendorum centum: nam si debuerim & mihi & cæteris hereditariis creditoribus solvere, periculum non solum sexaginta, sed & reliquorum quadraginta (millium) me præstaturum: decem tamen, quæ impenderim retenturum. Id est sola nonaginta restituenda. Si vero justa causa fuerit, propter quam integra centum custodirentur, veluti periculum erat, ne prædia in publicum committerentur, ne pœna trajectitiæ pecuniæ augeretur, aut ex compromisso committeretur, non solum decem quæ in hereditaria negotia

10. Se il caso fortuito sia accaduto in conseguenza d'un fatto illecito, e ne avvenga qualche danno, quegli il cui fatto vi ha dato luogo, ne sarà tenuto; e ciò con più ragione che se il caso fortuito fosse la conseguenza di una semplice imprudenza, come nel caso dell'articolo quarto. Per esempio: un creditore senza mandato del giudice, ma di propria autorità prende un pegno dalle mani del suo debitore, che ricusa darlo, se questo pegno perisce per un caso fortuito, la perdita va a conto del creditore (1).

impenderim, sed etiam quinquaginta quæ mihi debita sunt, ab herede me consequi posse *l. 13 ff. de neg. gest.*

Si quis in stipulam suam vel spinam, comburendæ ejus causa, ignem immiserit, & ulterius evagatus, & progressus ignis alienam segetem, vel vineam læserit: requiramus, num imperitia ejus aut negligentia id accidit. Nam si die ventoso id fecit, culpæ reus est. Nam & qui occasionem præstat, damnum fecisse videtur. In eodem crimine est & qui non observabit ne ignis longius procederet. At si omnia quæ oportuit observaverit, vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa *l. 30 §. 3 ff. ad leg. Aquil.*

Non si è messo in questo articolo il caso rapportato in questa legge 30 §. 3 *ff. ad leg. Aquil.*, la quale vuole che se colui il quale fa bruciare la sua stoppia, avesse prese le precauzioni necessarie, non sia tenuto all'incendio accaduto per un vento improvviso. Poichè sembra che questo avvenimento doveva esser preveduto, e che potevasi anche prevenire collo svellere quella stoppia che poteva attaccare colla messe vicina, o anche col differire un tal incendio sin dopo la ricolta. Sembra parimente che in simili casi, ne' quali non può uno impegnarsi senza prendere le necessarie precauzioni, per prevenire il danno che altre persone ne potrebbero soffrire, debba o astenersi da ciò che può cagionar danno, o rispondere dell'evento, se vi si esponga. La legge divina eziandio sembra in questo caso obbligare indistintamente quello che ha messo il fuoco a riparare il danno che ne sarà seguito. Si egressus ignis invenerit spinas, & comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit. *Exod. 22 6.*

(1) Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia non solve-

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

De' danni cagionati per colpe che non possono imputarsi a delitto.

Anche su questo titolo manchiamo di leggi statutarie.

TITOLO IX.

Degli obblighi che si formano per un caso fortuito.

In questo titolo si ragionerà di un' altra specie di obblighi involontarj, prodotti unicamente da casi fortuiti. Chiamansi casi fortuiti tutti quegli accidenti, che, indipendentemente dalla volontà di coloro che ne sono la causa, producono profitto oppure danno. Quindi il ritrovamento di un tesoro, o la perdita di una borsa sono casi fortuiti di questa specie.

I casi fortuiti accadono per il fatto dell' uomo,

retur, ratem in flumine sua autoritate detinuit: postea flumen crevit, & ratem abstulit: si invito ratiario retinuisset, ejus periculo ratem fuisse, respondit *l. 30 ff. de pign. act.*

come un furto, un incendio: oppure per un effetto della volontà divina, o per il corso ordinario della natura, come un colpo di fulmine, un naufragio, un' inondazione: o finalmente per un misto di accidenti naturali e del fatto dell' uomo, come un incendio cagionato dal fieno, per esser stato riposto nel fienile prima di essere ben seccato.

Bisogna poi distinguere due sorti di casi fortuiti fra quelli, che sono cagionati dal fatto dell' uomo. L' una è quando sono essi accompagnati da qualche colpa; come sarebbe se taluno giocando al pallone in una strada pubblica, offendesse qualche passaggiere. L' altra specie è de' casi fortuiti affatto innocenti, come se un giocatore di pallone offenda una persona, che è imprudentemente passata per mezzo del giuoco.

Quando il caso fortuito nasce in seguito di qualche colpa, colui ch' è stato causa o occasione del caso fortuito, deve riparare il danno che n' è seguito; ed allora la sua obbligazione è piuttosto l' effetto della sua colpa, che del caso fortuito; il che forma una parte dell' argomento del titolo precedente. In questo titolo si ragionerà solamente degli obblighi, i quali non riconoscono altra causa, che il caso fortuito. I casi fortuiti, non imputabili a colpa, possono avere diversi effetti, relativamente agli obblighi. Talora non producono alcun obbligo. Per esempio; se un venditore si è obbligato alla consegna della cosa venduta dentro un dato tempo, e se questa cosa perisca prima che sia maturato il tempo della consegna, essa perisce a danno del compratore medesimo, il quale non può esentarsi dal pagare il

prezzo convenuto (1). Talvolta il caso fortuito minora un obbligo già contratto; come nel caso di un affittuale, che ha sofferto un danno notabile per una carestia, una grandine, una gelata (2). Talora il caso fortuito non minora punto l'obbligo; come quando ha taluno preso denaro in prestito, se lo perde per un furto, un incendio o altro caso fortuito, egli non lascia di esser obbligato alla restituzione nella stessa maniera, che se avesse impiegato utilmente il denaro (3). Finalmente vi sono alcuni casi fortuiti, i quali producono alcune obbligazioni fra due persone; e di questi effetti del caso fortuito si ragionerà nel titolo presente; giacchè gli altri hanno luogo nelle loro materie rispettive.

Quando si parla in questo titolo delle obbligazioni che nascono da' casi fortuiti, non vi comprendiamo quella infinità di obbligazioni, che la volontà divina impone agli uomini con quella sorte di accidenti, che ci obbligano a soccorrerci reciprocamente secondo le circostanze di questi accidenti medesimi; come sarebbe di prestar ajuto a chi è caduto, di soccorrere co' nostri beni una persona che ha perduti i suoi, e mille altri casi di questa natura. Si parla solamente di quelle obbligazioni, che sono di tal natura, che le leggi civili costringono coloro che vi si trovano, ad adempirle. Ciò si capirà da' varj esempj, che saranno riferiti nella sezione prima, la quale sarà composta di questi diversi esempj, per

(1) V. l'articolo 22 della sezione 12 delle vendite.

(2) V. l'articolo 4 e seguenti della sezione 5 della locazione.

(3) V. l'articolo 2 della sezione 3 del mutuo.

spiegare come si formano le obbligazioni di questa natura. Nella sezione seconda si ragionerà in particolare delle conseguenze di tali obbligazioni.

SEZIONE I.

Come si formano gli obblighi prodotti da' casi fortuiti.

SOMMARIO.

1. *Di chi trova una cosa perduta.*
2. *Di ciò che da un' inondazione è stato lasciato in un fondo.*
3. *Di ciò che si gitta in mare nel pericolo di naufragio.*
4. *Provvisione di viveri in un pericolo comune.*
5. *Come possa ripararsi il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito.*
6. *Se il cambiamento non è riparabile.*
7. *Miscuglio di cose di molte persone.*
8. *Si può nel fondo altrui andare in cerca della roba propria.*
9. *Obblighi scambievoli, o non scambievoli.*
10. *Perdite e guadagni senza obblighi.*
11. *Diversi effetti de' casi fortuiti per le conseguenze delle perdite.*

1. Chi trova una cosa perduta deve restituirla al padrone, se sappia a chi appartiene o se possa saperlo; e se la ritiene senza disegno di restituirla,

e senza procurare di scoprire il padrone, commette un furto (1).

2. Se un' inondazione abbatta una casa, e ne trasporti i materiali o i mobili in qualche podere, il proprietario o possessore di questo podere è obbligato a darvi l' ingresso al padrone di questa casa, ed a prestare la pazienza acciò possa questi portar via quel che l' inondazione vi ha lasciato. Lo stesso sarebbe di un battello o di altra cosa, trasportata dalla forza dell'acqua (2).

3. Se in un pericolo di naufragio siasi stato nella necessità di gittare una parte del carico, per salvare il resto, i padroni de' bagagli o delle merci, che si sono salvate, son obbligati a concorrere per la parte loro nella perdita di ciò ch' è stato gittato per l' interesse comune (3), secondo le regole, spiegate nella seguente sezione.

(1) Qui alienum quid jacens, lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cujus sit, sive ignoravit. Nihil enim ad furtum minuendum facit, quod cujus sit, ignoret *l.* 41 §. 4 *ff. de furt.* Si jacens tulit non ut lucretur, sed redditurus ei cujus fuit, non tenetur furti. *D. l.* §. 7. Non videbis bovem fratris tui, aut ovem errantem, & præteribis: sed reduces fratri tuo, etiam si non est propinquus frater tuus, nec nosti eum: duces in domum tuam, & erunt apud te quandiu quærat ea frater tuus, & recipiat. Similiter facies de asino, & de vestimento, & de omni re fratris tui, quæ perierit: si inveneris eam, ne negligas quasi alienam. *Deuter.* 22 1 *Levit.* 6 2.

Gli obblighi di colui che trova una cosa, e di colui al quale appartiene, saranno spiegati negli articoli 1 e 2 della sez. 2.

Non bisogna mettere i tesori nel numero delle cose perdute; poichè chiamasi tesoro soltanto quello ch' essendo stato nascosto, non trova più padrone. V. riguardo a' tesori l' art. 7 della sez. 2 del possesso.

(2) Si ratis delata sit vi fluminis in agrum alterius, posse eum conveniri ad exhibendum, Neratius scribit *l.* 5 §. 4 *ff. ad exhib.* V. gli articoli 3, 4 e 5 della sez. 2.

(3) Lege Rhodia cavetur, ut si levandæ navis gratia jactus

4. Se in un viaggio di mare o in altra occasione simile, in cui possono incontrarsi molte persone, vengano a mancare le provvisioni de' viveri, ed alcuno tra loro abbia cibarie particolarmente riserbate, ma che non sia possibile altronde averne per gli altri, la provvisione di questo tale divien comune a tutti (1).

5. Se un caso fortuito faccia un cambiamento nello stato di alcuni luoghi in danno di alcuno, e sia giusto rimetter le cose nel primiero stato, questo avvenimento obbliga quelli, presso i quali dovrà esser fatto il lavoro, a lasciarne la libertà a colui che soffre il danno, o a farlo essi medesimi o a contribuirvi, se ne sieno tenuti. Per esempio: se un fiume, il quale traversa i fondi di diverse persone, risalga in quelli che sono nella parte superiore per l' ammasso delle immondizie che seco porta, o per qualche altro ostacolo, coloro che ne soffriranno il danno o l' incomodo, potranno obbligare il proprietario del fondo dove il corso dell' acqua ha cessato di esser libero, a permettere che le cose sieno rimesse nel primiero stato, o a mettervele esso medesimo, o a contribuirvi secondo che potrà esserne tenuto. E se avvengano altri cambiamenti simili che debbansi riparare, per la medesima equità, quelli che ne soffrono qualche perdita, possono ri-

mercium factus est, omnium contributione sarciatur, quod pro omnibus datum est *l. 1 ff. de leg. Rhod. de jactu.* V. l'artic. 6 ed i seguenti della sez. 2.

(1) Cibaria si quando defecerint in navigatione, quod quisque habet in commune confertur *l. 2 §. 1 in f. ff. de leg. Rhod.* V. l'artic. 3 della sez. 2.

mettere le cose nello stato in cui erano. Poichè sebbene questi cambiamenti avvengono naturalmente, ed anche senza il fatto degli uomini; tuttavolta se vi si possa provvedere quando son accaduti, coloro che soffrono tali perdite, non debbono esser privati de' rimedj legali e possibili, purchè ristabilendo le cose, non arrechino nocumento o danno (1). Ma se il cambiamento fosse di tal natura che non fosse giusto il rimetter le cose nel primiero stato, come se un' inondazione avendo distaccati macigni da un fondo, li avesse trasportati in un altro, ed avesse con ciò renduto l' uno de' fondi migliore di quel ch' era, con danno dell' altro, quest' avvenimento (ch' è un puro effetto della volontà divina) avendo cambiata la faccia de' luoghi, ha parimente cambiato i dominj de' proprietarj di questi fondi; e niuno potrebbe far nuovi cambiamenti nel fondo altrui, senza il consenso del padrone, nè potrebbe far nel suo se non ciò che non offende i diritti de' vicini.

6. Se il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito, sia irreparabile, la perdita o il

(1) Apud Namusam relatum est, si aqua fluens iter suum stercore obstruxerit, & ex restagnatione superiori agro noceat, posse cum inferiore agi, ut sinat purgari. Hanc enim actionem non tantum de operibus esse utilem manu factis, verum etiam in omnibus quæ non secundum voluntatem sint. Labeo contra Namusam probat: ait enim naturam agri ipsam a se mutari posse; & ideo, cum per se natura agri fuerit mutata, æquo animo unumquemque ferre debere, sive melior, sive deterior ejus conditio facta sit. Idcirco, etsi terræ motu aut tempestatis magnitudine, soli causa mutata sit, neminem cogi posse ut sinat in pristinam loci conditionem redigi. Sed nos etiam in hunc casum æquitatem admitimus *l. 2 §. 6 ff. de aqua & aq. pluv. arc.* V. *D. l. §. 5.* V. l' artic. seguente.

guadagno che ne segue, riguarda coloro a' quali l' avvenimento sarà stato utile o dannoso, senza che l' uno sia obbligato di risarcire il danno dell' altro. Per esempio: se un fiume lasci insensibilmente un lato, e si estenda verso l' altro, quel che toglie ad uno è perduto per lui, e quel che lascia all' altro aumenta il suo fondo (1). O se un fiume cangia letto, i luoghi che occupa col suo nuovo corso, saran perduti per coloro che n' erano padroni; ed i vicini dell' antico letto potranno profittare di ciò che si troverà aggiunto a' loro fondi (2) senza che si formi alcun obbligo tra quelli che guadagnano e quelli che perdono, poichè l' uno non acquista quel che l' altro perde; e quelli che han perduto i loro fondi non hanno alcun diritto al letto abbandonato, che l' acqua occupava; ma debbono soffrire un avvenimento di cui non v' ha altra causa che la volontà divina la quale toglie loro il possesso (3).

7. Quando avviene che di due o più cose che appartengono a diversi padroni, se ne faccia, contro lor voglia o senza loro saputa, un mescuglio tale,

(1) Si fluvius paulatim ita auferat, ut alteri parti applicet, id alluvionis jure ei quæritur, cujus fundo accrescit *l. 1 C. de alluv.* Quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium tibi acquiritur. Est autem alluvio incrementum latens. Per alluvionem autem id videtur adjici, quod ita paulatim adjicitur, ut intelligi non possit, quantum quoquo temporis momento adjiciatur *§. 20 inst. de rer. divis.*

(2) Quod si naturali alveo in universum derelicto ad aliam partem fluere cœperit, prior quidem alveus eorum est qui prope ripam ejus prædia possident, pro modo scilicet latitudinis cujusque agri, quæ prope ripam sit *§. 23 eod.*

(3) Cum per se natura agri fuerit mutata, æquo animo unumquemque ferre debere, sive melior, sive deterior ejus conditio facta sit *l. 2 §. 6 ff. de aqua & aq. pluv. arc.* V. l' art. 8 della sez. 2 del possesso.

che non si possa facilmente e senza inconveniente separarle e restituire ad ognuno la sua, questo tutto diviene comune a queste persone, non per indiviso, (perchè ciascuno non ha niente nella cosa altrui, meschiata colla sua) ma secondo quel che ciascuno può avere in questo tutto; e tale avvenimento forma tra loro l' obbligo o di dividere la cosa nella maniera che sarà possibile, o di farsi altrimente giustizia pel valore di ciascuna delle cose che sono state confuse. Così, per esempio, se siasi fatta una massa di due pezzi d' oro fusi insieme, e che appartenevano a due persone, o delle lane di molti padroni siasi fatta una stoffa o in altra maniera siansi meschiate cose di diverso genere, come diversi metalli o liquori di varie sorti; in tal caso convien dividere la cosa, se possa esser divisa, e darne ad ognuno la parte a proporzione del valore di ciò che ha nel tutto, o farne una stima e dividere il prezzo su questo medesimo piede. Ma se tal mescuglio sia stato fatto volontariamente da' padroni delle cose, l' obbligo di questo caso si forma colla convenzione, e la massa è comune tra loro, secondo le condizioni ch' essi si sono prescritte (1).

(1) Si duorum materiæ ex voluntate dominorum confusæ sint, totum id corpus quod ex confusione fit, utriusque commune est. Veluti si qui vina sua confunderint, aut massas argenti, vel auri conflaverint. Sed etsi diversæ materiæ sint, & ob id propria species facta sit, forte ex vino & melle mulsum, aut ex auro & argento electrum, idem juris est. Nam & hoc casu communem esse speciem non dubitatur. Quod si fortuito, & non voluntate dominorum confusæ fuerint, vel ejusdem generis materiæ, vel diversæ, idem juris esse placuit §. 27 *inst. de rerum. divis.*

8. Se una persona, dopo avere messo nel fondo di un altro in qualche nascondiglio danaro o altre cose, voglia poi ella, o i suoi eredi ripigliarsi queste cose, il padrone del fondo sarà tenuto a lasciarle ripigliare, con ricevere un compenso per tale incomodo, se vi ha luogo (1).

9. Tra gli obblighi che formansi per i casi fortuiti, alcuni sono reciprochi, ed obbligano amendue le parti, altri obbligano soltanto una parte. Così nel caso dell' articolo primo, se colui che ha trovata una cosa perduta, sappia chi n' è il padrone, e se possa subito restituirla senza spesa, l' obbligo è soltanto dalla sua parte. Ma se abbia fatta qualche spesa, come per affigere un cartello affin di sapere chi fosse il padrone della cosa, o per fargliela conservare, il padrone in questo caso deve restituirgli ciò che ha somministrato, ed in conseguenza l' obbligo è reciproco. Così in tutti gli altri casi è facile discernere se l' obbligo sia reciproco o se nol sia (2).

10. Tutti i casi fortuiti sebbene cagionano guadagni o perdite, non formano perciò obblighi; e se, per esempio, in una tempesta un vascello spinto contro un altro venga a romperlo, tal avvenimento non forma alcun obbligo dalla parte del padrone del va-

(1) Thesaurus meus in tuo fundo est, nec eum pateris me effodere . . . Labeo, ait . . . non esse iniquum juranti mihi non calumniæ causa id postulare, vel judicium ita dari, vel interdictum, ut, si per me non stetit quominus damni infecti tibi operis nomine caveatur, ne vim facias mihi, quominus eum thesaurum effodiam, tollam, exportem *l. 15 ff. ad exhib.*

Ciò che fa il caso di questa legge, non è propriamente un tesoro. V. l'artic. 7 della sez. 2 del possesso.

(2) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti.

scello che ha rotto l' altro; purchè non vi fosse colpa sua o delle persone di cuì dovesse essere risponsabile; poichè questo è un puro effetto del caso fortuito. Talvolta ancora colui che soffre danno per un caso fortuito, che dall' altra parte arreca profitto ad un altro, non può pretendere alcun compenso, come nel caso dell' articolo sesto (1).

11. Dagli articoli precedenti ne segue, che non si può fissare una regola generale la quale distingua i casi fortuiti, da cui possono nascere obblighi o scambievoli, o di una sola parte, da quelli che non portano alcuna sorte di obbligo. Ma queste differenze dipendono dalle occasioni che diversificano gli avvenimenti, e che faranno giudicare qual sia l' obbligo di ciascun di coloro, a' quali possono aver rapporto le conseguenze del caso fortuito. Perciò, quando un naviglio cade in mano de' corsari, se sia ricomperato, tutti gl' interessati vi contribuiscono a proporzione di quel che vi conservano, e formasi tra essi un obbligo comune a tutti. Ma se questi corsari non portino via se non una parte delle robe, senza toccare il resto, la perdita caderà su di quelli, le cui mercanzie e le altre cose saranno state tolte, senza che i padroni di ciò ch' è rimasto sieno obbligati ad aver parte nella loro perdita. Queste due diverse regole ne' casi fortuiti della medesima natura, dipendono da un medesimo principio

(1) Si navis tua impacta in meam scapham damnum mihi dedit, quæsitum est, quæ actio mihi competeret? Et ait Proculus, si in potestate nautarum fuit ne id accideret, & culpa eorum factum sit, lege Aquilia cum nautis agendum . . . . . Sed si fune rupto, aut cum a nullo regeretur navis, incurrisset, cum domino agendum non esse *l. 29 §. 2 ff. ad leg. Aq. d. l. §. 4.*

comune a questi due diversi avvenimenti; cioè che la perdita riguarda unicamente il padrone della cosa perduta. Quindi è che la perdita del danaro dato per redimere il naviglio, è comune a tutti quelli che hanno interesse nella perdita del naviglio medesimo e quella delle mercanzie predate, cade su di coloro che n' erano padroni (1).

SEZIONE II.

Delle conseguenze degli obblighi prodotti dai casi fortuiti.

SOMMARIO.

1. *Obbligo di chi trova una cosa perduta.*
2. *Obbligo di chi ricupera la sosa perduta.*
3. *Diritto di ripigliare nel fondo di un altro quel che un caso fortuito vi ha portato.*
4. *Conseguenze dell' articolo precedente.*
5. *Altra conseguenza.*
6. *Contribuzione per la perdita di ciò che si è gittato in mare per pericolo di naufragio.*
7. *Su qual piede si fa questa contribuzione.*
8. *I viveri non entrano nella contribuzione.*
9. *Mezzi per obbligare alla contribuzione.*
10. *Del danno avvenuto al naviglio.*

(1) Si navis a piratis redempta sit: Servius, Ofilius, Labeo omnes conferre debere ajunt. Quod vero Prædones abstulerint, eum perdere cujus fuerit, nec conferendum ei qui suas merces redemerit *l.* 3 §. 3 *de leg. Rhod.*

11. *Se a cagione del pericolo si recida l' albero, la perdita è comune.*
12. *Niuna contribuzione se il vascello perisca.*
13. *Se lo schifo del vascello perisce.*
14. *Se perisce il vascello, e resta lo schifo.*
15. *Se perdendosi il naviglio in un altro luogo, si salvino alcune mercanzie.*
16. *Se si ricuperi quel ch' era stato gittato nel primo pericolo.*
17. *Nel caso dell' articolo precedente cessa la contribuzione.*
18. *Se per aver gittate alcune mercanzie, le altre sieno danneggiate.*

1. Colui che ha trovato una cosa perduta, è obbligato a conservarla ed a prenderne cura, per restituirla al padrone. E se non sappia a chi appartiene, deve informarsene per le vie possibili, facendo anche affiggere manifesti per iscoprirlo, se la cosa meriti tal cura, e se la prudenza lo richiegga (1). Quando poi la restituirà, o che sia danaro, o altra cosa, non potrà nè ritenerne una parte, nè

(1) V. il testo citato sull' articolo 2 della sez. 1, e quelli che si citano sull' articolo seguente.

Solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem invenisse & redditurum ei qui desideraverit. Hi ergo ostendunt non furandi animo se fecisse *l. 43 §. 8 ff. de furt.* Quasi redditurus ei qui desiderasset, vel qui ostendisset rem suam. *D. §.* V. l' artic. 1 della sez. 1. Si inveneris eam, ne negligas quasi alienam. *Deut. 22.*

nè esiger nulla (1); ma ricupererà solo quel che avrà potuto spendere, come si dirà nell' articolo seguente.

2. Quegli cui si restituisce la cosa perduta, è per parte sua obbligato a restituir le spese fatte, o per conservarla o per fargliela pervenire; come se fosse qualche bestia smarrita, che si è dovuta nutrire, o se il trasporto della cosa da un luogo ad un altro abbia ricercata spesa, o se siansi fatte altre spese per i manifesti affine di avvertirne il padrone. E se colui che restituisce la cosa al padrone, non l' abbia egli stesso trovata, ma abbia dato qualche cosa per riaverla dalla persona che l' aveva trovata, ricupererà il tutto (2).

3. Il proprietario di un fondo, dove siansi fermate le rovine d' un edifizio caduto, o quel che una inondazione ha distaccato da un altro fondo, è obbligato a soffrire che colui il quale ha fatta questa perdita si ripigli quel che ne rimane, ed a dare perciò l' accesso necessario nel suo fondo (3), ma sotto le condizioni spiegate nell' articolo seguente.

(1) Quid ergo, ευρετρα, id est, *inventionis premia*, quæ dicunt, petat? Nec hic videtur furtum facere, etsi non probe petat aliquid *l. 43 §. 9 ff. de furtis*.

Quantunque colui che restituisce una cosa trovata non possa esiger nulla, se nondimeno sia una persona povera, può lecitamente ed onestamente ricevere ciò che gli sarà dato, sebbene non convenisse ad un' altra persona ricevere qualunque cosa per questa restituzione.

(2) Hæc æquitas suggerit *l. 2 §. 5 in f. ff. de aq. & aq. pluv. arc.*

(3) V. il testo citato sull' articolo 2 della sez. 1 e quelli che si citano sull' articolo seguente.

De his quæ vi fluminis importata sunt, an interdictum dari possit, quæritur? Trebatius refert, cum Tiberis abundasset, &

4. Nel caso dell'articolo precedente, colui che vuol ripigliarsi i materiali del suo edifizio caduto, o ciò che una inondazione avesse dal suo podere portato nel fondo altrui, è per parte sua obbligato, non solo a risarcire il danno che potrà cagionarsi al proprietario di questo fondo, quando si prenderà quel che vi si è fermato, ma deve di più riparare tutto il danno che la caduta dell'edifizio o altro vi avesse cagionato (1). Che se voglia piuttosto non ripigliarsi nulla, non sarà tenuto a veruna cosa: poichè abbandonando al proprietario di questo fondo tutto ciò che vi si trova, non è tenuto ad un danno avvenuto pel solo effetto del caso fortuito; e basta che perda ciò che questo avvenimento gli ha tolto (2).

5. Se quegli, i cui materiali o altre cose sono state lasciate per questi casi fortuiti nel fondo di un altro, voglia ripigliarseli, sarà tenuto, oltre il danno, a togliere tutto l'inutile, ed a lasciar libero il luogo del fondo che queste cose occupavano (3).

res multas multorum in aliena ædificia detulisset, interdictum a Prætore datum ne vis fieret dominis, quominus sua tollerent, auferrent, si modo damni infecti repromittent *l. 9 §. 1 ff. de damn. inf.*

(1) Ratis vi fluminis in agrum meum delatæ, non aliter potestatem tibi faciendam, quam si de præterito quoque damno mihi cavisses *l. 8 ff. de incend. l. 9 §. 3 ff. de damn. inf.* Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta lapsa sit in meum fundum, eamque petas, dandum in te judicium de damno jam facto. *D. l. 9 §. 2.*

(2) V. i testi citati sull'artic. 4 della sez. 3 del titolo de' danni cagionati da colpe.

(3) Nec aliter dandam actionem, quam ut omnia tollantur, quæ sunt prolapsa *l 9 §. 2 ff. de damn. inf.* Tollere non aliter permittendum, quam ut omnia, id est, & quæ inutilia essent, auferret *l. 7 §. ult. eod.* V. l'artic. 4 della sez. 3 del titolo de' danni cagionati da colpe.

6. Quando per isgravare un naviglio in pericolo di naufragio, gettasi in mare una parte del carico e si salva il naviglio, questa perdita è comune a tutti quelli che avevano qualche cosa da perdere in tal pericolo. Quindi il padrone del naviglio, tutti quelli le cui mercanzie o altre cose sono state salvate, e quelli le mercanzie de' quali sono state gettate, avranno ognuno la lor parte nella perdita a proporzione di quella che avevano nel tutto. E se, per esempio, il naviglio e tutto il carico valessero centomila scudi, e quel che si è gettato ne valesse ventimila, la perdita essendo di un quinto, ciascuno contribuirà un quinto del valore di ciò che conservi, il che farà in tutto sedicimila scudi; e per questa contribuzione quelli che avevano perduto i ventimila scudi, ricuperandone sedicimila, non resteranno in perdita che di un quinto, come tutti gli altri (1).

(1) Lege Rhodia cavetur, ut si levandæ navis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur, quod pro omnibus datum est *l. 1 ff. de lege Rhod.* Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere: quia id tributum observatæ res deberent . . . jacturæ summam pro rerum pretio distribui oportet *l. 2 §. 2 eod.* Æquissimum enim est, commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent. *D. l. 1.* Portio autem pro æstimatione rerum quæ salvæ sunt, & earum quæ amissæ sunt, præstari solet. *l. 2 §. 4 eod.*

Su qual piede convien regolare la contribuzione per la indennizzazione di coloro, le cui mercanzie o altre cose sieno state gettate? Nella legge 2 §. 4 *de Lege Rhod.* è detto che questa contribuzione deve essere sul piede della stima, tanto di ciò che si è perduto, quanto di ciò che si è salvato; che non importa che le cose perdute si sarebbero potuto vendere a più caro prezzo; giacchè si tratta di una perdita che si dee risarcire, non di un guadagno che si dee far buono. Ma che per le cose le quali sono state salvate, e che debbono portare la contribuzione, si han da stimare non già sul piede di ciò che han costato, ma sul piede di ciò che possono esser vendute. Questo vuol significare il testo, di cui ec-

7. Tutto quel che è stato salvato dal naufragio, sgravandosi il naviglio, soggiace a contribuzione secondo

vo i termini. Portio autem pro æstimatione rerum, quæ salvæ sunt, & earum quæ amissæ sunt, præstari solet. Nec ad rem pertinet, si hæ quæ amissæ sunt, pluris venire poterunt, quoniam detrimenti, non lucri fit præstatio: sed in his rebus, quarum nomine conferendum est, æstimatio debeat haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti venire possunt. Se è giusto che la stima delle cose rimaste si faccia sul piede di ciò che potranno essere vendute, perchè questo valore è stato salvato dal pericolo, per qual ragione non sarà nella stessa maniera stimato ciò che si è perduto per salvare il resto? E se si suppone che di due mercanti le cui mercanzie fossero le medesime, comprate al medesimo prezzo, nel medesimo luogo, per esser rivendute nella stessa città ove fosse il porto, le mercanzie di uno essendo state gettate per salvare il vascello all' ingresso del porto, dove era in pericolo di perire, e quelle rimase vendendosi subito ad un prezzo maggiore di quello della compera, non sarà giusto che quelle le quali si son perdute solo per salvare le altre, sieno nella stessa maniera stimate? Poichè non v'era ragione alcuna di gettare piuttosto quelle dell'uno che quelle dell'altro mercante, e di distinguere la loro condizione. Si può a questo aggiungere che, siccome sarà osservato sull'articolo 15., la contribuzione non deve farsi se non dopo che il vascello è giunto al porto e trovasi in sicurezza, e che perciò dovendosi allora fare le contribuzioni, sembra che si debba il tutto stimare sul piede di ciò che vagliono le cose nel tempo che si sbarcano, dedotte tutte le spese. E per queste ragioni verisimilmente si son fatti regolamenti, i quali han ordinato che le mercanzie gettate fossero stimate sul medesimo piede di quelle che sono state salvate, ed al prezzo che sono vendute. Ma siccome non si vendono tutte nel porto le mercanzie, essendovene spesso molte che debbono essere ancora trasportate altrove per mare o per terra, e che per conseguenza hanno a passare nuovi pericoli, e siccome possono esservi molte diminuzioni de' profitti nelle vendite, ed anche perdite, per diversi accidenti; così non sarebbe giusto, nè possibile regolare le contribuzioni sul piede delle vendite che saranno fatte dopo che le mercanzie e le persone saranno disperse in varj luoghi. Perciò dovendosi fare nel porto la contribuzione, sembra che sul porto in conseguenza debbono essere regolate le stime, non già sul piede di ciò che saran vendute le mercanzie, il che è impossibile, nè sul piede della compra, tanto per le ragioni che si sono addotte, quanto perchè non sarebbe possibile di sapere sempre il giusto prezzo della compra, e perchè vi si potrebbero usare molti inganni, ma sul piede del prezzo che si può discretamente dare alle mercanzie ed alle altre cose nell'arrivo al porto, secondo i diversi riguardi che potranno servire ad una giusta stima.

condo il suo valore, senza distinzione di ciò che facesse minor peso, come le gioje, e di ciò che fosse di maggior peso, come i metalli; poichè si considera il valore di ciò che potendo perire è stato salvato (1). Quindi il padrone del naviglio contribuisce a proporzione del suo valore; ma le persone non entreranno in contribuzione (2), se non per le vesti, per gli anelli, e per le altre cose che ciascuno ha in dosso (3).

8. Le provvisioni che non sono nel naviglio se non per consumarsi durante la navigazione, come i viveri, non entrano nella contribuzione (4); poichè tali cose sono per uso comune. Ma non conviene comprendere in queste provvisioni i grani, i vini ed altre cose simili, che non sono nel naviglio per essere consumate, ma che vi sono come mercanzie da trasportarsi da un luogo ad un altro.

(1) Cum in eadem navi varia mercium genera complares mercatores coegissent, prætereaque multi vectores servi, liberique in ea navigarent: tempestate gravi orta necessario jactura facta erat. Quæsita deinde sunt hæc: an omnes jacturam præstare oporteat, & si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, veluti gemmas, margaritas: & quæ portio præstanda est, & an etiam pro liberis capitibus dari oporteat: & qua actione ea res expediri possit? Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere: quia id tributum observatæ res deberent. Itaque dominum etiam navis, pro portione obligatum esse. *l. 2 §. 2 ff. de lege Rhod.*

(2) Corporum liberorum æstimationem nullam fieri posse. *D. l.*

(3) Itidem agitatum est an etiam vestimentorum cujusque, & annullorum æstimationem fieri oporteat: & omnium visum est. *D. §.*

(4) Nisi si qua consumendi causa imposita forent: quo in numero essent cibaria: eo magis, quod si quando ea defecerint in navigatione, quod quisque haberet, in commune conferret *l. 2 §. 2. ff. de lege Rhod.* V. l'art. 4 della sez. 1.

9. Coloro le cui mercanzie sono state gettate per salvare il naviglio, possono per loro sicurezza impedire lo sbarco di quelle che rimangono, o farle sequestrare se fossero sbarcate (1).

10. Se il naviglio sia danneggiato da una tempesta, con qualche perdita di alberi, di antenne o di altri pezzi, la spesa per rimpalmarlo e per rimpiazzare quel che si fosse perduto, cadrà sul padrone del naviglio; poichè è questi tenuto a darlo in buono stato per quel che trasporta, nella maniera stessa che gli operaj somministrano i loro utensili, e ne soffrono le perdite (2).

11 Se per prevenire un naufragio, si taglino e si gittino gli alberi e le antenne, o che si gittino altre cose per isgravare il naviglio, acciò non perisca, tal perdita sarà comune; poichè non è un effetto cagionato dalla tempesta, come se avesse spezzato gli alberi o le antenne, o avesse cagionato altro danno (il che sarebbe nel caso dell' articolo precedente), ma è un effetto del timore del pericolo comune, perciò la perdita deve essere comune (3).

(1) Servius respondit, ex locato agere cum magistro navis debere, ut cæterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni præstent. *l. 2 ff. de lege Rhod.*

(2) Si conservatis mercibus deterior facta sit navis, aut si quid exarmaverit, nulla facienda est collatio; quin dissimilis earum rerum causa sit, quæ navis gratia parentur, & earum pro quibus mercedes aliquis acceperit. Nam etsi faber incudem aut malleum fregerit, non imputaretur ei qui locaverit opus *l. 2 §. 1 ff. de lege Rhod.* Navis adversa tempestate depressa, ictu fluminis deustis armamentis, & arbore, & antenna, Hipponem delata est; ibique tumultuariis armamentis ad præsens comparatis, Hostiam navigavit, & onus integrum pertulit. Quæsitum est an hi quorum onus fuit, nautæ pro damno conferre debeant? Respondit non debere: hic enim sumptus instruendæ magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est *l. 6. ff. de lege Rhod.* V. l' articolo seguente.

(3) Cum arbor aut aliud navis istrumentum removendi com-

12. Se il vascello perisca, o fra le rovine del naufragio alcuni salvino le loro mercanzie o altre cose, non vi sarà per parte loro contribuzione alla perdita che soffrono gli altri; poichè non salvano essi le loro robe per la perdita del naviglio e delle altre cose che periscono; ma ognuno salva ciò che può nella comun rovina, e la contribuzione non ha luogo, se non quando conviene indennizzare quelli, la cui perdita ha salvato ciò che rimane agli altri (1).

13. Se per fare approdare un vascello, o per farlo entrare in un fiume, sia necessario togliere una parte del carico, e quel che siasi scaricato in uno schifo venga a perire, questa perdita sarà comune, e quel che è rimasto nel vascello entrerà in contribuzione; poichè questo sgravio è stato fatto per l' interesse del vascello (2).

14. Se nel caso dell' articolo precedente il naviglio perisca, e lo schifo venga a buon porto, non vi sarà contribuzione, ma la perdita cadrà su di quelli,

munis periculi causa dejectum est, contributio debetur *l. 3 ff. de lege Rhod. l. 5 §. 1. eod.* Si voluntate vectorum, vel propter aliquem metum id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet *l. 2 §. 1 eod.*

(1) Amissæ navis damnum collationis consortio non sarcitur per eos, qui merces suas naufragio liberaverunt. Nam hujus æquitatem tunc admitti placuit, cum jactus remedio cæteris in communi periculo, salva navi, consultum est *l. 5 ff. de lege Rhod.* Cum depressa navis, aut dejecta esset, quod quisque ex ea suum servasset, sibi servare respondit, tanquam ex incendio *l. 7 ff. de lege Rhod.*

(2) Navis honustæ levandæ causa, quia intrare flumen vel portum non potuerat cum onere, si quædam merces in scapham trajectæ sunt, ne aut extra flumen periclitetur, aut in ipso ostio, vel portu, eaque scapha submersa est; ratio haberi debet inter eos qui in nave merces salvas habent cum his qui in scapha perdiderunt, perinde tamquam si jactura facta esset *l. 4 ff. de lege Rhod.*

a' quali apparteneva ciò che si è perduto; poichè lo sgravio che si era fatto nello schifo non era per l'interesse di coloro, le mercanzie de' quali vi erano state messe; e queste non sono state salvate colla perdita del naviglio (1).

15. Se il naviglio, salvato da un pericolo con uno sgravio di mercanzie gettate nel mare, venga poi a far naufragio in un altro luogo, e per mezzo dei nuotatori o in altra maniera si salvi una parte di ciò ch' era perito in questo naufragio; quelli le cui mercanzie saranno state salvate, contribuiranno alla perdita di ciò ch'era stato gettato nel primo pericolo (2); poichè queste mercanzie sarebbero allora perite, senza la perdita di quel ch' è stato gettato.

(1) Contra, si scapha cum parte mercium salva est, navis perit, ratio haberi non debet eorum qui in navi perdiderunt. Quia jactus in tributum, nave salva, venit *l. 4 ff. de lege Rhod.*

Se facendosi questo scarico nello schifo si fosse convenuto, che se accadesse che il vascello solo, o lo schifo soltanto venisse a perire, la perdita sarebbe comune, si eseguirebbe questa convenzione non avendo niente d'illecito. Nel caso in cui perisse il vascello senza che si fosse fatta questa convenzione, è giusto il dire che sia sottintesa, quantunque non si fosse avuta l'accortezza di esprimerla? E che essendo stato fatto lo scarico nello schifo pel bene di tutti, e forse anche delle cose più preziose, sul disegno comune di salvar tutto, l'intenzione di ognuno fosse stata che fossero lor comuni gli avvenimenti; e che siccome venendo a perire lo schifo, la perdita dovesse essere comune a quelli che avessero salvate le loro mercanzie nel vascello, così dovesse essere reciproca la condizione, in guisa che venendo a perire il vascello, la perdita dovesse riguardare anche quelli che avessero salvato le loro mercanzie nello schifo? O non bisogna dire al contrario, seguendo lo spirito della legge citata su questo articolo, che essendo stato fatto lo scarico nello schifo senza convenzione, e nel solo riguardo comune di far approdare il vascello, la loro intenzione era che le mercanzie del vascello fossero risponsabili del pericolo dello schifo caricato per salvarlo; e che se non si salvasse con questo scarico, ognuno soffrirebbe la perdita che si potrebbe fare?

(2) Si navis quæ in tempestate jactu mercium unius merca-

16. Se nel caso dell' articolo precedente il padrone delle mercanzie, ch'erano state gettate nel primo pericolo, venga a ricuperarle, non sarà tenuto a contribuire alla perdita di ciò che perisce nel secondo; perchè non ricupera con questa perdita quel che aveva perduto (1).

17. Se vengano a ricuperarsi tutte le cose gettate o una parte, la contribuzione cesserà a proporzione; e se fosse stata di già fatta, quelli che l' avranno ricevuta la restituiranno agli altri (2).

18. Se in un pericolo che ha obbligato a gettar mercanzie nel mare, sia avvenuto che altre mercanzie, rimaste scoperte a causa dello sgravio di quelle che sono state gettate, abbiano sofferto qualche danno, come se sieno state penetrate dall' acqua; tal perdita si soffrirà per contribuzione, come una conseguenza di quella delle cose getta-

toris levata est; in alio loco submersa est; & aliquorum mercatorum merces per urinatores extractæ sunt, data mercede rationem haberi debere ejus, cujus merces in navigatione levandæ navis causa jactæ sunt, ab his qui postea sua per urinatores servaverunt, Sabinus æque respondit *l.* 4 §. 1 *ff. de leg. Rhod.*

Da questa regola segue che non bisogna fare la contribuzione, se non dopo l' arrivo al porto; poichè se il vascello che si è salvato col gettare le mercanzie al mare, perisca prima dello sbarco, la perdita di ciò che era stato gettato divenendo inutile a coloro che soffrono la seconda perdita, non vi sarà contribuzione per parte loro. Ma se nella seconda perdita alcuni salvano le loro mercanzie, constribuiranno secondo la regola spiegata in questo articolo.

(1) Eorum vero qui ita servaverunt, invicem rationem haberi non debere, ab eo qui in navigatione jactum fecit: si quædam ex his mercibus per urinatores extractæ sunt. Eorum enim merces non possunt videri servandæ navis causa jactæ esse, quæ periit *l.* 4 §. 1 *in fine ff. de leg. Rhod.* V. l' articolo seguente.

(2) Si res quæ jactæ sunt apparuerint, exoneratur collatio. Quod si jam contributio facta sit, tunc hi qui solverint, agent, &c. *l.* 2 §. 7 *ff. de leg. Rhod.*

te (1); ed il proprietario di queste mercanzie danneggiate, contribuirà la sua porzione alla perdita di quelle che sono state gettate, ma solamente sul piede del valore che hanno le mercanzie dopo questo danno; perchè non salva se non che questo valore (2).

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Delle avaree, de' naufragj, e delle assicurazioni.

In questo articolo viene a proposito il trattare delle *avaree*, dei *naufragj*, e delle *assicurazioni*. La norma principale a cui si suole attenersi nelle controversie che insorgono su queste materie, sono le disposizioni del *consolato del mare*. Di esse io non rendo conto, non appartenendo all' oggetto che mi sono proposto: nè quì accennerò che le poche leggi a ciò relative del nostro statuto.

(1) Cum autem jactus de nave factus est, & alicujus res quæ in navi remanserunt deteriores factæ sunt, videndum an conferre cogendus sit: quia non debet duplici damno onerari, & collationis, & quod res deteriores factæ sunt. Sed defendendum est hunc conferre debere pretio præsente rerum *l. 4 §. 2 ff. de leg. Rhod.*

(2) Sed hic videamus, num & ipsi conferre oporteat. Quid enim interest jactatas res meas amiserim, an nudatas deteriores habere cœperim? Nam sicut ei qui perdiderit subvenitur, ita & ei subveniri oportet, qui deteriores propter jactum res habere cœperit. Hæc ita Papirius Fronto respondit. *D. l. 4 in fine.*

Delle avaree.

Qualora si voglia prestar fede al Ferro (*Dizionario, articolo avarea*) presso di noi l'avarea si restringe a due casi; 1. quando si fa il getto in mare delle cose che sono sotto coperta, e si trovano registrate nel quaderno della nave; 2. quando *succede qualche derubazione, non atteso per altro il danno della nave, poichè questa serve per condurre le merci.* Sotto questo secondo caso, io credo ch' egli voglia intendere che quando venga depredata porzione delle merci quelle che rimangono siano soggette ad avarea. La sua distinzione sopra questi due casi egli l'appoggia ad una legge ch'ei cita così *Consult. ex auct.* 43, la quale io non so trovare nello statuto. La di lui autorità, che per me, è sempre incerta, questa volta è incertissima, perchè egli potrebbe essersi imaginato la legge, il che per altro è difficile, e potrebbe averla intesa male, cosa che gli avviene assai di leggieri.

Per prevenire le frodi che si potessero commettere dai mercanti o dai capitani della nave coll'occultare le merci caricate, viene ordinato, che i proprietarj di quelle merci che non si trovano registrate in quaderno, quando queste perissero o fossero gettate in mare o predate, non godano del diritto dell'avarea: e si aggiugne anzi di più, che se a rincontro si gettassero in mare o venissero depredate altre merci della nave registrate in quaderno, anche le merci non registrate siano soggette all'avarea: sicchè in pena dell'occultazione, se le merci periscono il proprietario non gode del benefizio dell'avarea; dovendo soggiacere al peso, se vengono scoperte. (Lib. 6. cap. 68. pag. 99.)

Sono eccettuati dall'avarea, 1. la nave, e gl'istrumenti della medesima e le cose del capitano pur-

chè non siano merci, (leg. ead. pag. 99) 2. il carico sotto coperta quando sia minore di 6 per cento di quello ch' è sopra coperta, 3. le merci caricate fuori del cassero, per le quali, se soffrono danno, è tenuto a risarcirlo il capitano (Leggi civili 1589. 4. novembre pag. 270 t.)

Dei naufragj.

Le frequenti frodi che si commettevano ne' naufragj, han dato motivo alle disposizioni della legge 1586 28 giugno (pag. 269.) la quale ha due oggetti; primo di scoprire se il naufragio sia innocente o doloso, e a tal fine i rettori di provincia vicini al luogo ove segue il naufragio debbono per inquisizione formare processo esatto della causa del naufragio e spedirlo all' avvogaria di comun: il secondo oggetto è quello di diminuire per quanto è possibile il danno del naufragio; per questo avuta che abbia notizia del naufragio, il podestà dee far radunare un consiglio composto di 12 persone, il quale denominasi consiglio dei XII, nel quale debbono intervenirvi il capitano della nave, lo scrivano ed altre persone pratiche, dovendosi avere in vista che queste siano negozianti: questo consiglio dee impiegare le sue cure nel far ricuperare e custodire le cose naufragate, dandone di tutto notizia al podestà. Per impedire che non siano rubate od occultate merci si pubblicano proclami con minaccia di pene severe ai trasgressori. Deesi pure avvertire che se gli assicuratori, o le persone cui appartengono le cose naufragate, manderanno agenti a vegliare sopra il ricuperamento, dipenderà dai medesimi il fare tutto ciò che crederanno tornar meglio all' interesse de' loro committenti.

Sonovi molte altre disposizioni nella medesima legge, relative alle utilità spettanti al podestà, al can-

celliere, alle persone impiegate nel ricuperamento, ed alle discipline che vi si debbono osservare, le quali disposizioni quì ometto, appartenendo piuttosto a quella parte del diritto che comprendesi sotto il nome di *jus-pubblico interno*, che al codice civile.

Delle assicurazioni.

Le prima base per esaminare le quistioni sulle assicurazioni, sono le *polizze di sicurtà*, dalle quali si misurano gli obblighi ed i pericoli degli assicuratori.

Si può toccar sicurtà sopra ogni cosa caricata nella nave, e si assicura pur anche la nave stessa, ma le leggi proibiscono l'assicurare oltre il valore dei due terzi risultanti dalle stime, che debbonsi fare dai periti al magistrato dei 5 savj alla mercanzia; il che fu stabilito per prevenire le frodi de'capitani. (Decreti del Senato 1612 31 agosto, e 1624 12 marzo.) Questi decreti non gli ho trovati nello statuto, ma il Ferro li cita nel suo dizionario all'articolo naufragio.

Un'altra legge proibisce l'assicurare merci sopra navi che non partano da Venezia o quì non siano dirette (la quale quando si osservasse, dovrebbe naturalmente estendersi a tutti i porti dello stato); ma io credo che ora sia abolita dall'uso in contrario. (1586. 26 settemb. Leggi civili, pag. 270.)

Fatto il naufragio, deesi farne la prova legale, che *dicesi far prova di fortuna*; e darne poi notizia agli assicuratori con un atto che chiamasi *costituto di rinunzia*: dopo questo costituto le cose che si ricuperano restano per conto degli assicuratori.

Se gli assicurati si trovano in Venezia debbono notiziare del naufragio seguito gli assicuratori, facendoli citare al magistrato dei consoli entro due mesi dal dì che ne hanno avuto la nuova: se poi sono

absenti hanno gli stessi due mesi di tempo dal dì che sono giunti in città. Fatta la prova del naufragio, gli assicuratori sono tenuti a pagare le sicurtà a piacere degli assicurati: e se non pagano il credito degli assicuratori gode del privilegio di quello delle cambiali. (Leggi civili 1468 25 luglio.)

Dice il Ferro, ma non so con qual fondamento, che gli assicuratori hanno sei mesi di tempo per fare il pagamento dal dì del costituto di rinunzia. La legge sopraccennata certo non concede loro questa dilazione.

Anticamente le quistioni che insorgevano sopra le polizze di sicurtà si decidevano sommariamente; (cosa di moltissima utilità per il commercio); ma ora anche in queste si procede per appellazion coi soliti metodi. Per diminuire però la moltiplicità de' litigi, si obbligavano gli assicuratori a depositare l'importare della sicurtà prima di poter interporre l'appellazione, il che serviva in gran parte di freno a chi ha voglia di litigare su tutto; ma oggi anche questo freno è diminuito di molto, poichè al deposito vi si può sostituire una malleveria.

TITOLO X.

Di quel che si fa in frode de' creditori.

Quantunque le frodi in pregiudizio de' creditori si facciano sovente per mezzo di convenzioni tra i debitori ed i loro confidenti, tuttavia le obbligazioni che nascono da queste frodi, e che obbligano verso i creditori quelli che vi han parte, non lasciano di

essere del numero degli obblighi che si formano senza convenzione; perchè niuna convenzione passa tra essi ed il creditore.

Le frodi che commettono i debitori e quelli che rendonsi loro complici, per far perdere a' creditori ciò che loro è dovuto, sono di molte sorte, e formano obblighi che faranno la materia di questo titolo.

Convien osservare su questa materia delle frodi, fatte in pregiudizio de' creditori, che quelle le quali possono farsi da' debitori, col ripiego di disporre de' loro stabili, sono molto meno frequenti fra noi di quel ch' erano nel diritto romano; poichè ivi contrattavasi sovente senza scritture (1) e l' ipoteca stessa potea acquistarsi con una convenzione non scritta, e con un patto verbale (2); il che rendea facili le frodi. Ma secondo la nostra usanza, tutte le convenzioni che eccedono il valore di una data somma, debbono essere scritte (3); e l' ipoteca non si acquista se non con atti rogati dai notaj, o pure autorizzati dal giudice. In conseguenza i creditori hanno la loro sicurezza sugli stabili per la loro ipoteca, la quale non si può far loro perdere se non con atti falsi; il che è difficile, poichè bisogna che l' atto falso sia fabbricato da' medesimi notaj, o da persone che ne imitino le soserizioni.

Non si è messa in questo titolo la regola del diritto romano, la quale lascia al debitore la libertà

(1) *Toto tit. ff. de verb. obl., Inst. eod.*
(2) *L. 4 ff. de pign.*
(3) *V. l' art. 12. della sez. I delle convenzioni.*

di rinunziare alle successioni testamentarie, o *ab intestato*, che possono scadergli, sebbene i creditori ne ricevano pregiudizio (1); il che era fondato su di ciò, che ognuno può astenersi di aumentare i suoi beni (2). Quindi consideravasi come frode in pregiudizio de' creditori soltanto quel che tendeva alla diminuzione de' beni già dal debitore acquistati; e neppure mettevasi nel numero delle frodi in pregiudizio de' creditori, la consegna che poteva fare un erede del totale de' legati e de' fedecommessi, senza ritenersi quelle porzioni che chiamansi la Falcidia e la Trebellianica, di cui parlerassi nella seconda parte; perchè si giudicava che l'erede avesse la libertà di privarsi di ciò che la legge gli dava il diritto di prendere su i legati ed i fedecommessi; e che potesse perciò pienamente adempire alla volontà del defonto. Quel che ci ha obbligato a non metter quì tali regole, si è che vi sono consuetudini le quali vogliono, che se un debitore rinunzj ad una successione ricadutagli, i suoi creditori possano farsi surrogare a' suoi diritti per accettarla, se credono trovarvi il loro vantaggio. Il che non fa alcun torto al debitore; poichè se la successione è vantaggiosa, è giusto che i suoi creditori ne profittino; e se al contrario è onerosa, non obbligano il debitore, e si sottomettono essi stessi a' pesi di questa successione. Riguardo poi alla Falcidia ed alla Trebellianica, se,

non

(1) *L. 6 §. 2 ff. quæ in fraud. cred.*

(2) *L. 6 quæ in fr. cred. v. d. l. 28 ff. de verb. sign. l. 119 ff. de reg. jur. l. 124 eod*

non essendo stati ancor adempiti dall' erede i legati ed i fedecommessi, i suoi creditori ne impedissero la consegna, per ritenersi la Falcidia o la Trebellianica; sembra che per equità dovesse esser loro permesso di esercitar questo diritto del loro debitore; poichè è naturale e conforme alla nostra usanza ed alle regole stesse del diritto romano, che i creditori possano esercitare tutt' i diritti e le azioni de' loro debitori, come trovasi espressamente stabilito nella legge *prima*, *C. præt. pign.*, di cui ecco i termini: *Si prætorium pignus quicunque judices dandum alicui perspexerint, non solum super mobilibus rebus, & immobilibus, & se moventibus, sed etiam super actionibus quæ debitori competunt, præcipimus hoc eis licere decernere*. Alla qual cosa si può aggiungere, che può stare che il creditore abbia avuto ragione di valutare le successioni, alle quali aveva dritto il suo debitore, come uno de' mezzi per assicurare il suo credito.

SEZIONE I.

Delle diverse sorte di frodi che si fanno in pregiudizio de' creditori.

SOMMARIO.

1. *Tutto ciò che fanno i debitori in frode de' loro creditori è nullo.*
2. *Liberalità fraudolenti.*
3. *Alienazione a' compratori di buona fede.*
4. *Alienazione a' compratori di mala fede.*
5. *Compratore che conosce la frode.*
6. *Alienazione fraudolenta.*
7. *Diverse maniere di frodi.*
8. *Altre frodi.*
9. *Altre frodi.*
10. *Altre frodi.*
11. *Dote in frode de' creditori.*
12. *Colui che riceve quel che gli è dovuto, non fa frode.*
13. *Eccezione dell' articolo precedente.*

1. Tutto ciò che fanno i debitori per defraudare i loro creditori, con alienazioni e con altre disposizioni di qualunque sorte, è rivocato, secondo le circostanze e le regole seguenti (1).

(1) Necessario prætor hoc edictum proposuit, quo edicto consulit creditoribus, revocando ea quæcumque in fraudem eorum

2. Tutte le disposizioni che possono i debitori fare a titolo di liberalità in pregiudizio de' loro creditori, possono essere rivocate; sia che quegli il quale riceve la liberalità abbia conosciuto il pregiudizio fatto a' creditori, sia che lo abbia ignorato. Poichè la sua buona fede non impedisce che non sia ingiusto il profittare della loro perdita. Ma se più non esistesse la cosa donata, ed il donatario di buona fede non ne avesse ricavato alcun profitto, non sarebbe più tenuto a restituire un benefizio, di cui non gli resta alcun vantaggio (1).

3. Le alienazioni de' mobili e degli stabili che con altro titolo, diverso dalla liberalità, i debitori fanno a persone le quali acquistano di buona fede e con titolo oneroso, ignorando che si faccia pregiudizio a' creditori, non possono essere rivocate, qualunque intenzione abbia il debitore di defraudare. Poichè la sua mala fede non deve cagionare una perdita a coloro che esercitano con lui un commercio lecito, senza aver parte nella sua frode (2).

alienata sunt *l.* 1 §. 1 *ff. quæ in fr. cred.* §. 6 *inst. de act.* Omnem omnino fraudem factam, vel alienationem, vel quemcumque contractum, &c. *D. l.* §. 2. V. l'artic. 7.

(1) Simili modo dicimus, & si cui donatum est, non esse quærendum an sciente eo cui donatum, gestum sit, sed hoc tantum, an fraudentur creditores, nec videtur injuria affici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur. In hos tamen qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit, liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda, quatenus locupletiores facti sunt: ultra non *l.* 6 §. 11 *ff. quæ in fraud. cred. l.* 5 *C. de revoc. his quæ in fr. cred.*

(2) Ait prætor, *quæ fraudationis causa gesta erunt, cum eo qui fraudem non ignoraverit actionem dabo; l.* 1 *ff. quæ in fraud. cred. l.* 1 *eod.* Hoc edictum eum coercet, qui sciens eum in fraudem creditorem hoc facere, suscepit, quod in fraudem creditorum fa-

4. Sebbene l' alienazione fraudolenta sia fatta a titolo oneroso, come per mezzo di una vendita, se si provi che il compratore abbia avuto parte alla frode per profittarne, comprando a vil prezzo, l' alienazione sarà rivocata, senza alcuna restituzione del prezzo a questo compratore, complice della frode (1); purchè i danari che avesse pagato non si trovassero ancora esistenti in mano del debitore che ha venduto (2).

5. Per obbligare alla restituzione colui che acquista da un debitore, non basta ch' egli abbia saputo che questo debitore aveva creditori; ma bisogna che gli fosse noto il disegno di defraudarli. Poichè molti di quelli che hanno creditori non sono impotenti a pagare, e nessuno si rende complice della frode se non coll' avervi parte (3).

ctum sit: si tamen is qui cepit, ignoravit, cessare videntur verba edicti *l. 6 §. 8 eod.*

Si può osservare su questo articolo, che non si estende al caso in cui i creditori hanno un privilegio o un' ipoteca sulla cosa alienata.

(1) Si debitor in fraudem creditorum minore pretio fundum scienti emptori vendiderit: deinde hi, quibus de revocando eo actio datur, eum petant, quesitum est, an pretium restituere debeant? Proculus existimat, omnimodo restituendum esse fundum, etiamsi pretium non solvatur; & rescriptum est secundum Proculi sententiam *l. 7 ff. quæ in fr. cred.*

(2) Ex his colligi potest, ne quidem portionem emptori reddendam ex pretio. Posse tamen dici, eam rem apud arbitrum ex causa animadvertendam, ut si nummi soluti in bonis extent, jubeat eos reddi: quia ea ratione nemo fraudetur *l. 8 eod.*

(3) Quod ait prætor, *sciente*, sic accipimus, te conscio, & fraudem participante: non enim, si simpliciter scio illum creditores habere, hoc sufficit ad contendendum teneri eum in factum actione; sed si particeps fraudis est *l. 10 §. 2 ff. quæ in fr. cred.* Alias autem qui scit aliquem creditores habere, si cum eo con-

6. Se il disegno di fraudare non è seguito dal fatto e dalla perdita effettiva de' creditori, e se, per esempio, mentre questi esercitano la loro azione o vogliono esercitarla, il debitore li soddisfaccia colla vendita de' suoi beni o in altra maniera, l'alienazione ch'era stata fatta in loro pregiudizio, avrà il suo vigore. E se dopo qualche tempo questo stesso debitore pigli danaro in prestito, i nuovi creditori non potranno rivocare questa prima alienazione, la quale non era stata fatta in loro pregiudizio (1); ma se avessero dato in prestito per pagare i primi, ed i loro danari fossero stati impiegati in questo pagamento, potrebbero allora rivocare l'alienazione fatta prima del loro credito. Poichè in questo caso eserciterebbero i dritti di coloro a' quali con questo pagamento sarebbero surrogati, secondo le regole spiegate al loro luogo (2).

7. Sono illecite tutte le maniere, con cui i debitori fraudolentemente diminuiscono il loro patrimonio per privarne i loro creditori; e sarà rivocato

trahat simpliciter, sine fraudis conscientia, non videtur hac actione teneri *D. l.* 10 §. 4.

(1) Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet, si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt. Cæterum, si illos dimisit, quorum fraudandorum causa fecit, & alios sortitus est, si quidem simpliciter dimissis prioribus, quos fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio. Si autem horum pecunia quos fraudare noluit, priores dimisit, quos fraudare voluit; Marcellus dicit, revocationi locum fore. Secundum hanc distinctionem & ab imperatore Severo & Antonino rescriptum est. Eoque jure utimur *l.* 1 §. 1 *ff. quæ in fraud. cred. l.* 15 *l.* 6 *eod.* Utrumque in eorumdem personam exigimus, & consilium & eventum *l.* 15 *eod.* Consilium fraudis, & eventus damni *l.* 1 *C. qui man. n. poss.*

(2) V. la Sez. 7 de' pegni e delle ipoteche.

tutto ciò che sarà fatto con tali mezzi in loro pregiudizio. Quindi le donazioni, le vendite a vil prezzo o a un prezzo simulato, di cui il debitore faccia il saldo, le cessioni a persone interposte, gli acquisti fraudolenti, ed in generale tutti i contratti ed altre convenzioni e disposizioni, fatte in frode de' creditori, saranno annullate (1).

8. Se una persona coll' oggetto di defraudare un suo creditore colluda col proprio debitore, e gli retroceda una ipoteca che aveva per sua sicurezza (2): se per estinguere il debito del proprio debitore gli somministri eccezioni, alle quali questi non avesse dritto, oppure gli dia giuramento per verificare un fatto, per cui vi fossero prove dirette (3): se transiga di mala fede, o se faccia il saldo, senza esser stato pagato (4); se collusivamente faccia assolvere il suo debitore da una istanza legittima, o si faccia condannare in favore di un creditore, contro il quale avesse una legittima difesa (5): se non comparis-

(1) Ait ergo prætor, *quæ fraudationis causa gesta erunt*. Hæc verba generalia sunt, & continent in se omnem omnino fraudem factam, vel alienationem, vel quemcumque contractum. Quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari, qualecumque fuerit; nam late verba ista patent: sive ergo rem alienavit, sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit, idem erit probandum *l. 1. §. 2. & l. 2. ff. quæ in fraud. cred. l. 7. eod.*

(2) Et si pignora liberet *l. 2 ff. quæ in fr. cred.*

(3) Vel ei præbuit exceptionem *l. 3 eod.* Si quis in fraudem creditorum jusjurandum detulerit debitori, adversus exceptionem jurisjurandi, replicatio fraudis creditoribus dari debet *l. 9 §. 5. ff. de jurejur.*

(4) Omnes debitores qui in fraudem creditorum liberantur, per hanc actionem revocantur in pristinam obligationem *l. 17 ff. quæ in fr. cred.* Si (libertus) transegit in fraudem patroni, poterit patronus Faviana uti *l. 1 §. 9 ff. si quid in fr. patr.*

(5) Verum etiam si forte data opera ad judicium non adfui *l. 3 §. 1 ff. quæ in fr. cred.*

ce a tempo debito in una istanza (1): se lascia pre-
crivere un credito di concerto col suo debitore (2):
se faccia qualche cosa, oppure trelasci di farla, sog-
giacendo volontariamente per tal cagione alla perdi-
ta di tutti o di una porzione de' suoi beni in pre-
giudizio de' suoi creditori (3): tutto quello, che si
sarà fatto con tale collusione deve annullarsi, ed i
creditori rientreranno ne' loro antichi diritti contro
il loro debitore (4).

9. Se un debitore, cui fosse stato assegnato un
termine per pagare il debito ad uno de' suoi credi-
tori, o che dovesse pagare sotto una data condizio-
ne, la quale non fosse ancora avverata, colludendo
con questo creditore per favorirlo, gli anticipi il pa-
gamento, gli altri creditori potranno domandare a
colui che lo avrà ricevuto, gl' interessi del tempo
dell' anticipazione (5), ed anche il capitale princi-
pale, se fosse un debito da pagarsi sotto una condi-
zione, la quale non fosse ancora verificata. Ed in
questo caso sarà provveduto alla sicurezza di coloro
a' quali dovrà ritornare questo danaro; sia di que-
sto creditore, se si avvera la condizione, sia degli al-
tri che dovranno riceverlo, se non si avvera.

(1) Vel litem mori patiatur *D.* §. 1.

(2) Vel a debitore non petit, ut tempore liberetur *D.* §. 1.

(3) Et qui aliquid fecit ut desinat habere quod habet, ad hoc edictum pertinet. In fraudem facere etiam eum, qui non facit quod debet facere, intelligendum est: id est, si non utatur servitutibus *D. l.* 3 §. *ult. & l.* 4 *eod.*

(4) Quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari, *qualecumque fuerit l.* 1 §. *ult. eod.*

(5) Si cum in diem mihi deberetur, fraudator præsens solverit, dicendum erit, quod in eo quod sensi commodum in repræsentatione, in factum actioni locum fore. Nam prætor fraudem intelligit etiam in tempore fieri *l.* 10 §. 12 *ff. quæ in fr. cred. l.* 17 *in f. eod.*

10. Se un debitore si obbliga in pregiudizio de' suoi creditori per cose che non deve ; se dà danaro o qualche altra cosa a persone alle quali non dovesse nulla , o se faccia altre simili frodi ; il tutto sarà rivocato da' suoi creditori (1).

11. Non devesi annoverare tra le liberalità fraudolenti , le quali possono essere rivocate , quel che si è dato a titolo di dote , sia da un padre di famiglia , sia da altre persone , quando il marito ignora la frode . Poichè sebbene la dote possa essere fraudolentemente costituita per parte di quelli che dotano la figlia , tuttavolta il marito che la riceve a titolo oneroso , e che senza questa dote non si sarebbe impegnato nel matrimonio , non deve perderla (2). Ma se il marito avesse avuto parte nella frode , potrebbe esser tenuto a quel che fosse fatto suo , secondo le circostanze (3).

(1) Sive se obligavit fraudandorum debitorum causa , sive numeravit pecuniam , vel quodcumque aliud fecit in fraudem creditorum , palam est , edictum locum habere *l. 3 ff. quæ in fr. cred.*

(2) In maritum qui ignoraverit , non dandam actionem , non magis quam in creditorem , qui a fraudatore quod ei deberetur acceperit . Cum is indotatam uxorem ducturus non fuerit *l. 25 §. 1 in f. ff. quæ in fr. cred.*

(3) Si a socero fraudatore sciens gener accepit dotem , tenebitur hac actione . *D. §. 1.* Ergo & si fraudator pro filia sua dotem dedisset scienti fraudari creditores , filia tenetur , ut cedat actione de dote adversus maritum *l. 14 in fine , eod.*

Si cum mulier fraudandorum creditorum consilium inisset , marito suo eidemque debitori in fraudem creditorum acceptum debitum fecerint , dotis constituendæ causa , locum habet hæc actio . Et per hanc omnis pecunia quam maritus debuerat , exigitur , nec mulier de dote habet actionem . Neque enim dos in fraudem creditorum constituenda est . Et hoc certo certius est , & sæpissime constitutum *l. 10. §. 14. eod. l. 2. C. de revoc. his quæ in fraud. cr.*

Conviene osservare su questo articolo la differenza tra la con-

12. Il creditore che riceve dal suo debitore ciò che gli è dovuto, non fa frode, ma rende giustizia a se stesso, invigilando a' suoi interessi, nelle maniere lecite. E quantunque il debitore divenga insolvibile, e con questo pagamento rimanga poco o niente per soddisfare gli altri creditori, non è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto pel suo pagamento; ma debbono gli altri creditori imputare a se stessi di non aver invigilato come ha invigilato quello, che si ha fatto pagare (1).

dizione di un marito, cui si fosse assegnata una dote, senza ch'egli avesse parte ad alcuna frode, e che riceva ciò che gli è stato promesso in dote dalla persona, la quale avesse fatta la costituzione, sebbene questa persona l'avesse fatta in frode de' suoi creditori; e la condizione di un marito che avesse avuto parte alla frode, usata a' creditori, con assegnarglisi una dote eccessiva. Poichè questi potrebb' essere complice della frode, ed esserne tenuto secondo le circostanze. L'altro poi avrebbe diritto di ricevere la dote promessagli, nella maniera stessa che ogni creditore può ricevere ciò che gli è dovuto, quantunque non rimanga da soddisfare gli altri creditori.

Fa d' uopo ancora distinguere su questo articolo la dote che la moglie si costituisce da se stessa, e quella che suo padre o altre persone possono costituire. Nel primo caso, la dote che la moglie si costituisce co' suoi proprj beni, non può far pregiudizio a' suoi creditori; poichè questi avranno la loro azione contro il marito, per quel che si troverà aver ricevuto a titolo di dote, essendo in ciò il debitore della moglie. Ma nel secondo caso, i creditori di quelli che hanno costituito la dote, non hanno azione contro il marito, il quale non ha ricevuto se non quel che doveva ricevere per la dote di sua moglie.

(1) Apud Labeonem scriptum est, eum qui suum recipiat, nullam videri fraudem facere. Hoc est, eum qui quod sibi debetur, receperat *l. 6 §. 6 ff. quæ in fr. cred.* Sciendum, Julianum scribere, eoque jure nos uti, ut qui debitam pecuniam recepit, antequam bona debitoris possideantur, quamvis sciens prudensque solvendo non esse, recipiat, non timere hoc edictum. Sibi enim vigilavit. *D. l. 6 §. 7 l. 24 eod.* Alii creditores suæ negligentiæ expensum ferre debent. *D. l. 24.* Vigilavi, meliorem meam conditionem feci. Jus civile vigilantibus scriptum est. Ideoque non revocatur id quod percepi. *D. l. 24 in fine.* Licet creditoris

13. Se dopo il sequestro de' beni di un debitore, o dopo la cessione fattane a' suoi creditori, uno di questi riceva il pagamento o dal fondo delle cose sequestrate, o da ciò che fosse stato ceduto a' creditori, metterà in comune quel che avrà ricevuto, perchè allora prende per se quel che apparteneva a tutti (1). Il che non s' intende di ciò che ha potuto conseguire un creditore, il quale sia stato diligente a far sequestrare i mobili del suo debitore, prima che gli altri creditori avessero fatta alcuna istanza (2).

vigilare ad suum consequendum *l. 21 ff. de pecul.* V. l'articolo seguente.

(1) Qui vero, post bona possessa, debitum suum recipit, hunc in portionem vocandum, exæquandumque cæteris creditoribus. Neque enim debuit præripere cæteris, post bona possessa, cum jam par conditio omnium creditorum facta esset *l. 6 §. 7 ff. quæ in fraud. cred.*

(2) Aliter atque si creditor est, cui permissum est possidere, postea recepit debitum suum. Cæteri enim poterunt peragere bonorum venditionem *l. 12 ff de reb. auth. jud. poss.* Si debitorem meum & complurium creditorum consecutus essem fugientem, secum ferentem pecuniam, & abstulissem ei id quod mihi debeatur; placet Juliani sententia dicentis, multum interesse, antequam in possessionem bonorum ejus creditores mittantur, hoc factum sit, an postea. Si ante, cessare in factum actionem; si postea, huic locum fore *l. 10 §. 16 ff. quæ in fraud. cred.*

SEZIONE II.

Degli obblighi di coloro che commettono queste frodi o che vi hanno parte.

SOMMARIO.

1. Colui che avrà avuta parte ad una frode fatta a' creditori, sarà tenuto a restituire tutto ciò che si troverà aver ricevuto con tal mezzo, come anche i frutti o altre rendite, e gl' interessi, se sieno danari, contando dal giorno che gli avrà ricevuti. E tutte le cose saranno rimesse nel medesimo stato, in cui erano prima di questa frode (1).

(1) Per hanc actionem res restitui debet cum sua scilicet causa; & fructus non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi qui percipi potuerunt a fraudatore, veniunt *l.* 10 §. 19 *&* 20 *ff. quæ in fraud. cred.* Præterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset. Propter quod etiam medii temporis commodum, quod quis consequeretur liberatione non facta, præstandum erit. *D. l.* 10 §. 22. In Faviana quoque actione, & Pauliana, per quam, quæ in fraudem creditorum alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur. Nam prætor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum: Nam & verbum *restituas*, quod in hac re prætor dixit, plenam habet si-

2. Tutti quelli i quali cooperano alle frodi, che i debitori fanno a' loro creditori, sia che ne profittino, sia che prestino soltanto i loro nomi, son tenuti a riparare il torto che han fatto. Così quelli che accettano cessioni fraudolenti di ciò ch' è dovuto al debitore, son tenuti di rimettere a' creditori i documenti de' crediti colle loro cessioni, o quel che han potuto riceverne, o fatto ricevere dal debitore che si è servito del loro nome (1).

3. Il debitore che ha defraudato i suoi creditori, non solo è tenuto a riparare, per quanto può, co'suoi beni l'effetto della frode; ma deve altresì esser condannato alle pene che potrà meritare, secondo le circostanze (2).

4. Se un tutore o un curatore abbia parte in qualche frode che il debitore fa a' suoi creditori, favorendo in questa qualità la mala fede di questo debitore con qualche contratto riguardante la persona che questo tutore o curatore ha sotto la sua dire-

gnificationem, ut fructus quoque restituantur *l. 38. §. 4. ff. de usur.*

(1) Hac in factum actione non solum dominia revocantur, verum etiam actiones restaurantur. Eapropter competit hæc actio & adversus eos qui res non possident, ut restituant: & adversus eos quibus actio competit, ut actione cedant. Proinde si interposuerit quis personam Titii ut ei fraudator res tradat, actione mandati cedere debet *l. 14 ff. quæ in fraud. cred.* V. l'articolo seguente.

(2) Hæc actio in ipsum fraudatorem datur, licet Mela non putabat in fraudatorem eam dandam. Quia nulla actio in eum ex ante gesto, post bonorum venditionem daretur: & iniquum esset actionem dari in eum, cui bona ablata essent. Si vero quædam disperdidisset, si nulla restitutione recuperari possent, nihilominus actio in eum dabitur. Et prætor non tantum emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exutus est bonis, quam pœnam *l. ult. §. ult. ff. quæ in fr. cred.* Actionem dabo, idque etiam adversus ipsum qui fraudem fecit; servabo *l. 1 eod.*

zione, sarà tenuto personalmente alla perdita che il suo dolo avrà potuto cagionare. La persona poi, di cui il tutore o curatore amministrasse i beni, sarà parimente tenuta a riparare la frode, quantunque l' abbia ignorata; contribuendo però solamente a proporzione del profitto che ne ha percepito (1).

A N A L I S I
SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

Di quel che si fa in frode de' creditori.

Su questo titolo il nostro statuto non dispone nulla.

(1) Ait prætor, *sciente*, id est, eo qui convenietur hac actione. Quid ergo si forte tutor pupilli scit, ipse pupillus ignoravit, videamus, an actioni locus sit; ut scientia tutoris noceat, idem & in curatore furiosi, & adolescentis? & putem hactenus illis nocere conscientiam tutorum, sive curatorum, quatenus quid ad eos pervenit *l.* 10 §. 5 *ff. quæ in fraud. cred. d. l.* § 11.

Sebbene queste leggi non dicano a che il tutore può esser obbligato di soggiacere pel suo proprio fatto, è senza dubbio tenuto alla perdita, che il suo dolo avrà potuto cagionare, come son tenuti tutti quelli che nuocono col loro dolo. Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo *l.* 1 §. 1 *ff. de dolo.*

LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

LIBRO TERZO.

Degli effetti, che accrescono, o confermano le obbligazioni.

Dopo avere spiegate le diverse specie di obblighi, che appartengono alle leggi civili, e che si formano o co' contratti, de' quali si è ragionato nel primo libro, o senza contratti, come son quelli che han formato il soggetto del secondo libro, rimane a spiegare gli effetti delle obbligazioni, per dare compimento alla prima parte, secondo il piano, che se n' è fatto nell' ultimo capitolo del trattato delle leggi. In questo terzo libro adunque si parlerà degli effetti, che accrescono, o confermano le obbligazioni. Nel quarto si tratterà degli effetti, che le annullano o diminuiscono.

TITOLO I.

De' pegni e delle ipoteche, e de' privilegj de' creditori.

La principale e la più comune di tutte le conseguenze degli obblighi che nascono da contratti, o che si formano senza contratto è il pegno, o l'ipoteca; vale a dire l'azione che si ha sopra i beni di una persona, per l'adempimento di un obbligo da lei contratto. Nell' articolo primo della sezione prima si vedrà più distintamente il significato e l'uso di queste due parole.

I pegni o le ipoteche hanno la loro origine naturale negli obblighi, la cui esecuzione può dipendere da' beni. Poichè la maggior forza degli obblighi, e tutta la fedeltà di coloro che son obbligati, sarebbero inutili, qualora essi non avessero beni; nè sarebbe assoluta la sicurezza anche sopra di quelli che hanno beni, quando questi beni non si sottoponessero all' ipoteca, perchè spogliandosene, o con donazioni, o con vendite, o con altri titoli, e non appartenendo più ad essi i beni alienati, i creditori non avrebbero più risorsa veruna, qualora non avessero il diritto di evincere questi beni alienati dalle mani di chiunque li avesse acquistati: coll' uso dell' ipoteca si è stabilito questo diritto.

Non si parlerà quì de' privilegj de' creditori, perchè formeranno la materia della sezione quinta; e non si faranno altre osservazioni sulla natura dell' i-

ipoteche, sulle loro specie, sulle cose che vi sono soggette, sulla maniera con cui s' acquistano, e sul rimanente di quest' argomento; giacchè colla distinzione delle sezioni di questo titolo si vedrà bene l'ordine ed il luogo di ciascuna di queste cose.

SEZIONE I.

Della natura del pegno e dell' ipoteca, e delle cose che ne sono o no capaci.

Siccome la natura dell'ipoteca è di sottoporre ad un diritto i beni per la sicurezza degli obblighi; e siccome, per esempio, il creditore di una somma di danaro assicura il suo pagamento sul diritto di evincere dalle mani di chiunque la cosa ad esso ipotecata, così è necessario notare una differenza importante tra la nostra usanza ed il diritto romano in ciò che riguarda la sicurezza su i mobili de' debitori.

Nel diritto romano, l' ipoteca aveva il medesimo effetto su i mobili che su gli stabili, con questo diritto di evizione. Ma gl' inconvenienti di sottoporre a questo diritto di evizione i mobili, che sono così facili a cambiar possessore, han fatto stabilire in Francia un' altra giurisprudenza, la cui regola si è, che l' ipoteca su i mobili non dura se non fino a che restano in potere di colui ch' è obbligato, o fino a che se ne trovi in possesso colui che li tiene per sua sicurezza. Ma se il debitore li faccia passare in altre mani, o con venderli, o con im-

impegnarli, non vi si può avere più diritto. Il che ha dato luogo fra noi all' assioma legale che *i mobili non ricevono ipoteca*.

L' uso dunque in Francia riguardo a' mobili è, che i creditori vi esercitano il loro diritto in due maniere. L' una, quando i mobili sono in potere del creditore che n' è in possesso, e che li tiene in pegno; l' altra, quando i mobili sono in potere del debitore o d' altre persone che li hanno in suo nome, come un depositario, o colui che gli ha presi in prestito, o un altro creditore che avesse in pegno un mobile di valore superiore al credito. Nel primo caso, il creditore può far vendere il mobile, se il debitore vi consente, o se ricusa, coll' autorità del giudice, per essere pagato sul prezzo che se ne ricaverà, a preferenza di tutti gli altri creditori, anche anteriori, ma non in pregiudizio di un altro creditore che avesse un' azione privilegiata su questo medesimo pegno (1). Nel secondo caso, il creditore può far sequestrare e vendere il mobile del suo debitore, se ha un' ipoteca su i beni, o il mandato del giudice per il sequestro; e se concorrono altri creditori con lui per altri sequestri o con altre istanze, egli sarà loro preferito, se sia stato il primo a sequestrare, purchè non avvenisse, che tutti i beni del debitore non fossero sufficienti per tutti i suoi creditori. Poichè in caso che vi fosse il concorso de' creditori, non è preferito il primo che si è impossessato de' beni, e non v' ha preferenza se non per coloro che hanno qualche privilegio, e tutti gli

(1) V. la nota sull' articolo [illegible] della sezione [illegible]

altri vengono con ordine, secondo i loro crediti, siccome sarà spiegato nel titolo 5 del libro 4. All' incontro sugli stabili, i creditori son preferiti gli uni agli altri secondo la proprietà delle loro ipoteche; il che deriva dalla differenza che la nostra usanza mette tra gli stabili capaci d' ipoteca, ed i mobili su i quali l' ipoteca non ha luogo; e quando il mobile non è in potere del creditore, nè in potere del debitore, o di altre persone in suo nome, se il debitore l' ha alienato, allora il creditore non vi ha più diritto, se non nel caso notato sull' articolo 4 della sezione 5.

SOMMARIO.

1. *Significato delle parole* pegni ed ipoteche.
2. *Le ipoteche sono per la sicurezza delle obbligazioni.*
3. *Ipoteca per un debito condizionato.*
4. *Non vi è ipoteca per un mutuo da farsi.*
5. *Ipoteca su i beni futuri.*
6. *Come l' ipoteca si estenda a tutti i beni, o si limiti a taluni.*
7. *Accessorj dell' ipoteca.*
8. *Di ciò ch' è provenuto dalla cosa ipotecata, e che n' è separato.*
9. *Dell' edificio eretto sul fondo ipotecato.*
10. *Del fondo che rimane da un edifizio ipotecato.*
11. *Del cambiamento della superficie del fondo ipotecato.*
12. *Di ciò che si è acquistato co' danari provenuti dal fondo ipotecato.*

* 36. *Il creditore ipotecario è preferito a colui che non ha ipoteca.*
* 37. *Tra due creditori ipotecarj, deve essere preferito il più antico.*
* 38. *Un creditore posteriore nell' ipoteca può domandare di essere surrogato a' diritti del primo, offerendo di pagarlo.*
* 39. *L' ipoteca sussiste, quantunque il fondo passi nelle mani di un terzo.*
* 40. *Cessa qualora il creditore vi rinunzia.*
* 41. *Se cessi quando il creditore ha data una dilazione.*
* 42. *Se siasi stipulato, che in vece dell' ipoteca il debitore dasse cauzione.*
* 43. *Se l' ipoteca sussista, qualora il creditore avendo permesso al debitore di vendere, il debitore abbia donato.*
* 44. *Se il creditore, avendo permesso di donare, il debitore abbia venduto.*
* 45. *Se il creditore abbia permesso di vendere per un dato prezzo.*
* 46. *Se abbia permesso di vendere in un certo tempo.*
* 47. *L' azione personale, intentata contra il debitore o contra il suo fidejussore, non annulla l' ipoteca.*
* 48. *Se molti creditori comprino in comune il fondo che loro è ipotecato.*

1. La parola ipoteca d'ordinario significa lo stesso che la parola pegno; vale a dire il diritto sopra una cosa, obbligata al creditore per sicurezza del suo credito. Queste due parole si usano promiscua-

mente nel medesimo senso. Ma pegno si dice più propriamente delle cose mobili, e che si mettono tra le mani ed in potere del creditore. Ipoteca poi significa propriamente il diritto che il creditore acquista sugli stabili, che gli son obbligati dal suo debitore, ancorchè non ne sia messo in possesso (1).

2. Essendo l' ipoteca stabilita per la sicurezza delle diverse sorte di obblighi, non ve n' ha alcuno in cui non si possa dar ipoteca per la sicurezza del creditore. Perciò coloro che pigliano in prestito, che vendono, comprano, danno o prendono in affitto, o entrano in altri obblighi, possono aggiungere l' ipoteca de' loro beni per la sicurezza di colui in favore del quale si obbligano (2).

3. Può taluno ipotecare i suoi beni non solo per

(1) Inter pignus autem & hypothecam, quantum ad actionem hypothecariam attinet, nihil interest. Nam de qua re inter creditorem & debitorem convenerit, ut sit pro debito obligata, utraque hac appellatione continetur. Sed in aliis differentia est. Nam pignoris appellatione eam proprie rem contineri dicimus, quæ simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis sit. At eam, quæ sine traditione, nuda conventione tenetur, propriæ hypothecæ appellatione contineri; dicimus §. 9 *Inst. de act.* Inter pignus autem & hypothecam tantum nominis sonus differt *l.* 5 §. 1 *ff. de pign. & hypot.* Pignus appellatum a pugno, quia res quæ pignori dantur, manu traduntur. Unde etiam videri potest, verum esse quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui *l.* 238 §. 2 *ff. de verb. signif.* Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit. hypothecam cum non transit nec possessio ad creditorem *l.* 9 §. 2 *ff. de pign. act.* Et si non traditum est *l.* 1 *eod.*

(2) Res hypothecæ dari posse dicendum est, pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia datur, sive dos, sive emptio vel venditio contrahatur, vel etiam locatio & conductio, vel mandatum *l.* 5 *ff. de pign. & hyp.* Vel pro civili obligatione, vel honoraria, vel tantum naturali *D. l.* Non tantum autem ob pecuniam, sed & ob aliam causam pignus dari potest: veluti si quis pignus alicui dederit ut pro se fide jubeat *l.* 9. §. 1. *ff. de pign. act.*

gli obblighi che hanno il loro effetto presente e certo; come per un' obbligazione a causa di mutuo, per una vendita, per una locazione, e per altri simili contratti, ne' quali formasi l' obbligo sul principio, sebbene vi sia un termine a pagare; ma può ancora ipotecarli per gli obblighi, il di cui effetto dipende da una condizione, o da altro accidente possibile. Quindi gli obblighi che si formano con un contratto di matrimonio, contengono sempre la condizione, purchè il matrimonio si effettui; ma l' ipoteca si acquista dal giorno del contratto, tanto riguardo al marito su i beni di coloro che costituiscono la dote, quanto riguardo alla moglie su i beni del marito per ricuperar la dote, se occorrerà. Potendosi poi dare un' ipoteca per un debito condizionato, si può altresì dare un' ipoteca colla condizione, per un debito che sia puro e semplice, in guisa che l' ipoteca non abbia il suo effetto se non quando sarà avverata questa condizione (1).

(1) Et sive pura est obligatio, vel in diem, vel sub conditione, & sive in præsenti contractu, sive etiam præcedat; sed & futuræ obligationis nomine (res hypothecæ) dari possunt *l. 5 ff. de pign. & hyp.* In conditionali obligatione non alias (res) obligantur, nisi conditio extiterit. *D. l.* Cum enim semel conditio extitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset *l. 11 §. 1 ff. qui pot.* Qui dotem pro muliere promisit, pignus sive hypothecam de restituenda sibi dote accepit: subsecuta deinde pro parte numeratione, maritus eamdem rem pignori alii dedit; mox residuæ quantitatis numeratio impleta est. Quærebatur de pignore? Cum ex causa promissionis ad universæ quantitatis exsolutionem qui dotem promisit, compellitur, non utique solutionum observanda sunt tempora, sed dies contractæ obligationis. Nec probe dici in potestate ejus esse ne pecuniam residuam redderet, ut minus dotata mulier esse videatur. Alia causa est ejus, qui pignus accepit ad eam summam, quam intra diem certum numerasset: ac forse

4. Se una persona prevedendo che dopo qualche tempo le converrà prendere in prestito danaro, si obblighi anticipatamente per la somma che potrà in appresso pigliare in prestito, ipotecando i suoi beni per questo futuro mutuo, l' ipoteca stipulata per una tal causa non avrà alcuna forza. Imperocchè l' ipoteca è solo un accessorio di un obbligo già formato, e fino a quel tempo non essendovi mutuo, non vi sarà ipoteca, potendo questa persona non pigliare in prestito. All' incontro, se l' ipoteca si acquistasse in questo modo, sarebbe facile, con un obbligo contratto in questa forma con uno che presta semplicemente il nome, defraudare i creditori che prestassero danaro (1).

priusquam numeraret, alii res pignori data est *l. 1 ff. qui pot. d. l. §. 1.*

V. sull' ipoteca condizionale l'articolo 10 di questa sezio-
ne, e l' articolo 17 della sezione 3. Si præsens sit debitum, hy-
potheca vero conditione *l. 13 §. 5 ff. de pign.* V. l'articolo se-
guente.

(1) Titius, cum mutuam pecuniam accipere vellet a Mævio,
cavit ei, & quasdam res hypothecæ nomine dare destinavit; dein-
de, postquam quasdam ex his rebus vendidisset, accepit pecu-
niam. Quæsitum est, an & prius res venditæ creditori tenerer-
tur? Respondit: cum in potestate fuerit debitoris, post cautio-
nem interpositam, pecuniam non accipere, eo tempore pignoris
obligationem contractam videri, quo pecunia numerata est. Et
ideo inspiciendum, quas res in bonis debitor numeratæ pecuniæ
tempore habuerit *l. 4 ff. quæ res pign. vel hyp. l. 11 ff. qui potior.*
Re contrahitur obligatio veluti mutui datione. *Inst. quib. mod. re
contr. obl.* V. nel fine del testo citato sull' articolo precedente,
tirato dalla legge *1 ff. qui pot.*

Se l' obbligazione derivasse da un mutuo già fatto, porterebbe seco la pruova della tradizione del danaro; e sebbene il creditore non lo consegnasse, se non qualche tempo dopo l' obbligazione, tuttavia l' ipoteca non lascerebbe di avere il suo effetto. Tuttogiorno si fanno obblighi per somme che non saranno consegnate se non dopo qualche tempo, ed in un altro luogo; ma l'ab-

5. Quelli che contraggono un obbligo qualunque, possono ipotecare non solo i loro beni presenti, ma eziandio tutti i futuri: il che si estende a tutte le cose che coll' andar del tempo si potranno acquistare, che saranno capaci d' ipoteca, a qualunque titolo si acquistino, ed a quelle eziandio che non ancora esistono nel tempo in cui si obbligano. In conseguenza saranno compresi nell' ipoteca de' beni futuri, anche i frutti da percepirsi da' fondi (1).

6. Quantunque non si fosse espressa l' obbligazione de' beni futuri, e si obblighino soltanto i beni, senza aggiungervi la parola *tutti*, nondimeno saranno compresi tutti i beni presenti e futuri. Ma se l' ipoteca fosse soltanto particolare e ristretta a certi beni, non avrebbe effetto sugli altri (2).

bligo si è già formato, e la consegna del danaro può esser ritardata per qualche ostacolo senza mala fede.

(1) Conventio generalis in pignore dando, bonorum vel postea quæsitorum recepta est *l. 1 ff. de pign. & hyp.*

Et quæ nondum sunt, futura tamen sunt, hypothecæ dari possunt: ut fructus pendentes, partus ancillarum, fœtus pecorum, & ea quæ nascuntur sint hypothecæ obligata *l. 15 eod.*

V. per le cose che non sono suscettibili d' ipoteca l' art. 24 e i seguenti.

(2) Quod dicitur creditorem probare debere, *cum conveniebat rem in bonis debitoris fuisse*, ad eam conventionem pertinet, quæ specialiter facta est, non ad illam quæ quotidie inseri solet cautionibus, *ut specialiter rebus hypothecæ nomine datis, cætera etiam bona teneantur debitoris, quæ postea acquisierit, perinde atque si specialiter hæ res fuissent obligatæ l. 15 §. 1 ff. de pign. & hyp.* Si quis in cujuscumque contractus instrumento ea verba posuerit: *fide & periculo rerum ad me pertinentium, vel per earum exactionem satisfieri tibi promitto*; sufficere ea verba ad rerum, tam earum quas in præsenti debitor habet, quam futurarum, hypothecam sancimus *l. ult. C. quæ res pign. obl.* Sancimus, si res suas supponere debitor dixerit, non adjecto, *tam præsentes quam futuras*, jus tamen generalis hypothecæ, etiam ad futuras res producatur. *D. l. ult. in fin.*

Quando un debitore che ha obbligati tutti i suoi beni venga a

7. Se l' ipoteca sia ristretta a certe cose, non lascerà di estendersi a tutto ciò che potrà nascere o provenire dalla cosa ipotecata, o che potrà aumentarla e farne parte. Così i frutti che provengono dal fondo ipotecato, son soggetti all' ipoteca mentre che sono nel fondo (1). Inoltre quando si è data in pegno al creditore una razza di cavalli, o una greggia, sono altresì affetti i polledri, gli agnelli e gli altri animali che ne nascono e ne aumentano il numero; e se si trovi cambiata l' intera mandra, resta parimente obbligato ciò che si è rinnovato (2). Così quando l' estensione di un fondo ipotecato si trovi aumentata di quel che può aggiungervi il corso di un fiume, l' ipoteca si estende a ciò che ha aumentato il fondo (3). Di più è soggetto all' ipoteca l' edifizio fatto sopra un fondo ipotecato: e se al contrario è ipotecato un edifizio, e questo perisca per un incendio o vada in rovina, l' ipoteca sussiste sul fondo che rimane (4). Finalmente quando un debitore ipoteca un fondo, di cui non ha che fare qualche acquisto, i suoi creditori hanno l' ipoteca sul fondo acquistato dal giorno dell' acquisto, e non dal giorno della loro ipoteca sugli altri beni. Poichè altrimenti si farebbe torto a' creditori dell' antico padrone del fondo, la cui alienazione non ha potuto far pregiudizio alle loro ipoteche. Ma tra i creditori di questo compratore, i più antichi saranno preferiti agli altri su questo fondo, acquistato dopo le loro ipoteche.

(1) V. l' articolo 4 poco innanzi.

(2) Grege pignori obligato, quæ postea nascuntur, tenentur. Sed etsi prioribus capitibus decedentibus, totus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur *l. 13 ff. de pign. l. 29 §. 1 eod.*

(3) Si fundus hypothecæ datus sit, deinde alluvione major factus est, totus obligatur *l. 16 l. 18 §. 1 ff. de pign. act.*

(4) Domo pignori data, & area ejus tenebitur: est enim pars ejus. Et contra jus soli sequetur ædificium *l. 21 ff. de pign. act. v. l. 29 §. 2 ff. de pign. & hyp.*

la semplice proprietà, avendone un altro l' usufrutto, finito quest'usufrutto, l'ipoteca comprenderà il fondo ed i frutti (1).

8. Quanto si è detto nell' articolo precedente, non si deve intendere se non degli aumenti o accessorj che fanno parte della cosa ipotecata, e non si estende a quel ch' essendone provenuto, è stato separato ed ha cambiato natura. Poichè, per esempio, se da un bosco ipotecato si ricavi legname da impiegare in un edifizio, o per costruire un vascello, l' ipoteca sul bosco non passerà a questo legname, che n' è provenuto (2).

9. *Se il terzo possessore di un fondo soggetto ad un' ipoteca vi faccia un edifizio*, l' ipoteca sul fondo si estenderà parimente su quest' edifizio. Poichè quest' è un accessorio che segue la natura del fondo, e che appartiene al medesimo padrone di questo fondo. Ma il creditore ch' esercita la sua ipoteca sull' edifizio, non può farselo aggiudicare, se non col peso di rimborsare a questo possessore

(1) Si nuda proprietas pignori data sit, ususfructus qui postea accreverit, pignori erit *l. 1 ff. de pign. act.*

Sebbene gli animali sieno annoverati tra gli effetti mobili che non sono suscettibili d'ipoteche, giusta la nostra usanza, si possono tuttavia tener in pegno, come per un legato, per una rendita e per altro credito. Lo stesso sarebbe se si fosse comprata una greggia co' danari di un creditore al quale fosse ipotecata. Poichè questo creditore conserverebbe la sua preferenza sulla greggia, finchè fosse in potere del proprietario. V. la nota sull'articolo 5 della sezione 5, e quel che si è detto nel preliminare di questa sezione, e la nota sull'articolo 4 della sezione 5.

(2) Si quis caverit, ut sylva sibi pignori esser, navem ex materia factam non esse pignoris, Cassius ait: quia aliud sit materia, aliud navis. Et ideo nominatim in dando pignore adjiciendum esse ait, quæque ex sylva facta, natave sint *l. 18 §. 3 ff. de pign. act.*

che l' ha fatto, le spese che vi ha impiegate, se queste spese non eccedano il valore dell' edifizio; poichè qualora eccedono, non sarebbe giusto che il creditore vi fosse obbligato (1). Ma qualunque sia il valore di quest' edifizio, cioè se valga il costo, o valga più o valga meno, sarà in libertà di questo possessore ritenersi il fondo e l' edifizio, pagando il debito.

10. Se una casa soggetta ad un' ipoteca venga ad essere bruciata, e sia poi dal debitore riedificata, il creditore avrà la sua medesima ipoteca e sul fondo, e sull' edifizio, con più ragione che nel caso dell' articolo precedente (2).

11. Gli altri cambiamenti che può fare ogni possessore di un fondo ipotecato, non estinguono l' ipoteca, ma sussiste sul fondo, deteriorato o migliorato, e nello stato in cui si trova. Così, per esempio, se una casa sia ridotta a giardino, un campo a vigna, un bosco a prato, si conserva l' ipoteca sul nuovo aspetto dato al fondo (3).

(1) Domus pignori data exusta est, eamque aream emit Lucius Titius, & extruxit: quæsitum est de jure pignoris? Paulus respondit, pignoris persecutionem perseverare; & ideo jus soli superficiem secutam videri, id est cum jure pignoris. Sed bona fide possessores non aliter cogendos creditoribus ædificium restituere quam sumptus in extructione erogatos, quatenus pretiosior res facta es, reciperent *l. 29 §. 2 ff. de pign. & hyp.*

Sit quis in alieno solo sua materia ædificaverit, illius fit ædificium cujus & solum est *l. 7 §. 12 ff. de acquir. rer. dom. §. 30 inst. de rer. div.* Certe si dominus soli petat ædificium, nec solvat pretium materiæ & mercedes fabrorum, poterit per exceptionem doli mali repelli. *D. l. 7 §. 12 & d. §. 30.*

(2) Si insula, quam tibi ex pacto convento licuit vendere, combusta est, deinde a debitore tuo restituta, idem in nova insula juris habes *l. ult. ff. de pign. & hyp.*

(3) Si res hypotecæ data, postea mutata fuerit, æque hy-

12. Se un debitore, che non ha obbligati tutti i suoi beni, ma solamente un fondo, impieghi i danari ricavati da' frutti di questo fondo per acquistarne un altro, questo nuovo fondo, quantunque provenuto da que' frutti che sarebbero stati soggetti all' ipoteca, non vi sarà sottoposto, come avviene di un fondo acquistato co' danari, o con altra cosa che il creditore avesse ricevuto in pegno (1). Poichè l' ipoteca può bene estendersi agli accessori della cosa ipotecata, secondo la regola spiegata nell'articolo 7; ma non passa da una cosa ad un' altra, la quale non si è avuta in vista nel tempo dell' ipoteca.

pothecaria actio competit. Veluti de domo data hypothecæ, & horto facta: item, si de loco convenit, & domus facta sit: item, de loco dato, deinde vineis in eo depositis *l. 16. §. 2. ff. de pign. & hyp.*

(1) Quamvis fructus pignori datorum prædiorum, & si id aperte non sit expressum, ipsi pignori credantur tacita pactione inesse: prædia tamen quæ emuntur ex fructuum pretio, ad eamdem causam venisse, nulli prudentum placuit *l. 3 C. in quib. caus. pign.* Res ex nummis pignoratoris empta, non est pignorata, ob hoc solum quod pecunia pignorata erat *l. 7 in fin. ff. qui pot.*

Se un debitore acquista con una permuta un altro fondo in luogo di quello che aveva ipotecato, questa permuta farà passare l' ipoteca al fondo preso in iscambio? Se l' ipoteca si fosse ristretta con una convenzione al fondo dato in iscambio da questo debitore, sembra che l' ipoteca non debba cambiarsi, come neppure deve estendersi ad amendue i fondi. Poichè, oltrechè l' ipoteca di natura sua riguarda soltanto il fondo obbligato, e lo segue nelle mani di chiunque passi, il cambiamento che discaricasse dall' ipoteca il fondo dato dal debitore, e che ne caricasse il fondo preso, sarebbe seguito da inconvenienti che cagionerebbero ingiustizie a' creditori di amendue le parti che permutano, non solo per l' ineguaglianza che potrebbe essere nel valore de' due fondi, ma per altre conseguenze, di cui è facile giudicare, senza che si spieghino. Ma se questo debitore avesse ipotecato tutti i suoi beni presenti e futuri, l' ipoteca si estenderebbe ad amendue i fondi.

13. Se un medesimo fondo sia ipotecato a due creditori per diverse cause nello stesso tempo, senza che si sia distinta la porzione per un creditore, e quella per l' altro, ognuno avrà la sua ipoteca sull' intero fondo per tutto il suo credito. E se tutto il fondo non basta per amendue, si dividerà il loro diritto, non per metà, ma a proporzione della differenza de' loro crediti. Poichè avendo ognuno l' ipoteca sopra tutto il fondo per tutto il suo debito, su questo medesimo piede si fa la divisione de' loro diritti; e se, per esempio, ad uno de' creditori sieno dovute diecimila lire, all' altro cinquemila, ed il fondo soggetto alla loro ipoteca non vaglia quindicimila lire, l' uno avrà due terzi per la sua ipoteca, e l' altro il terzo (1).

14. Se di due creditori, a' quali è interamente obbligata la medesima cosa nello stesso tempo, se ne sia uno messo in possesso, sarà questi preferito: poichè il possesso distingue il loro diritto in favore di colui, che oltre la parità del titolo, ha il vantaggio del possesso (2). Ma se della medesima cosa

(1) Si duo pariter de hypotheca paciscantur, in quantum quisque obligatam hypothecam habeat, utrum pro quantitate debiti, an pro partibus dimidiis, quæritur? & magis est, ut pro quantitate debiti pignus habeant obligatum. Sed uterque si cum possessore agat, quemadmodum? Utrum de parte quisque, an de toto, quasi utrique in solidum res obligata sit? Quod erit dicendum, si eodem die pignus utrique datum est separatim: sed si simul illi & illi; si hoc actum est, uterque recte in solidum aget, si minus, unusquisque pro parte *l. 16 §. 8 ff. de pign. & hyp. l. 10 eod.* Si pluribus res simul pignori detur, æqualis omnium causa est *l. 20 §. 1 ff. de pign. act.* V. i tre articoli seguenti.

(2) In pari causa, Possessor potior haberi debet *l. 128 ff. de reg. jur.*
Si debitor res suas duobus simul pignori obligaverit, ita ut

una parte sia obbligata ad un creditore, ed il rimanente ad un altro, ognuno avrà il suo diritto separato sulla sua porzione (1).

15. Se trovandosi un fondo comune ed indiviso tra due o più persone, come tra socj, tra coeredi o altri, uno di questi avesse obbligato al suo creditore o tutti i suoi beni o la porzione ch' egli aveva in questo fondo, cotesto creditore avrà la sua ipoteca sulla porzione indivisa del suo debitore (2), fi-

utrique in solidum obligatæ essent, singuli in solidum adversus extraneos Serviana utentur: inter ipsos autem si quæstio moveatur, possidentis meliorem esse conditionem *l. 10 ff. de pign. & hyp. l. 1 §. 1 ff. de Salvian. interd.* V. l'artic. 13 della sez. 2 del contratto di vendita, e poco appresso l'artic. 3.

(1) Si autem id actum fuerit, ut pro partibus res obligarentur, utilem actionem competere, & inter ipsos, & adversus extraneos, per quam dimidiam partis possessionem apprehendant singuli *dd. ll.* V. l'articolo precedente.

(2) Si fundus communis nobis sit, sed pignori datus a me, venit quidem in communi dividundo: sed jus pignoris creditori manebit, etiamsi adjudicatus fuerit. Nam, & si pars socio tradita fuisset, integrum maneret. Arbitrum autem communi dividundo hoc minoris partem æstimare debere, quod ex pacto eam rem vendere creditor potest, Julianus ait *l. 6 §. 8 ff. comm. divid.* Illud tenendum est: si quis communis rei partem pro indiviso dederit hypothecæ, divisione facta cum socio, non utrique eam partem creditori obligatam esse quæ ei obtingit qui pignori dedit: sed utriusque pars pro diviso, pro parte dimidia manebit obligata. *l. 7. §. ult. ff. quib. mod. pign. v. h. s. l. 3. §. ult. ff. qui potior.*

Alla regola ricavata da' testi citati su questo articolo si è aggiunto, che dopo la divisione l'ipoteca è fissata alla porzione ch'è toccata al debitore: poichè questa è la nostra usanza, e l'equità eziandio così richiede, siccome apparisce dalle ragioni spiegate nell' articolo. Perciò non seguiamo la disposizione di questi testi, come neppure un' altra simile della legge 31 *ff. de usu. & usufr. & red.*, la quale vuole che l' usufruttuario di una porzione indivisa conservi il suo diritto dopo la divisione tra i proprietarj, e che abbia il suo usufrutto indiviso sulle porzioni dell' uno e dell' altro. Tali leggi sono fondate su questa sottigliezza, che l' usufruttuario o il creditore avendo il loro diritto indiviso sopra tutto il fondo, la divisione non deve lor togliere que-

no a che il fondo resterà in comune. Ma dopo la divisione, il diritto di questo debitore essendosi fissato alla porzione toccatagli, a questa porzione medesima rimarrà fissata l' ipoteca. Perchè sebbene prima della divisione tutto il fondo fosse soggetto all' ipoteca per la porzione indivisa di questo debitore, e sebbene non si possa diminuire un diritto acquistato; tuttavia siccome il debitore non aveva un diritto semplice ed immutabile di tenere sempre indivisa la sua porzione; e siccome questo diritto conteneva la condizione di essere in libertà di tutti i proprietarj di venire ad una divisione per assegnare a ciascuno una porzione libera: così l' ipo-

sto diritto: ma in realtà questo diritto è quello che si è spiegato nell' articolo. Inoltre questa sottigliezza sarebbe seguita da una infinità d' inconvenienti, se quelli tra' quali si fa la divisione, sieno socj, coeredi o altri, dopo una divisione senza frode, potessero essere inquietati da' creditori di uno di essi, e si potesse sequestrare e far vendere tutte le loro porzioni pel debito di un solo. Al che si possono rapportare le ultime parole della legge unica *C. si comm. res pign. det.* Unde intelligis contractum ejus nullum præjudicium dominio vestro facere potuisse.

La difficoltà sarebbe più grande nel caso della divisione di una successione che fosse composta di molti mobili, e di un sol fondo, che fosse impossibile, o troppo incomodo di dividere, o anche di molti fondi, che il comodo degli eredi obbligasse a dividere, in guisa che alcuni non avessero nelle loro porzioni se non mobili, e poco o niente stabili: poichè in questo caso i creditori dell' erede il quale non avesse nella sua porzione che poco o niente fondi, si troverebbero delusi dalla speranza che avevano potuto avere di una ipoteca sul fondo. Ma questi creditori debbono prima della divisione invigilare e su i mobili, e sugli stabili, per impedire che non si faccia cosa veruna in loro pregiudizio. Poichè se si facesse la divisione senza frode, potrebbesi dire ch' essi avevano la lor sicurezza soltanto sopra ciò che potrebbe toccare al loro debitore; e se, per esempio, questo debitore avesse consumato e dissipato i beni mobili della sua porzione, non sarebbe giusto che le porzioni degli altri ne fossero risponsabili a' suoi creditori.

teca, la quale non era che un accessorio di questo diritto, conteneva eziandio questa medesima condizione, e non riguardava se non la porzione che sarebbe toccata a questo debitore, dovendo rimanere libere le porzioni degli altri. Ma se nella divisione vi fosse stata qualche frode, il creditore potrebbe far riformare ciò che fosse stato fatto in suo pregiudizio.

16. Le divisioni che fanno gli eredi de' fondi ereditarj, non apportano verun cambiamento all' ipoteca de' creditori del defunto, ed ogni fondo vi rimane soggetto per tutto il debito. In conseguenza l'erede che possiede un fondo ereditario, benchè avesse pagato la sua porzione del debito, non potrà impedire che il fondo non sia sequestrato per le porzioni degli altri, come se quel pagamento fosse stato fatto dal defonto: poichè l'ipoteca abbraccia ciascuno de' fondi, e ciascuna parte de' fondi medesimi, per l' intiero pagamento di questo debito (1). Bensì

(1) Si unus ex heredibus portionem suam solverit, tamen tota res pignori data venire poterit: quemadmodum si ipse debitor portionem solvisset *l. 8 §. 2 ff. de pign. act.* Actio quidem personalis inter heredes pro singulis portionibus quæsitis scinditur: pignoris autem jure multis obligatis rebus, quas diversi possident, cum ejus vindicatio non personam obliget, sed rem sequatur, qui possident tenentes, non pro modo singularum rerum substantiæ conveniuntur, sed in solidum: ut vel totum debitum reddant, vel eo quod detinent cedant *l. 2 C. si unus ex plur. hered. credit. l. 16 C. de distr. pign. l. 1 C. de luit. pign.*

Su questa regola è fondata quella massima volgare, *che gli eredi son tenuti ipotecariamente per il tutto*, sebbene sieno tenuti personalmente ognuno per la porzione, della quale è erede. Poichè l'azion personale dividesi tra le persone degli eredi, come a suo luogo spiegherassi; ma l'ipoteca sussiste indivisa, e riguarda egualmente tutti i fondi che vi sono soggetti, e tutte le parti di ogni fondo.

Bensì questo erede chiamerà in giudizio i coeredi per il pagamento delle loro porzioni.

17. Se fra molti eredi di un creditore, uno riceva la sua porzione dal debitore, l' ipoteca rimane intera agli altri eredi per la loro porzione, sopra tutto quello che trovavasi ipotecato in favore di questo creditore (1).

18. L'ipoteca riguarda universalmente tutto quel ch' è stato ipotecato per tutto il debito, ed in maniera, che per esempio, se due fondi sieno ipotecati per una somma, non s' intenda che ogni fondo sia obbligato per una parte; ma che, di qualunque valore possano essere, sieno amendue obligati per tutta la somma; e se venga a perire uno di essi, l' ipoteca rimane intera per tutto il debito sul fondo che resta (2). Inoltre, sebbene il debitore paghi una metà, o altra parte del debito, nondimeno amendue i fondi restano obbligati per tutto il residuo. Poichè la natura dell' ipoteca si è, che tutto ciò ch' è obbligato serva di sicurezza per tutto il debito; e le parti stesse di ogni fondo son tutte soggette per tutto ciò ch' è dovuto (3).

19. Non si possono obbligare ed ipotecare se non quelle cose che possono vendersi; e ciò che non può

(1) Si creditori plures heredes extiterint; & uni ex his pars ejus solvatur, non debent cæteri heredes creditoris injuria affici: sed possunt totum fundum vendere *l.* 11 §. 4 *ff. de pign. act.*

(2) Qui pignori plures res accipit, non cogetur unam liberare, nisi accepto universo quantum debetur *l.* 19 *ff. de pign.*

(3) Quamdiu non est integre pecunia creditori numerata, etiamsi pro parte majore eam consecutus sit, distrahendi rem obligatam non amittit facultatem *l.* 16 *C. de distr. pign. l.* 1 *C. de luit. pign.* Propter indivisam pignoris causam *l.* 65 *ff. de evict.*

essere venduto, neppure può essere ipotecato. Poichè l' ipoteca non ha il suo uso se non per l' alienazione che può farsi della cosa ipotecata, in riguardo al pagamento di ciò ch' è dovuto sotto questa sicurezza (1).

20. Siccome si può vendere una cosa altrui, così può ancora (2) ipotecarsi, o che il padrone acconsenta all' ipoteca, o ch' egli la ratifichi (3), o che l' ipoteca sia condizionata, e che debba avere il suo effetto, quando colui che obbliga una cosa, della quale non è padrone, potrà divenirlo (4): per altro è stellionato qualora il debitore obbliga come sua una cosa, che sa non esser sua (5). Che se coll' andar del tempo ne divenga padrone, allora l' ipoteca avrà il suo effetto (6), ma senza pregiudizio delle ipoteche de' creditori del primo padrone.

(1) Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest *l. 9 §. 1 ff. de pign. hypoth.* Eam rem quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignoris accipere non potest *l. 1 §. 2 ff. quæ res pign. vel hyp. dat. obl. n. p. V. l. ult. c. de reb. al. n. alien.*

Si è veduto nella sez. 8 del contratto di vendita, quali sono le cose che non possono essere vendute. Ma vi sono altre cose che non possono ipotecarsi, quantunque si possano vendere. V. poco appresso l' articolo 24 ed i seguenti.

(2) Vedi l' articolo 23 della sezione 4 del contratto di vendita.

(3) Aliena res pignorari voluntate domini potest. Sed etsi ignorante eo data sit, & ratum habuerit, pignus valebit *l. 20 ff. de pign. act.*

(4) Aliena res utiliter potest obligari sub conditione, *si debitoris facta fuerit. L. 16 §. 7 ff. de pign. & hyp.*

(5) Si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens prudensque . . . . crimine (stellionatus) plectetur *l. 36 §. 1 ff. de pign. act.*

(6) Rem alienam pignori dedisti, deinde dominus rei ejus esse cœpisti, datur utilis actio pignoratitia creditori *l. 41 eod.* Cum

21. Colui che avendo obbligato ad un creditore un fondo specificato e disegnato, l' obblighi ad un altro, senza dichiarargli questa prima obbligazione, commette un' infedeltà che chiamasi stellionato; e se questo secondo creditore si trova in perdita, per non avere il debitore di che soddisfare a' suoi creditori, dovrà questi esser punito a proporzione del fatto. E ciò con più ragione, se avesse dichiarato a questo secondo creditore che il fondo che gli obbligava non era stato ad altri obbligato; poichè in questo caso il dolo sarebbe maggiore, e quand' anche il debitore avesse altronde beni sufficienti, ciò non ostante sarebbe tenuto alle conseguenze. E se, per esempio, questo fondo fosse stato dato a questo secondo creditore per assegnargli una rendita, il debitore potrebbe per questa frode essere costretto a redimere questa rendita, o potrebbe anche esser punito con altre pene secondo le circostanze. Non comette poi uno stellionato colui che avendo una volta obbligato tutti i beni in generale ne obbliga alcuni in particolare. Come pure non è reo di stellionato colui che obbliga il medesimo fondo a molti creditori, i cui crediti tutti uniti insieme non eccedono il valore del fondo (1).

res quæ necdum in bonis debitoris est, pignori data ab eo, postea in bonis ejus esse incipiet, ordinariam quidem actionem super pignore non competere manifestum est; sed tamen æquitatem facere, ut facile utilis persecutio, exemplo pignoratitiæ, detur *l. 5 c. si aliena res pign. dat. sit.* V. l' articolo 21 della sezione 3.

(1) Si quis alii obligatam (rem) mihi obligavit, nec me de hoc certioraverit, crimine (stellionatus) plectetur *l. 36 §. 1 ff. de pign. act.* Improbum quidem & criminosum fateris: easdem

22. Il tutore, il procuratore, ed altri che o per le loro cariche, o per qualche commissione, hanno l'autorità di pigliare in prestito e di obbligare i beni di coloro di cui maneggiano gli affari, possono ipotecare questi beni secondo l'autorità che loro vien data o dalle cariche stesse, o dagli ordini di coloro per gli quali agiscono. Ma se trattasi de' beni di pupilli, o di qualche comunità, l'obbligo e l'ipoteca non hanno il loro effetto se non in caso che ridondino in loro profitto, e che sieno state osservate le formalità (1).

23. Si possono ipotecare ed obbligare non solo le cose corporali, cioè a dire le cose sensibili, e che si possono toccare, ma eziandio le cose incorporali, come i crediti, le azioni, e gli altri diritti; e questi tali beni son compresi nell' ipoteca generale, quantunque non sieno specificati. Quindi il creditore potrà esercitare il diritto che acquista coll' ipoteca de' beni, tanto su queste cose incorporee,

res pluribus pignorasse, dissimulando in posteriore obligatione, quod eadem alii pignori tenerentur. Verum securitati tuæ consules, si oblato omnibus debito, criminis instituendi causam peremeris *l. 1 c. de crim. stell.* Plane si ea res ampla est, & ad modicum æris fuerit pignorata: dici debebit cessare non solum stellionatus crimen, sed etiam pignoratitiam, & de dolo actionem: quasi in nullo captus sit, qui pignori secundo loco accepit *l. 36 in fin. ff. de pign. act.*

(1) Curator adulti, vel tutor pupilli, propriam rem mobilem cujus negotia tuetur, pignoris jure non obligare potest, nisi in rem ejus pecuniam mutuam accipiat *l. 3 c. si alien. res pign. d. 1.* Procurator citra domini voluntatem domum pignori frustra dedit: si tamen pecuniam creditoris in rem domini versam constabit, non inutilis erit exceptio, dumtaxat quod numeratum est exolvi desideranti *l. 1 eod.* Si is qui bona reipublicæ jure administrat, mutuam pecuniam pro ea accipiat, potest rem ejus obligare *l. 11 ff. de pign. V. l. 27 ff. de reb. cred.*

quanto sugli altri beni, e potrà sequestrare tra le mani de' debitori del suo debitore ciò che possono dovergli, sino all' intera quantità del suo credito (1).

24. L' ipoteca generale, in qualsisieno termini concepita, non estendesi alle cose delle quali l' umanità vieta spogliare i debitori, e che per conseguenza non debbono esser comprese nell' ipoteca. Perciò un creditore non può sequestrare, nè prendere in pegno le vesti necessarie, nè il letto, nè gli altri mobili ed utensili di simile necessità, nè i debitori possono obbligare specialmente tali cose. Poichè il creditore non potrebbe stipulare un

(1) Nomen quoque debitoris pignorari & generaliter & specialiter posse, jam placuit. Quare si debitor is satis non fecerit, cui tu credidisti, ille cujus nomen tibi pignori datum est, nisi ei cui debuit solvit, nondum certior a te de obligatione tua factus, utilibus actionibus satis tibi facere, usque ad id quod tibi deberi a creditore ejus probaveris, compelletur: quatenus tamen ipse debet *l. 4 c. quæ res pign. obl. poss.* Etiam nomen debitoris in causa judicati capi posse, ignotum non est *l. 5 c. de exec. rei jud. l. 1. c. de præd. pign.* Si convenerit, ut *nomen debitoris mei tibi pignori sit*, tuenda est a prætore hæc conventio *l. 18 ff. de pign. act.*

Convien osservare su questo articolo che alcuni diritti sono della natura degli stabili, come le rendite; e che altri sono della natura de' mobili, come un' obbligazione a causa di mutuo ed altri debiti personali. Le rendite sono talmente soggette all' ipoteca, che il creditore vi conserva il suo diritto, sebbene escano fuori dalle mani del suo debitore. Ma le obbligazioni ed altri debiti personali son come mobili, e non hanno evizione: e sebbene si possano far sequestrare, mentre che sono ancora in potere del debitore, non si possono tuttavia evincere quando egli ne ha fatta una cessione ad un' altra persona, e questa cessione è stata intimata a colui ch' è obbligato verso questo debitore, o che l' ha accettata. Gli uffizj sono stabili, e capaci d' ipoteca. V. su i sequestri de' mobili il fine della preparazione di questa sezione. V. per le cose corporee ed incorporee l' articolo 3 della sezione 2 del titolo delle cose.

tal obbligo senza offendere l' equità ed i buoni costumi (1).

25. Le bestie addette all' agricoltura, gli aratri e le altre cose necessarie per lavorare e coltivare i campi, non sono soggette all' ipoteca, e non possono essere pignorate, non solo perchè si presume che l' intenzione del creditore non sia di spogliare il debitore delle cose destinate ad uso tanto necessario, ma anche a causa delle conseguenze dannose al ben pubblico (2).

26. Le cose che non sono in commercio, e che non possono essere vendute, come le cose pubbliche, le cose sacre, neppure possono essere ipotecate, fino a che sono destinate a tali usi (3).

(1) Obligatione generali rerum *quas quis habuit habiturusve sit*, ea non continebuntur quæ verisimile est quemquam specialiter obligaturum non fuisse; ut puta supellex. Item, vestis relinquenda est debitori, & ex mancipiis quæ in eo usu habebit, ut certum sit eum pignori daturum non fuisse. Proinde de ministeriis ejus perquam ei necessariis, vel quæ ad affectionem ejus pertineant, vel quæ in usum quotidianum habentur. Serviana non competit *l. 6 & l. 7 ff. de pign. & hypot.* Res quas neminem credibile est pignori specialiter daturum fuisse, generali pacti conventione, quæ de bonis suis facta est, in causa pignoris non fuisse, rationis est *l. 1 c. quæ res pign. obl, poss. vel non. V. Exod. 22, 26 Deut. 24, 6, 17 Job. 23, 4.*

(2) Executores a quocumque judice dati ad exigenda debita ea, quæ civiliter poscuntur, servos aratores, aut boves aratorios, aut istrumentum aratorium, pignoris causa de possessionibus non abstrahant *l. 7 c. quæ res pign. obl. poss. v. n.* Pignorum gratia aliqui quod ad culturam agri pertinet, auferri non convenit *l. 8 eod.*

(3) Eam rem quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignoris accipere non potest *l. 1 §. 2 quæ res pign.* Sancimus nemini licere sacratissima atque arcana vasa, vel vestes, cæteraque donaria quæ ad divinam religionem necessaria sunt, cum etiam veteres leges ea quæ juris divini sunt, humanis nexibus non illigari sanxerint) vel ad venditionem, vel pignus trahere *l. 21 c. de sac. eccl.*

27. Le pensioni del principe, gli stipendj degli uffiziali di guerra, la paga de' soldati sono beni che non si possono sequestrare: poichè è dell'interesse pubblico che non sieno divertiti dal loro uso diretto al servizio del principe ed al bene pubblico (1).

28. L' *anticresi* è il pignoramento di un fondo, nel cui possesso il debitore mette il suo creditore, affinchè lo tenga in pegno e ne percepisca i frutti, colla condizione di compensarli cogl' interessi legittimi, che da esso debitore son dovuti. Così, per esempio, se un suocero il quale deve al suo genero la dote della figlia, gli dia un fondo a godere, i frutti del quale stiano in luogo degl' interessi della dote, questa è un' anticresi, ed un tal contratto dà al creditore, oltre l' ipoteca, il diritto dell' usufrutto (2).

(1) Stipendia retineri propterea quod condemnatus es non patitur præses provinciæ, cum rem judicatam possit aliis rationibus exequi *l. 4 c. de exec. rei judic.* Spem eorum præmiorum, quæ pro coronis Athletis pensitanda sunt, privata pactione pignorari minime admittendum est: Et ideo, nec si generale pactum de omnibus bonis pignori obligandis intervenerint *l. 5 c. quæ res pign. obl. p. v. n. l. ult. c. de pign. nov.* 53 *c.* 5.

(2) Si ἀντίχρησις, id est, mutuus pignoris usus pro credito facta sit & in fundum aut in ædes aliquis inducatur, eo usque retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur. Cum in usuras fructus percipiat, aut locando, aut ipse percipiendo habitandoque *l.* 11 §. 1 *ff. de pign. & hyp.* V. l'articolo 4 della sezione 4.

Si dà qui per esempio dell'anticresi l'obbligo di un fondo per una dote, perchè essendo dovuti al marito gl' interessi della dote, questa convenzione di sua natura non ha nulla d' illecito. Ma l'anticresi per l'interesse del mutuo, la quale era permessa nel diritto romano, come era permessa l'usura, è illecita secondo la nostra usanza che punisce l'usura, ed i contratti che la palliano, sotto l'apparenza di altre convenzioni. V. l'articolo 4 della sezione 4 sull'usura. V. il preliminare del titolo del mu-

29. Il creditore che ha diritto di godere del fondo ipotecatogli, può anche affittarlo (1).

30. Il creditore dopo che ha ricevuto in suo potere un mobile o uno stabile datogli in pegno, ha diritto di ritenerlo fino al pagamento; nè il debitore può privarlo del possesso, nè usare della cosa propria, senza il consenso del creditore medesimo. E se, per esempio, il pegno consista in un mobile, di cui il creditore voglia permettere l'uso al debitore, questo sarà una specie di comodato, in virtù del quale il creditore potrà in qualunque tempo richiamare a se il pegno; e l'uso che ne farà il debitore si ridurrà ad un possesso precario, ancorchè usi della cosa propria (2).

31. Se avvenga che il pegno che il creditore ha preso per la sua sicurezza, non basti pel pagamento, e non gli si possa imputare alcuna colpa la quale ne abbia diminuito il valore, non lascierà di ricuperare il di più del suo credito sugli altri beni del debitore (3).

suo, ed il fine del preliminare del titolo de' vizj delle convenzioni.

(1) Creditor prædia sibi obligata ex causa pignoris, locare recte poterit *l. 23 ff. de pign. l. 11 §. 1 eod.*

(2) Pignus, manente proprietate debitoris, solam possessionem transfert ad creditorem. Potest tamen & precario, & pro conducto, debitor re sua uti *l. 35 §. 1 ff. de pign. act.*

(3) Creditor, qui non idoneum pignus accepit, non amittit exactionem ejus debiti quantitatis, in quam pignus non sufficit *l. 28 ff. de reb. cred.* Si quidem minus in pignore, plus in debito inveniatur, in hoc quod noscitur abundare, sit creditoris omnis ratio integra *l. ult. §. 4 c. de jur. domin. imp.* Quæsitum est, si creditor ab emptore pignoris pretium servare non potuisset, an debitor liberatus esset? putavi si nulla culpa imputari creditori possit, manere debitorem obligatum *l. 9 ff. de distract. pign.* Adversus debitorem electis pignoribus, personalis actio non tollitur; sed

32. Può taluno ipotecare i suoi beni, non solo per i debiti proprj, ma eziandio per i debiti altrui; nella maniera stessa che uno può obbligarsi per un altro (1).

33. Se un debitore obblighi una cosa altrui, e questi consenta all' ipoteca, o con qualche atto mostri di approvare, come se sottoscriva l' obbligo, o lo scriva di proprio pugno, l' ipoteca avrà il suo effetto: poichè altrimenti avrebbe impunemente avuta parte alla frode fatta a questo creditore. Lo stesso sarebbe quando un padre avesse obbligato un fondo del figlio (2).

34. L' usufrutto è soggetto all' ipoteca del pari che la proprietà (3).

eo quod de pretio servari potuit in debitum computato, de residuo manet integra *l. 10 c. de obl. & act.*

(1) Dare autem quis hypothecam potest, sive pro sua obligatione, sive pro aliena *l. 5 §. ult. ff. de pign. & hyp.*

(2) Pater Seio emancipato filio, facile persuasit, ut quia mutuam quantitatem acciperet a Septicio creditore, chirographum perscriberet sua manu filius ejus, quod ipse impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium pertinentis pignori dandæ. Quærebatur, an Seius inter cætera bona etiam hanc domum jure optimo possidere possit, cum patris se hereditate abstinuerit, nec metueri ex hoc solo quod mandante patre manu sua perscripsit instrumentum chirographi; cum neque consensum suum commodaverat patri, aut signo suo, aut alia scriptura? Modestinus respondit: cum sua manu pignori domum suam futuram Seius scripserit, consensum ei obligationi dedisse manifesum est *l. 26 §. 1 ff. de pign. & hyp.* V. gli artic. 12 e 15 della sez. 7 e la nota su quest' articolo 15.

(3) Ususfructus an possit pignori hypothecæ dari quæsitum est: sive dominus proprietatis convenerit, sive ille qui solum usumfructum habet: & scribit Papinianus libro undecimo responsorum, tuendum creditorem, & si velit cum creditore proprietarius agere, non esse ei jus uti frui invito se, tali exceptione eum prætor tuebitur, si non inter creditorem & eum ad quem ususfructus pertinet convenerit. Ut usufructum tuetur prætor, cur non & creditorem tuebitur *l. si is 11 §. usufructus, ff. de pign. & hyp.*

35. Il solo proprietario può ipotecare (1).

36. Il creditore ipotecario deve essere preferito a quello, che non ha se non una semplice azione personale (2).

37. Quando concorrono due creditori ipotecarj, il creditore più antico nell' ipoteca deve essere preferito a quello il cui credito è posteriore (3).

38. Un creditore può domandare di essere surrogato a' dritti di un primo creditore, offerendo di pagare al detto primo creditore tutto il suo credito (4).

39. L' ipoteca è *reale*, e dà un diritto al creditore contra tutti quelli che posseggono il fondo a titolo di vendita, di donazione o altro (5).

(1) Si probaveris præsidi prædia vel hortos de quibus agebatur tuos esse, intelligis obligari eos creditori ab alio non potuisse *l. si probaveris 2 cod. si aliena*.

Nec si major annis 25 fuisset filius tuus, qui in potestate tua erat, te invito rem tuam obligare potuit *l. nec si, 4 cod. de aliena*,

Il principio stabilito in questo articolo non è contrario a quello stabilito nell' articolo precedente. Quando io dico che il solo proprietario possa ipotecare, questo vuol dire che io non posso ipotecare un fondo che non mi appartiene; ma l' usufruttuario essendo padrone e proprietario del diritto di usufrutto, potrà ipotecare questo diritto.

(2) Eos qui acceperunt pignora, cum in rem actionem habeant privilegiis omnibus quæ personalibus actionibus competunt, præferri constat *l. eos 9 Cod. qui potiores*.

(3) Diversis temporibus eadem re duobus jure pignoris obligata, eum qui prior data mutua pecunia pignus accepit, potiorem haberi, certi ac manifesti juris est *l. diversis 8 cod. qui potiores*.

(4) Si prior res publica contraxit, fundusque ei est obligatus, tibi secundo creditori afferendi pecuniam potestas est, ut succedas etiam in jus rei publicæ *l. si prior 4 cod. de his qui in priorem*.

(5) Debitorem neque vendentem, neque donantem, neque legantem, vel fideicommissum relinquentem, posse deteriorem facere creditoris conditionem certissimum est; unde si tibi obligatam rem probare posse confidis, pignora persequi debes *l. debitorem 15 cod. de pignoribus*,

40. Un creditore può rinunziare al suo diritto d' ipoteca; e qualora vi ha rinunziato, l' ipoteca è estinta (1).

41. Quando il creditore ha data una dilazione, non si presume che abbia rinunziato al diritto d' ipoteca.

42. Se il creditore rinunzj al suo diritto d'ipoteca, colla condizione che il debitore gli darà un fidejussore, questa convenzione deve essere eseguita, ma l'ipoteca non si estinguerà, se non dopo che sarà stato dato il fidejussore (2).

43. Talvolta avviene, che volendo un creditore abilitare alla vendita il suo debitore, gli permette di vendere un effetto ipotecato in favor suo, promettendo di non molestare il compratore. Questa promessa del creditore è una rinunzia al suo diritto d' ipoteca; ma peraltro è una rinunzia che non deve aver luogo se non per il caso preveduto. Che se il debitore donasse il fondo ipotecato, non sarebbe il creditore legato dalla sua rinunzia, ed avrebbe diritto di agire contra il donatario, con allegare l' ipoteca (3).

Pignoris vel hypothecæ persecutio in rem est *l. pignoris 18 cod. de pignoribus.*

Res pignoris, hypothecave juris creditoribus obnoxias citra consensum eorum debitores alienantes, præcedentem non dissolvunt obligationem *l. res 10 Cod. de remissione pignoris.*

Si debitor rem tibi jure obligatam, te non consentiente, distraxit, dominium cum sua causa transtulit ad emptorem *l. si debitor 12 Cod. de distract. pignorum.*

(1) Solvitur hypotheca, si ab ea discedatur *l. solvitur 5 in principio, ff. quib. mod. pign. vel hyp.*

(2) Si convenerit ut pro hypotheca fidejussor daretur & datus sit, satisfactum videbitur ut hypotheca liberetur *l. solvitur 5 §. si convenerit 2 ff. quibus modis pign. vel hyp.*

(3) Si permiserit creditor vendere, debitor vero donaverit,

44. Se un creditore abbia dato il suo consenso acciò il suo debitore potesse fare donazione di un fondo ipotecato in favor suo, ed il debitore, in vece di donarlo, lo venda, nasce la questione se in questo fondo abbia il creditore perduto il dritto d'ipoteca. Convien distinguere: se il creditore abbia genericamente dato il suo consenso perchè il fondo ipotecato potesse dal debitore donarsi, senza far menzione della persona alla quale doveva farsi la donazione, il debitore potrà non solo donare, ma ancora vendere. Nè sarebbe dato ascolto al creditore che si querelasse, che si è venduto il fondo, in vece di donarlo; perchè la vendita serve a renderlo sempre più sicuro di esigere il suo credito. Se poi il creditore avesse dato il suo consenso, perchè il debitore potesse donare il fondo ipotecato ad una determinata persona, il debitore non potrà vendere; perchè il creditore ha dato un consenso condizionato, e limitato ad una data persona, ch' egli ha voluto beneficare; in guisa che, non verificandosi la condizione sotto la quale il creditore ha dato il suo consenso, questo non può produrre alcun effetto (1).

45. Quando il creditore ha permesso di vendere per un dato prezzo, ed il debitore ha venduto ad un prezzo minore, non vale la rinunzia all' ipote-

an exceptione illum summoveat? An facti sit magis quæstio, numquid ideo veniri voluit, ut pretio accepto ipsi quoque res expediat: quo casu non nocebit consensus *l. sicut 8 §. sed si 13 ff. quibus modis pign. vel hyp.*

(1) In contrarium si concessit donare, & vendiderit debitor, repelletur creditor, nisi si quis dicat ideo concessisse donari, quod amicus erat creditor ejus cui donabatur *l. 8 sicut 8 §. sed si 13 ff. quib. modis pign. vel hyp.*

ca. La ragione è ben naturale. Io acconsento che il mio debitore venda per un dato prezzo un fondo a me ipotecato, perchè veggo che vendendolo a questo prezzo, potrà mettersi in istato di pagare i suoi debiti; dovecchè s' egli venda il fondo ad un prezzo minore, non potrà pagarli. Ora siccome il mio consenso, il quale porta seco una rinunzia tacita al mio diritto d' ipoteca, non è dato se non con questa condizione; così non mi si può opporre la mia rinunzia se non nel caso, in cui siasi adempito alla condizione, senza la quale non avrei rinunziato. Nè il compratore può obbiettare al creditore che il debitore ha beni sufficienti per pagare tutti i suoi debiti, sebbene abbia venduto il fondo ipotecato ad un prezzo minore di quello stipulato nell' atto che contiene il consenso del creditore. Imperocchè il creditore poteva negare il suo consenso, ed in conseguenza poteva mettervi qualunque condizione. Convien dunque adempire alla condizione per poter opporre il consenso. Se il debitore abbia venduto i fondi più del prezzo indicato nell' atto che contiene il consenso alla vendita, non può il creditore esercitare il suo diritto d' ipoteca, sotto pretesto che non si è adempito alla condizione ch' egli avea imposta; poichè vendendo di più, il debitore gli dà una maggior sicurezza. Allorchè un creditore acconsente alla vendita di un fondo, colla condizione che il fondo sarà venduto ad un dato prezzo, si prefigge questo prezzo solo perchè il debitore non possa vendere a minor prezzo, ma può vendere di più (1).

(1) Quod si convenerit decem vendere, ille quinque vendide-

Se tuttavia il creditore non avesse rinunziato al suo diritto d' ipoteca, se non colla condizione, che il fondo sarebbe venduto ad una persona disegnata da lui, e mediante un dato prezzo, ed il debitore avesse venduto ad un altro, mediante un prezzo maggiore, non avrebbe il creditore perduto il suo diritto d' ipoteca colla vendita; perchè la sua rinunzia in questo caso s' intenderebbe soltanto fatta in favore di colui, che fosse stato indicato nell' atto (1). La questione sarebbe più intricata se il debitore avesse venduto alla persona destinata nell' atto, che contiene il consenso e la rinunzia del creditore, ma ad un prezzo maggiore di *quello*, che con quest' atto fosse stato fissato. Io credo che si debba distinguere. Se il compratore obbietta il consenso del creditore, questi non può allegare che il suo consenso è stato condizionato, subitocchè la condizione apposta non riguarda in alcuna maniera esso compratore. Ma se il compratore non fa alcun obbietto su questo consenso (lo che può accadere s' egli opponesse solo la eccessività del prezzo) allora stimo che il creditore sia in dritto di sostenere, ch' egli non ha perduta la sua ipoteca, e con questo mezzo il compratore avrà il suo ricorso contro il venditore. Questa decisione potrà sembrare fondata sopra sottigliezze: tuttavia è conforme all' equità.

rit, dicendum est non esse repellendum creditorem, in contrarium non erit quærendum, quia recte vendit, si pluris vendiderit quam concessit creditor *l. sicut* 8 *§. quod si* 14 *ff. quibus modis pign. vel hyp.*

(1) V. la legge citata sull' articolo 44.

46. Se il creditore abbia permesso di vendere in un certo tempo, e la vendita non sia stata fatta se non dopo questo termine, l'ipoteca continua ad avere il suo vigore (1).

47. Chi ha il diritto d' ipoteca, ha parimenti l' azione personale contro il debitore, e per questa ragione può nel tempo stesso esercitare amendue le azioni. E se il creditore abbia esercitata l' azione personale, quest' azione non fa verun ostacolo al diritto d' ipoteca (2).

48. Quando il fondo è ipotecato per il pagamento di molti debiti, ed i creditori lo comprino in comune, ognuno di essi perde il suo diritto d' ipoteca (3).

(1) Sed si intra annum aut biennium consenserit creditor vendere, post hoc tempus vendendo, non aufert pignus creditori *l. sicut 8 §. sed si 12 ff. quib. mod. pig. vel hyp.*

(2) Quamvis personali actione expertus adversus reum, vel fidejussores, seu mandatores ejus, feceris condemnationem, pignoris tamen adhuc habes persecutionem *l. quamvis 8 cod. de pign. & hyp.*

(3) Titius Sempronio fundum pignori dedit, & eumdem fundum postea Gaio Seio pignori dedit, atque ita idem, Titius Sempronio & Gaio Seio fundum eumdem in assem vendidit, quibus pignori ante dederat, in solidum singulis. Quæro an venditione interposita, jus pignoris extinctum sit, ac per hoc jus solum emptionis apud ambos permanserit. Modestinus respondit: dominum ad eos de quibus quæritur, emptionis jure pertinere, cum consensum venditioni dedisse proponantur, invicem pignoratitiam actionem eos non habere *l. Titius 9 ff. quibus modis pig. vel hyp.*

SEZIONE II.

Delle diverse specie d' ipoteche, e come si acquistino.

Siccome l' ipoteca è un accessorio degli obblighi, e siccome alcuni obblighi si contraggono colle convenzioni, ed altri si formano senza convenzione: così l' ipoteca può acquistarsi o con una convenzione, e questa chiamasi ipoteca convenzionale; o senza convenzione, ma per semplice effetto della legge, e questa è un' ipoteca che può chiamarsi legale. In conseguenza quando un venditore obbliga i suoi beni per la garantia di quel che vende, ed il compratore obbliga i suoi pel pagamento del prezzo, queste sono ipoteche convenzionali. Quando poi un tutore è chiamato alla carica della tutela, i suoi beni sono ipotecati per tutto ciò che potrà dovere per la sua amministrazione, e questa ipoteca che si acquista dal pupillo per la legge senza convenzione, può esser chiamata ipoteca legale (1). Così i beni degli uffiziali obbligati a render conto, e quelli delle persone, chiamate alle cariche dette municipali, per la riscossione de' pubblici danari, sono ipotecati per ciò che rimarranno debitori (2). Così le condanne del giudice danno le ipoteche (3); e tutte que-

ste

(1) V. l' art. 45 della sez. 3 de' Tutori.
(2) V. quì appresso gli art. 19 e 20 della sez. 5.
(3) V. l' artic. 4 di questa sezione e la nota che vi è stata fatta.

ste sorte d'ipoteche sono state stabilite dalla sola autorità della legge, indipendentemente da'contratti.

L' ipoteca convenzionale, giusta il diritto romano, si acquistava per semplice effetto di una convenzione verbale senza scrittura (1), e senza che fosse necessario l'intervento di un pubblico uffiziale. Ma l'imperadore Leone volle che vi fosse almeno la presenza di tre testimonj, che fossero persone probe (2). Giusta la nostra usanza le convenzioni non danno ipoteca, quando anche fosse espressa, se non si fanno alla presenza de' notai. Poichè senza questa formalità i debitori che volessero defraudare i loro creditori, potrebbero facilmente supporre ne' creditori posteriori ipoteche anteriori con antidate. Perciò quando si parlerà da ora innanzi d'ipoteca convenzionale, bisogna sempre intenderla delle convenzioni stipulate da' notaj.

SOMMARIO.

1. *L' ipoteca o è generale o speciale.*
2. *Ipoteca speciale di due sorte.*
3. *Ipoteca semplice o privilegiata.*
4. *Tre maniere con cui si acquista l'ipoteca.*
5. *Ipoteca espressa o tacita.*
6. *Ipoteca convenzionale, ipoteca legale.*
7. *Il creditore non può colla via di fatto pigliarsi un pegno.*

(1) *L. 4 ff. de pign.*
(2) *L. 11. C. qui pot. in pign.*

1. Si possono ipotecare o tutti i beni in generale; o soltanto una porzione di essi, specificati espressamente: il che fa le due prime specie d'ipoteca, una generale e l'altra speciale. Si possono altresì unire l'una e l'altra, obbligando nel tempo stesso e tutti i beni generali, ed alcuni in particolare, espressamente nominati (1).

2. L'ipoteca speciale è di due sorte: l'una quando il creditore è messo in possesso, l'altra quando la cosa resta in potere del debitore. Perciò nel contratto anticretico il creditore possiede il pegno; e nel semplice obbligo speciale d'un fondo, il debitore ne rimane in possesso. Così possono darsi i mobili per sicurezza, o consegnandoli, o ritenendoli. Ma a parlar propriamente, sopra un mobile non si dà ipoteca speciale, se non quando esso viene consegnato al creditore, o che questi vi gode la prelazione (2).

3. Si può per un altro riguardo dividere l'ipoteca in due altre specie: in ipoteca semplice, ed in quel-

(1) Quod dicitur, creditorem probare debere, *cum conveniebat rem in bonis debitoris fuisse*, ad eam conventionem pertinet, quæ specialiter facta est, non ad illam, quæ quotidie inseri solet cautionibus, *ut specialiter rebus hypothecæ nomine datis, cætera etiam bona teneantur debitoris, quæ nunc habet, & quæ postea acquisiverit, perinde atque si specialiter hæ res fuissent obligatæ* l. 15 §. 1 ff. de pign. & hyp. Per generalem aut specialem nominatim hypothecam. *Novel.* 112 *c.* 2.

(2) Pignus contrahitur non sola traditione, sed etiam nuda conventione, & si non traditum est *l.* 1 *ff. de pign. act.* Si *αντιχρησις* id est, *mutuus pignoris usus pro credito*, facta sit, & in fundum aut in ædes aliquis inducatur; eo usque retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur *l.* 11 §. 1. *ff. de pign. & hyp.* V. la sezione 5 sulle prelazioni.

la che dà una prelazione o un privilegio. La semplice ipoteca è quella che rende soltanto soggetta la cosa ipotecata; colla sola differenza tra molti creditori a' quali può la medesima cosa essere stata obbligata in diversi tempi, che il primo in data sarà preferito agli altri, i quali non avranno alcun privilegio. L' ipoteca poi privilegiata è quella che dà la prelazione, senza riguardo al tempo. Così chi ha somministrato danaro per riparare o per riedificare una casa, è preferito ai creditori che avevano prima un'ipoteca su questa casa (1).

4. Acquistasi l' ipoteca in tre maniere: o col consenso del debitore per convenzione, s' egli obbliga i suoi beni (2): o senza che il debitore vi acconsenta, ma per la qualità e per semplice effetto dell' obbligo, la cui natura è tale, che la legge vi ha attaccata la sicurezza dell' ipoteca, come nei caso di cui si parla nell' articolo seguente (3): o finalmente l' ipoteca si acquista coll' autorità del giudice (4), quantunque la legge non la dia, il che av-

(1) Cum de pignore utraque pars contendit, prævalet jure qui prævenit tempore *l. 2 in fin. ff. qui pot. in pign. hab.*

Sicut prior es tempore, ita potior es jure *l. 4 eod.*

Interdum posterior potior est priori; ut puta si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit *l. 5 ff. eod.*

(2) De pignore jure honorario nascitur pacti actio *l. 17 §. 2 ff. de pact.* Contrahitur hypotheca per pactum conventum *l. 4 ff. de pign. & hyp.*

(3) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana inducta, illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite convenerit *l. 4 ff. in quib. caus. pign. vel hyp. tac. cont.* Fiscus semper habet jus pignoris *l. 46 §. 3 ff. de jur. fisci.*

(4) (Pignus) quod a judicibus datur, & prætorium nuncupatur *l. ult. C. de præt. pign.* Non est mirum, si ex quacumque causa magistratus in possessionem aliquem miserit, pignus constitui *l. 46 ff. de pign. act.*

viene quando il creditore che non aveva ipoteca, ottiene un decreto; poichè la sentenza che condanna il debitore, dà l'ipoteca al creditore, ancorchè non se ne sia fatta alcuna menzione.

5. Ogni ipoteca o è espressa, o è tacita. Chiamasi espressa quella che acquistasi con un titolo, in cui viene dichiarata, come con un obbligo o con un contratto (1). Chiamasi tacita quella che, senza esprimersi, si acquista per diritto (2), come quella che hanno i pupilli, i prodighi, i pazzi su i beni de' loro tutori o curatori (3); quella che ha il re su i beni de' suoi finanzieri ed appaltatori (4), ed alcune altre che saranno spiegate nella sezione quinta.

6. La distinzione spiegata nell' articolo precedente, tra l'ipoteca espressa e la tacita, può riferirsi alla distinzione dell' ipoteca convenzionale e dell'ipoteca legale, di cui si è parlato nel preambolo di questa sezione; poichè l'ipoteca convenzionale è espressamente stipulata colla convenzione; e l'ipoteca

(1) Contrahitur hypotheca per pactum conventum *l. 4 ff. de pign. & hyp.*

(2) Quasi id tacite convenerit *l. 4 ff. in quib. caus. pig. vel hipot. tac. contr.*

(3) Pro officio administrationis, Tutoris, vel Curatoris bona, si debitores existant, tanquam pignoris titulo obligata, minoris sibi vindicare minime prohibentur *l. 20 C. de adm. tut. Nov. 118 c. 5 in fin.* Æquissimum erit cæteros quoque quibus Curatores quasi debilibus, vel prodigis dantur, vel surdo, vel muto, vel fatuo, idem privilegium competere *l. 19 §. 1 l. 20 l. 21 l. 22 ff. de reb. auct. jud. poss. l. 1 §. 3 C. de rei ux. act.* V. l'art. 45 della sez. 5 dei Tutori.

(4) Certum est ejus qui cum fisco contrahit, bona veluti pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimatur *l. 2 C. in quib. caus. p. v. hyp. tac.* Vedi l'articolo 19 delle sezione 5.

legale è sottintesa, tanto se si esprima, quanto se non si esprima (1).

7. Non si può acquistar l'ipoteca se non con uno de' mezzi spiegati nell'articolo quarto; ed il creditore non può col proprio fatto mettersi in possesso dello stabile, o pigliarsi il mobile del suo debitore, purchè questi non vi acconsenta, o che non lo faccia coll'autorità del giudice, senza il di lui consenso. E molto meno può il creditore entrare nella casa del suo debitore per prendervi un pegno (2); e se un mobile tolto in questa maniera senza il consenso del debitore, venisse a perire, quando anche la perdita fosse per un caso *fortuito*, essa caderebbe sopra il creditore (3).

(1) Duplum genus hipothecarum: unum quidem quod ex conventionis & pactis hominum nascitur; aliud quod a Judicibus datur, & prætorium nuncupatur *l. 2 C. de præt. pig.* V. l'art. 5.

(2) Nec creditor, citra conventionem, vel Præsidialem Jussionem, debiti causa, res debitoris arbitrio suo auferre potest *l. 11 ff. de pig. act.*

Authoritate præsidis possessionem adipisci debent *l. 3 C. de pign. & hyp.*

Cum repetes a proximo tuo rem aliquam quam debet tibi, non ingredieris domum ejus, ut pignus auferas, sed stabis foris, & ille tibi proferet quod habuerit. *Deut.* 24 10

(3) Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia non solveretur, ratem in fluvium sua authoritate detinuit; postea flumen crevit, & ratem abstulit; si invito ratiario retinuisset, ejus periculo ratem fuisse, respondit *l. 30 ff. de pign.*

SEZIONE III.

Degli effetti dell' ipoteca, e degli obblighi ch' essa impone al debitore.

SOMMARIO.

1. *Primo effetto dell' ipoteca: diritto di far vendere il pegno.*
2. *Secondo effetto: diritto di evincere il pegno.*
3. *Terzo effetto: preferenza del creditore anteriore.*
4. *Quarto effetto: sicurtà per le conseguenze del debito.*
5. *Questi effetti hanno luogo, tanto nell' ipoteca generale, quanto nella speciale.*
6. *Discussione del terzo possessore.*
7. e 8. *Come il creditore susseguente si assicuri l' ipoteca.*
9. *Della vendita del pegno.*
10. *Convenzione sulla vendita del pegno.*
11. *Stipulazione che il pegno resterà al creditore, in difetto di pagamento.*
12. *Se sieno ipotecate molte cose.*
13. *Se il debitore può redimere un pegno, dandone un altro, o dando una cauzione.*
14. *Se vi sieno molti pegni per un medesimo debito.*
15. *Danari provenuti dal pegno vanno in isconto degl' interessi, e poi del capital principale.*
16. *Effetto dell' ipoteca prima del termine del pagamento.*
17. *Ipoteca per un debito condizionato.*

1. L' uso dell'ipoteca essendo quello di dare al creditore la sicurezza pel suo pagamento, il primo effetto dell' ipoteca è il diritto di far vendere il pegno, o che il creditore ne sia stato messo in possesso, o che il pegno sia restato in potere del debitore (1).

2. Il secondo effetto dell' ipoteca si è che in mano di chiunque passi la cosa ipotecata, o che il debitore la obblighi ad un secondo creditore, con dargli l' autorità di venderla, la quale non aveva data al primo; o che la faccia possedere a questo secondo,

(1) Si in hoc, quod jure tibi debetur, satisfactum non fuerit, debitoribus res obligatas tenentibus, aditus præses provinciæ, tibi distrahendi facultatem jubebit fieri *l. 14 C. de distract. pign. l. 9 eod.*

Sed & si non convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut liceat distrahere *l. 4 ff. de pign. act.*

o che la venda, o che la doni, o che in altra maniera ne disponga, o che senza il suo fatto ne sia spogliato; il creditore al quale era stata precedentemente ipotecata, ha diritto di evincerla contro i possessori (1).

3. Il terzo effetto dell'ipoteca (il quale è una conseguenza de' due primi) si è, che tra molti creditori a' quali il debitore ha ipotecato il medesimo fondo, il primo in data è preferito, ed ha diritto di evincere il fondo dalle mani degli altri, e di spogliarne anche chi ne fosse in possesso (2).

4. Il quarto effetto dell'ipoteca, si è ch'essa serve di sicurezza non solo per ciò ch'è dovuto quando si è contratta, ma eziandio per tutte le conseguenze che nasceranno da questo debito, e che lo aumenteranno, come sono gl'interessi, i danni ed interessi, le spese giudiziali, le spése impiegate per la conservazione del pegno ed altre simili (3). Ed il creditore avrà la sua ipoteca per tutti questi accessorj, dal giorno che l'avrà pel capital principale (4).

(1) Si fundus pignoratus venierit, manere causam pignoris, quia cum sua causa fundus transeat *l. 18 §. 2 ff. de pign. act.*
Si priori hypotheca obligata sit, nihil vero de venditione convenerit, posterior vero de hypotheca vendenda convenerit; verius est priorem potiorem esse. Nam & in pignore placet, si prior convenerit de pignore, licet posteriori res tradatur, adhuc potiorem esse priorem *l. 12 §. ult. ff. qui pot. in pign.*

(2) Cum de pignore utraque pars contendit, prævalet jure, qui prævenit tempore *l. 2 in fine l. 4 C. qui pot. l. 11 ff. eod.* In pignore placet, si prior convenerit de pignore, licet posterior res tradatur, adhuc potiorem esse priorem *l. 12 in f. ff. qui pot.* V. l'artic. 2.

(3) Cum pignus ex pactione venire potest, non solum ob sortem; sed ob cætera quoque, veluti usuras, & quæ in id impensa sunt *l. 8 §. ult. ff. de pign. act.*

(4) Lucius Titius pecuniam mutuam dedit sub usuris, acce-

5. Tutti questi effetti dell'ipoteca hanno egualmente luogo sul fondo ipotecato, o che il primo creditore abbia un'ipoteca generale sopra tutt' i beni, o un'ipoteca speciale su quel fondo, o ancorchè gli altri creditori abbiano la loro ipoteca generale o speciale. Così colui che ha per il primo un'ipoteca generale, è preferito al secondo che l'ha speciale. Così ancora il primo la cui ipoteca è speciale, è preferito al secondo che l'ha generale (1).

6. Sebbene il creditore che ha un'ipoteca o generale o speciale, possa esercitarla sopra tutt'i beni che vi son soggetti, o sopra quegli stessi che son posseduti da terze persone, le quali chiamansi terzi possessori; vuol tuttavolta l'equità che potendo esser pagato su i beni rimasti al suo debitore, quando anche la sua ipoteca fosse speciale, anzichè molestare questi possessori, e dar motivo alle conseguenze d'un riclamo contro il debitore, discuta gli altri beni che possono esser posseduti da questo debitore (2).

ptis pignoribus: eidemque debitori Mævius, sub iisdem pignoribus, pecuniam dedit. Quæro, an Titius non tantum sortis & earum usurarum nomine quæ accesserunt, potior esset? respondit, Lucium Titium in omne quod ei debetur potiorem esse *l. 18 ff. qui pot. in pign. v. l. 8 ff. de pign. act.*

(1) Qui generaliter bona debitoris pignori accepit, eo potior est, cui postea prædium ex bonis datur *l. 2 ff. qui pot. in pign.* Si generaliter bona sint obligata, & postea res alii specialiter pignori dentur; quoniam ex generali obligatione potior habetur creditor, quia antea contraxit, si ab illo priore tempore tu comparasti, non oportet te ab eo, qui postea credidit, inquietari *l. 6 C. eod.* V. l'articolo seguente.

(2) Quamvis constet specialiter quædam, & universa bona generaliter adversarium tuum pignori accepisse, & æquale jus in omnibus habere, jurisdictio tamen temperanda est: ideoque si certum est posse eum ex his, quæ nominatim ei pignori obligata sunt, universum redigere debitum, ea quæ postea ex eisdem bonis pi-

7. E' inutile al creditore l'effetto dell'ipoteca, fino che altri creditori anteriori hanno la loro ipote-

gnori accepisti, interim tibi non auferri præses provinciæ jubebit *l. 2 C. de pign. & hyp.*

Quæ specialiter vobis obligata sunt, debitoribus detrectantibus solutionem, bona fide debetis & solemniter vendere. Ita enim apparebit, an ex pretio pignoris debito satisfieri possit. Quod si quid deerit, non prohibemini cætera etiam bona jure conventionis consequi *l. 9 C. de distr. pign.* Moschis quædam fisci debitrix ex conductione vectigalis, hæredes habuerat, a quibus, post aditam hæreditatem, Faria Senilla, & alii prædia emerant: cum conveniretur propter Moschidis reliqua, & dicebant hæredes Moschidis idoneos esse, & multos alios ex iisdem bonis emisse; æquum putavit Imperator, prius hæredes conveniri debere: in reliquum, possessorem omnem: & ita pronuntiavit *l. 47 ff. de jur. fisc. l. 1 C. de conv. fisc. deb.* Sed neque ad res debitorum, quæ ab aliis detinentur veniat prius, antequam transeat viam super personalibus, &c. *Nov. 4 cap. 2.*

Convien osservare su questo proposito dell'ipoteca generale e della speciale, che sebbene sembri che l'ipoteca speciale induca sul fondo specificato un obbligo più particolare che la semplice ipoteca generale, la quale non ne disegna alcuno; è nondimeno vero, che perciò che riguarda il diritto d'ipoteca ed i suoi effetti, è lo stesso pel creditore, che la sua ipoteca sia solamente sopra tutt'i beni, o che vi si aggiunga una ipoteca speciale su di alcuni specificati; poiche gli effetti dell'ipoteca sono sempre i medesimi su i beni che vi sono soggetti, come si è osservato nell'articolo 5. E l'obbligo generale dà al creditore sopra ciascun fondo che può comprendere, il medesimo diritto che potrebbe dargli una specificazione espressa, che glie l'indicasse tutti. Così, per quel che riguarda l'effetto e l'uso dell'ipoteca tra il creditore ed il debitore, sembra che non vi sia altra differenza dall'ipoteca speciale alla generale, se non che la speciale disegna al creditore certi fondi su i quali può esercitare i suoi diritti, e la generale non disegnandone alcuno, il creditore che ignora quali sieno i fondi del suo debitore, è obbligato ad informarsene.

Che se si consideri l'uso dell'ipoteca tra il creditore ed il debitore, o tra un creditore ed un terzo possessore de' beni soggetti all'ipoteca di questo creditore sembra per i due primi testi citati su questo articolo, che quando il creditore, il quale ha un'ipoteca speciale sopra alcuni fondi, ed un'ipoteca generale sopra tutt'i beni del suo debitore, esercita la sua ipoteca sopra gli altri beni e non sopra quelli che gli sono specialmente ipotecati, e che la sua azione interessi o gli altri creditori, o i terzi possessori a' quali s'indirizza; questi altri creditori e questi possessori potrebbero obbligarlo a cominciare dalla discussione de'beni che gli fos-

'ca sul medesimo fondo, per il suo intiero valore;
ma può assicurarsi la sua ipoteca, pagando ciò che

sero specialmente ipotecati, prima di venire agli altri. Ma per
questo effetto dell'ipoteca speciale, la precauzione del creditore
che l' avesse stipulata, si rivolgerebbe in danno suo. E questo ve-
risimilmente ha dato motivo a coloro, che, oltre l'ipoteca gene-
rale sopra tutt'i beni, si facevano obbligare i fondi in particolare,
di aggiungere la clausola, che l'ipoteca speciale non deroghcrebbe
alla generale, nè la generale alla speciale. Essendo l'uso di ques-
ta clausola ordinario in tutti i contratti ne' quali vi sono ipoteche
speciali, ed essendo di un' equità del tutto naturale, perchè l'ipo-
teca speciale non è stata aggiunta alla generale per derogarvi, e
per rendere meno vantaggiosa la condizione del creditore, sembra
perciò che per un effetto di questa equità, e del continuo uso di
questa clausola, sia avvenuto che sia sempre sottintesa, e che l'u-
sanza abbia rimesso i creditori nel lor diritto naturale di esercita-
re indistintamente la loro ipoteca sopra tutt'i beni che vi sono
soggetti, senza che sieno obbligati alla discussione dell'ipoteca spe-
ciale, quand'anche questa clausola non fosse stata espressa. Per-
ciò sembra che non rimanga alcun uso della discussione de' beni
specialmente ipotecati, prima di venire agli altri.

Ma vi e un' altra sorte di discussione, spiegata in questo arti-
colo, ed è quella stabilita in favore del terzo possessore, che si
trova possedere un fondo, soggetto all' ipoteca di un creditore.
Questa discussione non ha nulla di comune con quella dell' ipote-
ca speciale prima della generale; poichè al contrario, sebbene l'i-
poteca del creditore su i fondi che possiede un terzo possessore sia
un' ipoteca speciale, non può esercitarla contro questo possessore,
se non dopo aver discusso gli altri beni soggetti alla sua ipoteca.
Il che è fondato su di un principio di equità, il quale sembra ri-
chiedere, che non si turbi questo possessore senza necessità, e che
non si metta nell' obbligo di ricorrere contro il debitore, soggetto
alle conseguenze della garantia; ma che si sospenda fino a che la
discussione degli altri beni faccia conoscere se il creditore potrà
essere pagato senza venire a' terzi possessori. Per queste ragioni, e
secondo l'ultimo testo citato su questo articolo, la discussione in
favore del terzo possessore è in uso in alcuni stati municipali
sebbene in altri il creditore possa agire direttamente contro i terzi
possessori, per un altro riguardo di equità, a causa degli incon-
venienti, se avvenga che non bastino gli altri beni; poichè allora
la discussione si trova inutile, e non serve ad altro che a molti-
plicare atti e spese alle quali debbono soggiacere il creditore, il
debitore, ed il possessore stesso, il cui fondo si troverà obbligato
più di quel che lo era prima della discussione: laddove la sua
condizione avrebbe potuto esser migliore, con pagare prima il de-
bito, per conservare il suo fondo; in guisa che sarebbe forse più

può esser dovuto a' creditori d'ipoteca anteriore alla sua, o mettendolo in deposito in caso di rifiuto (1).

8. Il pagamento che fa il creditore ad un creditore anteriore, non gli assicura la sua ipoteca se non riguardo a'creditori posteriori a quello, cui egli paga: ma è inutile riguardo a tutti gli altri che sono anteriori alla propria ipoteca, ed a quella che ha acquistata (2).

9. Il creditore può sempre vendere il pegno lasciatogli dal debitore, tanto se ciò siasi espressamente convenuto, quanto se non siasi convenuto. Imperocchè l'effetto naturale dell'ipoteca si è, che il creditore, in difetto del pagamento, si rivalga col prezzo del pegno. In conseguenza il creditore, che

vantaggioso e al creditore e al debitore, e al possessore stesso, che non vi fosse discussione: giacchè il possessore deve prendere le sue misure e far la sua scelta, o di non domandare la discussione, o di soggiacere alle spese, se questa discussione non ha il suo effetto.

Non ci tratteniamo a spiegare alcune altre differenze che si veggono nel diritto romano tra l'ipoteca speciale e la generale, perchè non sono della nostra usanza. *V. l. 12 C. de donat. int. vir. & ux. l. 3 C. de serv. pig. dat. man. Nov. 7, cap. 6.*

(1) Prior quidem creditor compelli non potest tibi, qui posteriore loco pignus accepisti, debitum offerre: sed si tu illi id omne quod debetur solveris, pignoris tui causa firmabitur *l. 5 C. qui potior.* Qui pignus secundo loco accepit, ita jus suum confirmare potest, si priori creditori pecuniam solverit, aut cum obtulisset, isque accipere noluisset, eam obsignavit, & deposuit: nec in usus suos convertit *l. 1 eod.*

Convien osservare su questo articolo che non vi si parla della surrogazione all'antico creditore. V. su questa surrogazione l'art. 6 della sez. 6.

(2) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti. Si quoniam non restituebat rem pignoratam possessor, condemnatus ex præfatis modis, litis æstimationem exsolverit; an perinde secundo creditori teneatur, ac si soluta sit pecunia priori, quæritur? Et recte puto hoc admittendum esse *l. 12 §. 1 ff. qui pot.*

ha fatto un patto espresso di poter vendere il pegno, non ha alcuna prelazione sopra un'altro creditore, che non ha stipulato espressamente questo fatto (1).

(1) Si convenerit de distrahendo pignore, sive al initio, sive
postea, non tantum venditio valet, verum incipit emptor domi-
nium rei habere. Sed & si convenerit de distrahendo pignore, hoc
tamen jure utimur, ut liceat distrahere *l. 4 ff. de pign. act.* Si prio-
ri hypotheca obligata sit, nihil vero de venditione convenerit, pos-
terior vero de hypotheca vendenda convenerit, verius est priorem
potiorem esse *l. 12 §. ult. ff. qui potior.*

Non si dice in questo articolo che il creditore potrà vendere
il pegno, ma solamente che il pegno potrà esser venduto; poichè
giusta la nostra usanza il creditore non può di propria autorità
vendere la cosa soggetta alla sua ipoteca, come poteva farlo nel
diritto romano. Ma bisogna che si venda o col consenso del debi-
tore, o coll'autorità del giudice. In conseguenza riguardo agli sta-
bili, il fondo ipotecato può esser venduto di comun consenso, o
al creditore stesso, per un giusto prezzo, o a un terzo, col peso
di pagare il debito. Ma se il debitore ricusa di vendere, o non
possa, perchè la sua garantia non è abbastanza sicura, o per altri
motivi, il creditore può allora sequestrare il fondo, e farlo ven-
dere all'incanto, dopo le pubblicazioni che chiamansi bandi, e do-
po le altre formalità. E questa maniera di sequestrare e di vende-
re in tutte queste forme è stata stabilita in favore de'creditori per
ottenere il lor pagamento, in favore de' debitori per trovare i più
offerenti, o per dar loro tempo a pagare, ed in favore di quelli
che comprano per assicurare il loro acquisto, disobbligando il fon-
do da ogn'ipoteca per l'effetto di un'aggiudicazione, preceduta
da tutte queste formalità; giacchè i creditori sono obbligati a pro-
durre il loro diritto, opponendosi a' sequestri de' beni de' loro de-
bitori, per le loro ipoteche e per gli altri diritti, a riserva di al-
cuni che si conservano senza opposizione, come i censi, le servi-
tù, i diritti feudali. E se il creditore non si oppone per la sua
ipoteca, avrà perduto il suo diritto sul fondo venduto. Si eo tem-
pore quo prædium distrahebatur, programmate admoniti creditores
cum præsentes essent, jus suum executi non sunt, possunt videri
obligationem pignoris amisisse *l. 6 C. de remiss. pign. Tit. C. de
jur. dom. impetr.* Sebbene questa legge si riferisca ad un uso diver-
so dal nostro, tuttavia vi si può applicare.

Riguardo a' mobili, se il creditore ha in suo potere un pegno,
può d'accordo col suo debitore, o comprarlo egli stesso per un
giusto prezzo, o lasciarlo vendere ad un terzo e riceverne il prez-
zo. E se il debitore non consente alla vendita, il creditore può
ottenere la permissione del giudice per farlo vendere. Per i mobi-

10. Se tra il creditore ed il debitore si fosse stipulata la condizione, di non potersi vendere il pegno se non dopo un determinato tempo, non potrebbe farsi la vendita prima del tempo prefisso. Se poi si fosse stipulato, che il pegno non potesse essere mai venduto, il creditore dovrà prima intimare al debitore che paghi, e se questi non paga, potrà far decretare la vendita del pegno, dentro un dato termine da stabilirsi dal giudice. Imperocchè l'effetto della condizione di non potersi mai vendere il pegno non è quello di rendere inutile il pegno medesimo, conforme lo sarebbe se dovesse osservarsi a rigore (1).

11. Quantunque il pegno sia dato per esser venduto in mancanza del pagamento, tuttavia non può il creditore stipulare, che se non sia pagato in termine, resti padrone della cosa obbligata per il suo pagamento. Questa convenzione sarebbe contro i buoni costumi e l'umanità; perchè il pegno potrebbe essere di maggior prezzo, o almeno potrebbe il debitore avervi un prezzo di affezione maggiore del valore del debito, e perchè il pegno è dato al creditore per sicurezza del suo credito, e non per dargli comodo di profittare della impotenza del debitore (2). Ma il debitore e'l creditore possono conve-

li poichè sono in potere del debitore, il creditore che ha l'ipoteca, o la permissione di sequestrare, può farli sequestrare e vendere, osservando le formalità prescritte per queste sorte di vendite.

(1) Ubi vero convenit ne distraheretur, creditor, si distraxerit, furti obligatur: nisi ei ter fuerit denuntiatum ut solvat & cessaverit *l. 4 ff. de pign. act.*

(2) Quoniam inter alias captiones præcipue commissoriæ pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari eam, & in posterum

nire che se il debitore non paga in un dato tempo, la cosa obbligata resterà venduta al creditore medesimo pel prezzo che potranno tra loro regolare, quando dovrà eseguirsi questa vendita. Trattasi allora di una vendita condizionata, che non ha nulla d'illecito (1), purchè si faccia la stima ad un prezzo ragionevole, o coll'autorità del giudice, o d'accordo, e colla libertà al debitore, o di lasciare il pegno a questo prezzo, pagando il dippiù se non basta, o di farlo vendere all'incanto, o di redimerlo pagando il debito. E se il debitore prenda quest'ultimo partito, potrà il giudice stabilire in qual tempo dovrà pagare.

12. Se sieno ipotecate molte cose per un solo debito, o con un'obbligazione speciale o generale, è in arbitrio del creditore di esercitare la sua ipoteca su di quella che vuole (2). Quindi il creditore cui son

omnem ejus memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu labo-
rat, hac sanctione respiret; quæ cum præteritis præsentia quoque
repellit, & futura prohibet. Creditores enim re amissa jubemus re-
cuperare quod dederunt *l. ult. C. de pact. pign.* V. l'articolo 6
della sez. 2, e gli articoli 11 e 12 della sezione 12 del contratto
di vendita.

(1) Potest ita fieri pignoris datio, hypothecæve, ut *si intra cer-
tum tempus non sit soluta pecunia, jure emptoris possideat rem, jus-
to pretio tunc æstimandam*. Hoc enim casu videtur quodam modo
conditionalis esse venditio. Et ita divi Severus & Antoninus res-
cripserunt *l. 16 §. ult. ff. de pign. & hyp.* V. l'artic. 4 della sez.
5 del cantratto di vendita, e l'articolo 17 della sezione 2 delle
convenzioni.

Æstimationem autem pignoris, donec apud creditorem eumdem-
que dominum permaneat, sive amplioris, sive minoris, quantum
ad debitum quantitatis est, judicialis esse volumus definitionis; ut
quod judex super hac statuerit, hoc in æstimatione pignoris obti-
neat *l. 3 §. ult. C. de jure dom. impetr.*

(2) Creditoris arbitrio permittitur, ex pignoribus sibi obligatis,
quibus velit distractis, ad suum commodum pervenire *l. 8 ff.
distr. pign.*

obbligati tutti i mobili, può sequestrare o far vendere uno di quelli che più gli piacerà, e può del pari scegliere tra gli stabili. Ma ancorchè gli sieno obbligati tutti i beni mobili e stabili, se il debitore è un pupillo, non può il creditore far vendere nè sequestrare gli stabili, senza aver prima discusso i mobili (1).

13. Il debitore che ha ipotecata o impegnata una cosa, non può liberarla senza il consenso del suo creditore, neppure con dare una cauzione: poichè questa sicurezza non equivale a quella del pegno. Ma se offerisca un altro pegno che vaglia altrettanto, o più di quello che aveva dato, e se, per esempio, invece di un letto, di una tapezzeria o di altro mobile impegnato, il debitore che ne ha bisogno, offerisca vasi d'argento di valore sufficiente e che sieno suoi, l'equità richiederebbe che non si favorisse l'ingiusta bizzarria di questo creditore, qualora ricusasse quest' altro pegno (2).

14. Se il debitore abbia obbligato molte cose per sicurezza di un sol debito, non può liberarne alcuna, senza il consenso del suo creditore, quando non paghi tutto (3).

15. Siccome l'ipoteca si dà per sicurezza non solo del

(1) In venditione pignorum captorum facienda, primo quidem res mobiles animales pignori capi jubent, mox distrahi. quarum pretium si suffecerit bene est: si non suffecerit, etiam soli pignora capi jubent & distrahi *l. 15 §. 2 ff. de re jud.*

(2) Quod si non solvere, sed alia ratione satisfacere paratus est, forte si expromissorem dare vult, nihil prodest *l. 10 ff. de pig. act.* Neque malitiis indulgendum *l. 38. ff. de rei vind.*

(3) Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepto universo, quantum debetur *l. 18 ff. de pig. & hyp.*

lo del capital principale, ma ancora degl' interessi; se fossero dovuti; e siccome gl' interessi sono un compenso della perdita che cagiona il ritardo di soddisfare il capitale: così i danari che possono ricavarsi dal pegno, non bastando per pagare il tutto, andranno primieramente in isconto degl' interessi; poichè convien cominciare dall' indennizzare il creditore del danno, che gli ha cagionato questo ritardo (1).

16. Quantunque non sia scorso il termine del pagamento, può tuttavia il creditore esercitare la sua ipoteca per la sua sicurezza, secondo le circostanze. Perciò può opporsi alla vendita del suo pegno, sia mobile o sia stabile, per conservare il suo diritto (2).

17. Se siasi creata un' ipoteca per sicurezza d' un debito, che dipende dall' incerto evento di una condizione, colui che potrà divenir creditore quando sarà purificata la condizione, non avendo ancor acquistato il suo diritto, non può frattanto esercitare la sua azione per l' ipoteca, sia per far vendere il pegno a lui soggetto, sia per farselo aggiudicare. Ma quando sarà avverata la condizione, allora l'ipo-

(1) V. l' articolo 4 di questa sezione.
Cum & sortis nomine & usurarum aliquid debetur ab eo, qui sub pignoribus pecuniam debet, quidquid ex venditione pignorum recipiatur, primum usuris, quas jam tunc deberi constat; deinde, si quid superest, sorti accepto ferendum est. Nec audiendus est debitor, si cum parum idoneum se esse sciat, eligit quo nomine exonerari pignus suum malit *l. 35 ff. de pign. act.* V. gli articoli 5 e 7 della sezione 4 de' pagamenti.

(2) Quæsitum est, si nondum dies pensionis venit, an & medio tempore persequi pignora permittendum sit? Et puto dandam pignoris persecutionem, quia interest mea *l. 24 ff. de pign. & hyp.* V. l' articolo seguente.

teca avrà questo effetto che chiamasi retroattivo, il quale darà all' obbligazione ed all ipoteca la lor forza dal giorno del loro titolo, come se non vi fosse stata mai condizione. In conseguenza questo creditore sarà preferito agli altri creditori intermedi, vale a dire, che saranno sopraggiunti tra il titolo del credito, e la purificazione della condizione. Potrà intanto prima dell' evento della condizione, invigilare alla conservazione del suo diritto, o prevenendo le alienazioni fraudolenti, o opponendosi ai sequestri de'beni soggetti alla sua ipoteca, o interrompendo una prescrizione contro un terzo possessore (1).

(1) Si sub conditione debiti nomine obligata sit hypotheca, dicendum est ante conditionem non recte agi, cum nihil interim debeatur. Sed si sub conditione debiti conditio venerit, rursus agere poterit *l.* 13 §. 5 *ff. de pign. & hyp.*

Sed & si hæres ob ea legata quæ sub conditione data erant, de pignore rei suæ convenisset, & postea eadem ipsa pignora ob pecuniam creditam pignori dedit, ac post conditio legatorum extitit, hic quoque tuendum eum cui prius pignus datum esset, existimavit *l.* 9 §. 2 *ff. qui pot.* Cum enim semel conditio extitit, perinde habetur, ac si illo tempore quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset: quod & melius est *l.* 11 §. 1 *eod.* V. l'articolo precedente.

Conviene intendere questa legge 13 §. 5 *ff. de pign.* nel senso spiegato nell' articolo, giacchè non sarebbe giusto togliere a questo creditore futuro la sicurezza della sua ipoteca. Ma per queste sorte di obbligazioni condizionali, può uno opporsi ad un sequestro, e far mettere la cosa in mano di un terzo per impedire la prescrizione. L'effetto di questa diligenza è che riguardo al terzo possessore il fondo resterà obbligato se si avvera la condizione; e riguardo a' sequestri, si ordina a' creditori posteriori all' ipoteca di un debito condizionato, di cedere e dar cauzione al creditore di questa ipoteca condizionata di restituirgli ciò che avranno ricevuto, fino alla concorrente quantità di ciò che si troverà dovuto, in caso che si avveri la condizione. Così, per esempio, se in un contratto di matrimonio un parente o altri doni una somma al primogenito maschio che potrà nascere da questo matrimonio, e i beni di questo donatore sieno sequestrati prima della nascita di un maschio, il marito e la moglie potranno opporsi, e far ordinare

18. Se un debitore che ha già ipotecato un fondo ad un creditore, l' obblighi ad un secondo, sebbene questo debitore, per non commettere uno stellionato, dichiari al secondo creditore che il fondo era stato obbligato ad un altro; nondimeno l'ipoteca del secondo creditore non solo avrà il suo effetto sopra ciò che il fondo può valere di più di quel che è dovuto al primo, ma eziandio obbliga il fondo intero, per avere il suo effetto sopra tutto questo fondo, dopo che sarà stato pagato il primo creditore. Lo stesso sarebbe quando il debitore avesse obbligato al secondo creditore soltanto quel che rimanesse, dopo che fosse stato pagato il primo, poichè dopo fatto questo pagamento, l' altro pagamento comprenderebbe tutto il fondo (1).

19. Tutti gli effetti dell' ipoteca, de' quali sinora si è parlato, sono come tanti obblighi a' quali il debitore si è sottoposto. Ve n' è di più un altro, che se il creditore ha fatto qualche spesa necessaria per la conservazione del pegno, l' abbia o non

a' creditori posteriori, i quali si troveranno utilmente graduati, di cedere e dar cauzione di restituire, in caso che nasca un figlio maschio da questo matrimonio.

(1) Qui res suas jam obligaverint, & alii secundo obligant creditori, ut effugiant periculum quod solent pati qui sæpius easdem res obligant, prædicere solent, *alii nulli rem obligatam esse, quam forte Lucio Titio*, ut in id quod excedit priorem obligationem, res sit obligata; ut si pignori hypothecæve id quod pluris est, aut solidum, cum primo debito liberata res fuerit. De quo videndum est utrum hoc ita se habeat, si & conveniat; an & si simpliciter convenerit de eo quod excedit, ut si hypothecæ, & solida res inesse conventioni videtur cum a priore creditore fuerit liberata, an adhuc pars. Sed illud magis est, quod prius diximus *l. 15 §. 2 ff. de pign. & hyp.* Cum pignori rem pignoratam accipi posse placuerit, quatenus utraque pecunia debetur, pignus secundo creditori tenetur *l. 13 §. 2 eod.*

l'abbia avuto in possesso, il debitore è tenuto a rimborsargliela, quando anche la cosa più non esistesse; come se una casa riparata dal creditore fosse stata portata via da una inondazione, o si fosse incendiata senza sua colpa. Se il pegno poi ancora esista e sia in potere del creditore, può ritenerselo per le spese di tal natura; poichè accrescono il debito e ne fanno parte (1).

20. Se il creditore abbia fatta qualche spesa che non fosse necessaria per la conservazione del pegno, ma ne abbia accresciuto il prezzo; come se abbia migliorato un fondo che teneva per anticresi, in guisa che il debitore non essendo in istato di pagare le miglioraziomi, sia ridotto o a lasciar vendere il fondo o a cederlo; in tal caso queste sorte di spese saranno regolate secondo le circostanze. Per esempio, se il debitore avesse egli stesso cominciato queste migliorazioni, potrà meno dolersene; o se il creditore ne abbia ricavati frutti, che eccedano l'interesse de' danari che vi ha impiegati, potrà pretendere minor indennizzazione. E secondo le altre circostanze delle persone, della natura del fondo, della quantità delle migliorazioni, del valore de' frutti

(1) Si necessarias impensas fecerim in servum, aut in fundum, quem pignoris causa acceperim, non tantum retentionem, sed etiam contrariam pignoratitiam actionem habeo. Finge enim medicis, cum ægrotaret servus, dedisse me pecuniam & eum decessisse; item, insulam fulcisse vel refecisse, & postea deustam esse, nec habere quod possem retinere *l. 8 ff. de pig. act.* In summa debitori computabitur etiam id quod propter possessiones pignori datas, ad collationem viarum muniendarum, vel quodlibet aliud necessarium obsequium, præstitisse creditorem constiterit *l. 6 C. de pignor.*

Il creditore non solo ha l'ipoteca per queste sorte di spese, ma ha parimenti il privilegio. V. l'articolo 6 della sez. 5.

de' quali il creditore avrà goduto, della durata del suo usufrutto, e secondo altre simili circostanze bisognerà usare una moderazione che non favorisca, nè un creditore rigoroso, nè un debitore difficoltoso (1).

21. Se colla cessione del fondo ipotecato, il creditore si trovi pagato, ed in progresso di tempo un altro creditore venga ad evincerlo; o se avendo ricevuto danaro in una graduazione di creditori, sia obbligato di metterli in massa (come nel caso osservato nell'articolo 17), il suo credito ritorna nel primiero stato: poichè non era estinto, se non colla condizione che il pagamento, o in fondi o in danari avesse il suo effetto (2).

21. Il debitore che dà in pegno al suo creditore

(1) Si servos pignoratos artificiis instruxit creditor, si quidem jam imbutos, vel voluntate debitoris, erit actio contraria: si vero nihil horum intercessit, si quidem artificiis necessariis, erit actio contraria, non tamen sic ut cogatur servis carere pro quantitate sumptuum debitor. Sicut enim negligere creditorem dolus & culpa, quam præstat, non patitur; ita nec talem efficere rem pignoratam, ut gravis sit debitori ad recuperandum. Puta saltum grandem pignori datum ab homine, qui vix luere potest, nedum excolere, tu acceptum pignori excoluisti sic ut magni pretii faceres. Alioquin non est æquum, aut quærere me alios creditores, aut cogi distrahere, quod velim receptum, aut tibi penuria coactum derelinquere. Medie igitur hæc a judice erunt dispicienda, ut neque delicatus debitor, neque onerosus creditor audiatur *l. 25 ff. de pignor. act. V. l. 38 ff. de rei vind.* V. gli articoli 17 e 18 della sez. 10 del contratto di vendita.

(2) Eleganter apud me quæsitum est, si impetrasset creditor a Cæsare, ut pignus possideret, idque evictum esset, an habeat contrariam pignoratitiam? Et videtur finita esse pignoris obligatio, & a contractu recessum. Imo utilis ex empto accommodata est, quemadmodum si pro soluto ei res data fuerit, ut in quantitatem debiti ei sufficiat, vel in quantum ejus intersit *l. 24 ff. de pign. act.*

Suas conditiones habet hypothecaria actio, id est, si soluta est pecunia, aut satisfactum est *l. 13 §. 4 ff. de pign. act.*

una cosa per un' altra, come rame indorato per argento indorato, commette uno stellionato, di cui può esser punito, secondo le circostanze (1).

23. Se un creditore voglia mettersi in possesso del pegno, in virtù di una convenzione che ciò gli permette, ed il debitore non vi acconsenta, non può impossessarsene colla via di fatto; ma deve intentare la sua azione, per esser messo in possesso coll' autorità del giudice, il quale gli accorderà il possesso, se sia giusto (2).

24. Il debitore il cui pegno si possiede dal creditore, o in virtù di un patto fra di loro, o coll' autorità del giudice, non può turbarlo da questo possesso; e commetterebbe anche una specie di furto, se senza il consenso del creditore si ripigliasse un mobile dato in pegno (3).

25. Il creditore non può pretendere sul pegno se non se il medesimo diritto che il debitore poteva avervi: poichè soltanto questo diritto ha il debitore dato in pegno (4).

(1) Si quis in pignore pro auro æs subjecisset creditori, qualiter teneatur, quæsitum est. . . sed hic puto pignoratitium judicium locum habere. Et ita Pomponius scribit. Sed & extra ordinem stellionatus nomine plectetur, ut est sæpissime rescriptum *l.* 36 *ff. de pig. act.* V. gli articoli 20 e 21 della sez. 1.

(2) Creditores qui, non reddita sibi pecunia, conventionis legem ingressi possessionem exercent, vim quidem facere non videntur, attamen auctoritate præsidis possessionem adipisci debent *l.* 3 *C. de pig.*

(3) Sed etsi res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis ejus res non sit. Quinimo non solum adversus extraneum dabimus, verum & contra ipsum quoque dominum furti actionem *l.* 12 *§.* 2 *ff. de furt.*

(4) Non plus habere creditor potest, quam habet, qui pignus dedit *l.* 3 *§.* 1 *ff. de pig.* Quid in ea re, quæ pignori data est, debitor habuerit, considerandum est *D. §. in f.*

26. Tutto ciò che si è detto in questa sezione su gli effetti dell' ipoteca, non deve intendersi se non de' casi, in cui possono sussistere ed avere il loro effetto le obbligazioni, delle quali l' ipoteca fosse una conseguenza; poichè essendo l' ipoteca un accessorio dell'obbligazione, non ha il suo effetto se non quando l' obbligazione debba aver il suo. Così essendo confermata l' obbligazione d' un pupillo che avesse ipotecati i suoi beni, è del pari confermata l' ipoteca su questi beni. Perciò nel caso di quelle sorte d' obbligazioni che chiamansi naturali, di cui si è parlato nell'articolo nono della sezione quinta delle convenzioni, l' effetto dell' ipoteca dipende dall' effetto che avrà l' obbligazione (1).

S E Z I O N E IV.

Degli obblighi del creditore verso il debitore, a causa dell' ipoteca.

S O M M A R I O.

1. *Cura del creditore per il pegno che è in suo potere.*
2. *Se il pegno perisca per un caso fortuito.*
3. *Del creditore che si serve del pegno.*
4. *Se il creditore ricavi dalla vendita del pegno più del suo credito.*
5. *Obbligo del creditore nell' anticresi.*

(1) Ex quibus causis naturalis obligatio consistit, pignus perseverare consistit *l.* 14 §. 1 *ff. de pign. & hyp.* Res hypothecæ dari posse sciendum est, pro quacumque obligatione . . . . vel tantum naturali *l.* 5 *eod.*

6. Se il pegno riceva qualche accrescimento.
7. Il pegno è imperscrittibile.

1. Il creditore che non tiene in suo potere il pegno, non contrae verun obbligo verso il suo debitore; ma se lo tiene in suo potere, il suo primo obbligo è di averne cura. E non solo sarà risponsabile delle perdite e de' danni, che avesse potuto cagionare col suo fatto, ma sarà eziandio tenuto a quel che potrà avvenire per qualche negligenza o per qualche colpa, in cui non sarebbe incorso un accorto e vigilante padre di famiglia (1).

2. Se il pegno perisca in mano del creditore, per un caso fortuito, egli non ne sarà risponsabile, e non lascerà di conservare il suo diritto sopra gli altri beni del debitore (2). Ma se il caso fortuito

(1) Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam & dolum & culpam . . . Dolum & culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum *l. 24 ff. de reg. jur.* Venit autem in hac actione & dolus & culpa, ut in commodato venit & custodia *l. 13 §. 1 de pign. act.* Ea igitur quæ diligens pater familias in suis rebus præstare solet, a creditore exiguntur *l. 14 eod. §. ult. inst. quib. mod. re cont. obl.* In pignoratitio judicio venit, & si res pignori datas male tractavit creditor, vel servos debilitavit *l. 24 §. ult. ff. de pign. act.* Si agrum deteriorem constituit creditor, eo quoque nomine pignoratitia actione obligatur *l. 3 in fine C. de pign. act. l. 7 eod.* Exactam diligentiam adhibeat *§. ult. inst. quib. mod. re cont. obl.*

(2) Quia pignus utriusque gratia datur, & debitoris quo magis pecunia ei credatur, & creditoris quo magis ei in tuto sit creditum, placuit sufficere si ad rem custodiendam exactam diligentiam adhibeat: quam si præstiterit, & aliquo fortuito casu rem amiserit, securum esse, nec impediri creditum petere *§. ult. inst. quib. mod. re cont. obl.* Vis major non venit *l. 13 in fine ff. de pign. act.* Culpam dumtaxat ei præstandam, non vim majorem *l. 3 in fine ff. eod. l. 5 l. 6 C. eod.* Sicut vim majorem pigno-

fosse una conseguenza di qualche negligenza o colpa; come se il furto di un mobile, o l' incendio di una casa, avvenisse per difetto di cura di colui che la tenesse a titolo d' anticresi o di altro obbligo, allora il creditore sarebbe tenuto al danno.

3. Il creditore che fa uso della cosa data in pegno contro la volontà del padrone, commette una specie di furto: poichè non tiene la cosa in pegno per servirsene, ma semplicemente per sicurezza del suo credito. Ed inoltre l' uso può deteriorare la cosa (1).

4. Se il creditore riceva dalla vendita del pegno più di quello che gli è dovuto, restituirà il di più cogl' interessi dal tempo della mora, quantunque non gli sia stata fatta alcuna domanda, se non ha usate le sue diligenze per restituire questo sopravvanzo (2).

5. Se l'obbligazione dia al creditore il diritto di godere, come avviene in un' anticresi, deve restituire i frutti che eccedono l' interesse legittimo, che può essergli dovuto. Quindi colui che gode di una pigione di casa, o ritrae da un podere una rendita maggiore del suo credito, deve restituire il dippiù;

cum creditor præstare non habet necesse, ita dolum & culpam, sed & custodiam exibere cogitur *l. 19 C. de pign.* V. gli artic. 4 e 5 della sez. della locazione.

(1) Si pignore creditor utetur, furti tenetur. *l. 54 ff. de furt.*

(2) Si creditor pluris fundum pignoratum vendiderit, si id fœneret, usuram ejus pecuniæ præstare debet ei, qui dederit pignus. Sed etsi ipse usus sit ea pecunia, usuram præstari oportet. Quod si eam depositam habuerit, usuras non debet *l. 6 §. 1 ff. de pign. act.* V. l' art. 8 della sez. 1 degl' interessi.

nella stessa maniera che nella vendita di un pegno dovrebbe restituire i danari del prezzo, i quali eccedessero ciò che fosse dovuto. Ma se sieno incerti i frutti o le altre rendite del fondo dato in anticresi, e ne sia stato dato il godimento al creditore per il suo interesse, senza calcolare se fossero più o meno, e per una specie di appalto, che non ha nulla d'illecito, (come nel caso dell'articolo 28 della sezione 1), non restituirà niente del suo godimento. Poichè siccome non potrebbe domandare il di più, se i frutti fossero minori del suo interesse, così non è obbligato a restituire ciò che può esservi di maggior suo lucro. Ma se l'anticresi fosse illecita, o la lesione ne' frutti paresse usuraria, o se il creditore non avesse alcun giusto titolo del suo godimento, si farebbe il defalco sopra ciò che potrebbe essergli legittimamente dovuto (1).

6. Tutto l'aumento che può avvenire nella cosa ipotecata, o per un caso fortuito o in altra maniera, senza che il creditore vi abbia contribuito del proprio, appartiene al debitore; ed il creditore gliele deve restituire, sebbene fosse egli stato possessore del pegno in tempo di questo cambiamento. Poichè

(1) Ex pignore percepti fructus imputantur ut debitum: qui si sufficiant ad totum debitum, solvitur actio, & redditur pignus: si debitum excedant, qui supererunt, redduntur *l.* 1 *C. de pign. act. l.* 2 *&* 3 *eod. l.* 1 *C. de distr. pign.* Si accepit jam pecuniam, superfluum reddit *l.* 24 §. 2 *in fin. ff. de pign. act. l. ult. C. de distr. pign.*

Si ea lege possessionem mater tua apud creditorem suum obligaverit, ut fructus invicem usurarum consequeretur, obtentu majoris percepti emolumenti, propter incertum fructuum proventum, rescindi placita non possunt *l.* 17 *C. de usur.* V. l'artic. 28 della sez. 1.

questi aumenti sono accessorj del diritto di proprietà, che resta sempre al debitore (1).

7. E' anche un obbligo del creditore che possiede un pegno, e de' suoi eredi, che sieno sempre tenuti a restituirlo dopo il pagamento; senza che il tempo della prescrizione possa farne loro acquistare la proprietà (2).

S E Z I O N E V.

De' privilegj de' creditori.

Convien distinguere tre sorte di creditori: quelli che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, come colui che ha solo una semplice promessa a causa di mutuo; coloro che hanno ipoteca senza privilegio; com' è quegli che ha un obbligo stipulato per mano di notajo a causa di mutuo: e coloro il di cui credito ha qualche privilegio che ne distingue la condizione da quella degli altri creditori, e che gli dà una preferenza anche sopra i creditori anteriori; come chi ha prestato denaro per comprare un fondo o per ripararlo, è preferito su questo fondo agli altri creditori ipotecarj, ed anteriori al medesimo debitore.

(1) Quidquid pignori commodi, sive incommodi fortuito accessit, id ad debitorem pertinet *l. 21 §. 2 ff. de pign. & hyp.*

(2) Nec creditores, nec qui ei successerunt, adversus debitores pignori quondam res nexas petentes, reddita jure debiti quantitate, vel his non accipientibus oblata & consignata & deposita, longi temporis præscriptione muniri possunt *l. 10 C. de pign. act. l. ult. cod.* V. l' artic. 11 della sez. 5. del possesso.

I privilegi de' creditori sono di due specie. L'una di quelli che danno la prelazione sopra tutti i beni, senza ipoteca particolare su di alcuna cosa; come sono, per esempio, il privilegio delle spese fatte in una lite, o delle spese de' funerali. L'altra di quelli che nascono da un' ipoteca particolare sopra certe cose, e non sugli altri mobili; come il privilegio di coloro che hanno somministrato i danari per acquistare un fondo o per edificarvi; il privilegio del proprietario di una casa su i mobili del suo inquilino per il pagamento della pigione, ed altri simili.

Fra le regole di questa sezione non si metteranno quelle del diritto romano, le quali riguardano i privilegj, che Giustiniano accordò alle femmine per la dote, di cui ordinò la prelazione su i creditori ipotecarj anteriori (1), ed anche sul creditore che ha somministrato denaro per l' acquisto o per la riparazione del fondo (2). Poichè questi privilegi non sono della nostra usanza, a riserva di alcune provincie, ove la donna ha la prelazione su i creditori ipotecarj anteriori, e di alcuni luoghi, ove l'ha soltanto su i mobili.

Non si annovera tra i privilegj la prelazione del creditore su i mobili, che gli sono stati dati in pegno e che sono in suo potere. Poichè questa prelazione non è fondata sulla qualità del credito, ma sulla sicurezza che il creditore ha presa con mettersi in possesso del pegno; il che non si estende agli

(1) L. ult. C. qui pot.
(2) Nov. 97 cap. 3.

stabili, il cui possesso non dà prelazione al creditore, se non l' ha per altre cause. Riguardo poi a' mobili, siccome non sono soggetti all' ipoteca, secondo la nostra usanza, il creditore che ha in suo potere un mobile per pegno, vi ha la sicurezza. Vedi la preparazione della sezione 1, e quello del titolo della cessione de' beni. *V. l. 10, ff. de pign.*

SOMMARIO.

1. *Definizione del privilegio.*
2. *L' anteriorità di tempo è indifferente tra' privilegiati.*
3. *Effetto del privilegio.*
4. *Privilegio del venditore.*
5. *Privilegio di chi mutua i danari per un acquisto.*
6. *Privilegio di chi mutua per conservar la cosa.*
7. *Privilegio per le migliorazioni.*
8. *Effetto di questo privilegio.*
9. *Privilegio degli architetti e degli operaj.*
10. *Privilegio di chi mutua per qualche lavoro.*
11. *Privilegio de' vetturini.*
12. *Privilegio su i frutti per il prezzo di un affitto.*
13. *Privilegio del censo e della rendita enfiteutica.*
14. *Privilegio su i mobili dell' inquilino per la pigione e per le conseguenze della locazione.*
15. *De' mobili del subaffittatore.*
16. e 17. *Eccezione a' due articoli precedenti.*
18. *Privilegio per la pigione di altri edifizj che non sono case.*
19. *Privilegio del re.*
20. *Data dell' ipoteca.*

Il privilegio di un creditore è quel diritto distinto che gli dà la qualità del suo credito, facendolo preferire agli altri creditori, ed anche agl'ipotecarj, quantunque anteriori (1).

2. Tra creditori privilegiati, non importa qual sia il primo o l'ultimo per l'ordine del tempo. Poichè non distinguonsi se non per la natura de' loro privilegj. E se due creditori hanno un medesimo

(1) Privilegia non tempore æstimantur, sed ex causa *l. 32 ff. de reb. auct. jud. poss.* Interdum posterior potior est priori. Ut puta: si in rem istam conservandam impensum est quod sequens credidit. Veluti si navis fuit obligata, & ad armandam eam rem, vel faciendam ego credidero *l. 5 ff. qui potior.*

privilegio, quantunque di diverso tempo, saranno pagati nel medesimo ordine, e per via di concorso (1).

3. I menomi privilegj danno la prelazione contro i creditori chirografarj, ipotecarj, ed altri che non hanno alcun privilegio. E tra i privilegiati, alcuni sono preferiti agli altri, secondo le diverse qualità de' loro privilegi (2).

4. Colui che ha venduto uno stabile, di cui non ha ricevuto il prezzo, è preferito a' creditori del compratore, e ad ogni altro sul fondo venduto; poichè la vendita conteneva la condizione, che il compratore non diverrebbe padrone del fondo, se non pagando il prezzo. Il venditore adunque che non è stato pagato, può o ritenersi il fondo, se dovevasi pagare il prezzo prima della consegna, o evincerlo nelle mani di un terzo possessore, se questi l'abbia acquistato prima del pagamento (3).

(1) Privilegia non tempore æstimantur, sed ex causa. Et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint *l. 32 ff. de reb. auct. jud. poss.*

(2) Interdum posterior potior est priori. Ut puta si in rem istam conservandam impensum est quod sequens credidit *l. 5 ff. qui pot.*

(3) Quod vendidi, non aliter fit accipientis, quam si satis eo nomine factum *l. 19 ff. de contr. empt. l. 53 eod. §. 41 inst. de rerum divis.* Venditor quasi pignus retinere potest eam rem quam vendidit *l. 13 §. 8 ff. de act. empt. & vend.* Hereditatis venditæ pretium pro parte accepit, reliquum emptore non solvente: quæsitum est, an corpora hereditaria pignoris nomine teneantur? Respondi, nihil proponi cur non teneantur *l. 22 ff. de hered. vel act. vend. l. 31 §. 8 ff. de ædil. ed.*

La regola che dà questa prelazione al venditore non deve intendersi se non nel caso che dal contratto di vendita apparisca ch' egli non è stato pagato. Poichè se avesse fatto quitanza, ed avesse ricevuta una promessa o un obbligo, avrebbe perduta la prelazione, apparendo essersi adempito al contratto. Altrimente

5. Chi impresta denaro al compratore per pagare il prezzo della vendita, ha il medesimo privilegio che avrebbe il venditore, se non fosse stato pagato; perchè questo danaro assicura al compratore ciò che gli è venduto. Ma per far passare il diritto del venditore a colui che mutua il danaro per il suo pagamento, convien osservare le cautele che saranno spiegate nella sezione sesta (1).

6. I creditori, i cui danari sono stati impiegati per conservar la cosa o per ristaurarla, come per difendere un podere dal corso dell' acqua, per prevenir la rovina di una casa, o per riedificarla dopo la sua rovina, ha il privilegio. Poichè ha conservata la cosa per l' interesse comune del proprietario e de' creditori; ed è come sua fino alla concorrente quantità di ciò che vi ha messo (2).

7. Co-

quelli che in appresso mutuassero a questo compratore, potrebbero esserne ingannati: e dall' altra banda l'innovazione estingue l'ipoteca. V. l'artic. 2 della sez. 7.

(1) Qui in navem emendam credidit, privilegium habet *l. 26 ff. de reb. auct. jud. poss.* Licet iisdem pignoribus multis creditoribus, diversis temporibus datis, priores habeantur potiores: tamen eum, cujus pecunia prædium comparatum probatur, quod ei pignori esse specialiter obligatum statim convenit, omnibus anteferri juris autoritate declaratur *l. 8 C. qui pot. in pign.* Quamvis ea pecunia, quam a te mutuo frater tuus accepit, comparaverit prædium, tamen nisi specialiter vel generaliter hoc tibi obligaverit, tuæ pecuniæ numeratio in causam pignoris non deduxit; sane persónali actione debitum apud Præsidem petere non prohiberis *l. 17 C. de pign.*

(2) Creditor qui ob restitutionem ædificiorum crediderit, in pecuniam quam crediderit, privilegium exigendi habebit *l. 25 ff. de reb. cred. l. 24 §. 1 ff. de reb. auct. jud. poss. l. 1 ff. de cess. bon.* Qui in navem extruendam, vel instruendam credidit, privilegium habet *l. 26 ff. de reb. auct. jud. poss. l. 5 ff. qui pot.* Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam *l. 6 eod.* V. la legge citata sull' articolo 3.

7. Coloro, i danari de' quali sono stati impiegati per migliorare un fondo, come per farvi una piantagione o un edifizio, o per ingrandire una casa, o per altre simili cause, hanno il privilegio su queste migliorazioni, come su di un acquisto fatto con il loro danaro (1).

8. Questa prelazione per le migliorazioni è limitata a quel che rimane migliorato, e non riguarda il corpo del fondo, come quella delle riparazioni che l' hanno conservato. Poichè se non resti nulla delle migliorazioni, non essendo perciò il fondo cresciuto di valore, e niuno profittandone, non rimane più causa per la prelazione. E quando le migliorazioni sussistono, il privilegio di colui che le ha fatte, non si raggira che sul valore di ciò che ne rimane (2).

9. Gli architetti, i capo-maestri, gli operaj e gli artigiani che impiegano la lor fatica per edifizj o per altre opere, e che somministrano materiali; ed in generale tutti quelli che impiegano il tempo, il lavoro, la cura o qualche materia per fare una casa, o per ristaurarla, o per conservarla, hanno per le loro mercedi e per ciò che hanno somministrato

(1) Quod quis navis fabricandæ, vel emendæ, vel armandæ, vel instruendæ causa, *vel quoquo modo* crediderit, vel ob navem venditam petat, habet privilegium *l. 34 ff. de reb. auct. jud. poss. l. 26 eod.* V. poco innanzi l' artic. 5.

Pignus insulæ creditori datum, qui pecuniam ob restitutionem ædificii mutuam dedit *l. 1 ff. in quib. caus. pign. v. h. tac. contr.*

(2) Quasi pignus retinere potest eam rem *l. 13 §. 8 ff. de act. empt. & vend.* Le parole che sono per il venditore, si possono applicare a quest' articolo. Perchè colui che ne ha fatto la migliorazione sta in luogo del venditore. V. poco innanzi l' articolo 3.

il medesimo privilegio, che coloro i quali han dato danaro per queste sorte di lavori, e che ha il venditore per il prezzo della cosa venduta (1).

10. Se una terza persona mutua ad un architetto o ad un capo-maestro danari che sieno impiegati per un edifizio, o per qualche altro lavoro, e questo mutuo sia stato fatto per ordine del padrone, in servizio del quale il lavoro sarà stato eseguito, questa terza persona avrà il medesimo privilegio, che se avesse mutuato al padrone stesso per il medesimo uso (2). Ma se il mutuo fosse stato fatto senza saputa del padrone e senza suo ordine, e ne fosse stato pagato il capo-maestro, colui che ha fatto questo mutuo, non ha più azione se non contro il mutuatario. Che se il padrone non avesse pagato il capo-maestro, questa terza persona potrebbe esercitare il privilegio, o che avesse mutuato per ordine del padrone, o senza quest' ordine, purchè avesse preso le cautele che saranno spiegate nella sezione 6.

11. I vetturini hanno un privilegio sulle mercanzie che hanno trasportate, tanto per la mercede della vettura, quanto per li diritti di dogana, d' introduzione, o per altri che avranno pagato a causa di queste mercanzie. E questo medesimo privilegio

(1) Con più ragione di quelli i quali mutuano danari per queste cose. V. gli artic. 4, 6, 10, e 11 di questa sezione.

V. su questo privilegio riguardo a' mobili, le note sull' articolo 5, e sugli articoli 11 e 12.

(2) Divus Marcus ita edixit: creditor qui ob restitutionem ædificiorum crediderit, in pecunia quæ credita erit, privilegium exigendi habebit: quod ad eum quoque pertinet, qui redemptori, domino mandante, pecuniam administravit *l. 24 §. 1 ff. de reb. auct. jud. poss. l. 1. ff. in quib. caus. pign. vel. hyp. t. c.*

acquistasi da tutti quelli, i cui danari sono impiegati per le spese di simile necessità, come per la custodia e per il nudrimento de' bestiami, e per altre spese di tal natura (1).

12. Il proprietario di un fondo dato in affitto, ha la prelazione su i frutti che ne provengono, pel pagamento del prezzo del suo affitto, e questa prelazione acquistasi per diritto, senza che nel contratto se ne faccia menzione. Poichè questi frutti non solo sono un pegno, ma gli appartengono come una proprietà fino al pagamento (2).

13. Colui che ha dato un fondo a titolo di censo, o ad enfiteusi, ha un *privilegio pel suo censo*, o pel canone su i frutti pendenti di questo fondo; e parimente sul fondo stesso, in qualunque mano possa passare. E se il possessore di questo fondo lo venda o lo impegni o lo affitti, o in altra maniera ne disponga, o che sia sequestrato e venduto, il primo padrone esigerà il suo censo o la rendita, tanto sul fondo e su i danari che ne proverranno, in preferenza di tutti gli altri creditori di que-

(1) Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam: quod poterit quis admittere, & si in cibaria nautarum fuerit creditum, sine quibus navis salva pervenire non poterat. Item, qui in merces sibi obligatas crediderit, vel ut salvæ fiant, velut naulum exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit. Nam & ipsum naulum potentius est. Tantundem dicetur si merces horreorum vel areæ, vel vectura jumentorum debetur. Nam & hic potentior erit. *l. 6 d. l. §. 1 & 2 ff. qui pot.* V. su quest' articolo le osservazioni sull' articolo 5, e 9, e sull' articolo seguente.

(2) In prædiis rusticis fructus, qui ibi nascuntur, tacite intelliguntur pignori esse domino fundi locati; etiamsi nominatim id non convenerit *l. 7 ff. in quib. caus. pign. vel h. t. c. l. 5 C. eod.*

sto possessore, quanto su i frutti esistenti in poter suo (1).

14. I mobili che gl' inquilini hanno nelle case che tengono a pigione, sono ipotecati al proprietario, e colla prelazione, per la sicurezza non solo della pigione, ma eziandio delle altre conseguenze della locazione; come delle deteriorazioni, se ve ne fossero per colpa dell' inquilino, e di tutte le spese, danni ed interessi che potrebbe dovere, a causa della locazione medesima (2).

5. Se vi sieno subinquilini che tengono soltanto un appartamento, o altra porzione di una casa, i loro mobili saranno ipotecati solamente per la pigione del luogo che occupano. E se essi pagano all' inquilino che ha loro subaffittato, il proprietario non avendo sequestrato prima che abbiano pagato, non può nulla pretendere nè su i loro mobili, nè sulla pigione. Imperocchè essi possono pagare a colui che loro ha locato, quantunque possano eziandio pagare

(1) Etiam superficies in alieno solo posita pignori dari potest. Ita tamen ut prior causa sit domini soli, si non solvatur ei solarium *l.* 1[illegible] *ff. qui pot.* Lex vectigali fundo dicta erat, ut, *si post certum tempus [illegible] solutum non esset, is fundus ad dominum redeat*: postea is fundus a possessore pignori datus est. Quæsitum est, an recte pignori datus est? Respondit: si pecunia intercessit, pignus esse. Item quæsiit, si cum in exsolutione vectigalis tam debitor quam creditor cessassent, & propterea pronuntiatum esset *fundum secundum legem domini esse*, cujus potior causa esset? Respondi, si, ut proponeretur, vectigali non soluto, jure suo dominus usus esset, etiam pignoris jus evanuisset *l.* 31 *ff. de pign. & hypot.*

(2) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana inducta, illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite convenerit *l.* 4 *ff. in quib. caus. pign. &c. l. ult.* C. *eod. l.* 5 C. *de loc.* Non solum pro pensionibus, sed & si deteriorem habitationem fecerit culpa sua inquilinus, quo nomine ex locato cum eo erit actio, invecta

validamente al proprietario, se l' inquilino gli debba la sua pigione (1).

16. La prelazione di cui si è parlato ne' due articoli precedenti s' intende soltanto de' mobili che l' inquilino tiene nella casa per uso dell' abitazione; e non di quelli che vi avesse posti col disegno di farli trasportare altrove: come, per esempio, una tapezzeria che avesse comprata per farla portare in un altro luogo (2).

17. Se un inquilino riceve ed alberga gratuitamente un' altra persona nella casa che tiene locata, i mobili di questa persona non saranno ipotecati per la pigione dell' abitazione, di cui l' inquilino le avrà fatto parte (3).

& illata pignori erunt obligata *l. 2 ff. in quib. caus. pign.* V. l' articolo 18.

Se i mobili dell' inquilino non si trovassero ne' luoghi locati, nel tempo che il proprietario comparisce per il suo pagamento, non potrebbe evincerli tra le mani di terze persone; purchè non vi fosse una frode in suo pregiudizio.

Questo privilegio su i mobili degl' inquilini, acquistasi anche da coloro che non hanno alcuna scrittura pubblica. Poichè basta che questi mobili si trovino nella casa appigionata, perchè sieno ipotecati al proprietario. V. l' articolo 12, e la nota sull' articolo 23.

(1) Unde si domum conduxeris, & ejus partem mihi locaveris, egoque locatori tuo pensionem solvero, pignoratitia adversus te potero experiri. Nam Julianus scribit, solvi ei posse: & si partem tibi, partem ei solvero, tantumdem erit dicendum. Plane in eam dumtaxat summam invecta mea, & illata tenebuntur, in quam cœnaculum conduxi. Non enim credibile est hoc convenisse, ut ad universam pensionem insulæ, frivola mea tenerentur *l. 11 §. 5 ff. de pign. act.* V. l' artic. 17.

(2) Videndum est, ne non omnia illata, vel inducta, sed ea sola quæ, ut ibi sint, illata fuerint, pignori sint, quod magis est *l. 7 §. 1 ff. in quib. caus. pign.* Respondit, eos dumtaxat, qui hoc animo a domino inducti essent, ut ibi perpetuo essent, non temporis causa accommodarentur, obligatos *l. 32 in fin. ff. de pign. & hyp.*

(3) Pomponius libro tertio decimo variarum lectionum scri-

18. Questo privilegio de' proprietarj delle case su i mobili degli inquilini estendesi a' proprietarj delle botteghe, de' granaj e di ogni altro luogo, su i mobili che gl' inquilini di questi luoghi possono avervi (1).

19. Tutti i beni di coloro che trovansi obbligati in favore del re, o come uffiziali che debbono render conto, o per affitti o per riscossioni e maneggio de' suoi danari, sono ipotecati per tutte le somme di tal natura che potranno dovere, sebbene non vi sia nè obbligo espresso, nè condanna (2).

20 L' ipoteca che gode il re sopra tutti i beni de' pubblici uffiziali, soggetti al rendimento de' conti, degli appaltatori, e di tutti gli altri che maneggiano il danaro regio, incomincia dal momento che si stende la carta de' loro impieghi; come l' instromento d' affitto, se si tratta di un appalto, o le provvisioni, se si tratta di un uffizio, o le istruzioni, le commissioni ec. (3).

bit: si gratuitam habitationem conductor mihi præstiterit, invecta a me domino insulæ pignori non esse *l. 5 ff. in quib. caus. pign.*

(1) Si horreum fuit conductum, vel diversorium, vel area, tacitam conventionem de invectis, illatis, etiam in his locum habere putat Neratius. Quod verius est *l. 3 ff. in quib. caus. pign.*

(2) Certum est ejus, qui cum fisco contrahit, bona veluti pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimatur *l. 2 C. in quib. caus. pign. v. h. t. c. l. 3 C. de privil. fisci.* Fiscus semper habet jus pignoris *l. 46 §. 3 ff. de jur. fisci.*

La regola spiegata in quest' articolo non riguarda solamente gli uffiziali tenuti a render conto, ed altri obbligati verso il re; ma si applica eziandio a quelli che riscuotono i danari pubblici nelle città e nella campagna, come consoli, collettori ed altri, o che facciano giuramento innanzi al giudice, o che esercitano sulla loro semplice nomina. V. l'articolo seguente, e l'articolo 23, e la nota che vi è stata fatta.

(3) Si cum pecuniam pro marito solveres, neque jus fisci in

21. I creditori d' ipoteca anteriore a quella del re, godono del loro dritto su i beni del debitore; e l' ipoteca del re non procede che secondo la sua graduazione (1).

22. La suddetta regola s' intende solo degli stabili acquistati prima dell' ipoteca stabilita in favore del re: ma ne' beni acquistati soltanto dopo quest' obbligo, il re è preferito ai creditori anteriori alla sua ipoteca, benchè fossero stati loro obbligati tutti i beni futuri. Ed in questo concorso d' ipoteche, che cominciano ad avere il loro effetto dal momento del nuovo acquisto, l' ipoteca del re è preferita (2).

23. Riguardo a' creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, ma una semplice azione personale, il re gode la prelazione sugli stabili, perchè ha sempre la sua ipoteca tacita senza convenzione; ed ha parimente la prelazione ne' mobili sopra coloro, che li hanno già fatti sequestrare, e sopra tutti i creditori non privilegiati. Il creditore che ha per

te transferri impetrasti, neque pignoris causa domum, vel aliud quid ab eo accepisti: habes personales actiones, nec potes præferri fisci rationibus, a quo dicis ei vectigal denuo locatum esse: cum eo pacto, universa quæ habet habuitve *eo tempore quo ad conductionem accessit*, pignoris jure fisco teneantur *l. 3 C. de privil. fisc.*

(1) Quamvis ex causa dotis vir quondam tuus tibi sit condemnatus, tamen si priusquam res ejus tibi obligarentur, cum fisco contraxit, jus fisci causam tuam prævenit. Quod si post bonorum ejus obligationem, rationibus meis cœpit esse obligatus, in ejus bona cessat privilegium fisci *l. 2 cod. de priv. fisc. l. 8 ff. qui pot. l. ult. cod.* V. l' artic. seguente.

(2) Si quis mihi obligaverat quæ habet, habiturusque esset, cum fisco contraxerit, sciendum est, in re postea aquisita fiscum potiorem esse debere, Papinianum respondisse, quod & constitutum est. Prevenit enim causam pignoris fiscus *l. 28 ff. de jure fisci.*

i mobili uno de' privilegj spiegati in questa sezione, è preferito al re (1).

24. I mercanti, gli operaj ed altri a' quali son dovute le spese de' funerali, hanno la loro azione contro gli eredi; e quando non vi fossero eredi, l' hanno sopra i beni del defunto, nella stessa guisa che se avessero contrattato con lui; ed hanno di più il privilegio, quand' anche i beni non bastassero per pagare i debiti, purchè queste spese non eccedano quel che si è dovuto impiegarvi, secondo la condizione ed i beni del defunto. Poichè la necessità di questa spesa obbliga a favorire con questo privilegio quelli che la somministrano. Ma se le spese per li funerali eccedono questi limiti, quand' anche il defunto le avesse ordinate nel suo testamento, si restringerà il privilegio a ciò che sarà giudicato ragionevole e giusto, secondo le circostanze (2).

(1) Respublica creditrix omnibus chirographariis creditoribus præfertur *l. 38 §. 1 ff. de reb. auct. jud. p.* Fiscus semper habet jus pignoris *l. 46 §. 3 ff. de jure fisci*.

La parola repubblica in questo testo non significa altro che il fisco. *V. l. 8 ff. qui pot.* Il principe con più ragione ha questo privilegio.

(2) Impensa funeris semper ex hereditate deducitur: quæ etiam omne creditum solent præcedere, cum bona solvendo non sint *l. 45 ff. de relig. & sumpt. fun.* Qui propter funus aliquid impendit, cum defuncto contrahere creditur, non cum herede *l. 1 eod. v. l. 17 ff. de reb. auct. jud. poss.* Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus & dignitate defuncti *l. 12 §. 5 ff. de relig. & sumpt. fun.* Æquum autem accipitur ex dignitate ejus qui funeratus est, ex causa, ex tempore, ex bona fide; ut neque plus imputetur sumptus nomine, quam factum est, neque tantum quantum factum est, si immodice factum est. Deberet enim habere facultatem ejus in quem factum est, & ipsius rei quæ ultra modum sine causa consumitur. Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? Sciendum est, nec voluntatem sequendam, si res egrediatur

25. Le spese de' sigilli e degl'inventarj, quelle delle vendite, degli ordini e delle discussioni de' mobili o degli stabili; e le altre spese giudiziali son preferite a tutti gli altri debiti (1): poichè queste spese riguardano tutti i creditori, essendo state fatte per la loro causa comune.

26. Nel concorso tra' creditori de' pubblici depositarj, destinati a ricevere le somme de' danari, o altri depositi, che debbono esser consegnati per ordine del giudice, come sono i consegnatarj, i banchieri, sono i creditori preferiti su i beni proprj di questi depositarj agli altri creditori, che non hanno ipoteca o privilegio: e questa prelazione è fondata sull' interesse pubblico della sicurezza de' depositi, che si sono dovuti mettere nelle loro mani (2).

27. Se fra i depositi di cui si è parlato nell' articolo precedente, ve ne sieno alcuni che si trovano esistenti, coloro che han fatti questi depositi, o coloro a' quali dovranno ritornare, se li ritireranno a preferenza di tutti gli altri creditori, perchè son cose loro proprie (3).

justam sumptus rationem; pro modo autem facultatum sumptum fieri *l.* 14 §. 6 *ff. de relig. & sumpt. fun. d. l.* §. 3 & 4.

(1) Plane sumptus causa qui necessarie factus est semper præcedit. Nam deducto eo bonorum calculus subduci solet *l.* 8 *in fin. ff. deposit.* Quantitas patrimonii, deducto etiam eo quidquid explicandarum venditionum causa impenditur, æstimatur *l.* 72 *ff. ad leg. falc. l. ult.* §. 9 *cod. de jure delib.* V. l'artic. 32.

(2) In bonis mensularii vendundis, post privilegia, potiorem eorum causam esse placuit, qui pecunias apud mensam, fidem publicam secuti, deposuerunt *l.* 24 §. 2 *de reb. auct. jud. poss.* Quod privilegium exercetur non in ea tantum quantitate, quæ in bonis argentarii ex pecunia deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris facultatibus. Idque propter necessarium usum argentariorum, ex utilitate publica receptum est *l.* 18 *ff. depos.*

(3) Si tamen nummi extent, vindicari eos posse puto a de-

28. Se il creditore di un depositario pubblico a causa di un deposito, come sono quelli che debbono ricevere danari consegnati per un ordine, o per qualche altra causa, abbia innovato il suo credito, e cangiata la natura del deposito, come se avesse preso dal depositario un obbligo a causa di mutuo, non avrà più alcun privilegio. Sarebbe lo stesso se avesse lasciato il suo danaro per prenderne gl'interessi: poichè avrebbe con ciò cambiata la natura del deposito, avendolo convertito in un mutuo (1).

29. I tre articoli precedenti riguardano il concorso de' creditori, che debbono ricuperare somme di denaro o altre cose depositate; e riguardano altresì i creditori particolari del depositario. Ma quando si tratta del concorso fra molti creditori, che debbano essere pagati del valore di diversi depositi, rimane inutile il privilegio che avevano sull'officio del depositario, e la prelazione sugli altri suoi creditori, perchè allora concorrono tutti insieme per la loro rata (2). In conseguenza tutti quelli, il cui

positariis, & futurum eum qui vindicat ante privilegia *eod. 24 §. 2 ff. de reb. auct. jud. poss.*

(1) Qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, a cæteris creditoribus non separantur. Et merito: aliud est enim credere, aliud deponere *l. 24 §. 2 ff. de reb. auct. jud. poss.*

Colui che prende interessi da una somma dovutagli per un deposito, diviene creditore di un mutuo. Poichè il deposito non produce interessi, ed il depositario non può doverne. Quindi quando paga interessi, li paga perchè non tiene più il danaro in deposito, ma perchè ne fa uso, col consenso di colui che doveva riceverlo. E tali interessi quantunque illeciti per parte di questo creditore, indicano sempre che la sua intenzione e quella del debitore è stata di cambiare il deposito in mutuo.

(2) Quæritur, utrum ordo spectetur eorum qui deposuerunt, an vero simul omnium depositariorum ratio habeatur: & constat simul admittendos *l. 7 §. ult. ff. depos.*

deposito è più antico, venendo a concorso con altri il cui deposito è più moderno, non godono sopra questi ultimi alcuna prelazione per il valore dell'officio soggetto al loro privilegio; ma a ciascuno di essi ne sarà assegnata una quantità a proporzione del credito maggiore, o minore di ciascuno. Imperocchè tutti questi creditori hanno dritto al prezzo dell' uffizio per un privilegio comune fra di loro: e l' uffizio ha formata parte de' beni dell' uffiziale, colla condizione dell' ipoteca, eguale per tutti i depositi da farsi in appresso.

30. Ogni privilegio forma un' ipoteca particolare, che dà al creditore privilegiato la cosa per pegno, quantunque non vi sia nè convenzione, nè condanna che espressamente l' induca. Poichè va unita col titolo del credito di tal natura, senza che si esprima: e se il credito non fosse in se stesso privilegiato, non potrebbesi render tale per effetto di una convenzione (1).

Non bisogna intendere il concorso de' creditori, spiegato in questo articolo, se non per rapporto a tutti i creditori di un ordine, considerati insieme per un solo credito, ed a tutti quelli degli altri ordini, considerati nella stessa maniera per li fondi, su i quali debbono intentare la loro azione. Ma riguardo a' creditori di ogni ordine tra loro, non v' è concorso; perchè ognuno di essi dee ricevere sull' ordine in cui è collocato, le somme che gli debbono pervenire secondo il suo luogo. In guisa che colui il quale sta nel primo luogo riceve tutto il suo credito, se il fondo basta, sebbene non ve ne rimanga per gli altri.

Non si è messo in quest' articolo il concorso tra' creditori di diversi ordini, se non sopra i danari dell' uffizio; perchè questo è il loro pegno comune obbligato pel loro privilegio; e non vi si è notato il medesimo concorso sugli altri beni. Su di che si può rivedere l' ultima nota sull' articolo 26.

(1) Questa è una conseguenza di tutti gli articoli precedenti, *Toto tit. ff. & cod. in quib. caus. pign. v. h. t. t.*

31. Fra i privilegj de' creditori, alcuni riguardano soltanto una cosa in particolare, e non si estendono al rimanente de' beni; altri poi riguardano tutti i beni senza distinzione. Così il privilegio del proprietario di un fondo su i frutti, per il prezzo del suo affitto, quello del venditore pel prezzo della vendita, quello della persona che ha prestato denaro per comprare un fondo o per farvi migliorazioni, non si estendono sopra tutti i beni del debitore, ma sono limitati alle cose che vi sono ipotecate (1). E questi creditori non hanno sugli altri beni se non l' azione personale (2), o un' ipoteca, se l' abbiano stipulata. Ma le spese fatte per liti, e quelle de' funerali hanno la prelazione sopra tutti i beni indistintamente.

32. Fra i creditori privilegiati, gli uni sono preferiti agli altri, secondo la natura de' loro privilegj, e secondo le disposizioni delle leggi o delle consuetudini (3). Così colui che ha somministrato i danari per riparare una casa, la qual' era in pericolo di rovina, è preferito al venditore di questa casa che ne domanda il prezzo. Così colui che avesse locato un granajo ad un affittuario, sarebbe preferito pel prezzo della locazione al proprietario del fondo, dal quale fossero provenuti i frutti rimessi nel granajo, se l' affittuario restasse debitore dell' affitto. Le spese fatte in giudizio essendo il

(1) V. gli articoli precedenti. Questa è una conseguenza della natura del privilegio.

(2) Sane personali actione debitum apud Præsidem petere non prohiberis *l. 17 cod. de pign.*

(3) Questa è una conseguenza della natura de' privilegj. V. tutti gli articoli di questa sezione.

credito di tutte le parti, son preferite ad ogni privilegio. Coloro che hanno privilegj su i mobili, son preferiti al privilegio del re (1). Le spese per funerali son preferite al privilegio sopra i mobili dell' inquilino per il pagamento delle pigioni (2). E così in tutti i casi in cui concorrano più privilegj, la regola per la prelazione nasce dalla diversa natura de' privilegj medesimi.

33. Se colui che vende una casa tenuta da un inquilino, se ne riserva le pigioni per un certo tempo, e si convenga che saranno ipotecati i mobili dell' inquilino, tanto per le pigioni riservate al venditore, quanto per quelle che saran dovute in progresso di tempo al compratore, il venditore sarà pagato il primo su questi mobili, purchè nel contratto non siasi apposta qualche condizione speciale (3).

34. Da tutte le regole precedenti risulta, esservi tre ordini di creditori. Il primo, de' privilegiati, che precedono tutti gli altri, e si regolano tra loro secondo le distinzioni delle loro prelazioni. Il secondo, degl' ipotecarj che hanno il loro luogo dopo i privilegiati, secondo le date delle loro ipoteche. Il terzo, de' chirografarj e di altri puramente personali, che non distinguendosi nè per privilegio, nè

(1) V. l'articolo 23.

(2) Si colonus vel inquilinus sit is qui mortuus est, nec sit unde funeretur, ex invectis illatis eum funerandum Pomponius scribit; & si quid superfluum remanserit, hoc pro debita pensione teneri *l. 14 §. 1 ff. de rei & sumpt. fun.*

(3) Insulam tibi vendidi, & dixi prioris anni pensionem mihi, sequentium tibi accessuram, pignorumque ab inquilino datorum jus utrumque secuturum . . . . facti quæstio est. Sed verisimile est id actum, ut primam quamque pensionem pignorum causa sequatur *l. 13 ff. qui potior.*

per ipoteca, vengono in concorso insieme cogli altri (1).

SEZIONE VI.

Della surrogazione all' ipoteca, o al privilegio del creditore.

Sebbene questa materia della surrogazione a' diritti de' creditori, essendo in se stessa semplice e naturale, debba esser facile, nondimeno le diverse maniere di acquistare la surrogazione, e gl' inconvenienti ne' quali si può cadere, mancandosi di osservare quel che vi è di essenziale, fanno una moltiplicità di combinazioni, che possono imbarazzare e render questa materia oscura e difficile. Perciò si è creduto che, prima di spiegarne le regole, fosse espediente di dare in poche parole un' idea generale della natura della surrogazione e delle sue specie, e di ciò che ciascuna può avere di proprio e di essenziale.

La surrogazione di cui parlasi quì, altro non è che quel cambiamento il quale mette un' altra persona nel luogo del creditore, ed il quale fa sì che il diritto, l' ipoteca, il privilegio che un creditore poteva avere, passi alla persona che gli è surrogata, cioè, che questa entri nel suo diritto.

La maniera la più semplice di surrogare e che

(2) Questa è una conseguenza di tutto ciò che si è detto in questo titolo.

fa sempre passare i diritti del creditore a quello che è surrogato, è la cessione che ne fa il creditore. Le cessioni sono di molte sorte: alcune sono generali e di molti diritti, come la vendita di una eredità, che fa passare a colui che la compra, tutti i diritti dell' erede, per esercitarli come avrebbe potuto fare egli stesso. Altre sono particolari di una certa cosa, com' è la cessione di un obbligo. Vi sono di quelle che sono gratuite, come una cessione che fa un donatore ad un donatario, quando nella donazione vi sono crediti o altri diritti. Ve ne son altre che si fanno a titolo oneroso, come se un debitore ceda un suo credito ad una terza persona per un dato prezzo.

Tutte queste sorte di cessioni hanno quest' effetto, che il cessionario succede al luogo del creditore; e che può esercitare i diritti che gli sono ceduti, nella maniera stessa che avrebbe potuto farlo il creditore prima della cessione, ricevendo ancora la sua ipoteca ed il suo privilegio.

V' ha un' altra maniera di surrogare a' diritti di un creditore, quando il suo debitore pigliando a mutuo per pagare ciò che deve, conviene con il mutuante, che i danari saranno impiegati per pagare questo creditore, e che il medesimo mutuante gli sarà surrogato. Con ciò questo nuovo creditore acquista il diritto del primo, purchè nella quitanza siasi detto che il pagamento è stato fatto co' suoi danari. Poichè il debitore che ha potuto obbligarsi al primo creditore, può colle medesime condizioni obbligarsi a colui che lo libera dal debito; e mettendolo nel luogo del primo che riceve i suoi danari,

non fa verun torto agli altri suoi creditori, e non cambia in niente la loro condizione.

Acquistasi parimente la surrogazione senza il consenso del creditore, ma col decreto del giudice, o col consenso del debitore, o talvolta anche senza questo consenso. Quindi un tutore che vuol pagare co' proprj danari un debito del suo pupillo ad un creditore che ricusa di surrogarlo, può far ordinare, che pagando sia surrogato. Ed in questo caso l' autorità del giudice fa passare il diritto del creditore a quello che lo paga, purchè questi alleghi il decreto del giudice, ed il pagamento fatto con i suoi danari. Poichè il giudice non fa a colui che paga per un altro se non la medesima giustizia che gli è dovuta dal debitore, e senza che alcuno rimanga pregiudicato.

V' ha ancora un' altra maniera di acquistare una surrogazione in giudizio, senza il fatto di colui al quale appartiene il diritto, ed anche contro la sua volontà, come se si vendano coll' autorità del giudice i crediti di un debitore. Poichè il giudice dà a colui che si fa aggiudicare i beni, il medesimo diritto che avrebbe, se il debitore avesse a lui venduto; e sarà surrogato alle ipoteche ed a' privilegj.

Conviene finalmente osservare un' altra sorte di surrogazione, che acquistasi senza veruna cessione del creditore, senza il consenso del debitore, e senza decreto del giudice; ma per il semplice effetto del pagamento fatto a' creditori. Così, quando un creditore, volendo assicurarsi la sua ipoteca, e temendo che un altro creditore non accresca il suo

credito,

credito, o non ottenga qualche sequestro, paga questo creditore, egli vien a lui surrogato, purchè apparisca dalla quitanza, che il pagamento è stato fatto co' suoi danari. Poichè la legge presume ch' essendo egli stesso creditore, paghi solamente per la sicurezza della sua ipoteca, e perciò lo surroga. Lo stesso avviene di colui che avendo acquistato un fondo, e temendo di esser turbato da un creditore anteriore al suo acquisto, gli paga il suo credito. In amendue questi casi, tali motivi rendono giusta una surrogazione, che non fa pregiudizio a nessuno.

In tutte queste sorte di surrogazioni vedesi, che il diritto del creditore passa da lui ad un altro che entra in suo luogo, e che questo cambiamento non può avvenire se non in due maniere. L' una per la volontà del creditore che surroga: l' altra senza questa volontà, ma per il solo effetto della legge, la quale mette nel luogo del creditore quello, cui per un principio di equità si fa passare il suo diritto.

SOMMARIO.

1. *La cessione surroga all' ipoteca ed al privilegio.*
2. *Surrogazione senza cessione.*
3. *Come una terza persona possa acquistare il diritto di un creditore.*
4. *Come una terza persona acquisti il privilegio di un creditore.*
5. *Come il privilegio acquistasi senza surrogazione.*

6. Del creditore che paga un altro creditore più antico di lui.

7. Surrogazione di un compratore a' creditori che paga.

8. Surrogazione per un sequestro.

9. Surrogazione nulla dopo il pagamento.

10. La validità della surrogazione dipende dallo stato in cui è il diritto quando è surrogato.

1. Il cessionario di un credito è surrogato al diritto del creditore, ed acquista col credito le ipoteche ed i privilegj che può avere; tanto se la cessione segua per mezzo di prezzo, quanto se sia gratuita. Poichè sebbene sia vero che il pagamento estingue il debito, e sembri per questa ragione, che il creditore non possa far passare ad un altro un diritto che col pagamento si annulla nella sua persona; nondimeno la cessione che si fa nel tempo stesso, ha il medesimo effetto. Come se il creditore avesse venduto il suo diritto a colui che lo paga; e per l'effetto della cessione colui che paga in vece del debitore, acquista egualmente il diritto, o che sia obbligato in solido, o che sia fidejussore, o che sia una terza persona (1).

(1) Emptori nominis etiam pignoris persecutio præstari debet: ejus quoque quod postea venditor accepit. Nam beneficium venditoris prodest emptori *l. 6 ff. de hered. vel act. vend.* Si a creditore nomen comparasti, ea pignora, quæ venditor nominis persequi posset, apud Præsidem provinciæ vindica *l. 6. C. de obl. & act. l. 6 eod.* V. l'articolo 4.

Cum is qui reum & fidejussores habens, ab uno ex fidejussoribus accepta pecunia, præstat actiones, poterit quidem dici

2. Coloro che senza cessione de'creditori fanno ordinare dal giudice, che pagando siano loro surrogati, acquistano col pagamento i diritti de'creditori medesimi, le ipoteche ed i loro privilegj, ed anche i privilegj del re, se acquistano il suo credito, facendovisi surrogare (1).

3. Per acquistare senza autorità del giudice il diritto d'un creditore e la sua ipoteca, basta una di queste due cose; o che colui il quale paga il creditore riceva la sua cessione, come si è detto nel primo articolo; o che egli convenga col debitore che, pagando per lui, sarà surrogato, ed in questo caso si esprima che il pagamento è fatto col suo danaro; poichè allora, sebbene il creditore ricusi la surrogazione, nondimeno colui che paga, acquisterà il di lui diritto in forza del pagamento e della convenzione col debitore. Lo stesso sarebbe se i danari mutuati si dassero in mano del debitore con questa convenzione, che il mutuante sarebbe surrogato, ed il debitore facesse poi egli stesso il pagamento, dichiarando nella quitanza, che quelli fossero danari presi a mutuo da questa persona. Ma se il pagamento si faccia soltanto sulla semplice quitanza del

nullas jam esse, cum suum perceperit, & perceptione omnes liberati sunt: sed non ita est; non enim in solutum accepit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit. Et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut præstet actiones *l. 36 ff. de fidejuss.* Salvas esse mandatas actiones: cum pretium magis mandatarum actionum solutum, quam actio quæ fuit perempta videatur *l. 76 ff. de solut.*

(1) Si in te jus fisci, cùm reliqua solveres, debitoris pro quo satisfaciebas, tibi competens Judex adscripsit, & transtulit, ab his creditoribus, quibus fiscus potior habetur, res quas eo nomine tenes, non possunt inquietari *l. ult. C. de privil. fisc.*

creditore; e non sia accompagnato dall'una, o dall'altra di queste due maniere di acquistare la surrogazione, non produrrà per chi paga, se non una semplice azione contro il debitore, per ricuperare la somma pagata per il suo debito, quand' anche si facesse menzione nella quitanza, che i danari fossero di questa terza persona; poichè potrebbesi presumere, che il debitore avesse semplicemente pagato quel che egli dovea (1).

5. Chi paga un creditore privilegiato, subentra nel

(1) Res obligatas exterus, debito soluto liberando, datum petere, non earum dominium adipisci potest *l. 21 C. de pign. & hyp.*

Non omnino succedunt in locum hypothecarii creditoris hi, quorum pecunia ad creditorem transit. Hoc enim tunc observatur, cum is qui pecuniam postea dat, sub hoc pacto credat, *ut idem pignus ei obligetur, & in locum ejus succedat*. Quod cum in persona tua factum non sit (judicatum est enim te pignora non accepisse) frustra putas tibi auxilio opus esse constitutionis nostræ ad eam rem pertinentis *l. 1 C. de his qui in prior. cred. loc. succ.* Aristo Frisco scripsit: etiamsi ita contractum sit, *ut antecedens dimitteretur*, non aliter in jus pignoris succedet, nisi convenerit, *ut sibi eadem res esset obligata*. Neque enim in jus primi succedere debet, qui ipse nihil convenit de pignore *l. 3 ff. qua res pign.*

V. la nota sull' articolo 5 per il caso in cui il debitore non fa il pagamento se non qualche tempo dopo che ha pigliato in prestito i danari per pagare.

Questa maniera di acquistare il diritto del creditore, senza ch'egli surroghi, deriva dall' equità, per facilitare i pagamenti. Ed è giusto che i debitori possano essi stessi mettere nel luogo de' loro creditori quelli che pagano per essi, poichè niuno ne riceve alcun pregiudizio, ed è dell' interesse del debitore che possa migliorare la sua condizione, cambiando creditore.

In diritto, secondo la legge 1 *C. de his qui in pr. cred. loc. succ.* si richieggono due cose.

1. Che nel contratto di mutuo si faccia menzione che i danari saranno impiegati pel pagamento dell' antico credito, con la surrogazione nelle sue ipoteche, ut sub hoc pacto credat, ut idem pignus ei obligetur & in ejus locum succedat.

2. Che il danaro sia stato effettivamente dato all' antico creditore, ut pecunia ad primum creditorem perveniat *Gerb. hic.*

suo privilegio; o per una cessione del creditore che gli cede semplicemente il suo diritto; o per surrogazione fatta dal giudice, come si è detto nell' articolo secondo; o per un patto col debitore, come sarà spiegato nell' articolo seguente (1).

5. Si può acquistare il privilegio d'un creditore senza surrogazione, del pari che l' ipoteca, con una convenzione col debitore, che quegli il quale pagherà per lui, avrà il privilegio Nè importa che il pagamento sia fatto al creditore da colui che mutua, o dal debitore cui sieno stati consegnati i danari; purchè in amendue i casi apparisca dalla quitanza che il pagamento è stato fatto con i danari di questa persona (2), conforme si è detto dell' ipoteca, nell' articolo terzo.

(1) Cum pro patre, in cujus potestate non eras, pecuniam fisco intuleris, & jure privilegio ejus successisti, & ejus locum, cui pecunia numerata est, consecutus est *l. 2 C. his qui in pr. cred. loc. succ.* Si cum pecuniam pro marito solvères, neque jus fisci in te transferri impetrasti, neque pignoris causa domum vel aliud quid ab eo accepisti, habes personalem actionem *l. 3 C. de priv. fisc.* Si in te jus fisci, cum reliqua solveres, debitoris pro quo satisfaciebas, tibi competens Judex adscripsit & transtulit, ab his creditoribus, quibus fiscus potior habetur, res quas eo nomine tenes, non possunt inquietari *l. ult. eod.*

(2) Eorum ratio prior est creditorum, quorum pecunia ad creditores privilegiarios pervenit. Pervenisse autem quemadmodum accipimus? Utrum si statim profecta est ab inferioribus ad privilegiarios, an vero & si per debitoris personam, hoc est, si ante ei numerata est? Quod quidem potest benigne dici, si modo non post aliquod intervallum id factum sit *l. 24 §. 6 ff. de auct. jud. poss.*

Sebbene i danari mutuati per fare il pagamento sieno, o dal debitore o da quello che mutua, consegnati al creditore qualche tempo dopo la loro convenzione, tuttavia quegli che mutua i danari non lascerà di essere surrogato; poichè l'obbligazione del debitore in favore del mutuante basterà a provare la causa del mutuo per soddisfare il creditore; e la quitanza di questo creditore proverà l' impiego de' danari. E quel che dicesi nella legge citata

6. Colui ch' essendo già creditore, paghi un altro creditore anteriore, subentra alla sua ipoteca, ancorchè non vi sia nè convenzione, nè surrogazione; poichè la sua qualità di creditore fa presumere, ch' egli paghi il creditore più antico, soltanto per mettersi in suo luogo, e per assicurare il suo credito. Il che distingue la sua condizione da quello, che non avendo un simile interesse, paga per il debitore senza surrogazione, e di cui si può dire, che poteva essere obbligato con il debitore di pagare per lui (1).

7. Il compratore d' un fondo impiegando il prezzo della compra in pagamento de' creditori, a' quali questo fondo era ipotecato, è surrogato al loro diritto sino alla concorrente quantità di ciò che loro paga; poichè pagando ad essi il prezzo del fondo ipotecato per assicurarselo, se lo conserva a proporzione della quantità, che loro paga contro gli altri creditori posteriori, quantunque anteriori al suo acquisto (2).

su questo articolo, che non vi deve essere intervallo, deve rapportarsi all' uso del diritto romano, dove sovente le convenzioni non si mettevano in iscritto, e perciò l' intervallo poteva far perdere la prova dell' impiego de' danari.

(1) Plane cum tertius creditor primum de sua pecunia dimisit, in locum ejus substituitur in ea quantitate, quam superiori exsolvit *l. 16 ff. qui pot. in pign. V. l. 11 §. 4 eod. l. 12. §. 9 eod, l. 17 eod. l. 22. C. de pign. & hyp. l. 1 C. qui pot. & l. 4 ff. de his qui in prior loc. succ.*

(2) Si potiores creditores pecunia tua dimissi sunt, quibus obligata fuit possessio quam emisse te dicis, ita ut pretium perveniret ad eosdem priores creditores, in jus eorum successisti, & contra eos, qui inferiores illis fuerunt, justa defensione te tueri potes *l. 3 C. de his qui in prior. cred. loc. succ.* Eum qui a debitore suo prædium obligatum comparavit, eatenus tuendum, quatenus ad priorem creditorem ex pretio pecunia pervenit *l. 17 ff. qui pot.* V. l' articolo precedente.

8. Il creditore che, in virtù della sua ipoteca, o col mandato del giudice, sequestra i diritti e le azioni del suo debitore sopra i debitori di lui, facendosi aggiudicare ciò che ha sequestrato, è surrogato alle ipoteche ed a' privilegj, che il medesimo debitore avea per questi crediti sequestrati (1).

9. Quando la surrogazione del creditore è necessaria per far passare il suo diritto a chi paga per il debitore, deve esser fatta nel tempo stesso del pagamento e della quitanza; poichè se si fosse fatto il pagamento senza riguardo alla surrogazione, o se questa si facesse dopo, sarebbe inutile; ed essendosi annullato il diritto del creditore col pagamento, questi non avrebbe potuto cedere quel che più non avea, nè surrogare ad un diritto estinto (2).

10. Tutte le surrogazioni, le cessioni e le altre maniere di acquistare l'ipoteca o il privilegio d'un creditore, o per contratto o in un giudizio o in altra guisa, non hanno verun effetto, se nel tempo della surrogazione, della cessione, o di altro atto, più non sussisteva il diritto del creditore; tanto se fosse estinto per una prescrizione, o annullato per un giudizio, o sciolto con un pagamento; quanto se

In diritto bisogna che il compratore stipuli che egli sarà surrogato. *Goth. hic.*

(1) Si prætorium pignus quicumque Judices dandum alicui perspexerint, non solum super mobilibus rebus & immobilibus, & se moventibus, sed etiam super actionibus, quæ debitori competunt, præcipimus hoc eis licere decernere *l. 1 C. de præt. pign.*

Il debito sequestrato si aggiudica al creditore che fa il sequestro, nella maniera stessa che apparteneva al debitore.

(2) Modestinus respondit, si post solutum, sine ullo pacto omne quod ex causa tutelæ debeatur, actiones post aliquod intervallum cessæ sint, nihil ea cessione actum: cum nulla actio superfuerit *l. 76 ff. de solut.* V. l'articolo seguente.

fosse cessato per alcuna di quelle cause, che saranno spiegate nella seguente sezione. Che però nelle controversie della validità delle surrogazioni, delle cessioni e delle altre maniere di acquistar l'ipoteca o il privilegio, convien considerare, se nel tempo della surrogazione esisteva ancora il diritto, l'ipoteca o il privilegio (1).

SEZIONE VII.

Come si estingua o finisca l'ipoteca.

SOMMARIO.

1. *L'ipoteca si estingue col pagamento.*
2. *Con una innovazione.*
3. *Col giuramento dato al debitore, il quale giura di non dover nulla, o con un giudizio assolutorio.*
4. *Con tutto ciò che equivale al pagamento.*
5. *Col deposito, in caso che il creditore ricusi di ricevere il pagamento.*
6. *Se il pagamento sia nullo, l'ipoteca risorge.*
7. *L'ipoteca estinguesi, se il pegno si metta fuor di commercio.*
8. *O se venga a perire.*
9. *La prescrizione del credito estingue l'ipoteca.*
10. *Se il debitore perda il suo diritto sul pegno, il creditore perde la sua ipoteca.*
11. *Effetto della redibizione della cosa ipotecata.*

(1) Si dominus solverit pecuniam, pignus quoque perimitur *l. 1 §. 2 ff. de pign.* V. la sezione seguente.

12. Il creditore che acconsente all' alienazione del suo pegno, perde la sua ipoteca, se non se la riserba.
13. Se il creditore acconsenta che il suo pegno sia obbligato ad un altro.
14. L' ipoteca risorge, se l' alienazione non ha il suo effetto.
15. Come si debba intendere il consenso del creditore all' alienazione.

1. Essendo l' ipoteca un accessorio del credito, il pagamento che annulla il credito estingue l' ipoteca (1). Ma bisogna che il creditore sia interamente soddisfatto di tutto il suo credito, e per il capitale e per gl' interessi e per le spese (2).

2. L' innovazione che estingue il primo obbligo, cambiandolo in un altro nuovo, estingue parimente l' ipoteca che n' era l' accessorio, se non siasi riserbata (3).

3. Tutto ciò che annulla il credito, toglie l' ipoteca. Così quando un debitore cui è dato il giuramento, giura di aver pagato, o quando è assoluto

(1) Si dominus solverit pecuniam, pignus quoque perimitur *l. 13 §. 2 ff. de pign. & hyp.* Pignoris causa res obligatas, soluto debito, restitui debere pignoratitiæ actionis natura declarat *l. pen. C. de pign. act.*

(2) Nisi universum quod debetur offeretur, jure pignus creditor vendere potest *l. 25 §. 14 ff. fam. ercisc.* Nam si vel modicum vel sorte vel usuris in debito perseveret, distractio rei obligatæ non potest impediri *l. 2 in f. C. debit. vend. pign. imp. n. p. l. 6 C. de dist. pign.*

(3) Novata debiti obligatio pignus peremit, nisi convenit ut pignus repetatur *l. 11 §. 1 ff. de pign. act.*
V. che cosa è innovazione nel titolo delle convenzioni.

con una sentenza, da cui non vi sia appellazione, il credito e l'ipoteca restano annullati: e lo stesso avviene in tutti i casi, ne' quali l'obbligazione più non sussiste (1).

4. Tutto ciò che può equivalere al pagamento, fa che l'ipoteca più non sussista. Così, per esempio, se il creditore si contenti o di una cauzione, o di un altro debitore in luogo del primo, o prenda un altro pegno in vece di quello che aveva; in tutti questi casi, ed in altri simili cessa l'ipoteca, se apparisce che l'intenzione delle parti sia stata di liberare la cosa ipotecata, e ristringere il creditore alle sue altre sicurtà, sebbene con queste innovazioni la sua condizione divenga meno vantaggiosa (2).

5. Se ricusando il creditore di ricevere il suo pagamento, si ritenga il pegno o voglia farlo vendere, il debitore può offerire e depositare i danari presso il giudice, per restar disobbligato, per impedire la vendita, e per ritirarsi il pegno, coi danni ed interessi che il creditore potrà dovergli per la sua mora (3).

(1) Si deferente creditore juravit debitor se dare non oportere, pignus liberatur: quia perinde habetur atque si judicio absolutus esset. Nam & si a Judice quamvis per injuriam absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur *l. 13 ff. quib. mod. pign. vel hyp. sol.* Idem dicere debemus, vel si qua ratione obligatio ejus finita est *l. 6 eod.*

(2) Item, liberatur pignus sive solutum est debitum, sive eo nomine satisfactum est *l. 6 ff. quib. mod. pign.* Satisfactum autem accipimus quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum: sive aliis pignoribus sibi caveri voluit, ut ab hoc recedat, sive fidejussoribus, sive reo dato, sibi pretio aliquo, vel nuda conventione, nascitur pignoratitia actio; & generaliter dicendum erit, quoties recedere voluit creditor a pignore, videri satisfactum, si ut ipse voluit, sibi cavit, licet in hoc deceptus sit *l. 9 §. 3 ff. de pign. act. l. 3 C. de luit. pign.*

(3) Si per creditorem steterit, quominus ei solvatur, recte agi-

6. Se il pagamento o l' equivalente del pagamento non avesse avuto il suo effetto, risorgerebbe l' ipoteca col credito; come se il creditore avesse preso in pagamento un credito con garantia, ed intanto non potesse essere pagato, o pure un fondo similmente colla garantia, e ne fosse evitto; o un pupillo avesse fatto un saldo, il quale in appresso fosse annullato. Imperocchè queste sorte di pagamenti contengono la condizione, che essi debbano avere il loro effetto. Ma se un creditore in età maggiore si fosse contentato della cessione di un credito a rischio suo, ed avesse fatta quitanza, l' ipoteca ed il credito restano estinti, sebbene il creditore non potesse essere pagato del credito ceduto (1).

7. Se il fondo ipotecato cessa di essere in commercio, come se sia applicato ad una chiesa o ad altro luogo pubblico, non sussiste più l' ipoteca: ma il creditore ha l' azione sul prezzo perceputone dal suo debitore (2).

8. Siccome si estingue l' ipoteca sopra di un fondo, che viene a perire per una inondazione o per altro accidente; così l' ipoteca che un creditore avesse su

tur pignoratitia *l. 20 §. 2 ff. de pign. act.* Si offerat in judicio pecuniam, debet rem pignoratam, & quod sua interest consequi *l. 9 §. ult. eod.* Debitoris denuntiatio, qui creditori suo ne sibi rem pignori obligatam distrahat, vel his qui ab eo volunt comparare, denuntiat, ita demum efficax est, si universum tam sortis quam usurarum offerat debitum creditori, eoque non accipiente, idonea fide probationis, ita ut oportet, depositum ostendat *l. 2. C. debit. vend. pign. imp. n. p.* V. sul deposito la nota sull' articolo 7 della sez. 3.

(1) Debitum cujus meministi quod per pacti conventionem inutiliter factam remisisti, etiam nunc petere non vetaris, & usitato more pignora vindicare *l. 5 C. de rem pign.*

(2) V. l' artic. 26 della sez. 1.

di un diritto d'usufrutto acquistato dal suo debitore, non avrà più effetto, se cessa l'usufrutto, quand' anche il debitore sopravvivesse alla perdita dell' usufrutto; come s'egli lo avesse soltanto per qualche tempo (1).

9. Se il debito per il quale era stata data l'ipoteca rimanga prescritto, questa parimente si annulla; perchè essa non è che un accessorio del debito (2).

10. Se il debitore che aveva ipotecato un fondo venga a perdere il diritto che vi aveva; come se ne sia spogliato per una evizione, o per un diritto di ricompera, o per un retratto per dritto di parentela, o per altre cause, cessa l'ipoteca ch'egli aveva assegnata su questo fondo, purchè non avesse perduto il suo diritto per sua colpa; come, per esempio, se in vece di difendersi dall'evizione, o dalla ricompera, o dal retratto, vi dasse mano; se trascurasse d'impedire la vendita di un fondo sequestrato ad una terza persona, e che fosse suo; se non si difendesse, trovandosi a buon partito; o se in altra

(1) Sicut re corporali extincta, ita & usufructu extincto, pignus hypothecave perit *l. 8 ff. quib. mod. pign.* V. l'articolo 6 della sezione 6 dell'usufrutto.

(2) Item, liberatur pignus, sive solutum est debitum . . . . . Sed etsi tempore finitum pignus est, idem dicere debemus *l. 6 ff. quib. mod. pign. l. 12 ff. de divers. temp. praes. l. 3 C. de praes. 30 vel 40 ann.*

Secondo il diritto romano, l'azione ipotecaria non si prescriveva se non per 40 anni contro il debitore ed i suoi eredi, ed anche contro i terzi possessori, se il debitore era ancor vivo. Laonde l'azione ipotecaria durava più della semplice azione personale. V. il fine del preliminare della sez. 4 del possesso e delle prescrizioni. Questa prescrizione di 40 anni si osserva in alcune provincie. Ma si è conceputa la regola secondo l'uso comune e naturale, il quale non dà più durata all'azione ipotecaria della semplice azione personale, per la ragione spiegata nell'articolo.

maniera abbandonasse i suoi diritti; poichè in tutti questi casi il creditore può esercitare i diritti del suo debitore, per conservare i propri (1).

11. Se un debitore che avesse comprato un fondo o un mobile, e che l'avesse poi obbligato ad un creditore, voglia risolvere la vendita per la *redibizione*, a causa di qualche difetto della cosa venduta, il suo creditore potrà impedirlo, se il debitore non provvede alla sua sicurezza, sia con dargli il prezzo, che il venditore sarà obbligato di restituire, o pure con lasciargli la cosa se voglia prenderla al prezzo di cui converranno (2).

12. Il creditore che acconsente alla vendita, alla donazione o ad altra alienazione che il suo debitore fa del fondo che gli è obbligato, o la permette o la ratifica, non ha più ipoteca su questo fondo, se non se la riserva (3); poichè ha acconsentito ad un' alie-

(1) Si res distracta fuerit sic, *Nisi intra certum diem meliorem conditionem invenisset*, fueritque tradita & forte emptor, antequam melior conditio offerretur, hanc rem pignori dedisset; Marcellus libro quinto Digestorum ait, finiri pignus si melior conditio fuerit oblata, quanquam ubi sic res distracta est, nisi emptori displicuisset, pignus finiri non putet *l. 3 ff. quib. mod. pign.* Supersedente (debitore) tali auxilio uti, vel præsente vel absente eo, creditores ejus possunt *l. pen. C. de non num. pec.*

(2) Si debitor, cujus res pignori obligatæ erant servum quem emerat redhibuerit, an desinat Servianæ locus esse? Et magis est ne desinat, nisi ex voluntate creditoris hoc factum est *l. 4 ff. quib. mod. pign.*

V. l'art. 1 della sez. 41 del contratto di vendita.

(3) Creditor qui permittit rem venire, pignus dimittit *l. 158 ff. de reg. jur.* Si consensit venditioni creditor, liberatur hipotheca *l. 7 ff. quib. mod. pign.* Si in venditione pignoris consenserit creditor, vel ut debitor hanc rem permutet, vel donet, vel in dotem det, dicendum erit Pignus liberari: nisi salva causa pignoris sui, consensit vel venditioni vel cæteris *l. 4 §. 1 eod.* Si probaveris te fundum mercatum, possessionemque ejus tibi traditam, *sciente et consentiente* ea quæ sibi eum a venditore obligatum dicit, exceptio-

nazione che non poteva farsi in suo pregiudizio, se non l'avesse approvata. Ed il suo consenso ingannerebbe il compratore, se potesse poi far valere la sua ipoteca.

13. Se un creditore acconsente che il suo pegno sia obbligato ad un altro, perde il suo diritto (1). Ma questo consenso deve essere dato nella maniera, che si spiegherà nell'articolo 15.

14. Se la vendita o altra alienazione fatta dal debitore, col consenso del creditore, sia annullata, o dopo questo consenso non siasi perfezionata, il creditore allora rientra nel suo diritto; poichè in favore di quest'alienazione aveva egli rinunziato alla sua ipoteca. Lo stesso sarebbe se avesse acconsentito che il suo debitore disponesse nel fondo ipotecato in favore di un legatario, e si trovasse poi nullo il legato, o il legatario vi avesse rinunziato (2).

ne eam removebis: nam obligatio pignoris consensu & contrahitur & dissolvitur *l. 2 C. de remiss. pig.* Sed & si non concesserat pignus venundari, si ratam habuit venditionem, idem erit probandum *D. l. 4 §. 1 in fine, ff. quib. mod. pign.*

V. su questo consenso l'articolo 15 poco appresso.

(1) Paulus respondit: Sempronium antiquiorem creditorem consentientem, cum debitor eamdem rem tertio creditori obligaret, jus suum pignoris remisisse videri *l. 12 ff. quib. mod. pign. v. h. f.*

(2) Belle quæritur, si forte venditio rei specialiter obligatæ non valeat, an nocere hæ res creditori debeat, quod consensit? si qua ratio juris venditionem impediat, dicendum est pignus valere *l. 4 §. ult. ff. quibus mod. pign.* Si voluntate creditoris fundus alienatus est, inverecunde applicari sibi eum creditor desiderat, si tamen effectus sit secutus venditionis. Nam si non venierit, non est satis ad repellendum creditorem, quod voluit venire *l. 8 §. 6 eod.* Venditionis autem appellationem generaliter accipere debemus, ut, & si legare permisit, valeat quod concessit: quod ita intelligimus, ut & si legatum repudiatum fuerit, convalescat pignus *D. l. 8 §. 11.* Voluntate creditoris pignus debitor vendidit, & postea placuit inter eum & emptorem, ut a venditione discederent: jus pignoris salvum erit creditori: nam sicut debitori, ita & creditori pristinum jus restituitur; neque omnimodo creditor pristinum jus re-

15. Non si deve prendere per un consenso del creditore all'alienazione del suo pegno, la notizia che può averne, nè il silenzio in cui se ne sta dopo questa notizia; come se sappia che il suo debitore vende una casa la quale gli è ipotecata, e non riclami. Ma per privarlo del suo diritto, bisogna che apparisca da qualche atto che egli sappia ciò che si fa in suo pregiudizio, e che vi acconsenta: ed un creditore non perde la sua ipoteca col suo consenso, se non quando evidentemente apparisce che la sua intenzione è di rinunziarvi, o quando si potesse imputargli mala fede, per non aver dichiarato il suo diritto, dovendo dichiararlo. Così, per esempio, se colui che avesse ipotecato specialmente un fondo ad un primo creditore per un censo, lo ipotecasse poi nella stessa maniera ad un secondo per un altro censo, dichiarandogli che questo fondo non era obbligato ad alcuno, e questo primo creditore firmasse il contratto o come parte o come testimonio, si sarebbe con ciò renduto complice di questa falsa dichiarazione; nè potrebbe servirsi della sua ipoteca su questo fondo, in pregiudizio del secondo creditore. Così al contrario, se un creditore firma come testimonio un contratto di matrimonio, o altro contratto in cui il suo debitore obbliga tutt'i suoi beni, non perderà la sua ipoteca per non averne fatta protesta. In oltre colui che firma come testimonio un testamento, in cui il testatore dispone di un fondo soggetto alla sua ipoteca, non lo perde. In generale

mittit, sed ita demum, si emptor rem retineat, nec reddat venditori *l. 10 eod.*

deesi giudicare dell'effetto di tali approvazioni colle firme o in altra maniera, secondo le circostanze della natura de' contratti, della qualità delle persone, della cognizione che esse possono avere del pregiudizio, che la loro approvazione può recare all'interesse proprio o all'interesse altrui, della loro buona o mala fede, dell'intenzione de' contraenti, e secondo altre simili circostanze (1).

(1) Non videtur autem consensisse creditor, si sciente eo debitor rem vendiderit, cum ideo passus est venire, quod sciebat ubique pignus sibi durare. Sed si subscripserit forte in tabulis emptionis, consensisse videtur, nisi manifeste appareat deceptum esse *l. 8 §. 15 ff. quib. mod. pign.*

Inveniebatur Mœvius instrumento cautionis cum republica facto a Seio interfuisse, & subscripsisse, quo caverat Seius, fundum nulli alii esse obligatum. Quæro an actio aliqua in rem Mœvio competere potest? Modestinus respondit, pignus cui is de quo quæritur consensit, minime eum retinere posse *l. 6 §. 1 ff. quib. mod. pig.*

Lucia Titia intestata moriens, a filiis suis per fideicommissum alieno servo domum reliquit. Post mortem, filii ejus iidem qui heredes, cum diviserunt hereditatem matris, diviserunt etiam domum. In qua divisione dominus servi fideicommissarii *quasi testis* affuit. Quæro, an fideicommissi persecutionem acquisitam sibi per servum, eo quod interfuit divisioni, amisisse videatur? Modestinus respondit, fideicommissum ipso jure amissum non esse . . . *nisi evidenter apparuerit, omittendi fideicommissi causa hoc eum fecisse* l. 34 §. 2 ff. de leg. 2 v. l. 3 ff. de resc. vend.

Caius Seius ob pecuniam mutuam fundum suum Lucio Titio pignori dedit. Postea pactum inter eos factum est, *ut creditor pignus suum in compensationem pecuniæ suæ, certo tempore possideret.* Verum ante expletum tempus creditor cum suprema sua ordinaret, testamento cavit, *ut alter ex filiis suis haberet eum fundum* & addidit *quem de Lucio Titio emi*, cum non emisset. Hoc testamentum inter cæteros signavit & Caius Seius, qui fuit debitor. Quæro an, ex hoc quod signavit, præjudicium aliquod sibi fecerit, cum nullum instrumentum venditionis proferatur, sed solum pactum ut creditor certi temporis fructus caperet? Herennius Modestinus respondit: contractui pignoris non obesse, quod debitor testamentum creditoris, in quo se emisse pignus expressit, signasse proponitur *l. 39 ff. de pign. act.*

Convien osservare su questo articolo la differenza che può es-

servi

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

De' pegni, e delle ipoteche, e de' privilegj de' creditori.

L'analisi sulle leggi relative ai pegni ed alle ipoteche, si è fatta nel tomo secondo pag. 285 all'artic. del *deposito e del sequestro*.

servi tra la firma di un creditore in qualche atto dove fa da parte, ed in un altro dov'è soltanto testimonio. Tutto ciò ch'egli firma come parte, l'obbliga senza dubbio. Ma negli atti che firma come testimonio, ed in cui la firma non è messa che per testimonianza della verità di ciò che si è operato tra i contraenti, non si può tirar conseguenza dalla firma di un testimonio contro il suo interesse, se non quando con questa firma dia motivo che uno de' contraenti si trovi ingannato, come nel caso di quel testimonio il quale firma il contratto, ov'è la falsa enunciazione spiegata nell'articolo; poichè in tal caso il silenzio di questo testimonio contiene una mala fede, che lo rende complice di quella del suo debitore. Ma se un testimonio non contribuisce in niente per parte sua a qualche frode, e non dà alcun consenso espresso che deroga al suo diritto, nè la sua presenza, nè la sua firma debbono nuocergli; come si vede nel caso di questa legge 39; *ff. de pign. act.* citata su questo articolo; per la quale colui il quale non avesse venduto, ma semplicemente ipotecato un suo fondo ad un creditore, non lo perde per aver sottoscritto come testimonio il testamento di questo creditore, il quale dichiara che vuole che il fondo resti ad uno de' suoi figli, sebbene anche questo testatore avesse soggiunto, che aveva acquistato il fondo da questo testimonio.

V. l'articolo 33 della sez. 1.

TITOLO II.

Della separazione de' beni del defonto da quelli dell' erede fra i rispettivi creditori.

Si è veduto nel titolo precedente, che uno degli usi dell'ipoteca è di evincere i beni del debitore dalle mani di qualunque possessore. Ma quando i beni non passano che dal debitore al suo erede, il creditore conserva il suo diritto, ancorchè non abbia alcuna ipoteca; perchè l'erede non succede a'beni, se non col peso di soddisfare i debiti. In conseguenza tutt'i creditori del defonto sono, riguardo al suo erede, nel medesimo stato in cui erano riguardo al loro debitore; conservando ognuno su i beni del defonto, o la sua ipoteca o il suo privilegio o il semplice credito, tal quale lo avevano. Ma tal cambiamento che fa passare i beni del debitore al suo erede, producendo l'effetto, che i creditori di questo erede avranno ancora il loro diritto su i beni da lui acquistati, tal cambiamento, dicemmo, fa sì che quando l'erede non ha beni proprj, bastanti per i suoi creditori, i creditori del defonto si trovano in pericolo di veder passare i di lui beni ai creditori dell'erede. A ciò si provvede colla separazione de' beni del defonto da' beni dell'erede, in favore dei respettivi creditori.

Coll'uso di questa separazione i creditori del defonto, i quali temono che il suo erede non sia idoneo a pagare, impediscono la confusione de'beni del

defonto con quelli dell'erede, affinchè i beni del loro originario debitore sieno conservati, e non passino ai creditori di questo erede.

Ma se i creditori dell'erede temano per parte loro che questo erede, impegnandosi in una successione onerosa, renda soggetti i beni proprj a' creditori del defonto col loro pregiudizio, per la medesima equità possono distinguere e separare i beni dell'erede da quelli del defonto. Su di che si osservi, che sebbene la condizione de' creditori e dell' erede del defonto debba essere uguale, nondimeno il diritto romano ne avea disposto diversamente, e non accordava la separazione a' creditori dell' erede, per questa ragione, che un debitore avendo la libertà di obbligarsi, può deteriorare la condizione de' suoi creditori con nuovi obblighi in loro pregiudizio (1). Ma nella nostra usanza non si è approvata questa sottigliezza, e si è giudicato che la libertà che può avere un debitore di contrarre nuovi debiti, quantunque ne venga pregiudizio a' suoi creditori non debba avere tal conseguenza; poichè se è permesso a questo debitore di farsi nuovi creditori accettando una successione carica di debiti, non deve essere vietato a' suoi creditori di far uso del diritto ch' essi hanno su i di lui beni, per impedire che non li sottoponga a' pesi di questa successione; ed è giusto accordar loro questa separazione, del pari che si accorda contro di essi a' creditori del defonto per i beni della successione.

(1) E contrario autem creditores Titii non impetrabunt separationem. Nam licet alicui adjiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem *l.* 1 §. 2 *ff. de separat.*

E' vero che in certi casi si accordava nel diritto romano la separazione ai creditori dell'erede, come se accettava una successione onerosa per defraudare i suoi creditori, ed anche in questo caso non si accordava facilmente la separazione, la quale aveva parimenti luogo in alcuni altri casi di cui sarebbe inutile quì parlare (1). Ma queste eccezioni non basta-

(1) V. *l. 1 §. 5 & seq. ff. de separ.*

I pupilli hanno l'ipoteca su i beni de' loro tutori e curatori *l. 20 cod. de adm. tutor.*, quand' anche non avessero amministrata la tutela *l. 20 §. 1 eod.*

I beni de' procuratori sono parimente obbligati nella stessa maniera *l. 25 ff. de tutelis & rat. distrah. & l. 19 §. 1 ff. de privil. cred.*

Tutti i prodighi privati dell' amministrazione, i pazzi, hanno il medesimo privilegio su i beni del loro curatore *l. 20 21 22 ff. eod.*

In diritto, questo privilegio era personale, e non passava agli eredi *l. 19 ff. eod.*

Tutti i pupilli, i prodighi ec. hanno parimente l'ipoteca su i beni di coloro che hanno maneggiato i loro affari per ordine del tutore *Argum. l. 4 C. de negot. gest. Negusan. de pign. & hypot. part. 2 cap. 4 n. 9.*

Questa ipoteca de' pupilli ec. comincia dal giorno dell' amministrazione o dell' atto della tutela. *Tanquam pignoris tutela obligatae. D. l. 20 C. de administ. tut. & l. 6 eod. de bonis quae liber. Louet, l. H. cap. 23 Despesses, t. 1 p. 523 n. 12.*

In diritto, ad esempio de' pupilli, i figli di famiglia hanno l' ipoteca per i loro beni avventizj su i beni del loro padre, dal giorno dell' amministrazione *l. 6 C. de bonis quae lib.*

I figli hanno parimente un' ipoteca tacita su i beni del loro padre e madre che si rimaritano, per la restituzione de' beni che loro debbono pervenire per parte del genitore premorto. *Ex eo die quo ea res ad eam pervenerint l. hac edictali §. 2 C. de secundis nuptiis.*

I sostituiti hanno l' ipoteca su i beni degli eredi degl' istituiti dal giorno dell' amministrazione, per la restituzione del fidecommesso e per le deteriorazioni. *Argum. l. 6 §. 4 de bonis quae liberis.*

I beni degli ecclesiastici sono ipotecati per le riparazioni da farsi ne' benefizj, dal giorno che sono entrati in possesso. La

vano per far giustizia a' creditori dell' erede, e la nostra usanza accorda loro la separazione indistintamente.

chiosa sul capitolo 1 nelle decretali *de pignoribus*, verso la fine, dà la medesima ipoteca che su i beni del tutore.

I beni proprj dell' erede per il beneficio d' inventario, sono ipotecati dal giorno della sua amministrazione, verso i creditori della successione, nel caso che si trovi debitore.

Finalmente l' ipoteca su i beni di qualunque amministratore comincia dal giorno dell' amministrazione *l. 32 de Episcop. & Clericis*.

La moglie ha un' ipoteca tacita su i beni di suo marito, dal giorno del contratto, o della celebrazione del matrimonio, se non vi sia contratto. 1. Per la dote. 2. Per l' assegnamento che deve avere dal marito, o per consuetudine o per patto. 3. Pel rimpiazzo. 4. Per l' indennità.

Ne' paesi di diritto scritto, ha ella parimente la sua ipoteca da questo giorno pel suo lutto e per l' anno di vedovanza.

I coeredi hanno per la garantia delle porzioni, un' ipoteca tacita dal giorno della divisione; *Louet*, *l. H. cap. 2*, e la prescrizione contro quest' ipoteca non comincia che dal giorno dell' evizione.

In diritto, il venditore non ha ipoteca sulla cosa da lui venduta, purchè non se l' abbia espressamente riserbata, ed in tal caso l' ha prima de' creditori anche anteriori *l. 17 cod. de pign. & hypoth. l. 7 C. qui pot. in pign. hab. & Nov. 136 cap. 3.*

I legatarj hanno un' ipoteca tacita su i beni del defunto dal giorno della morte. *l. 1 C. comm. de legat.* Ma quest' ipoteca non estendesi su i beni dell' erede. *Hypothecam non esse rerum ipsius haeredis, sed tantummodo earum quae a testatore ad eum pervenerint. D. l. in fine.*

Sebbene il testamento quando è ratificato, produca ipoteca, tuttavia questa non estendesi al dì là del quinto de' beni proprj acquistati per successione.

I proprietarj hanno un' ipoteca tacita su i mobili degl' inquilini. V. quel che si è detto innanzi, nel titolo della locazione delle case.

Gli artefici hanno un' ipoteca tacita sulle opere che hanno fatte o ristaurate. V. il titolo de' privilegj.

I procuratori hanno un' ipoteca tacita su i beni delle loro parti dal giorno della loro constituzione.

Il fisco ha un' ipoteca tacita su i beni di tutti, quelli che contrattano con esso *l. 46 §. 3 ff. de jure fisci*. Sciens semper jus habet pignoris *l. 2 C.* In quibus causis hypoth. tacit. contr.

L' aver notata quì la nostra usanza servirà di avvertimento che bisogna estendere a' creditori dell'erede le regole che saranno raccolte in questo titolo, sebbene parlisi soltanto de' creditori del defonto.

SEZIONE I.

Della natura e degli effetti della separazione.

SOMMARIO.

1. *Casi di questa separazione.*
2. *La separazione è indipendente dall' ipoteca.*
3. *I legatarj hanno il diritto di separazione.*
4. *Separazione per un debitò condizionato, o da soddisfarsi in un dato tempo.*
5. *L' alienazione fatta dall' erede impedisce la separazione.*
6. *L' ipoteca fatta dall' erede, non impedisce la separazione.*
7. *La separazione ha luogo in una seconda e terza successione, ed anche più oltre.*

Certum est ejus qui cum fisco contrahit bona pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimatur.

Le città e le comunità non hanno la medesima ipoteca che il fisco, purchè non sia loro data con rescritto *l. 10 ff. ad municipalem l. 2 C. de jur. recip. Plinius. Epistol. lib. 10 Lett.* 109 o che non godano di questa ipoteca per un'antica consuetudine *l. Antiochensium 37 ff. de rebus auth. jud. posses. & de privil. cred. Plinius eod. Epist.* 110.

L' innovazione fatta di un antico obbligo non cambia ipoteca, la quale incomincia sempre dal giorno della prima obbligazione. *L. 3 ff. qui potiores*: nella stessa maniera un obbligo convertito in contratto di censo, conserva sempre la sua medesima ipoteca. *Ferrieres, artic.* 164 *n.* 83, 84 *e* 85.

8. *Se il debitore succeda al suo fidejussore, la separazione ha luogo.*
9. *La separazione non nuoce al diritto contro l'erede.*
10. *I privilegj non impediscono la separazione.*
11. *Se uno degli eredi che sia creditore può domandare la separazione.*

1. Quando i creditori di un defonto temono che l'erede non sia idoneo a pagare, possono far separare i beni della successione, da quelli dell'erede, per assicurare il patrimonio del defonto loro debitore, contro i creditori del suo erede (1).

2. Il diritto di questa separazione è indipendente dall'ipoteca, ed i creditori chirografarj possono domandarla; poichè il semplice effetto del loro credito li fa preferire su i beni del loro debitore a'credi-

(1) Sciendum separationem solere impetrari decreto prætoris: solet autem separatio permitti creditoribus ex his causis, ut puta debitorem quis Seium habuit; hic decessit; hæres ei extitit Titus: hic non est solvendo, patitur bonorum venditionem: creditores Seii dicunt bona Seii sufficere sibi, creditores Titii contentos esse debere bonis Titii. Et sic quasi quorum fieri bonorum venditionem. Fieri enim potest ut Sejus quidem solvendo fuerit, potueritque satis creditoribus suis, vel ita semel, & si non in assem, in aliquid tamen satisfacere: admissis autem commixtisque creditoribus Titii, minus sint consecuturi, quia ille non est solvendo: aut minus consequantur, quia plures sunt. Hic est igitur æquissimum creditores Seii desiderantes separationem audiri, impetrareque a prætore, ut separatim quantum cujusque creditoribus præstetur *l. 1 ff. de separat.* Est jurisdictionis tenor promptissimus indemnitatisque remedium edicto prætoris creditoribus hæreditariis demonstratum; ut quoties separationem bonorum postulant causa cognita, impetrent *l. 1 C. de bon. aut. Jud. poss.*

Sebbene questa regola sembri limitata a' creditori del defunto, nondimeno quelli dell' erede hanno il medesimo diritto secondo la nostra usanza, come si è osservato nella preparazione.

tori del suo erede, verso i quali il defonto non era obbligato (1).

3. I legatarj del defonto hanno il medesimo diritto di domandare questa separazione, perchè sono creditori della successione. Ma sono ad essi preferiti i creditori del defonto, perchè esso non ha potuto legare in loro pregiudizio (2).

4. Un creditore o un legatario il cui diritto dipende da una condizione la quale non è ancora purificata, o pure è sospeso fino ad un termine non ancora maturato, potrebbero tuttavia domandare la separazione per la loro sicurezza (3).

5. Se prima di esser stata domandata la separazione, l'erede avesse di buona fede alienato i beni della successione, o mobili o stabili, o anche l'intera eredità, non potranno i creditori del defonto domandare la separazione di quel che sarà stato alienato (4); poichè l'erede, essendo padrone de' beni,

(1) Non è l' ipoteca che dà questo diritto, ma la semplice qualità di creditore.

(2) Quoties heredis bona solvendo non sunt, non solum creditores testatoris, sed etiam eos quibus legatum fuerit, impetrare bonorum possessionem æquum est. Ita ut cum creditoribus solidum acquisitum fuerit, legatariis vel solidum, vel portio quæratur *l. 6 ff. de sep. l. 4 §. 1 eod.*

(3) Creditoribus qui ex die vel sub conditione debentur, & propter hoc nondum pecuniam petere possunt, æque separatio dabitur, quoniam, & ipsis cautione communi consuletur *l. 4 ff. de separat.*

(4) Ab herede vendita hereditate, separatio frustra desiderabitur: utique si nulla fraudis incurrat suspicio. Nam quæ bona fide medio tempore per heredem gesta sunt, rata conservari solent *l. 2 ff. de separat.*

Quantunque sembri che questa legge riguardi soltanto la vendita dell' eredità, tuttavia la sua disposizione ed il suo motivo comprendono le alienazioni particolari, come ben dimostrano le ultime parole di questa legge.

ha potuto disporne. Ma quest'alienazione riguardo agli stabili non recherebbe alcun pregiudizio a' creditori ipotecarj del defonto: e potrebbero essi esercitare contro i possessori la loro ipoteca ed i loro privilegj, se l'avessero, del pari che se l'alienazione fosse stata fatta dal defonto (1).

6. Se l'erede avesse impegnati o ipotecati i mobili o gli stabili della successione, prima che ne fosse stata dimandata la separazione, i creditori del defonto non lascieranno di far separare questi beni obbligati (2); poichè la separazione ha luogo finchè resta all'erede la proprietà, della quale quest' obbligo non lo priva.

7. Se i beni di una successione passino dall'erede al suo erede, e da questo ad un altro, e così ad altri eredi successivamente; in guisa che la prima successione e le seguenti si trovino confuse tra le mani degli eredi a' quali passano, i creditori di ogni

(1) Le alienazioni, in qualsisieno mani passino i beni ipotecati, non fanno pregiudizio all' ipoteca, come si è veduto nel titolo precedente.

Da questa regola ne segue, che riguardo agli stabili alienati dall' erede, i creditori del defunto i quali non avevano ipoteca, vi hanno perduto il loro diritto, nè loro rimane altro che l' azione personale contro l' erede, ed il diritto di separazione de' beni della successione che possono restare in suo potere. Riguardo poi a' mobili alienati dall' erede, i creditori del defunto anche ipotecarj, vi han perduto il loro diritto, nella maniera stessa che l'avrebbero perduto se l' alienazione fosse stata fatta dal defunto, perchè non avevano acquistato un diritto di proprietà colla morte del defunto.

(2) Sciendum est autem, etiam si obbligatas res esse proponatur ab herede jure pignoris vel hypothecæ, attamen, si hereditaria fuit, jure separationis hypothecario creditori potiorem esse eum qui separationem impetraverit. Et ita Severus & Antoninus rescripserunt *l. 1 §. 3 ff. de separat.*

successione ne seguiteranno i beni da un erede al l' altro, e potranno domandarne la separazione (1).

8. Se un debitore per il quale un altro era obbligato come suo fidejussore, venga a succedergli, potrà il creditore domandare contro i creditori del suo debitore la separazione de' beni del defonto, senza che gli altri creditori di questo fidejussore possano impedirlo, come neppure quelli del debitore suo erede; poichè sebbene l' obbligazione del fidejussore morto, sia confusa nella persona di questo debitore suo erede, tuttavolta il creditore non perde la sicurezza che aveva su i beni del fidejussore, e neppure quella che sempre conserva su i beni del suo debitore (2).

(1) Secundum hæc videamus, si primum secundum heredem scripserit; secundus tertium, & tertii bona veneant: qui creditores possint separationem impetrare? Et putem si quidem primi creditores petant, utique audiendos & adversus secundi & adversus tertii creditores; si vero secundi creditores petant, adversus tertii, utique eos impetrare posse *l.* 1 §. 2 *ff. de separat.*

(2) Debitor fidejussori heres extitit, ejusque bona venierunt: quamvis obligatio fidejussionis extincta sit, nihilominus separatio impetrabitur, petente eo cui fidejussor fuerat obligatus: sive solus sit ereditarius creditor, sive plures. Neque enim ratio juris, quæ causam fidejussionis propter principalem obligationem, quæ major fuit, exclusit, damno debet afficere creditorem qui sibi diligenter prospexerat. Quid ergo si bonis fidejussoris separatis solidum ex hereditate stipulatos consequi non possit? Utrum portio cum cæteris heredis creditoribus ei quærenda erit, an contentus esse debebit bonis quæ separari maluit? Sed cum stipulator iste, non adita fidejussoris a reo hereditate, bonis fidejussoris venditis, in residuum promisceri debitoris creditoribus potuerit, ratio non patitur eum in proposito submoveri *l.* 4 *ff. de separat.*

Quanto si è detto in questo articolo riguardo al caso in cui il debitore succede al fidejussore, avrebbe luogo, anche con più ragione, nel caso in cui il fidejussore succedesse al debitore: ed il medesimo creditore che può domandare la separazione de' beni del fidejussore contro i creditori del debitore che gli succede non cade dubbio che possa domandare la separazione de' be-

9. Il creditore che avendo dimandato la separazione, non ha potuto esser pagato su i beni del defonto, conserva il suo diritto contro l'erede; ma sono a lui preferiti i creditori di questo erede (1), se il loro credito sia anteriore all'obbligo contratto dall'eredità.

10. La separazione può esser domandata contro tutte le persone privilegiate, ed anche contro il fisco (2).

11. Se tra i coeredi vi sia un creditore del defonto, può domandare la separazione contro i creditori degli altri, a riserba della porzione del suo debito, al quale deve egli stesso soggiacere (3).

SEZIONE II.

Come finisce, o si perde il diritto di separazione.

Fra le regole di questa sezione non si metterà quella del diritto romano, la quale passato il

ni del debitore contro i creditori del fidejussore, erede di questo debitore.

(1) Sed in quolibet alio creditore, qui separationem impetravit, probari commodius est, ut si solidum ex hereditate servari non possit; ita demum aliquid ex bonis heredis ferat, si proprii creditores heredis fuerint dimissi *l.* 3 §. 2 *ff. de separat.*

(2) Sed etiam adversus fiscum & municipes impetraretur separatio *l.* 1 §. 4 *ff. de separat.*

(3) Si uxor tua pro triente patruo suo heres extitit, nec ab eo quicquam exigere prohibita est: debitum a coheredibus petere non prohibetur. Cum ultra eam portionem qua successit, actio non confundatur. Sin autem coheredes solvendo non sint, separatione postulata, nullum ei damnum fieri patiatur *l.* 7 *C. de bon. auth. Jud. poss.*

quinquennio non accordava la separazione de' beni (1); poichè questa prescrizione non è in uso fra noi (2).

SOMMARIO.

1. *La confusione impedisce la separazione.*
2. *L' innovazione la impedisce ancora.*
3. *Difficoltà che sono regolate dalla prudenza del giudice.*

1. Se trovansi i beni del defonto confusi con quelli dell' erede, in guisa che non sia possibile distinguerli, e far vedere che sieno della successione, la separazione per questo riguardo non avrà luogo. Poichè la confusione n' impedisce l' effetto; e convien presumere che quel che non apparisce essere della successione, appartenga all' erede. Altrimenti i creditori di questo erede sarebbero obbligati a render ragione del diritto ch' egli avesse sopra tutte quelle cose di cui fosse padrone, il che non sarebbe nè giusto, nè possibile (3).

2. Se un creditore del defonto innovi il suo cre-

(1) *L. 1 §. 13 ff. de separat.*

(2) Questa prescrizione è osservata ne' paesi di diritto scritto *l. 1 §. 13 ff. de separat.*

(3) Præterea sciendum est, posteaquam bona hereditaria bonis heredis mixta sunt, non posse impetrari separationem. Confusis enim bonis & unitis, separatio impetrari non poterit. Quid ergo si prædia extent, vel mancipia, vel pecora, vel aliud quod separari potest? Hic utique poterit impetrari separatio *l. 1 §. 12 ff. de separat.*

dito, e si contenti dell' obbligazione dell' erede, non potrà domandare la separazione de' beni del defonto. Poichè non è più creditore se non dell' erede (1).

3. Se dimandandosi la separazione, vi si trovino difficoltà, come se la confusione de' beni ne rendesse la distinzione incerta, o per altre circostanze vi fosse dubbio se la separazione debba o no aver luogo, dipenderà dal prudente arbitrio del giudice il dare gli opportuni ordini, secondo lo stato delle cose (2).

A N A L I S I

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Della separazione de' beni del defonto da quelli dell'erede fra i rispettivi creditori.

Su questo titolo non abbiamo leggi venete.

(1) Illud sciendum est eos demum creditores posse impetrare separationem qui non novandi animo ab herede stipulati sunt. Cæterum, si cum hoc animo secuti sunt, amiserunt separationis commodum *l.* 1 §. 10 *ff. de separat.*

Non solo in caso d'innovazione espressa, ma eziandio quando fosse tacita, come si usuras ab eo ea mente quasi eum eligendo, elegerunt *l.* 1 *ff.* §. 10 *in fine eod.* Et si satis acceperunt ab eo §. 11 *eod.*

Finalmente ogni volta che apparisce che i creditori del defonto si son contentati della persona dell' erede, fidem heredis secuti sunt §. 16 *eod.*

(2) De his autem omnibus an admittenda separatio sit, necne, prætoris erit vel præsidis notio *l.* 1 §. 14 *ff. de separat.*

Fine del Tomo Quarto.

INDICE

LIBRO SECONDO.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

TITOLO VIII.

TITOLO IX.

Donati
Leg. civ.

T. IV.

13. Se dopo il sequestro de' beni di un debitore, o dopo la cessione fattane a' suoi creditori, uno di questi riceva il pagamento o dal fondo delle cose sequestrate, o da ciò che fosse stato ceduto a' creditori, metterà in comune quel che avrà ricevuto, perchè allora prende per se quel che apparteneva a tutti (1). Il che non s' intende di ciò che ha potuto conseguire un creditore, il quale sia stato diligente a far sequestrare i mobili del suo debitore, prima che gli altri creditori avessero fatta alcuna istanza (2).

vigilare ad suum consequendum *l. 21 ff. de pecul.* V. l' articolo seguente.

(1) Qui vero, post bona possessa, debitum suum recipit, hunc in portionem vocandum, exæquandumque cæteris creditoribus. Neque enim debuit præripere cæteris, post bona possessa, cum jam par conditio omnium creditorum facta esset *l. 6 §. 7 ff. quæ in fraud. cred.*

(2) Aliter atque si creditor est, cui permissum est possidere, postea recepit debitum suum. Cæteri enim poterunt peragere bonorum venditionem *l. 12 ff de reb. auth. jud. poss.* Si debitorem meum & complurium creditorum consecutus essem fugientem, secum ferentem pecuniam, & abstulissem ei id quod mihi debeatur; placet Juliani sententia dicentis, multum interesse, antequam in possessionem bonorum ejus creditores mittantur, hoc factum sit, an postea. Si ante, cessare in factum actionem; si postea, huic locum fore *l. 10 §. 16 ff. quæ in fraud. cred.*

SEZIONE II.

Degli obblighi di coloro che commettono queste frodi o che vi hanno parte.

SOMMARIO.

1. Colui che avrà avuta parte ad una frode fatta a' creditori, sarà tenuto a restituire tutto ciò che si troverà aver ricevuto con tal mezzo, come anche i frutti o altre rendite, e gl' interessi, se sieno danari, contando dal giorno che gli avrà ricevuti. E tutte le cose saranno rimesse nel medesimo stato, in cui erano prima di questa frode (1).

(1) Per hanc actionem res restitui debet cum sua scilicet causa; & fructus non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi qui percipi potuerunt a fraudatore, veniunt *l. 10 §. 19 & 20 ff. quæ in fraud. cred.* Præterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset. Propter quod etiam medii temporis commodum, quod quis consequeretur liberatione non facta, præstandum erit, *D. l. 10 §. 22.* In Faviana quoque actione, & Pauliana, per quam, quæ in fraudem creditorum alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur. Nam prætor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum; Nam & verbum *restituas*, quod in hac re prætor dixit, plenam habet si-